

SCRITTORI D'ITALIA

---

FRA PAOLO SARPI

---

ISTORIA DELL'INTERDETTO

E ALTRI SCRITTI EDITI ED INEDITI

VOLUME SECONDO

A CURA DI

GIOVANNI GAMBARIN



BARI  
GIUS. LATERZA & FIGLI

TIPOGRAFICI EDITORI-LIBRAI

1940





SCRITTORI D'ITALIA

N. 180

---

FRA PAOLO SARPI

OPERE

VI - II



SCRITTI  
INEDITI

FRA PAOLO SARPI

# ISTORIA DELL'INTERDETTO

E ALTRI SCRITTI EDITI E INEDITI

VOLUME SECONDO

A CURA DI

GIOVANNI GAMBARIN



BARI  
GIUS. LATERZA & FIGLI  
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI

1940 - XVIII



---

PROPRIETÀ LETTERARIA

---

SCRITTI VARI





CONSIGLIO IN DIFESA DI DUE ORDINAZIONI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA: UNA CHE NON SI POSSI FABRICAR CHIESE, MONASTERI O ALTRI LUOGHI PII NEL DOMINIO SENZA LICENZA DEL SENATO; L'ALTRA, CHE LI BENI LAICI NON POSSINO ESSER ALIENATI IN ECCLESIASTICI SENZA LICENZA PARIMENTE DEL SENATO.

Nel maggior Consiglio di Vinezia, l'anno 1337, fu presa parte che non si possi far nella città di Rialto ospitali, monasteri o altro simile edificio di nuovo, senza licenza della Signoria; e che non si possino far chiese se non nel sopradetto modo, sotto certa pena pecuniaria. E 1459, nell'istesso Consiglio, fu presa parte che non si possi far ospitale in Murano per conservazione di quella terra, sotto pena pecuniaria. Ed in consiglio di Pregadi, 1515, fu presa parte che non si possi edificar chiesa o monastero nella città senza licenza del maggior Consiglio. E nell'istesso maggior Consiglio, 1561, fu presa parte che tutte le sopradette fussero confermate con le pene contenute in quelle, ed oltr'a ciò aggiunta pena di bando dalla città di Vinezia e di confiscazione del fondo alli trasgressori. Finalmente l'anno 1603 in consiglio di Pregadi furono confermate tutte le sopradette parti con le pene per quelle imposte, ed estese a tutte le città e luoghi del dominio, con espresso commandamento che in nessuno di detti luoghi si possa fabricar chiesa o altro luogo ecclesiastico senza licenza del senato. In oltre nel consiglio di Pregadi, 1536, fu presa parte (non derogando alle altre prese inanzi in tal materia) che non si possi lassar per testamento né donar *inter vivos*, o vero obligar a luoghi pii beni immobili per piú che per dui anni: e se da alcuno fusse contrafatto, finiti li dui anni, il stabile alienato fusse venduto, ed il prezzo consignato a chi

spettasse. E nell'istesso Consiglio, 1605, fu presa parte che la soprascritta si estendesse a tutto il dominio; e vi fu aggiunto che nissuno per qualsivogli pretesto possi vendere o donare o in alcun modo alienare cose stabili a persone ecclesiastiche, se non con licenza del senato, annullando il contratto che fusse fatto contro questa disposizione, e confiscando lo stabile altrimenti alienato.

Ora per causa di queste leggi antiche, ed altre che non si nominano, il principe e la republica sono ripresi di aver fatto diversi statuti contrari all'autorità della sede apostolica ed alla libertà ed immunità ecclesiastica, e repugnanti alli concilii generali ed alle costituzioni de' sacri canoni e de' pontefici romani. Li quali statuti con tutto che fossero obligati a scancellare delli suoi libri e capitolari, ed in tutto rivocarli ed annullarli, nondimeno, inerendo a quelli, abbiano costituito ultimamente quello che si contiene nelle due parti, una del fabricar chiese (1603), e l'altra dell'alienar stabili nelli ecclesiastici (1605): queste cose ordinando, come se le chiese e persone ecclesiastiche fussero in alcun modo soggette alla loro iurisdizione, e quelli che fabricano chiese senza loro licenza meritassero esser castigati come trovati in qualche grave peccato, e quasi che fusse lecito a' signori temporali esercitar iurisdizione alcuna, o vero in alcun modo disporre, senza il legittimo consenso delle persone ecclesiastiche (e massime senza la licenza del pontefice romano) delli beni ecclesiastici, specialmente di quelli che sono lasciati o in alcun modo dati il più delle volte alle chiese e persone ecclesiastiche ed altri luoghi più dalli testatori ed altri fedeli, per rimedio di suoi peccati e scarico della sua coscienza; e perciò siano incorsi nelle censure ecclesiastiche da' sacri canoni costituite.

Pertanto ora si ricerca: primo, se le sopradette parti siano contrarie all'autorità della sede apostolica ed alla libertà ecclesiastica ed alli sacri canoni e concilii generali, per il che quelli che le hanno prese siino incorsi nelle censure: secondo, se le parti di non fabricar chiese presuppongano che li loro autori abbiano usurpata iurisdizione nelle chiese e persone ecclesiastiche: terzo, se le leggi di non alienar li beni laici in perpetuo

alli ecclesiastici presuppongano che si sii esercitato giurisdizione nelli beni ecclesiastici e si sii fatta disposizione sopra di quelli: quarto, se quelli che contrafacessero alla legge di non fabricar chiese senza licenza del senato possino esser difesi di non aver fatto peccato alcuno: quinto, se sii vero che il principe non abbia alcuna autorità nei beni ecclesiastici: sesto, se sii vero che le chiese e persone ecclesiastiche non sono in alcun modo soggette alla giurisdizione temporale.

Per rispondere al primo presupponeremo che la censura ecclesiastica (*excommunicatio*) è una pena, e pena grandissima, e pertanto di quelle che si chiamano *stricti iuris*, cioè che ricercano esquisita e rigorosa interpretazione, sì che li canoni che parlano di quella convien interpretarli strettamente, non estendendo ponto il significato de' vocaboli, ma stando precisamente in quel solo che le parole significano in rigore (canoni *Odio habeantur, Poenae sicut*): per il che anche li dottori dicono che convien pesar diligentemente le parole usate dal canone, e non reputare che sia compreso chi non è espressamente e chiaramente nominato, come Navarro nel suo *Manuale*, citando buon numero de dottori, discorre. Né si debbe in alcun modo portare simil canone da un caso ad un altro simile il quale non sia espressamente nominato, ancorché fusse un caso maggiore, come la glosa tratta nel capitolo *Eos qui propriae* e capitolo *Eos qui divino*. E per tanto non si debbe reputare che sia incorso in censure, se non vi sia un canone espresso, il quale lo dica per parole non generali né ambigue. Ma non si truova canone alcuno che dica espressamente che chi farà statuti tali quali sono le sudette parti sii scomunicato; adunque non si può in alcun modo dire che sii. E se alcuno dice che un tal canone si ritrovi, lo mostri, perché a chi afferma tocca provare. È vero che ci è il capitolo *Noverit*, che proibisce far statuti contro la libertà ecclesiastica; ma che li sopranominati siano contro la libertà ecclesiastica, questo è quello che bisognerebbe provare per leggi e testi chiari (come si dice da' legisti) piú del sol di mezzogiorno, e non per congettture o opinioni di alcuni dottori.



Il che si conferma, imperocché sono molti che con ottimi fondamenti provano non essere contro la libertà ecclesiastica che il principe temporale proibisca l'alienazione di cose laiche agli ecclesiastici: e se bene altri tengono la contraria sentenza, nondimeno a favore delle sopradette due parti del senato sono li più eccellenti e nominati: perciò il loro parere debbe esser anteposto alla contraria opinione. (Decio, sopra il capitolo *Proposuiti quod causa, De probat.*)

Di più, dove sono contrarie opinioni si debbe antepor quella che è in consuetudine osservata (canone *Cum dilectus*). Ma questa nostra già trecento e più anni è tenuta per vera ed osservata in questa città con l'essenzi; adunque si debbe proporre alla contraria. Il che ancora il Panormitano afferma. Ed ancora si debbe tener più conto dell'opinione fondata sopra ragione più forte, come nel capitolo *Capellanus*. Ed alle ragioni che sono a favore delle parti fatte dal senato nissuno risponderá, né le risolverá bene.

E di più dicono li dottori che si anteponga quella opinione che favorisce la validità di un atto, come d'una sentenza o d'un contratto; e questa favorisce le leggi, e leggi tanto antiche, e d'una republica eccellente in prudenza e sapienza. Reputano anche li dottori che sii d'anteporre l'opinione che serve a disculpare alcuno a quella che lo incolpa: per le qual cose la nostra opinione si debbe tenere per migliore.

Ma comonque fosse, quando vi è qualche difficoltà e differenza fra dottori, non si può asseveratamente dire che alcuno sii incorso nelle censure, quantunque ci fosse la minor parte delli dottori e le ragioni fossero debolissime a suo favore, nonché quando vi è la maggiore e più sana parte, aggiutata da tante ragioni e dalla consuetudine, come nel caso nostro.

Ma quantunque, come s'è detto, non convenga procedere in questi casi per congetture, deduzioni o sillogismi, ma per espresse leggi, sentiamo nondimeno quello che portino li avversari per dedurre che le sopradette parti siano contro la libertà ecclesiastica. Dicono: la chiesa ha *ius* di ricevere ogni luogo, per fabricar un tempio, che li sii dato da chi ora è padrone;

e parimente ha *ius* di ricevere tutti li beni stabili, che li saranno lasciati per testamento, donati, o alienati per contratto. Ma questo suo *ius* li è stato levato, o almanco limitato, dal senato nel proibire la fabrica delle chiese e la alienazione di stabili senza sua licenza, poichè prima poteva senza quella ricevere il tutto: ma il limitare le ragioni ecclesiastiche è offendere la libertà della chiesa, e le sudette parti la limitano: adunque contravengono al detto capitolo *Noverit*.

Al che si risponde esser vero che la chiesa ha facultà di ricevere le cose che li vengono date, ma non è una facultà che vogli dir dominio nelle cose sue; imperocchè nissuno ha dominio nella cosa perchè può diventar sua; e se uno dispone di quello che non è mio, ma mi può esser dato, non mi fa ingiuria alcuna, poichè in quello io non ho ragione, come è chiaro il testo della legge *Pupillus*.

Inoltre quella facultà che ha la chiesa di ricevere quel che li vien dato ha relazione ad un'altra facultà che si ritrova in quello che ha da dare, anzi da questa nasce quella: per il che non ha facultà la chiesa di ricevere da quello che non ha facultà di dare; e così ampia o ristretta è la facultà di ricevere, come quella del dare, secondo la natura de' relativi, da Aristotile dichiarata.

La chiesa ha facultà di ricevere le limosine, della quale nissuna è piú antica e piú espressa nelle sacre carte, ma non le può ricevere da servi, figli di famiglia o moglie senza consenso delli padroni, padri e mariti, perchè quelle persone non hanno facultà di dare senza consenso de' loro superiori, come prova al longo sant'Antonino: e se il padrone o padre restringe al servo o figliuolo la potestà che per il passato li avesse data di far limosina, e gli ordini di non ne far piú, non per questo è sminuita la facultà nella chiesa di ricevere le limosine, imperciocchè il padre o padrone dispone del suo quando lieva la concessione già fatta al suo suddito. Se mò per questo la chiesa non può ricevere da loro, non per ciò ha perduto niente del suo.

Adunque il principe non ha violato il *ius* della chiesa di ricever luogo per il tempio o beni stabili dalli laici, ma per

la facultá della sua potestá suprana ha dato legge alli privati in che modo possono disporre delli suoi stabili: il che il principe può far per legge di natura, imperciocché li giuriconsulti difiniscono il dominio che sia una facultá di usare la cosa sua quanto la legge concede. Se adunque il principe, che già permetteva al suo suddito di fabricar chiese, ora gli lo proibisca a fare senza licenza, il suddito in quella parte non resta padrone; e se la chiesa perciò non può ricevere quello che poteva prima, o non in egual modo, non li è stato levato niente del suo, ma per il ben publico è stato ristretto il dominio al laico: laonde accidentalmente la chiesa ha meno di quello che aveva, e pertanto non se gli fa ingiuria.

Nel concilio di Trento si dubitava se la chiesa potesse annullare li matrimoni fatti in secreto. Ad alcuni pareva di no, perché il matrimonio è sacramento, e perciò *de iure divino*, laonde non pare vi sii potestá umana di mutar alcuna cosa intorno ad esso. Si diceva per la contraria parte: quantunque il matrimonio sia *de iure divino*, è fondato nondimeno sopra il contratto delle nozze, che è *de iure humano*: la chiesa per ben publico può annullare questi contratti nuziali clandestini (che così li chiamano), e per la nullitá di quelli séguita accidentalmente la nullitá del matrimonio, né pertanto la chiesa tocca il *ius divinum* se non accidentalmente. E così fu concluso, e formato il decreto, non dicendo che la santa chiesa annulla quelli sacramenti, ma che annulla quelli contratti. E [vi sono] quelli che tengono che il papa possi dispensare un monaco al matrimonio, ancoraché la castitá sii congiunta al monacato *de iure divino*; il papa può fare che un monaco non sia monaco, levando il monacato che è *de iure positivo*, dal che ne segue che può pigliar moglie senza lesione del *ius* divino. Si come adunque la chiesa dispensa e muta le cose e leggi ecclesiastiche, quantunque per accidente ne segua qualche mutazione nella legge divina, così il principe fa nella legge e beni temporali, quantunque ne segua accidentalmente qualche mutazione nelle cose ecclesiastiche; imperocché mai si attende quel che sia per accidente, e non direttamente in preiudicio d'altri (legge *Si quis*

*ne causam*). Ma qui il fine dello statuto non è acciocché li ecclesiastici non abbino li stabili, ma acciocché li laici li abbino.

Concordano anco tutti li dottori che interpretano il capitolo *Eos qui divino*, che il commandamento nel qual si ordinasse ai laici che non rendessero cosa alcuna alli ecclesiastici sarebbe contro la libertà loro; ma dove si commandasse che non fusse venduta una certa sorta di robba solamente, non sarebbe contrario alla libertà ecclesiastica. Qui non viene proibito dal senato che non sia venduto o lasciato cosa alcuna alle chiese, ma che non sia lasciato beni stabili, ch'è una sola sorte di beni; sicché resta a chi vol donarli o lasciarli per testamento il darli mobili, o danari quanto li piace, quali sono equivalente ad ogni stabile; tanto più in quanto, vivendo li santi apostoli, se era lasciato o donato alcun stabile alla chiesa, lo vendevano per far delle limosine. Ed ancora non è statuito assolutamente che non se gli possi lasciare beni stabili, ma non senza licenza del senato, il quale anco dappoi le parti l'ha concessa quando è stato conveniente.

Oltr'a ciò, se per queste leggi fusse offesa la libertà ecclesiastica, adunque per le leggi pontificie, che proibiscono l'alienazione di beni ecclesiastici nelli laici, sarebbe stata offesa l'autorità temporale: perché di là ne segue che li laici, li quali prima avevano *ius* e facultà di comprare dalli ecclesiastici, ora non l'abbino: anzi più sarebbe offesa la giurisdizione temporale per queste leggi ecclesiastiche, che la libertà ecclesiastica per le parti del senato, imperciocché ora li secolari possono con licenza non solo vendere, ma ancora donare e testare a favor delli ecclesiastici; ma per leggi pontificie li secolari non possono acquistar dalli ecclesiastici, manco comprando a giusto prezzo, imperocché oltre la licenza pontificia ricercano la evidente utilità. Se adunque li secolari non pensano essere offesi per le leggi ecclesiastiche, perché li ecclesiastici tanto si lamentano dove manco appar lesione? Imperocché non si debbe dire che li principi temporali possino disponer meno delle cose ecclesiastiche, che li ecclesiastici delle temporali.

Ma perché queste leggi sono tanto biasmate, essendo che dai principi romani fu fatta una simil legge, ed osservata per

dui secoli, la quale si trova ancora del codice teodosiano, e san Girolamo ne fa menzione nella epistola a Nepoziano, e non la biasma, anzi piú tosto riprende li clerici che con loro mal vivere abbiano dato causa di far la legge? Si può ancora vedere quello che della medesima legge senta Sidonio Apollinare, vescovo franzese, che visse circa il 400. Si può anco aggiungere a queste ragioni che dall'anno 1337 (quando si diede principio a prendere queste parti) sino al 1605 sono stati trentotto pontefici, e tra questi molti severi difensori della libertá ecclesiastica, come tra li piú vecchi Giovanni XXII, Nicolò V, Paolo II, e delli moderni Paolo IV, Pio V, Gregorio XIII, Clemente VIII, dei quali anche alcuni sono vissuti in questa città qualche anno, inanti il pontificato: né mai nissuno di loro ha riputato che queste leggi offendessero la loro autoritá. Né si può dire che abbiano taciuto perché non lo sapessero, non tanto per la causa ditta dell'aver abitato in Vinezia, com'anco per avervi tenuto continuamente li suoi nuncii, se bene ancora il solo saperlo li vescovi e prelati conclude anco la scienza de' pontifici, come bene conclude Menochio nel consiglio ottocentesimo.

E con ottima ragione li giuriconsulti hanno notato molti casi, dove un privato per testamento o per contratto può impedire che la roba sua non vada nella chiesa, come nelle enfiteusi, e questo senza offesa della libertá ecclesiastica, concludendo che non debbe esser proibito al principe quello che vien concesso al privato. E certo concludono evidentemente, perché maggior è la potestá del principe sopra tutti li stabili del suo imperio, che il dominio dei privati. E negare che non si possi statuir per leggi tutto quello che li privati possono pattuir fra loro senza torto di nissuno, è un metter li sudditi sopra la legge, contro quello che Platone dice essere grande inconveniente nella republica: che vi sia cosa piú sapiente e potente della legge. Potrá un privato ordinare che le cose sue non vadino nella chiesa, ed il principe o la legge non potrà farlo?

Ma quelli che dicono che potrebbe il principe comandare alli suoi soggetti che nissuna cosa si vendesse o che nissuna



fabbrica si facesse (se ben perciò li ecclesiastici fossero compresi) e parimenti ordinare che nissuna cosa si vendesse a mano morta (che così intendono li oltramontani un collegio o università, perché non muor mai), come fece Odoardo I in Inghilterra, ma il restringersi alli soli ecclesiastici e nominarli sii contro la loro libertà (concludendo anco che, se la parte del senato dicesse che non si possi vendere se non a uomo vivente e moriente, non sarebbe contro la libertà ecclesiastica, come sogliono in Francia pattuire nelli feudi ed enfiteusi), è cosa inintelligibile, se bene detta da assai dottori, che Navarro allega nel suo *Manuale*: li quali anco affermano non essere contro la libertà ecclesiastica uno statuto, dove si dicesse che nissuno venda li suoi stabili se non a chi sostiene li pesi communi, quantunque vi fusse sotto la cattiva intenzione di far questo per li ecclesiastici.

Ma come è possibile intendere che sii concesso tutto un genere, e non sii concesso nissuna specie sua? che possi il principe proibire che non si fabbrichi cosa alcuna, ma non che non si fabbrichi chiesa; e che nissun possi testare di cosa stabile, ma non che non la possi lasciar alla chiesa? Anzi al contrario diremo: perché il principe può comandare che nissuno fabbrichi senza licenza, così può comandare che da nissuno senza licenza non si fabbrichi chiese; e che sí come può comandare che nissuno alieni cosa stabile, così che nissuno l'alieni alla chiesa. Né debbe alcuno maravigliarsi che, attese queste ed altre potentissime ragioni, tutti senza controversia non siino entrati in questa sentenza, imperocché quelli della contraria opinione per la maggior parte sono ecclesiastici, e l'interesse molte volte occulta la verità, massime quando col tenere una opinione si spera non tanto favorire le cose proprie, ma ancora accrescere lo stato suo.

Ma quanto s'aspetta al secondo ponto, non è stato il fondamento del senato, quando ha comandato che non si fabbrichi chiese senza licenza, che le chiese li siino soggette. Il dire che le chiese siino soggette al principe è dire che abbi potestà

sopra di loro: il dire che non si fabbrichino senza licenza, è dire che abbia potestà sopra il fondo dove si possono fabbricare: e nissuno negará al principe la potestà sopra l'area, la superficie ed il fondo di tutto il suo imperio, e sopra li privati che lo possedono, perché questo è *de iure divino*, come nella sacra scrittura è manifesto, e li dottori attestano. La qual potestà del principe, che dicono «maiestà» o «sopranità», è separata in tutto dal dominio che ha il privato, come notò Seneca: e tanto è superior a quello, che il principe può levar il dominio dal privato, e questo non può in alcun conto pregiudicare alla potestà del principe. Questa sorta di sopranità, in una ben ordinata republica, ricerca che il principe possa di qualunque cosa e persona disporre sí come ricerca la necessità ed utilità del ben publico, né il privato possi far cosa alcuna del suo contro la proibizione del principe (leggi *Item, Venditor*). E se per penuria di oro il principe proibisse che non si facessero calici o croci tutti d'oro, non si direbbe che lo facesse per la potestà che abbia sopra il calice o croce, ma sopra l'oro. E se, considerando quanto oro vada di male per l'indorare li cerei che in tanto numero si portano in procissione, ordinasse che non s'indorassero, non sarebbe disporre delli cerei sacri, ma delli fogli d'oro, che non son sacri prima che siano applicati alle cose sacre. Se questa conseguenza valesse: « il principe non ha autorità nelle cose sacre ed ecclesiastiche, adunque non può per il ben commune proibire che le cose temporali non si facciano sacre ed ecclesiastiche », il principe sarebbe privato d'ogni sua potestà. Imperocché non ci è cosa che non si possi applicar a qualche uso sacro di fabbriche, vasi, paramenti: e perché il principe non ha autorità sopra li libri sacri, non potrebbe proibire ad un stampatore il stamparli, né ad un orefice il far calici, né mai potrebbe dar privilegio ad alcun artefice di cosa che s'abbia da adoperare da ecclesiastici. Anzi li ecclesiastici potrebbero valersi di fabri, marangoni, muradori contra le leggi delle loro scole: che sarebbe voltar sottosopra tutta la città.

Adunque quando il principe ordina del suo fondo, che in quello non si fabbrichi chiese senza sua licenza, non dispone

di cosa ecclesiastica, ma di cosa puramente temporale. Di piú, chi può comandare che alcuna cosa non sia fatta in qualunque tempo ed in qualunque luogo, può assolutamente comandare che non sia fatta senza sua licenza, perché altrimenti non si può con leggi provvedere tutti li modi indecenti, sí come non si possono prevedere, essendo infiniti. Ma il principe può proibire che non sia fabricata chiesa sopra i baloardi, appresso le mura, appresso le fosse, nelle tombe, nelle piazze; e finalmente di qualunque luogo del suo imperio può giudicare se sta bene una chiesa in quello: adunque può assolutamente comandare che non si facci chiesa senza sua licenza, dovendola concedere dove e quando sii opportuno; come il senato, ancora dopo fatte le parti, ha concesso dove era conveniente.

Con l'istessa ragione si risponde al terzo, che nella parte del 1536 e nella sua estensione 1605 non è stato disposto in alcun modo delli beni ecclesiastici, ma solo prescritto in che muodo li beni laici possino farsi ecclesiastici: il che non è esercitar *ius* sopra beni ecclesiastici, ma sopra secolari mentre sono secolari. Altrimenti tutte le leggi communi della legittima falcidia trebellianica e de fidecommissi sarebbero contrarie alla libertá ecclesiastica e disponerebbero di beni ecclesiastici, poiché proibiscono che quella parte possi passar nelle chiese. E se alcuno nel suo testamento lasciasse tutto il suo alla chiesa, o vero la parte debita alli eredi, quali querelassero il testamento de inofficioso, toccarebbe alli magistrati secolari veder la causa, e nondimeno non si direbbe che usassero *ius* sopra beni ecclesiastici. E se li legati fatti alle chiese inanti che esse ne pigliassero il possesso fussero ecclesiastici, li magistrati secolari non renderebbono ragione in quelli.

E per rispondere al quarto, quella proposizione così universalmente ditta: « chi fabrica chiese non fa male », non è vera, perché (come bene san Tomaso, dopo Dionisio Areopagita, ed Agostino concludono), acciò che un'opera sia buona, non basta la bontá della materia, ma si ricerca che tutte le



circostanze buone vi concorrano. Adunque non si debbe negare che chi fabrica chiese con qualche mala circostanza pecchi, come se in luogo non suo, con dinari non suoi. Fabricar chiese dove e quando conviene, è buona cosa: dove, quando e come non conviene, è peccato. Tale è il farlo contro la proibizione del principe, al quale pertiene giudicare in quali luoghi convenga al ben publico che ci sii chiesa.

Al quinto, il dire che alli signori temporali non convenga alcuna potestà sopra li beni ecclesiastici, non è così assolutamente vero, e né meno piacerebbe alli ecclesiastici stessi. Imperoché se il principe non avesse sopra di quelli *ius defensionis*, non potrebbe oppondersi con ragione a chi volesse occuparli; né potrebbe mantenere in possesso gli ecclesiastici. E questo *ius defensionis* è una potestà di disporre quanto è utile per difendere e mantenere, non a spese del defensore, ma (secondo le leggi della tutela) a spese della cosa difesa.

Ma che, oltre di questo, il principe abbia molte potestà sopra li ecclesiastici, si può vedere li canoni *Si tributum, Magnum quidem, Convenior, Tributum, Quo iure*, e la legge *Ad instructiones*, e nel capitolar di Carlo Magno, c. 87 e 94: anzi che san Tomaso, sopra l'*Epistola ai Romani*, mostra tutta l'essenzione che hanno li ecclesiastici dipendere da privilegi datigli dalli principi.

E perché, nell'alienare una proprietá, quello che è padrone non trasferisce se non quanto era sotto il suo dominio (oltre il che vi era appresso il principe non solamente il *ius* di pigliare una parte delli frutti per li pesi publici, ma ancora una potestà di levare affatto di mano del padrone e portare in commune la cosa intiera o veramente darla ad altri, come fanno spesso li principi nel fabricar fortezze, drizzar strade o voltar fiumi), il testatore o quello che dona non può in alcun modo transferir nel donatario o legatario quella potestà che era del principe: la quale bisogna che resti salva per legge naturale, passando la cosa con qualsivoglia titolo a qualsivoglia persona eziandio ecclesiastica, se il principe per sua grazia e per privilegio non

la dona. Adunque in tutti li beni ecclesiastici resta al principe quella potestà che aveva prima che ecclesiastici fussero. E si come quello che vien lassato o venduto alla chiesa, se ha qualche servitù, passa con la servitù sua, e colui, rispetto a cui la servitù è posta, si dice pure aver qualche *ius* nella cosa dopo fatta ecclesiastica (e questo non è contro la libertá), che meraviglia è che anche il principe abbia quell'istessa potestà che prima aveva? Sicché non bisogna cosí universalmente dire che il principe non ha che far niente nelli beni ecclesiastici.

Al sesto, né meno questa propositione: « le persone ecclesiastici non sono in alcun modo soggette alla giurisdizione temporale », cosí universalmente detta è vera; anzi al contrario in molte cose li son soggetti. Del che si può vedere le leggi *Si quis consulendo*, *Omnes qui*, e le novelle di Giustiniano imperadore III, V, VI, XVI, LXXXIII e sopra tutte CXXIII: e nel capitolare di Carlo Magno, c. 131 e 159, e di Ludovico Pio, c. 11, 12, 30: al che s'aggiunga il canone *De capitulis*: e li dottori teologi Soto, Medina, Enriquez, Molina ed altri trattano questa materia chiaramente, ed in particolare Soto usa queste parole: « Gli ecclesiastici né per legge divina, né per legge umana sono in tutto esenti dalle leggi civili, imperocché, non ostante il clericato, sono cittadini e membri della republica civile, la quale non governandosi se non con le leggi delli principi, in quanto queste guardano la pace e tranquillità publica, gli ecclesiastici sono obligati ad obedirle: altramente li clerici spagnoli non sarebbero piú obligati ad obedire alle leggi spagnole che alle franzesi: cosa che è falsa ».

Adunque non vi è cosa in contrario, per la quale la republica di Vinezia per la sua potestà soprana non abbia potuto prendere le parti come nel caso.

Queste ragioni ed allegazioni io fra' Paolo de' Servi, umilissimo e devotissimo servo di vostra Serenità, ho raccolte in una mia scrittura latina, presentata alli eccellentissimi signori Savi,

per comandamento dei quali l'ho portata in questa lingua comune, avendo ricevuto a grazia singolare d'aver avuto facultá di spendere in cosi degna opera il mio debole talento. Imperciocché nissuna cosa ho desiderato piú ardentemente alla vita mia che di poter esser atto in qualche maniera di servire la Serenità vostra, mio principe, sotto il quale son nato in questa inclita città. Non però mai ho alzato il mio pensiero tanto, che ardisi sperare poter far altro che adoperarmi con le orazioni appresso a Dio nostro Signore per la felicità di questa serenissima repubblica: il che anco ho assiduamente fatto, sodisfacendo con questo quanto poteva al mio interno affetto. Ma la divina Maestá ha insperatamente aperta la strada al mio desiderio, essendo piaciuto alla Serenità vostra valersi dell'umil opera mia: quale che li sii riuscita grata, è stato effetto solamente dell'indicibil sua benignità. Del che non solo la mia lingua, ma né quella di qualsivoglia eloquentissimo sarebbe atta a renderli grazie.

L'onore che la Serenità vostra m'ha fatto ricevendomi sotto la sua protezione ed al suo servizio, conoscendo non averlo meritato, lo riceverò in anticipata mercede di quello che doverò con tutto il mio potere sforzarmi di operare, non perdonando manco alla vita propria, in servizio della Serenità vostra, rendendomi sicuro che, protetto dalla sua benignità, sí come nelle mie scritture sino al presente non ho portato se non dottrina chiara e indubitata, così all'avvenire potrò dire ingenuamente tutto quello che sentirò essere dottrina cristiana e cattolica. Il che mi sarà facile di fare, poiché la Serenità vostra non ha altra mira che il servizio divino, al quale sta inseparabilmente congiunta la prosperità e dignità di questa serenissima repubblica. Alla cui grazia umilissimamente m'inchino.

SCRITTURA SOPRA LA FORZA E VALIDITÀ DELLA SCOMMUNICA  
GIUSTA ED INGIUSTA, E SOPRA LI REMEDII «DE IURE» E  
«DE FACTO» DA USARE CONTRO LE CENSURE INGIUSTE.

Avendo il sommo pontifice per un breve diretto a vostra Serenità annullato le parti del senato che proibiscono di fabricar chiese e alienar beni laici nelli ecclesiastici senza licenza di esso senato, aggiungendo che quelli che hanno ardito di costituirle, publicarle o vero usarle sono incorsi nelle censure e pene ecclesiastiche, e commandato di nuovo a vostra Serenità, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che le parti siino revocate, e la rivocazione intimata per tutto 'l dominio e datogliene conto a sua Santità, altrimenti minacciando di venire all'interdetto di tutto il dominio, è piaciuto alli eccellentissimi signori Savi commandarmi di esaminare le sudette parti e il breve del papa, e farci sopra quelle considerazioni che mi fossero parse degne di essere avvertite, e proporre quelli rimedii che mi paressero conformi alle leggi divine e canoniche e che altre volte fossero stati usati in simili occasioni.

Al qual commandamento dovendo ubidire, per fare il tutto ordinatamente, mi bisogna esplicare quali scomuniche e interdetti sono giusti, e quali ingiusti; e come in tutti si debbano governare li buoni cristiani e cattolici. E confido in Dio che mi donerà intelligenza e grazia di farlo conforme alla sua santa dottrina, massime che avendo pregato sua Maestà divina, secondo gli esempi usati dalli padri nelli loro bisogni, acciò m'indirzasse, piú mi son fidato nell'aiuto divino che nelli studi fatti da me venti e piú anni in queste materie, oltre le

pratiche osservate in diversi viscovati dove ho servito, ed in particolare in Roma, dove son intervenuto per spazio di tre anni continui in diverse congregazioni ecclesiastiche.

La materia in sé è assai chiara, e non controversa fra dottori, laonde non fa bisogno usarci gran sottilità di discorsi. Tutto quello che ho scritto l'ho cavato dalla sacra scrittura, dalli sacri canoni e dottori santi antichi, ed altri moderni, tutti approvati dalla santa madre chiesa. Per il che anco supponerò sempre ogni cosa scritta da me all'esamine e giudizio de' teologi, certo che da tutti sarà approvata.

La censura della scomunica contro li enormi peccati fu instituita da Cristo nostro Signore per utilità della chiesa in universale e di ciascuno delli fedeli in particolare, acciò, quando il peccatore ripreso dalla propria coscienza non si emendasse, fosse molte volte ammonito con ogni carità e mansuetudine e, come san Paulo dice, *in spiritu lenitatis*, con tutti li modi propri ed opportuni per farlo ravvedere e convertirlo: e quando per fragilità o vero ignoranza peccasse, fosse insegnato, ripreso, confortato privatamente prima, e poi anco in publico, fin che si rendesse alla debita correzione: ma se ostinatamente perseverasse nel male, acciò col cattivo esempio non tirasse altri nell'istesso errore e fosse causa di far perir molti, si separasse dal consorzio commune de' fedeli, cioè fosse scomunicato. Dal che anco ne nascesse questa utilità per lui proprio, che per tal separazione s'inducesse a considerare la gravezza del suo errore, e se ne pentisse e correggesse li suoi falli. La qual censura fu esercitata da san Paulo nella chiesa de' corinti contro un incestuoso, con molto profitto di tutti li fedeli di quella città e del peccatore stesso, che per quella si ridusse alla via della salute. E successivamente nelli primi tempi della chiesa fu in diverse occasioni da diversi santi esercitata sempre con profitto, mentre si servò il muodo insegnato da Cristo e l'esempio di san Paulo.

Ma in questi tempi rare volte si esercita con utilità, né per parte della chiesa, né per parte de' peccatori. Imperocché li delitti contro quali si usava allora erano li gravissimi ed enor-



missimi: la biastema per la quale san Paulo scomunicò Imeneo ed Alessandro; la ostinata perseveranza nella fornicazione o nell'avarizia, idolatria, maledicenza, nella imbriachezza e rapacità, de' quali parla san Paulo *Alli Corinti*: anco tra li inquieti, che sotto pretesto di religione e devozione vogliono vivere di quel d'altri, come san Paulo *Ai Tessalonicensi* dichiara. Adesso, cosa che dispiace molto ed è ripresa dalli prelati e dottori di buona coscienza, il più delle volte la scomunica si manda per debiti civili; ed alle volte contro persone che per impotenza non possono pagare; o vero si scomunicano quelli che non ubidiscono alle citazioni delli fori ecclesiastici, o che in qualche modo s'oppongono alle loro determinazioni.

La monizione ancora, necessarissima alla scomunica, e che ha quella relazione a lei che il processo alla sentenza, fu trasformata in una formola di nessun frutto. Imperocché in quei tempi santi, se il peccatore fallava per malizia, gli era dimostrata la gravità del suo fallo con li luochi ed argomenti convenienti; se d'ignoranza, veniva insegnato ed ammaestrato opportunamente, sin che fosse intieramente instrutto; se per fragilità, fortificato con esempi d'altri e aggiuti necessari: né mai reputavano aver fatto a sufficienza, sin tanto che non appariva chiaramente che il peccato nasceva da sola ostinazione. Al presente s'è fatto una formola forense, ed in quattro parole si dice: *monemus primo, secundo, tertio et peremptorie*; e subito si fulmina la scomunicazione. Come il padre, a cui Dio comanda d'insegnare il figliuolo e riprenderlo quando falla, si pensasse d'aver sodisfatto usando quella formola: « Figliuolo, t'insegno; figliuolo, ti riprendo »; e non credesse d'essere obbligato ad esplicarli la dottrina cristiana tutta, secondo la sua capacità, e delli suoi falli riprenderlo, usando tutti li modi di farlo ravvedere che il particolare del delitto e la disposizione sua ricerca.

È anco da sapere che nella chiesa antica non si usava altro modo se non il sopradetto di scomunicare nominatamente il peccatore ostinato ed incorreggibile; e che quel modo di scomunicare che si dice *a iure*, e con un altro nome *latae sententiae*, quando in universale si scomunica chi farà tal cosa,

constituendo sii scomunicato senz'altra menzione, non è stato in uso, salvo che contro li eretici sino al 1130, quando da papa Innocenzio II fu costituito che chi offende un chierico o monaco nella persona sii scomunicato: né se ne ritruovano altre tali, se non un'altra, sino al 1190; dal qual tempo sino al 1240, per spacio d'anni cinquanta, ne furono fatte ventisei, registrate nel decretale. Ma dal 1240 sino al 1318, in spazio di settantotto, ne furono aggiunte sessantadue, che si contengono nelle *Clementine*. Dal qual tempo sino al presente non bisogna piú trattare a numero né a decene, ma a centenara e migliara, essendone anco alcune per cause assai leggieri: se uno scolare di Bologna pigli a fitto una casa dove un altro scolare abita; a chi minia Agnusdei; a chi stampa un libro contro un privilegio dato ad uno stampatore, ed altre tali. Ma nelle persone non versate nelle sacre lettere e dottrine ecclesiastiche sono entrate certe male opinioni: che la scomunica non sii, come s'è detto, una medicina delli peccati, ma un male maggior del peccato: che sii in arbitrio del prelato imporla sopra il fidele a suo beneplacito, sí che ricevi un grandissimo nocumento qualunque innocente che sii scomunicato; ed un enormissimo peccatore, che possi con qualsivoglia arte fuggire la scomunica, con tutto che ostinato nel peccato, sii in minor dannazione che un innocente scomunicato contro ragione.

Ma li abusi introdotti nella chiesa santa nell'uso delle scomuniche pregheremo Dio nostro Signore che doni grazia alli prelati di emendarli, sí come nel concilio di Trento li vescovi pii ne mostrarono desiderio grande. E noi diremo qual sorte di persone possino essere giustamente scomunicate, e quali nocumenti e danni porti la scomunica, cosi giusta come ingiusta, secondo la dottrina cristiana, quale, insegnata dalla divina scrittura, è stata sempre ritenuta nella chiesa, e predicata da tutti li santi e insegnata da tutti li dottori.

Non può essere scomunicato alcuno se non per peccato mortale, come espressamente il canone *Nemo episcoporum* determina e consentono tutti li teologi e canonisti; e non per peccato mortale semplicemente, come si determina nel capitolo

*Romana ecclesia*, ma quando il peccatore perseveri e, se bene ammonito dalla chiesa, sii ostinato a non volersi emendare, come si raccoglie dal canone *Certum est pro his*: il che parimente affermano tutti li teologi. E se alcuno fosse scomunicato per peccato mortale che egli avesse già emendato, o per peccato che fosse parecchiato di emendare, o per peccato che egli non conoscesse per mortale, sarebbe la scomunica contro l'istituzione di Cristo, e peccerebbe il prelato adoprando l'autorità divina contro la divina costituzione.

Per peccato veniale, quantunque vi fosse l'animo di perseverare in quello, nissuno può essere scomunicato, né la scomunica sarebbe di alcun valore. Così costituisce il canone *Nullus*, e tutti li dottori notano. Ma se alcuno per buona opera o ver azione virtuosa fosse scomunicato, come sarebbe per difendere la patria, ubidire il suo principe, pagarli li debiti tributi, andare alla guerra per lui, la scomunica sarebbe nulla, di nissun valore, ed il prelato che la fulminasse commetterebbe gravissima offesa verso Dio. Peggio farebbe quello che scomunicasse uno perché ubidisse alli commandamenti de Dio, o facesse qualche atto di virtù ubligato, come ministrando retta giustizia alli sudditi, procurando il bene loro, e facendo quelle leggi che sono necessarie ed utili per il buon governo. E chi per tal causa fosse scomunicato, non riceverebbe nocumento alcuno all'anima, anzi acquisterebbe maggior grazia da Dio, che chiama beati li perseguitati per la giustizia, cioè per le opere buone e virtuose. Di maniera che solo il peccatore che perseveri in peccato mortale, ed ammonito si ostini né voglia emendarsi, meritamente può essere scomunicato. E li teologi danno per certa ed infallibile regola che quando l'uomo è certo in sua coscienza di non aver peccato mortalmente nella causa perché è scomunicato, può aver sicura la coscienza di non aver nocumento alcuno nell'anima e non essere scomunicato appresso Dio, né privato delli suffragi della chiesa: il che conferma il capitolo *Litteras tuas* ed il capitolo *Inquisitioni tuae*.

Né debbe alcun credere che la scomunica separata dal peccato sii una cosa peggiore del peccato, e che renda l'uomo



piú esoso a Dio; ma si debbe tenere che ogni peccato mortale, per minimo, sii peggiore di qualunque scomunica gravissima, eziandio reservata al sommo pontefice; anzi che, per meglio dire, ogni peccato assolutamente, se ben fosse veniale, è peggiore di ogni scomunica. Questa dottrina è molto concorde nella teologia: e se bene alli poco versati nelle scritture par maraviglia, è però chiara e commune. E da questa sola ragione ognuno ne resterà capace: ogni minima colpa è peggiore di ogni gravissima pena; ogni peccato è colpa, e la scomunica non è salvo che una pena.

Sono congiunti il peccato e la scomunica nello scomunicato, non altrimenti che in un bandito per ribelle la ribellione è congiunta col bando, ché sí come in questo l'uomo virtuoso debbe piú aborrire il fallo contro il suo principe che il bando, cosí il cristiano debbe aborrire piú il peccato che la scomunica. E se un vassallo, conosciuto dal principe per innocente, fosse bandito dal magistrato per calunnia, il principe li serverebbe l'istesso luoco nella sua grazia. E quando il cattivo ministro ardisse bandir uno per servizio fatto al principe, non solo il principe non priverebbe della grazia sua il bandito, ma gliela crescerebbe, e castigarebbe il ministro. La scomunica è un bando dalla chiesa; Dio è il principe, il prelado è il ministro: se noi non averemo offeso Dio in quello che il ministro ci oppone, ne resterà la grazia divina intiera, non ostante la ingiusta sentenza del prelado, il quale perciò sarà castigato da Dio. Se di dui ladri uno avesse commesso un furto di mille ducati, e fosse ostinato a non voler per qualsivoglia causa fare la restituzione, l'altro per un furto di cento ducati fosse scomunicato, quello c'ha rubato li mille, se bene non scomunicato, è in maggior disgrazia de Dio: e se ambidue andassero all'inferno, e del resto fossero uguali, quello delli mille sarebbe castigato il decuplo; e se ambidue si pentissero, similmente nel purgatorio quello avrebbe a fare dieci volte tanta penitenza.

L'opinione, che fa stimare piú la scomunica che il peccato, non solo è falsa, come s'è detto, ma ancora molto dannosa alla coscienza; prima, perché mandano li prelati alcune volte

le scomuniche non per li peccati maggiori appresso Dio, ma per quelli che portano li interessi mondani, e, come dice sant'Agostino, *pensantes ea non in statera equa divinarum scripturarum, sed in statera dolosa consuetudinarum suarum*, cioè pesandoli non nelle giuste bilance delle divine scritture, ma nelle bilance false delle sue consuetudini. Per il che non li biastematori, spergiuri, parricidi, rei di piú gravi delitti si vedono scomunicati, ma o per impedire le liti della corte di Roma, o per impedire l'esecuzione delli fori ecclesiastici, o per qualche delitti pecuniari, li uomini si rendono solliciti a schivare questi leggeri, e negligenti all'osservanza della legge divina; poi poco attendono ad emendarsi delli peccati per quali non sono scomunicati; e di molto s'ingannano, imperocché ogni peccato mortale manda all'inferno. Convengono tutti, come è stato detto, che la scomunica mai privi della grazia di Dio, né faccia meritevole dell'inferno. Imperocché o ella è ingiusta, e così non fa danno alcuno alla persona, anzi molte volte torna in merito; o vero ella è giusta, e così non è se non per causa di peccato mortale, e contro persona che già sii in peccato mortale e già meriti l'inferno.

Delli effetti della scomunica parlando, Gabriele afferma che la chiesa scomunicando non fa danno alcuno, ma solo dichiara il danno che l'uomo ha fatto a se stesso col peccato. Aggiungono li altri di piú che, essendo giusta, priva del consorzio delli fedeli, sí che non possono li scomunicati ricevere li sacramenti santissimi, non intervenire alli uffici divini nelle chiese, ma sono fuggiti da tutti anco nelli commerci civili, come se fossero infideli. Il che non solo è danno corporale, come pare, ma spirituale ancora, essendo privati delli scambievoli colloqui delle cose di Dio. Così è stato espressamente detto da Cristo e da san Paulo, ed inteso espressamente dalla chiesa. Aggiungono li nostri scolastici un altro male: che ci privi di partecipare le orazioni e suffragi communi della chiesa, quali fa per tutti li fedeli; il che san Tommaso e Giovanni Roffense martire intendono solamente di quelle orazioni che ella fa per li membri suoi, imperciocché è cosa certissima che Dio non manca mai

delli suoi aggiuti sufficienti per convertire qualsivoglia peccatore, eziandio scomunicato. E la santa chiesa nissuna cosa più desidera e prega che la conversione de' peccatori, ancorché scomunicati, e geme e supplica Dio più affettuosamente per li più bisognosi. Né si debbe credere in modo alcuno che ella non preghi Dio per la conversione delli scomunicati; anzi aggiungeremo la dottrina di san Paulo, che la scomunica è fatta per salute del peccatore: per il che dice d'aver scomunicato l'incestuoso, *ut spiritus salvus sit in die Domini*<sup>(1)</sup>. Ed *Alli Tessalonicensi* ordina alla chiesa che non debbi reputare lo scomunicato come nemico, ma procurare la correzione sua come di fratello. E sant'Agostino discorre a lungo in questo particolare, concludendo che bisogna oprare che la scomunica sii utile allo scomunicato; e se non bastino le repressioni, conviene adoprare li voti appresso Dio.

Ma quello che s'è detto, la scomunica non poter essere fulminata se non per peccato mortale, e altrimenti non nuocere in conto alcuno al fidele che non sii in colpa, par contrario a quel canone allegato comunemente: *Sententia pastoris sive iusta sive iniusta timenda*, quale è di san Gregorio. Si debbe sapere che poco dopo viene nell'istesso luoco un altro canone (*Cui est illata*) che è di papa Gelasio, anteriore a Gregorio di quattro pontificati, non meno celebre di lui in santità e dottrina. E così dice: «*Si iniusta est sententia, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum et ecclesiam eius neminem potest iniqua gravare sententia. Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Cioè: «*Se la sentenza è ingiusta, tanto non la debbe stimare, quanto che appresso Dio e la sua chiesa la sentenza ingiusta non debbe gravare alcuno. Adunque non desideri di essere assoluto da quella, dalla quale non si sente essere legato*». Questi canoni, che pareno tanto contrari, sono ambidue veri e conformi, senonché in diversi casi. Imperocché sono due sorti di scomuniche ingiuste. La prima, quando la causa per quale è fulminata è giusta e legittima,

---

1) *1 Cor.*, V, 5.

ma il prelado si muove non per carità, ma con intenzione perversa, per ira, odio, o ver altri mondani rispetti. Questa è ingiusta, perché ci manca il buon fine necessario ad ogni buona opera, e comandato espressamente da Cristo e da san Paulo nelle scomuniche. Nondimeno, perché il peccatore merita, e la causa ci è in verità, questa ingiusta sentenza si debbe temere e inanzi Dio e inanzi la chiesa. Un'altra sorte di scomunica può occorrere ingiusta, se sii data contro persona che in verità sii innocente, ma, come sono incerte le cose umane, per false pruove o altri errori in fatto apparisce colpevole. Qui la sentenza è ingiusta, ma *timenda*; non però come la prima, imperciocché quella bisogna temerla inanzi Dio e la chiesa; ma questo secondo appresso Dio si debbe portare come innocente; appresso il quale, che sa tutto, per quella scomunica non ha perso niente del suo grado, ma appresso la chiesa, cioè nelle cose pubbliche, è obligato mostrarsi obediante e diportarsi come scomunicato, e cercare umilmente l'assoluzione: il che bene determina il canone *Qui iustus est*. Ma quando la sentenza del prelado è ingiusta perché si arroghi di scomunicare uno per opera buona, per comune e concordissima opinione non è da temere la sentenza, né appresso Dio, né appresso la chiesa. Questo si determina chiaramente non solo per il canone di Gelasio allegato di sopra, ma ancora per cinque canoni che sono alla fila (*Cui est illata, Secundum catholicam, Coepisti habere, Temerarium, Quod obest*), che tutti apertamente dichiarano la sentenza ingiusta non fare alcun danno. Ma sopra tutti esprime bene la causa il canone *Quomodo sacerdos*, dove si dice che si come il sacerdote mosaico non faceva mondo il leproso, così il vescovo o il prete non lega li innocenti né assolve li colpevoli. Ancora il canone *Illud plane* e *Si quis non recto* espressamente dicono: se alcun sarà scomunicato ingiustamente, non sarà in alcun modo leso. Ancora vi è uno canone di Leone papa primo, dottissimo e santissimo pontefice, che dice: *Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate iudicium, nec nimia est vel severitas vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi*

*quod beatus Petrus aut solverit aut ligaverit*. Cioè: « Si ritruova il privilegio di Pietro [dovunque] si dá il giudizio conforme alla sua equità, né vi è troppa severità o indulgenza dove niente sarà legato o assoluto, se non quello che il beato Pietro avria legato o assoluto ». Vogliamo vedere se vale la scomunica d'un pontefice? Vediamo se san Pietro l'avrebbe data: e se la troviamo lontana dalla carità e modestia apostolica, non crediamo che abbia forza dalla autorità apostolica. E Tomaso Gaetano pruova che la scomunica ingiusta non è scomunica, come il giudizio ingiusto non è giudizio, e l'uomo morto non è uomo: il che affermano san Tomaso, Adriano papa VI e Domenico Soto.

Nessuno debbe lasciarsi muovere dalli detti che si ritruovano nelli libri d'alcuni legisti: *Papa est alter Deus, Papa est Deus in terris, Papa est maior Moise et apostolis, In papa coeleste arbitrium, In papa stat pro ratione voluntas, Papa et Deus constituunt idem tribunal, Papae et Dei idem consistorium*. Le quali parole che titoli meritino non mi faticarò di esplicarlo, portando loro seco la sua dannazione. Tengo bene in memoria che l'anno 1588 io fui deputato in una congregazione che si tenne in Roma tra cinque cardinali, gran numero di prelati e molto maggiore di teologi e canonisti, dove si trattava se il papa potesse dispensare a pigliar moglie il priore di Tolosa, che, di cadetto della casa di Gioiosa, era restato capo per la morte di Anna primogenito: dove che da alcuni canonisti erano portate di queste e simili sentenze in gran numero. Ed un padre di eccellentissima dottrina, che adesso è meritamente cardinale, appresso il quale sedeva, accostatosi mi disse: « Queste sono le cose che hanno fatto perdere la Germania e metteranno un giorno l'Italia in pericolo di perdersi ».

Ma non bisogna lasciar di riferir qui quello che sant'Agostino discorre al lungo, deducendolo dall'evangelio e dall'autorità ed esempio di san Cipriano: che la scomunica giova bene contro il particolare peccatore, ma quando la moltitudine, o vero uno che abbia séguito dalla moltitudine, sii in peccato,



allora non è utile adoperarla, ma solo in questo caso conviene ricorrere a Dio con le preghiere ed orazioni. Recitar qui tutto il discorso di sant'Agostino sarebbe far un libro di questa materia, ma qualche particolar parole si possono portare. Dice della scomunica: *Neque enim potest esse salubris a multis correptio, nisi cum ille corripitur qui non habet sociam multitudinem. Cum vero idem morbus plurimos occupaverit, nihil aliud boni restat quam dolor et gemitus.* E poco di sotto: *Et revera si contagio peccandi multitudinem invaserit, divinae disciplinae severa misericordia necessaria est: nam consilia separationis et inania sunt, et pernicioso atque sacrilega*<sup>(1)</sup>. Cioè: « Non può essere salutaria la scomunica, se non quando quello che si riprende non ha in compagnia sua la moltitudine; ma quando un peccato averà occupato molti, non resta altro alli buoni, se non dolersi e gemere. E veramente se la contagione del peccato sarà entrata nella moltitudine, è necessario il solo castigo severo della misericordia divina, imperocché allora li consigli della separazione, cioè della scomunica, sono vani, perniciosi e sacrileghi ». La glosa ordinaria ancora, sopra a san Matteo, dice queste formali parole: *Multitudo non est excommunicanda, neque princeps populi.* E di questo sono dui canoni: *Ut constitueretur* e *Ipsa pietas*. Per queste ed altre ragioni da tutti li teologi e canonisti, e dall'uso della chiesa perpetuato, viene concluso che non si possi scomunicare un corpo civile, una città, una provincia, un regno, uno stato, ed è determinato al capitolo *Romana ecclesia* e san Tomaso con li teologi (*In IV Sententiarum Commentaria*). Né contro questi corpi o comunità la chiesa ha esercitato alcuna censura, sino l'età di Graziano, compilatore delli decreti, che fu del 1150.

Dopo questo tempo s'incominciò a trovare una censura, che si chiama *interdetto*. La quale non è propriamente una pena spirituale come la scomunica, né s'impone solamente per peccato mortale, né liga in alcun modo l'anima, ma solamente è una proibizione che non si possino ministrare alcuni

(1) *Contra epistolam Parmeniani*, III, 14.

sacramenti, né celebrare li divini uffici, né sepelire in luogo sacro il popolo d'una città, regno o stato. E questa censura non si debbe imporre se non per colpa delle repubbliche, comunità o principi che governano, come il concilio basiliense, approvato da Nicolò V e Leone X, in questa parte ha determinato. Questa censura comprende non solo li colpevoli, ma li innocenti ancora; imperocché non solo esso principe, repubblica o comunità è interdetta dalle cose sacre, ma il popolo ancora, se bene non partecipe o consenziente nella causa. Durante l'interdetto sempre si è potuto predicare, battezzare, cresimare, confessare e comunicare li moribondi solamente. Era proibito ministrare alcun altro sacramento e celebrare li divini uffici; e questa formula durò dal principio dell'interdetto, che fu dopo 1150, sino al 1300, quando Bonifacio VIII, allegando (per li interdetti così strettamente posti dalli precessori suoi) ne cresceva la indevozione del popolo, pullulavano le eresie e nascevano infiniti pericoli alle anime, e alle chiese senza loro colpa si levavano li debiti servizi, concesse che in ogni interdetto si potesse confessare ciascuno a suo beneplacito, che le messe e divini uffici si celebrassero ogni giorno nelle chiese e monasteri, ma a porte serrate, con bassa voce, senza sonar campane, ed esclusi li interdetti: ma in quattro feste, di Natale, Pasca, Pentecoste ed Assunzione della Madonna, si celebrassero a porte aperte, ammessi anche li interdetti, non li scomunicati: il che fu anche concesso per il *Corpus Domini* e sua ottava. E con ragione certo questo pontefice moderò il rigore della legge vecchia; imperocché certa cosa è che Tiberio fu, circa l'anno 1288, interdetto da Nicolo IV, e restò così per anni trenta: e quando fu assoluto, e si diede principio a celebrare li divini uffici pubblicamente, quelle persone, insolite alle ecclesiastiche cerimonie, non potevano contenere le risa. La qual istoria è narrata dalla glosa e da Maiolo, scrittor canonista, nel suo libro *De irregularitatibus*.

In Italia ed in Francia questa censura è quasi distrutta; ma in Spagna, dove s'esercita spesso, partorisce de' cattivi effetti, con querimonia delli uomini da bene e buoni dottori

di quei regni, che dannano li giudici ecclesiastici, de' quali dice Domenico Soto: *Nunc autem saltem in aliquibus locis Hispaniae solet civitas pro exigua causa pecuniaria interdicto obnubilari, quod profecto nullatenus esset ferendum. Putant enim illa ratione ecclesiastici iudices suam auctoritatem asserere et tamen, praeterquam quod gravissimum dant populo damnum et iniuriam grandem irrogant, eandem auctoritatem extenuant, quae hac ratione in dies minoris habetur*<sup>(1)</sup>. Cioè: « Ora almeno in molti luoghi di Spagna è solito di sottoporre all'interdetto una città per picciola causa pecuniaria, il che per certo non bisognerebbe tollerare. Pensano li giudici ecclesiastici di far valere la sua autorità, e nondimeno la indeboliscono; e ogni giorno più viene meno stimata, oltre che fanno gran danno ed ingiuria al popolo ». E veramente ogni mediocre ingegno avvertirà che una censura non istituita dalli apostoli né dai santi padri, non usata dall'antica chiesa, e dalla quale, per confessione di Bonifacio VIII, ne riescono detrimenti al servizio divino, indevotione nelli popoli, danni delle anime, pullulazioni di eresie, si dovrebbe adoperare con tal parçità, che mai si usasse, se non si vedesse espressamente che fosse per partorir bene.

L'interdetto si divide, come la scomunica, in giusto ed ingiusto; e con brevità dobbiamo l'istesso dire che della scomunica. Quando vi è giusta causa, conviene farne conto, e mentre dura ubidirlo, e attendere alle buone e cristiane opere, imperciocché quelli che non sono in colpa, nonostante che ci sii l'interdetto nella città, e che perciò essi non possino intervenire alli uffici divini, sono però in grazia de Dio, possono maritare, confessarsi, pigliare le indulgenze e perdoni, far le sue orazioni e devozioni consuete anco in chiesa, tanto quanto se l'interdetto non ci fosse. Né se bene continuasse più anni, essi perdono del grado suo con Dio niente, e quelli che muorono pentiti de' suoi peccati hanno il luogo istesso nell'altro secolo che avrebbero se non fosse interdetto alcuno.

---

(1) *In IV Sentent. Commentaria*, Distinc. XXII, quaest. III, art. 1.



Ma all'interdetto ingiusto, posto perché il principe avesse fatto quello che Dio comanda, quello che pertiene a tenere il stato suo in quiete, a liberarlo dalle oppressioni de' forestieri, a provvederlo de buone leggi che mantengano li sudditi in pace ed in abbondanza e abbino per fine il bene e la tranquillità publica e il comodo de' particolari, non si debbe averne alcun timore né farne alcuna stima, ma opporsi alla forza che fa il prelato, mascherata sotto titolo di ragione e giustizia, con quelle forze che Dio ha dato per difendere lo stato da tutte le violenze esterne.

Dalle cose che sin qui sono state dette, applicandole allo stato delle presenti, quando il sommo pontefice ha fulminato scomuniche, minacciato interdetti ed altre pene contro la republica, bisogna concludere che la vostra Serenità non ha commesso peccato alcuno nelle due leggi: una, che proibisce edificar chiese e luoghi pii, l'altra alienar beni laici nelle persone ecclesiastiche senza licenza del senato: anzi che in ciò ha fatto opera buona e santa, utile allo stato suo, necessaria al buon governo e comandata da Dio, sì che quando non l'avesse fatto, scopertone il bisogno, sarebbe incorsa l'ira di sua Maestà divina, mancando di procurare il bene della republica e delli suoi sudditi, come molti eccellentissimi iuriconsulti hanno nelli loro consigli dottamente e chiaramente conchiuso, ed io ancora in un mio consiglio latino presentato a vostra Serenità eccellentissima.

La republica ha da tenere la coscienza sua serena in Dio e sicura di essere in grazia di sua Maestà divina, e dire con san Paulo: *Si Deus pro nobis, quis contra nos?* E massime che vostra Serenità nelle sue leggi non solo ha fondamenti di ragione, ma ancora ha seguito le norme ed esempi di piissimi e santissimi principi, reverendissimi alla santa chiesa, che sono passati di questa vita nella grazia di Cristo: le leggi ed azioni de' quali, se piacesse così a vostra Serenità eccellentissima di comandare, io, che già le ho raccolte, le metterò insieme di tempo in tempo, e rappresenterò come vostra Serenità non ha esercitato potestà alcuna sopra le chiese, persone e beni

ecclesiastici, non tanto nelle due leggi notate, ma in tutte le altre sue, né in giudicare li delinquenti ecclesiastici, che dall'anno della natività di Cristo 300, dopo che la chiesa ha avuto principi cristiani, non sii stata usata ordinariamente dalli imperatori orientali ed occidentali: de' quali ella non ha da aver minore autorità nello stato suo che essi avessero nel loro, e forse maggiore, atteso che pochi di essi, almeno nell'entrar all'imperio, hanno avuto quel giusto titolo che per grazia de Dio la Serenità vostra ha in questo dominio. E se bene il beatissimo Padre, non bene informato (con tutto che egli si creda aver bastante informazione) abbi proceduto con scomuniche e minacci di procedere con interdetti, essendo le ragioni di vostra Serenità fondate sopra le leggi divine e canoniche, e sopra li esempi de principi passati, non solo debbe, non ostanti le minacce fattele, perseverare nelle deliberazioni prese conforme al voler di Dio, ma credere che questo li tornerà in merito appresso sua Maestà divina, dalla quale ancora ne debbe sperare felice esito ed onorevole, come anche altre volte, quando ha patito tal persecuzioni, è piaciuto a Dio proteggerla, liberarla e farnela uscire felicissimamente.

Resta ora di cercare, oltre la speranza in Dio, che rimedii umani sono da usarsi per un principe contro il quale sii fulminata scomunica e minacciato interdetto, che egli conosca essere ingiusti e di nessun valore, quali sono li presenti. Nelli tempi passati doi sono stati proposti dalli dottori per difendersi dall'abuso della potestà pontificale, che in diverse occasioni sono stati usati, e da ecclesiastici e da secolari, così principi come privati: uno di ragione e l'altro *de facto*.

Quello di ragione è l'appellazione al futuro concilio. Questo l'usò l'anno 1265 Giovanni Teutonico, gran dottore, primo glosatore del *Decreto*, contro Clemente IV, per certe gravetze che il papa aveva imposto sopra il clero di Germania e di Francia. E perseverò il Teutonico nella sua appellazione; ma finì la controversia presto, per la morte del pontefice e dell'appellante, che seguirono due anni dopo. Appellò ancora Filippo il Bello, re di Francia, da Bonifacio VIII, circa il 1300,

per avere il papa scomunicato il re ed assoluti li sudditi dal giuramento della fedeltá. L'occasione della scomunica nacque a punto per contenzione di giurisdizione, pretendendo il papa che il re dovesse dichiarargli non aver facoltá alcuna sopra un vescovo che aveva offeso la sua Maestá ad istanza del papa. Giovanni Bentivoglio, ancora signor di Bologna, essendo perseguitato da Giulio II con le armi spirituali e temporali, appellò al concilio; la qual appellazione non ebbe poi progresso molto famoso, perché Giovanni si ritirò di stato a privato e morse poco dopo. Ma l'esito di quella di Filippo il Bello, re di Francia, fu felicissimo, e si dirá a suo luogo. Di questo medesimo rimedio si valse la republica, quando fu da Sisto IV fulminata la scomunica, ed il dominio interdetto (1482). Ma acciò si vedi quanto fosse usata l'appellazione dal papa al concilio, anco per cause leggeri, e senza che gli pontifici se lo ricevessero a male, porterò un altro esempio. L'anno 1417 in propria presenza di Martino papa V, nella publica sessione li ambasciatori di Vladislao, re di Polonia, fecero istanza al sommo pontefice che condannasse il libro d'un fra' Giovanni Falkenberg, dove insegnava per licito a qualunque ammazzare un principe che governasse tirannicamente, altrimenti protestando che avrebbero appellato al futuro concilio: tanto in quei tempi prossimi al concilio constanziense ed al basiliense, quali ambidua determinarono questa superioritá del concilio, era consueta l'appellazione. Ma perché papa Pio II circa il 1462 in Mantova, col consiglio della corte romana, proibì sotto pena di scomunica l'appellare al futuro concilio, non attesa la controversia della superioritá, ma allegando che si appellava a chi non era e che non si sapeva quando dovesse essere, dichiarando perciò queste appellazioni vane, erronee e detestabili, e Giulio II confermò l'istesso in una sua bolla l'anno 1509, e dopo li pontifici seguenti hanno posto questo caso nella bolla della cena, scomunicando tutte le persone di qualsivoglia condizione e interdicensi le universitá che appellassero al futuro concilio generale dalle ordinazioni e mandati del pontefice romano, o dassero aiuto o favore alli appellanti, in Italia si cessò di

appellarsi in questa maniera, massime che, quando le appellazioni s'usavano, parevano aver fondamento, essendo così stato determinato dalli concili constanziense e basiliense. Ma dopo che Leone X (1516), dichiarò che il papa fosse superiore del concilio, aggiunta questa sua dichiarazione alla bolla *In coena*, né essendo in Italia successo caso importante che per altre vie non si sii composto, al presente li dottori italiani hanno cessato di apprezzare questo modo; se bene in Francia e nelle parti di Germania e Paesi Bassi cattolici ancora è in uso, e l'opinione della superiorità del concilio è tenuta in quelle parti dalle università e dalli dottori comunemente; e particolarmente li ecclesiastici francesi spesso usano questo modo, che dicono appellare *ab abusu*, il quale, quando dalli parlamenti viene giudicato essere interposto ragionevolmente, impedisce ogni mandato ed esecuzione della corte di Roma e delli minori prelati ancora.

Ma se nell'occasione presente, quando il sommo pontefice eseguisse le sue comminazioni e supponesse il dominio all'interdetto, si dovesse venire a questo rimedio ed imitare a punto l'esempio usato già contro papa Sisto, resterò indeciso, come cosa degna di molta consulta. Per dire il mio senso, adesso crederei che non fosse opportuno. Imperocché prima sarebbe offendere il papa in quello che sopra tutte le cose li dispiacerebbe, rivocando in dubbio la sua autorità e sottoponendolo al concilio; e sarebbe toccare il punto del quale la corte romana non può sentire il più odioso; imperocché non teme di essere riformata né per le maldicenze de' protestanti, né per li buoni uffici che potessero far li principi cattolici, ma li concilii sono la loro medicina, e tengono molto a mente la riforma che fece il concilio basiliense, e molti pericoli che portò ancora il tridentino. Di più sarebbe di una difficoltà farne due, imperocché il pontefice, che si querela che vostra Serenità abbia violata contro le sue costituzioni la libertà ecclesiastica, aggiungerebbe altre censure per questa appellazione. Ho sentito dire, ma non lo so certo, che per certo commandamento ben leggero, fatto da Paolo II, vostra Serenità appellò al concilio, ed il papa

li comandò sotto pena di scomunica che si rimuovesse, e fu negozio difficile. Non so come terminasse, ma concludo che sii delli rimedii da non venire se non in estrema necessit : la quale quando poi sforzasse, non ostante e la bolla di Leone ed altre, si potrebbe valersi che la determinazione della superiorit  del papa non   accettata in Francia e Germania in nissun modo, in Italia non assolutamente, s  che anche il cardinale Bellarmino l'ha ancora per indecisa. Ma non siamo a questi bisogni, imperocch  le ragioni della Serenit  vostra a favore delle due parti si difendono da' suoi giuriconsulti con gran facilit  e senza opporsi a nissuna legge pontificia: allora si rivocherebbe in dubbio, e s'oppugnerebbono molte bolle pontificie ed altri loro decreti.

Adesso abbiamo un rimedio, che senza contradizione   ottimo e sufficiente, quando Dio permettesse (cosa che dobbiamo sperar non permetter ) che il pontifice procedesse all'interdetto. Questo  : conoscendo che le censure del pontifice sono e saranno ingiuste e nulle appresso Dio e appresso la chiesa, non le ricevere, non le ubidire, ed impedire la pubblicazione e la esecuzione. Questo rimedio   *de iure naturali*, che chi ingiustamente   assalito possi *vim vi repellere*. Concede Dio e la natura che quando l'avversario contro ragione usa la forza, la ragione nostra sii sostenuta colla forza. Non nelle sole armi sta la forza, ma nelle parole ancora: per il che Baldo consiglia che quando il papa abusi la somma potest , se li faccia resistenza e di parole e di fatti, anzi di fatti assai molesti, che nomina in qualche luoco. Tutti li teologi hanno toccato questo passo; ma li vecchi assai leggermente, perch  poco bisogno ne avevano in quel tempo, quando con l'appellazione li papi si fermavano facilmente, come avviene anco al presente in Francia.

Ma disusata l'appellazione, li moderni ne hanno trattato pi  diffusamente. E s  come hanno sempre cercato di accrescere l'autorit  pontificale bene adoperata, cos  hanno trattato li modi di contenerla nelli termini posti da Dio. Di questi io ne ho eletto tre delli pi  grandi e delli pi  stimati, e pensato



di portar qui le loro parole formali, acciò si vegga quanto ragionevolmente, seguendo la loro dottrina, non solo il principe si possi opporre alli tentativi de' pontefici contro la sua potestà, ma ancora nelle cause ecclesiastiche possi con la potestà temporale far di molto bene. Questi sono Tomaso Gaetano, uomo dottissimo, prima generale di san Domenico, poi cardinale, e legàto di Germania contro Lutero; Dominico Soto, confessore di Carlo V imperatore, e Francesco Vittoria, famoso lettore di teologia, familiare di Filippo II, re di Spagna.

Tomaso Gaetano dice queste formali parole: *Si quis vero personam papae suspectam rationabiliter habet, et propterea non solum praesentiam eius, sed et immediatum iudicium recusat, paratus ad non suspectos iudices ab eo recipiendos, nec scisma sit, nec alterius vitii crimen incurrit. Naturale namque est evitare nociva et cavere a periculis. Potest atque persona papae tyrannice gubernare, et tanto facilius, quanto potentior est et neminem in terris habet ultorem.* Cioè: « Se alcuno con ragione ha per sospetta la persona del papa, e non solo ricusa la sua presenza, ma ancora di esser giudicato da lui, stando parecchiato di ricevere da esso giudici non sospetti, non incorre in peccato né di scisma, né di altro vizio alcuno, imperocché è cosa naturale schivare le cose nocive e guardarsi dalli pericoli. E la persona del papa può governar tirannicamente, tanto piú facilmente quanto è piú potente e non ha in terra chi lo castighi ». Si vede da questo autore come ad un privato ancora, che abbi per sospetto il giudizio del papa, senza peccato alcuno venga concesso di ricusarlo, e come non sii inconveniente, anzi molto probabile, credere che il papa possi governare tirannicamente. Né voglio lasciar questo celebre teologo solo, che non li aggiunga un celebre canonista. Questo è l'autore della glosa, che visse già 340 anni, e sopra il capitolo *Consuetudo* dice così: « *Si papa cum aliquo causam habet, non debet ipse esse iudex et rem occupare, sed arbitros eligere; alioquin cadit a re* »: (se il Papa ha controversia con alcuno, non debbe esso esser giudice e mettersi in possesso, ma eligere árbitri, altrimenti la debbe perdere). Se il papa tiene

d'essere violata la sua autorità, e vuole da sé farsi ragione, non pare onesto.

Ma passiamo ad un luogo più chiaro del Gaetano, dove parla de' principi. Nel suo libro *De auctoritate papae et concilii* così dice: *Resistendum est ergo in faciem papae publice dilanianti ecclesiam, verbi gratia quia non vult dare beneficia ecclesiastica nisi pro pecunia aut commutatione officii; et cum omni reverentia et oboedientia neganda est possessio talium beneficiorum iis qui emerunt, et alleganda est causa simoniae etiam cum papa commissae, et sine dubio principes saeculi et clerus gladium de manu furiosi sic cum modestia tollerent. Multae quoque sunt viae quibus absque rebellione principes mundi et praelati ecclesiae, si vellent uti, resistantiam impedimentumque abusui potestatis afferrent... Abusui namque potestatis qui destruit, obviam eant congruis remediis, non oboediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, advocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli et praecepto eiusdem<sup>(1)</sup>. (« Adunque si debbe resistere in faccia al papa che consuma pubblicamente la chiesa, cioè perché non vuole dar benefici se non per denari; e con reverenzia ed oboedienza si debbe negare il possesso di tal benefici a chi li ha comprati, ed allegare la causa della simonia commessa col papa; e senza dubbio a questo modo li principi temporali ed il clero leverebbono la spada di mano del furioso. Sono ancora molte vie per le quali, se li principi del mondo e prelati della chiesa volessero usare, senza ribellione farebbono resistenza ed impedimento all'abuso della potestà papale. Si oppongano adunque all'abuso della potestà che tende alla distruzione, con li convenevoli rimedii, non oboedendo nelle cose cattive, non adulando, non tacendo, chiamando le persone illustri a reprimerlo, secondo l'esempio ed il precetto di san Paulo »).*

Ma Domenico Soto, confermando le stesse cose, dice così: *Quamquam, ut ait Gaetanus, non sit principibus neganda illa tyrannidi resistendi potestas, quae iure naturali et gentium ha-*

(1) *De auctoritate papae et concilii*. Tract. I, cap. XXVII.

*bent, etiam in rebus ecclesiasticis etenim, si, quod absit, summus pontifex vel episcopi ecclesiastica bona manifesta tyrannide dissiparent, et sacerdotia in perniciem ecclesiae providerent, possent principes possessiones prohibere, et ecclesiae ipsi contra huiusmodi pestem adiutrices manus porrigere* <sup>(1)</sup>. Cioè: « Ancora che, come Gaetano dice, non bisogna negare alli principi quella potestà di resistere alla tirannide, la qual hanno per legge naturale e delle genti, eziandio nelle cose ecclesiastiche; imperocché se il sommo pontefice o li vescovi (che Dio non voglia) dissipassero li beni ecclesiastici tirannicamente, o provvedessero li benefici a distruzione della chiesa, potrebbero li principi proibire il possesso, ed aiutar la chiesa contro questa peste ».

Dirà qui alcuno: questi due dottori non mettono se non un caso, dove concedono al principe opporsi al sommo pontefice. A' quali rispondo: prima, la regola è generale, imperocché il papa tirannicamente procede, e non fa bisogno che l'esempio porti quanto la regola; anzi ogni esempio è particolare: e bisogna concludere l'istesso in ogni altra opera che fosse tirannica, cioè di usurpata potestà sopra quello che non debbe. E poi dice espressamente quest'ultimo: « eziandio nelle cose ecclesiastiche », perché delle temporali viene manco difficoltà: sì che, data al principe qualche potestà di resistere in una cosa ecclesiastica, segue per l'argomento *a maiori* che in tutte le cose temporali. Ma chi noterà quelle parole: *iure naturali et gentium*, vederà chiaramente che nelle cause ecclesiastiche questa potestà di resistere è minore che nelle temporali, imperocché il *vim vi repellere*, come li teologi affermano, è lecito a chiunque, ma più naturale a se stesso. Io posso difendere ciascuno a cui sii usata violenza, ché me lo concede Dio e la natura, ma la difesa di me stesso me la concede, anzi comanda più strettamente. Il principe può difendere per legge naturale la chiesa dalle tirannidi, dall'abuso della potestà pontificale; adonque più può difendere li suoi sudditi, lo stato

(1) *In IV Sentent. Commentaria*, distinc. XXV, quaest. II, art. 2.



suo e la maestá sua. Ed anco a chi volesse tenersi il piú stretto, sará necessario da questo concludere che adonque la potestá pontificia non è cosí inviolabile, non è senza alcuna opposizione, come qualcuno dice, ma ci è qualche caso nel quale se gli può far resistenza, salva la coscienza e senza peccato.

Ma [passo] al terzo autore, che parlerá piú chiaro. Francesco Vittoria, nella sua relezione *De potestate papae et concilii*, dice: *Ubi mandata et dispensationes papae essent in destructionem ecclesiae, potest ei resisti et impediiri executio mandatorum: poterunt gubernatores ecclesiae et principes resistere in his, quia vim vi repellere licet iure naturali. Sed papa infert vim huiusmodi mandatis et dispensationibus, quia facit iniuriam; ergo licitum est resistere illi: cuilibet enim est ius ad resistendum iniuriae et impediendum defendendumque. Quod non solum liceret non parere talibus mandatis, sed etiam facto et vi, si opus esset, resistere illis et impedire armis executionem illorum mandatorum, et maxime intercedente publica auctoritate, ut principis.* (Cioè: « Quando li commandamenti e dispense del papa fossero a danno della chiesa, potranno li governatori della chiesa e li principi farli resistenza, perché con la forza urtar la forza è di legge naturale. Ma il papa usa la forza in questi commandamenti e dispense, perché fa cosa non legittima: adonque è lecito resistergli, imperocché ciascuno ha potestá legittima di resistere all'ingiuria ed impedirla, difendendosi. E non solamente sarebbe lecito non ubidire a tali commandamenti, ma ancora con fatti e violenza, se fosse bisogno, resistergli ed impedirgli l'esecuzione, massime intervenendovi la publica autoritá del principe »).

Chi mai potrà dire che il principe, quale ha da Dio la potestá, come Salomone, Daniele, san Pietro e san Paulo affermano, e confessano li sommi e santissimi pontefici Leone I, Gregorio I, Nicolò I nelle loro epistole alli imperatori, non abbia dall'istesso Dio potestá di difendersi in ogni maniera contro tutti quelli che tentano di levargliela? Cosí è di legge divina naturale che il principe difenda il suo essere civile,

come che ogni privato difenda la vita sua naturale, quando indebitamente è assalito. Nel presente caso vostra Serenità non solo tiene una causa giusta nel merito, imperocché ha costituito leggi utili per lo stato suo e necessarie in questi tempi, e dirò ancora per servizio delle chiese dello stato suo, le quali, troppo occupate nelle cose temporali, hanno bisogno di attendere alle spirituali più di quello che fanno; ma ancora nell'ordine li viene fatto notabile ingiuria, imperocché, volendo venire il pontefice, come bene li giuriconsulti considerano, a fulminazione di scomuniche e comminazione di interdetti, bisognava prima con maturità discutere in forma giudiciale se le due parti erano contra la libertà ecclesiastica, cosa non tanto facile da decidere per la opinione sua, quanto l'ha fatta. Che maraviglia sarà se vostra Serenità procederà alli rimedii *de facto* contro chi *de facto*, e non servato nissun ordine di ragione, manco nelle cose essenziali, procede? Ma perché li esempi muovano più che le ragioni, ridurrò in memoria che nella controversia con Sisto IV, con tutto che si fosse interposta l'appellazione, fu anco usato il rimedio dell'opporli *de facto*; ed in consiglio dei Dieci fu preso di non permettere che la sentenza del papa fosse ricevuta né intimata, con molte buone provisioni particolari, che si vedono in quella parte: anzi che il senato, ancora dopo la morte del papa, perseverò costantemente nella sua deliberazione d'averle quelle censure per nulle. Ed essendo messa parte (vacante la sede apostolica) di scrivere alli cardinali veneziani che come di loro procurassero che le censure fossero levate, per la parte non furono se non quaranta balle: e creato il nuovo papa Innocenzio VIII, avendo il cardinale Foscarei scritto ad un nipote suo che il papa avrebbe sospeso l'interdetto, fu risposto che il breve non si sarebbe accettato. Finalmente, avendo offerto il papa di levarlo totalmente e senza publico pentimento, purché si servasse prima per poche ore e si facesse una capella alla beata Vergine, fu prudentemente risposto che dove non è colpa non fa bisogno perdono, e che il senato quanto a Dio, quanto al mondo e quanto alla coscienza sapeva non esser in

censure. Questa constanza del senato fece venire il papa in risoluzione di abolire *motu proprio* le censure, cioè senza altra dimanda del senato annullarle come indebitamente poste. Cosa che occorse anco nel caso soprascritto di Filippo il Bello, re di Francia, il quale non consentì mai di accettare da Benedetto XI, successore di Bonifacio che l'aveva scomunicato, la bolla dell'abolizione delle censure fulminate dal precessore contro sé ed il regno, se nella stessa bolla non fosse espresso che il re non l'aveva ricercata.

Non posso ristar di dire che nissuna ingiuria penetra più nell'intimo di un principato, quanto che la maestà sua, la sopranità cioè, sii limitata e sii soggetta a leggi d'altrui. Tanto è principe chi possiede molta come poca parte del mondo; né Romolo fu manco principe che Traiano, né vostra Serenità al presente è maggiore che li maggiori suoi, quando non usciva il loro imperio le lagune. Chi leva una parte dello stato al principe, lo fa principe minore, ma lo lascia principe: chi li impone leggi e lo vuole obligare, se bene possedesse un'Asia intera, lo priva della essenza di principe. Che potestà vogliamo noi adonque dire che Dio abbia dato al principe, se non li ha dato potestà di conservarsi principe e resistere a chionque li vuole levare la maestà, la sopranità, col restringerli la potestà e darli legge?

Vostra Serenità ha dal suo canto la giustizia della causa, l'esempio delli altri principi, e delli maggiori suoi massime, inanzi li occhi: ha l'assistenza divina. Non resta se non serenare la coscienza, ed eseguire quello che è necessario ed opportuno per mantenere la sopranità sua senza nissun scrupolo.

Prego Dio nostro Signore che li doni grazia e prosperità nel deliberare, nell'eseguire il tutto a beneficio di questo dominio, sí come in mia coscienza sento che è di servizio della Maestà divina e secondo le leggi sue sante. Io fra Paolo dell'ordine de' Servi, umilissimo e devotissimo servo della Serenità vostra.

## CONSIGLIO SUL GIUDICAR LE COLPE DI PERSONE ECCLESIASTICHE.

Serenissimo Principe,

Sarebbe cosa molto facile con li doi brevi di Sisto V e doi altri, uno de Innocenzio VIII, l'altro di Paulo III, mostrare che gli avvogadori del consiglio de' Quaranta possono giudicare tutti li ecclesiastici rei di gravi ed atroci delitti, intervenendo però all'esamine il vicario patriarcale o altro giudice ecclesiastico, per grazia, concessione, indulto o privilegio della sede apostolica. Ma che il consiglio de' Dieci abbia questa facultà è cosa più difficile da pruovare fondandosi sopra quelli; e difficilissimo sarebbe di mostrare che tal autorità si estendesse alli magistrati delle città suddite alla Serenità vostra. E quando bene tutto fosse pruovato, riconoscendo ella questa facultà dalla sedia apostolica, in caso di qualche controversia pertinerebbe a quella e non alli magistrati dichiarare di qualonque caso, se è de quelli gravi ed atroci che le bolle sudette concedono. Anzi, che con facilità potrebbero venir in parer di determinare che all'ecclesiastico toccasse prima di vedere sempre, in qualunque caso, se sii atroce, e che senza far procedere prima una tal dichiarazione dall'ecclesiastico, non potesse il magistrato secolare dar principio alla causa. Tengo memoria io che, allorché papa Pio V concesse al senato di Milano di poter far prendere nelle chiese li secolari incolpati di delitti enormi, in virtù di che il senato fece prendere nella chiesa del mio ordine, chiamata San Dionisio, un omicida, ed il cardinal Borromeo il beato comandò che fosse restituito, allegando che toccava prima a lui decidere

se il caso era enorme, la contenzione fu grande: ed il fine fu che il cardinale la vinse, ed il prigioniero fu tornato. E di più, così nell'occasione presente, come in qualunque altra futura, potrà il pontefice, sotto pretesto che li magistrati abbino eccesso in adoprar quella autorità o che in altro modo l'abbino abusata, privarli totalmente; e questo per esser cosa chiara in legge che l'interpretazione del privilegio, se vi nasce dubbio sopra, pertiene a chi lo concede, e chi abusa la grazia concessa, merita esserne privato.

Ma se vostra Serenità fonderà la potestà sua e delli suoi magistrati su l'autorità che ha per consuetudine immemorabile, adducendo li brevi per testimoni ed approvatori solari della consuetudine, nissun potrà entrar giudice a vedere se questa autorità sia stata abusata, né a decidere nel presente se il caso sii delli compresi, né muoverci qualsivoglia altra difficoltà. Ed in ogni evento, qualunque vuol far fondamento, è cosa più sicura farlo nel suo e non nell'alieno, e dipendere d'altrui meno che si può.

Pertanto nella presente scrittura ho avuto per fine di mostrare che l'autorità sopra le persone ecclesiastiche, che vostra Serenità ha, viene da più alto e da più antico principio che dalla grazia de' pontifici romani, cioè da una consuetudine legittimamente cominciata, proseguita e prescritta.

Il che per dimostrare, mi ha bisognato prima metter per fondamento che la esenzione de' ecclesiastici dalla potestà secolare non è *de iure divino*, perché, quando altramente fosse, non ci sarebbe consuetudine che valesse contro Dio: e poi mostrare che non in questo stato solamente, ma in altri ancora, così antichi come presenti, vi furono e sono simili consuetudini, non biasmate, ma lodate dalli scrittori antichi e moderni.

Questo ho voluto dir prima, per scusare la longhezza della scrittura, e mostrare la necessità di procedere in questo caso nella maniera ch'ho tenuto.

Dovendo trattar della soggezione ed esenzione delle persone ecclesiastiche dalle leggi e potestà secolari, non mi faticarò di



riprobare l'opinione di quelli che credono li ecclesiastici per commandamento di Dio dover star soggetti alli magistrati politici non solo nelli negozi secolari, ma nelle cause ecclesiastiche ancora e spirituali che pertengono al governo della chiesa e ministeri delli sacramenti, talmente che né manco il principe possa in alcun modo esentarli. Imperocché già questa opinione è rifiutata e dalla concordia de' cattolici, e dall'uso commune di tutti l'imperii e regni cristiani, continuato da mille e trecento anni in qua, apparendo chiaramente che le esenzioni de' clerici bene usate hanno ceduto in onor di Dio e utilità delle repubbliche.

In contrario di questi, alcuni canonisti hanno scritto che le chiese e persone ecclesiastiche, e li loro beni, *iure divino* sono esenti in tutto e per tutto dalla potestà secolare: alla qual opinione ha dato occasione Bonifazio VIII, che a punto usa queste proprie parole nel capitolo *Quamquam pedagiorum*. Ma questa sentenza non è difficile da riprovare, imperciocché essa stessa conclude più di quello che vuole: poichè chi è esente per legge divina da alcuna potestà, non può da qualsivoglia potestà umana esserli sottoposto; laonde seguirebbe che manco il pontifice romano potrebbe sottoporre qualsivoglia clerico in qualsivoglia causa al magistrato secolare: cosa che nissuno tiene; ed in pratica si osserva il contrario, ché spesse volte li pontifici danno privilegi alle città e signori temporali sopra le chiese o persone ecclesiastiche, o loro beni, alcune volte in tutto, alcune volte in parte, né permetterebbono si dicesse che non lo possino fare. Ed all'autorità di Bonifazio risponde il cardinal Bellarmino che si debbe intender in buon senso, non come le parole sonano, cioè che questa esenzione ha un esempio nella scrittura divina, quando Faraone nella fame che fu in Egitto esentò li sacerdoti; o vero che Bonifazio fu dell'opinione de' canonisti, e non disse determinando che così si dovesse credere, ma esplicando la sua opinione, la qual però esso Bellarmino non tiene, né reputa di tenere.

Certa cosa è che nissun teologo né canonista, che abbi gustato un poco delli principii della teologia, alla quale sola



pertiene sapere che cosa sia *de iure divino*, ha detto che in tutto e per tutto li ecclesiastici siino esenti dalla potestá secolare, perciocché la commune afferma che in alcune cose non sono esenti, ma soggetti, in altre sono esenti per privilegi umani, ed in alcune per legge divina. Delle qual cose li antichi parcamente hanno parlato, perché già l'avevano per cosa chiara e di nissuna difficultá; onde solamente con brevissime parole, quando occorreva, esprimevano questa veritá. Ma poiché, cresciuta l'adulazione in alcuni dottori, e l'interesse proprio in alcuni altri, si è dato principio ad allargare molto fuori delli termini l'esenzioni ecclesiastiche, ne hanno notato alla longa li moderni Dominico Soto, Francesco Vittoria, il cardinal Bellarmino, teologi, e Martino Navarro, Didaco Covarruvias ed altri canonisti. Per espressione della sentenza di questi, bisogna distinguere secondo la glosa tre sorti di cause: spirituale, civile e criminale. Ancora si debbe distinguere li tempi: il primo sotto la legge mosaica, inanti l'avvenimento di Cristo nostro Signore; il secondo, poi che fu stabilita la chiesa del nuovo testamento sotto principi infideli, che durò sino al 320; il terzo, poi che li principi romani si sottoposero alla fede cristiana e si fecero figli della chiesa, che continuò sino l'anno 800; il quarto, poi che, declinato l'imperio romano, la republica cristiana fu divisa in molti regni e principati, sino al secolo nostro.

Del testamento vecchio io non direi cosa alcuna, se Carlo Magno nel proemio delle sue leggi non scrivesse alli prelati delle chiese sottoposte al suo imperio, dicendo di aver mandato li suoi messi a loro, acciò con l'autoritá imperiale correggessero le cose che n'avevano bisogno, e avere anco costituito capituli tratti dalli regolari instituti: cosa che non dovevano giudicare prosonzione, avendo esso in ciò seguitato l'esempio di Iosia, re di Giuda. Questo re (come appare al IV *Regum*, 23), comandò a tutti li sacerdoti nelle cose spettanti al culto divino, reformando il tempio, li altari, la vita delli sacerdoti, ordinando le feste e castigando li errori: il qual muodo di reggere li sacerdoti e leviti fu usato prima da Iosue, successor di Moisè,

che era principe temporale; e David ancora e Salomone distribuirono li uffici e ministeri del tempio alli sacerdoti e leviti, e castigarono li errori loro; e li re pii dopo Salomone, Iosafat ed Ezechia, fecero l'istesso: anzi Saul, precursor di David, fece ammazzare una moltitudine di sacerdoti; e la scrittura divina non lo riprende di aver usurpata iurisdizione sopra persone esenti, ma di aver iniquamente giudicato ed oppresso innocenti.

Non si troverá alcuna parola né alcuno esempio nella scrittura divina della esenzione de' sacerdoti e leviti. Quelle parole del salmo LXXXII: *Ego dixi: Dii estis*, è chiara cosa a chi le legge che parlano alli principi e giudici in universale; e se alcuno le vorrá riferire alli profeti, chi è versato nella scrittura divina sa che pochissimi profeti furono leviti o sacerdoti, ma la maggior parte del populo delle altre tribú. E quel che si porta dal salmo CIV: *Nolite tangere christos meos, et in prophetis meis nolite malignari*, non parla de' sacerdoti, ma delle fameglie dei tre patriarchi Abraam, Isac e Iacob, che comprendevano ed essi e li suoi figli e servi: sí che da questo, chi vorrá prenderne esempio accomodato alli tempi presenti, bisognerà l'accomodi a tutti li fedeli. Appresso, queste parole sono dette alli re infideli: *Et corripuit pro eis reges, dicens: Nolite tangere* etc. E non proibí, perciò, li legittimi castighi, ma le offese ingiuriose; onde dice: *Nolite malignari*. Oltreché non è una proibizione legale, della quale il salmo parli, ma una proibizione attuale con fatto, la qual Dio usò a favore delli patriarchi sudetti, impedendo con la potenza sua divina le male opere ed il mal animo delli re loro avversari, e non ordinandoli con legge quello che dovessero fare.

Porta ancora qualche canonista (ma ben pochi, ché si accorgono non essere al proposito) quel luogo: *Spiritualis iudicat omnia, et ipse a nemine iudicatur*: che chi leggesse senza guardar inanzi e dopo, ed intendesse *spiritualis* l'ecclesiastico, *iudicat* del giudizio forense, concluderebbe che bisogni levare tutti li magistrati secolari, perché non solo *a nemine iudicatur*, ma *spiritualis iudicat omnia*: tutto è soggetto al suo giudizio,

portiamo adunque al foro ecclesiastico tutte le cause. Ma in quel luogo non si parla né di ecclesiastico né di giudizio forense; solo si dice che le cose divine, quali eccedono il nostro natural discorso, non sono capite da chi non ha se non li doni naturali dell'anima, e vi fa bisogno per intenderle e discernerle avere lo spirito di Dio, che solo conosce le cose divine. E distingue san Paulo l'uomo spirituale dall'animale e carnale: spirituale chiama quello a chi Dio ha donato rivelazione delle cose divine e del secolo futuro, animale quello che non ha altri doni che li naturali dell'anima, carnale quello che non ha altro fine che le cose del mondo. Giudicare intende san Paulo discernere nelle dottrine la verità dalle menzogne e fallacie. Chi leggerà le parole di san Paulo tutte, vederà chiaro il vero senso. Per il che universalmente si debbe concludere che per legge divina del vecchio testamento li sacerdoti e altri ministri del tempio non sono stati in alcun conto esenti dalla potestà delli giudici e re.

Non si può manco tentar di concludere per ragione che li deputati al culto divino debbino essere esenti dalla potestà politica, quasi che li convenga tale esenzione per legge divina naturale, imperocché, se così fosse, sarebbe stato eseguito nella legge del vecchio testamento; ed oltre ciò perché la ragione naturale conclude in contrario: ed essendo la bene ordinata republica una, è necessario che sia governata da una suprema potestà, alla quale ogni cosa sia soggetta. Ed Aristotile, nel sesto dell'*Etica* e nel quinto *Ad Eudemo*, conclude che sí come la prudenza soprastà e regge e comanda a tutte le virtù umane, ancorché ve ne siano di più perfette di lei, come la sapienza e la contemplazione (né per tanto si dice che le domini, ma più tosto che le serve), così la potestà politica comanda a tutti quelli che sono nella città, ancorché più perfetti di lei, come quelli che pertengono al culto divino; né perciò li domina, ma li serve. Ed in questo senso stesso parla san Paulo della potestà secolare sopra li fideli, ancorché ecclesiastici, dicendo che è ministra de Dio, che serve a far operar bene, se non per amore, almeno per timore.

Qui non si debbe tralasciare di risolvere l'argomento che li canonisti cavano dal capitolo XLVII della *Genesis* per provare l'esenzioni: dove si dice che il populo di Egitto, non avendo piú soldi né bestiami per comprar formento, davano li loro terreni in prezio; onde tutta la terra cesse in proprietá a Faraone, eccetto quella de' sacerdoti, quali non furono sforzati venderla, perché Faraone li fece dare il formento senza prezio. Nel che considereremo prima che non si debbe concludere una cosa esser naturale perché sia stata servata in una politica, anzi piú tosto doveremo dire: perché nelle altre repubbliche bene instituite li sacerdoti sono stati soggetti alla Maiestá, è naturale che cosí sia. Doppoi considereremo ancora che qui non si tratta delle persone delinquenti, ma delle terre donate dal re, onde non si può concludere esenzioni in causa criminale. Di piú non è necessario dalla grazia, che la scrittura narra esser fatta in questo caso, concludere che in tutti i casi ed occorrenze di quel regno li terreni delli sacerdoti fussero esenti; tanto piú, quanto che di esenzioni la scrittura non parla: dice solamente che, vendendo tutto il populo li loro terreni per formento, li sacerdoti non furono sforzati vender li suoi che Faraone li aveva donato, perché se gli dava il formento senza prezio. Ma (quel che piú importa in teologia) certa cosa è che tutto quello che l'infideli fanno per culto delli loro falsi dei e per augumento della loro religione, è peccato: peccano adorando li dei, fabricando li templi, peccano onorando ed esentando li loro sacerdoti, in quanto tali: onde si può vedere quanto forte sia l'argomento che si deduce a mostrar il nostro debito dal peccato altrui.

Se adunque nella legge divina naturale e nella mosaica non si prova esenzione alcuna, veniamo al nuovo testamento.

Cristo nostro Signore è venuto per costituire un regno celeste, il quale averá la sua perfezione in cielo, ma comincia qua in terra: e lassú è la chiesa trionfante, quaggiú la chiesa militante; e vien retto e governato secondo le leggi dell'istesso Signor nostro e di quelli che Lui ha proposto a questo governo, che furono li santi apostoli e li loro successori. A questa

chiesa partengono tutti li fedeli, ma piú principalmente quelli che si chiamano ecclesiastici, perciocché la governano. Questi non possono ricever le leggi, né esser soggetti alli principi del mondo in quelle cose che pertengono a questo governo (le quali perciò si chiamano cose spirituali) perché è spiritualmente governato: e li principi, se non sono membri di questa chiesa, vivono nella cecità delle false religioni; onde san Paulo dice che il mondano non capisce le cose dello spirito divino, e che li parono pazzie non potendole intendere, perché si giudicano spiritualmente e secondo le leggi di Dio e delli suoi vicari. Laonde se li ecclesiastici nelle cose spirituali fallano, il principe secolare, in quanto tale, non può punirli, perché non può manco conoscere il loro fallo, dovendo essere giudicato spiritualmente. Per la qual causa si portano molti canoni nel *Decreto* alla distinzione XCVI, dove si determina che nelle cose ecclesiastiche la chiesa non è soggetta alli principi secolari; e nel concilio milevitano e nel matisconense sono puniti li clerici che portano le cause ecclesiastiche all'imperadore. Cause ecclesiastiche si chiamano quelle della fede, delli sacramenti e delli ordini con quali la chiesa è governata, sí che li principi non possono prescrivere né quali siano li articoli della fede, che cosa si debba credere, né come Dio si debbia adorare, né in che muodo si debbano ricevere li sacramenti, né da chi debbano essere amministrati.

Ma se li fedeli che si chiamano laici debbiano aver parte alcuna nel governo ecclesiastico, o vero se pertenga solamente alli clerici, gran differenza vi è d'opinione ed osservazione tra li antiqui e quelli del tempo presente. Anticamente è cosa certa che tutti li fedeli intervenivano nelle elezioni de' vescovi e clerici e nell'ordinare le chiese; ma adesso tutto il governo è ridotto nelli soli ecclesiastici. Di questa contrarietà non è tempo di parlare ora; ma questo solo è stato narrato, per dire che sí come già a tutti li fedeli toccava parte di questo governo spirituale, così li principi cristiani pii, come membri principali della chiesa, hanno fatto molte leggi, giudicate molte cause spettanti al puro governo ecclesiastico: come Valentiniano,



Valente e Graziano nella epistola alli vescovi di Asia e di Frigia, e Graziano, Valentiniano II e Teodosio nella legge *Cunctos populos* commandano qual fede si debbe tenere: e Onorio, Teodosio II e Giustiniano nelle sue *Novelle*, e molti altri imperadori dopo loro, hanno fatto leggi del governo: quanti clerici dovessero essere in ciascuna chiesa, dell'offizio, età e qualità de' vescovi, delle pene de' clerici che fallano, della maniera di fulminar le scomuniche. La qual sorte di leggi anco li principi franchi hanno statuito, e n'è pieno il capitulare di Carlo Magno e di Lodovico pio. Di tal sorte di leggi pertinenti al governo ecclesiastico questa republica, se ben in comparazione di quei imperadori era un picciolissimo principe, avendo non di meno l'istessa potestà nel suo picciolo stato che essi nel grande, bisogna credere che ne costituisse assai, perché nelli tempi seguenti, quando cominciarono le memorie venete del 1342, nella raccolta delli statuti veneziani Iacomo Tiepolo doge porta alquante leggi più vecchie: che li beni stabili de' monasteri non si potessero alienare, infeudare o impegnare, né dare a livello senza l'abbate, il capitolo, il vescovo e li avvocati secolari del monasterio, e salva la ragione del quintello; e li piovani non potessero similmente alienare quelli delle sue chiese, senza consenso del vescovo e di quelli della contrà. E di più, l'anno 1412, fu presa parte che si procedesse contro li prelati, vescovi ed abbatì, che avessero impegnati beni mobili della chiesa, con ordinare anco che li immobili delle chiese di tutto lo stato non potessero esser venduti senza licenza delli Pregadi. Le qual cose sono state fatte dalla republica e dalli imperadori sudetti non come principi e potestà politiche, ma come fideli e rappresentanti l'università de' fideli: quali se ben non sono clerici, sollevano però anticamente aiutarli nel governo della chiesa. Anzi dobbiamo dire che non solo li clerici, ma tutti li fideli nelle cose di Dio sono esenti dalla potestà politica, come politica, sì che non li può prescrivere, né della fede, né del culto divino, né delli sacramenti, cosa alcuna.

Ma nelle cose che non pertengono al governo ecclesiastico, ma alla pace e tranquillità della republica e al ben commune,



e non repugnano allo stato clericale, li clerici non sono esenti dall'osservanza delle leggi temporali, né dalla potestà di chi le statuisce. Questa è dottrina delli sopra nominati Soto, Belarmino, Vittoria, Navarro, Enriquez, la qual provano con una ragione insolubile. Li ecclesiastici sono cittadini e parti della repubblica; ma la repubblica si governa con le leggi del principe; adunque essi gli sono soggetti; talmente che, controfacendo, peccano inanzi Dio non meno che li laici. E dove si tratta di obbligazione o contratto, sono obligati alla restituzione, non altrimenti che li laici fussero: come se il principe comanda per il ben publico che non ci sii tal sorte d'arme nella città, o che tal cosa necessaria non sii portata fuori dello stato, non manco pecca l'ecclesiastico che tenga in casa l'armi proibite, o che porti fuori del stato formento, salnitro o altre cose vietate, che se fusse laico. E se la legge ordina che non sia venduto una tal sorte di cosa per piú che per tanto prezzo, l'ecclesiastico, contra la legge vendendo di piú, sará obligato in coscienza alla restituzione, non altrimenti che un laico.

Quelli che dicono li ecclesiastici non esser soggetti alle leggi secolari danno in grande assurditá, perché è tanto come se dicessero che sono senza leggi. L'autoritá ecclesiastica non riguarda altro che la salute eterna, né li è concesso aver per fine alcuna cosa temporale: onde non può far legge sopra le cose temporali. Imperocché ogni autoritá di far legge vien da Dio: *per me reges regnant et legum conditores iusta decernunt*; ma la potestá di statuire quello che risguardi la tranquillitá publica mondana li ecclesiastici non l'hanno ricevuta da Dio. Dio l'ha data alli principi secolari solamente: per il che se li clerici non fossero soggetti alle loro leggi, non potendoci esser leggi ecclesiastiche in tal materia, essi sarebbero totalmente senza leggi: e quella sarebbe bene una libertá solo di far male, che la scrittura divina tanto condanna.

Aggiungono li teologi che non ci sarebbe ragione alcuna per la quale li clerici viniziani dovessero piú osservare le leggi veneziane che le persiane: cosa che, chi ha il senso commune, conosce per assurdisima: e sarebbe un sovvertir la repubblica

dalli fondamenti, se nel mezzo di quella vivesse una sorte di uomini senza nissuna relazione alle leggi che la sostengono. E se li forestieri, mentre sono in un regno, son soggetti alle leggi del regno, non solo per forza, ma per coscienza, si che peccano avanti Dio contravenendo, quanto maggiormente li ecclesiastici nativi, che per esser tali non hanno perduto la naturale obligazione alla madre sua, e ricevono da quella maggiore utilità che li forestieri!

Ma, acciocché non paia che con ragioni solamente e con autorità de' moderni allegati di sopra si vogli confirmare questa verità, aggiungiamoci autorità antiche. Valentiniano, Valente e Graziano, nella epistola ai vescovi di Asia e Frigia, dicono così: quelli vescovi sono veri ministri di Dio, che non recusano di pagar li tributi come le leggi comandano, che non si oppongono alla potestà dell'imperadore, che osservano il comandamento di Dio, e insieme obediscono alle leggi imperiali. Leone IV, pontefice romano, scrive a Lotario imperadore, nepote di Carlo Magno, con queste parole: « Quanto all'osservare li vostri precetti imperiali, e de' vostri precessori, facciamo professione di osservarli quanto possiamo ed abbiamo potuto con l'aggiuto di Cristo, e adesso e per sempre: e se alcuno vi ha detto o vi dirá altramente, sappiate che se ne mente ». E Nicolò I nella epistola a Michele imperadore dice che li pontifici per il corso delle cose temporali solamente adoperano, cioè vivono, sotto le leggi imperiali. Più chiaramente si prova questo per l'autorità di san Paulo, quale scrive a Tito che ammonisca e li vescovi e tutti li fideli di star soggetti alli principi e potestà, e renderli pronta obediensa. E san Pietro dice: « State soggetti ad ogni creatura umana per comandamento di Dio, così al re che ha la somma potestà, come alli presidenti mandati da lui per vendetta di chi fa male, e lode di chi fa bene ». Ed ancora più chiaramente san Paulo nella *Epistola alli Romani* (cap. XIII): « Ogni anima stii soggetta alle potestà superiori, imperciocché hanno l'autorità da Dio ». Nel qual modo di dire san Giovanni Crisostomo afferma che vengono compresi ancora li apostoli e profeti, evangelisti, sacerdoti e monachi, e

nell'istesso modo espone Teodoreto, Teofilatto ed Ecumenio. E san Tomaso espressamente dice intendersi ancora di tutti li ecclesiastici. E quando san Paulo segue, e dice: « Adunque rendete, secondo il vostro debito, tributo a quelli che siete debitori di tributo, onore a chi onore, e timore a chi dovete timore », che altro vuole intendere per onore e timore, se non la debita obediènza alli comandamenti? Ma quando piú di sotto comanda lo star soggetti *non tantum propter iram sed etiam propter conscientiam*, mostra chiaramente esser comandamento di Dio che ogni persona, eziandio li ecclesiastici, obediscano alle leggi del principe. E se alcuno dirá che li clerici erano soggetti alle leggi secolari sotto li principi infideli, ma che adesso sono esenti, per esser fatti li principi cristiani, guardi bene con che ragione faccia di peggior condizione li principi cristiani che li etnici e persecutori della cristiana religione, quasi che fussero tutti soggetti a Constantino quando adorava gli idoli, e per farsi cristiano abbia perduto tanti sudditi. Affirma Innocenzio che li infideli convertendosi ritengono la medesima giurisdizione; anzi che dalle cose sopra dette si è mostrato molto chiaramente che il principe cristiano ha maggior autoritá sopra li ecclesiastici che l'infidele, imperocché l'infidele nelle cause ecclesiastiche non può per alcun modo aver potestá alcuna.

Da queste ragioni conventi, alcuni confessano che li ecclesiastici debbono obedire alle leggi secolari non in virtú di legge, ma solo in virtú di ragione e convenienza. Li quali non considerano che cosa sia legge umana, e che cosa sia ragione; imperocché, secondo la dottrina di tutti li filosofi e teologi, vi sono due sorte di cosa giusta: una, che prima di sua natura è giusta, e per tanto vien comandata dalla legge, e tali sono tutte le cose comandate dalla legge naturale e dalla ragione; la seconda sorte è di quelle che di sua natura non sono né giuste né ingiuste, e nissuno è obligato per natura e ragione farle piú ad un modo che all'altro, ma dopo che la legge le ha statuite in un modo, in quello solo sono giuste, e nelli altri ingiuste. Tutte le cose comandate dalle leggi umane sono tali, che inanzi la legge non ci era obligo di ragione di operare piú a un

modo che all'altro; ma fatta la legge, l'obbligazione nasce per virtù di essa, e non della ragione. Ogni legge civile è di questo genere: per il che anco tutte le nazioni non hanno l'istesse leggi, anzi alcune contrarie tra loro, secondo che li fini diversi ricercano diversi ordini. Per il che, se li ecclesiastici fussero soggetti solamente per virtù della ragione, sarebbero soggetti alle sole leggi che vengono dalla naturale, e non alle civili che sono fondamenti della republica.

Pertanto, da questo altri conventi, non negano che la legge in virtù di legge oblihi li ecclesiastici, ma dicono con termini scolastici: *quoad vim directivam, non quoad vim coactivam*, che si può dire in nostra lingua: « quanto alla virtù di mostrare quel che si debbe fare, non quanto alla virtù di far degno di pena chi contra fa ». Per ancora io non dico a chi pertenga punire li clerici disubidienti alle leggi civili (lo dirò di sotto); ma per ora dico che sono soggetti alla legge civile, sì che contravvenendo meritano d'essere castigati. E però non solo *vi directiva*, ma ancora *coactiva*, imperocché anco il principe è soggetto alla legge a quel primo modo, come mostra il canone *Iustum est principem* e la legge *Digna vox*. E dire che li ecclesiastici non siano più soggetti alla legge che il medesimo principe che l'ha fatta, è una grande assordità, poichè al principe pertiene giudicare della legge e anco rivocarla, ed a loro Dio commanda ubidirla senza esaminarla.

Ma di più, chi non è soggetto alla legge se non *vi directiva*, se contra fa, non ci è nissuno che giustamente possi darli pena alcuna: ma il dire che, se uno ecclesiastico tenga arme proibite o porti fori cose proibite, non possi esser castigato da quello a chi pertiene, è cosa di mal esempio e contraria a quello che li vescovi di buona coscienza costumano. Da questo si conclude che quel modo di dire: « l'ecclesiastico non è suddito del principe », se bene in qualche maniera e con qualche esposizione si può interpretare in buon senso, assolutamente però è falso e scandaloso modo di dire, imperocché assolutamente è soggetto alle leggi e potestà, ma in certe cose esente: e se un tale non fusse suddito, si potrebbe anco dire che li fideli non

fussero nello spirituale sudditi al pontefice romano, perché non sono sudditi in certi casi, come se comandasse cosa contro la legge di Dio, né se volesse procedere con le censure nelle cose puramente mentali, come tutti li teologi e canonisti affermano. E sí come questi, cosí esenti in tal casi particolari, assolutamente però si dicono sudditi, cosí li ecclesiastici assolutamente si debbono dire sudditi del principe, ma esenti nelli negozi ecclesiastici ed in altre cose, dove che il principe li ha dato immunità. E in questo modo costuma di parlare lo stato ecclesiastico di Franza col suo re, e parlavano li santi antichi verso li imperadori, non negando mai assolutamente d'essere sudditi. Adunque assolutamente si debbe dire e concludere, con li sopradetti teologi e canonisti, che gli ecclesiastici sono obligati alle leggi secolari in virtù di legge e come li altri cittadini.

Resta mò vedere, se contraveniranno a quelle, chi potrà castigarli.

Regolarmente tocca castigar li delinquenti contro una legge a quello che l'ha statuita, e alli magistrati che lui ha deputato esecutori. Ma falla la regola se il superiore averá esentato alcuno dalla sua potestá, o vero il principe l'averá esentato dalla giurisdizione de' magistrati. Dio, il quale solo nel governo temporale è superior del principe, non ha esentato li ecclesiastici, sí che *iure divino* siino liberi dalla sua potestá e non possono esser da lui castigati quando fallano contro le leggi. Conclusione del cardinale Bellarmino e delli altri soprannominati teologi: e si prova per san Paulo, le cui parole sono queste: « Quello che resiste alla potestá, resiste all'ordinazione di Dio e s'acquista la dannazione, imperocché li príncipi non si temono da chi fa buone opere, ma da chi le fa cattive. Vuoi tu non aver causa di temer la potestá? Fa bene, che sarai laudato da lei, imperciocché è un ministro di Dio per te a farti operare bene. Ma se tu farai male, abbi timore, imperciocché non senza causa porta la spada, ma è ministro di Dio per far la vendetta castigando quello che falla. Adunque è necessario che li siate soggetti, non solo per sfuggir l'ira sua, ma ancora per coscienza: e per tanto voi li pagate tributo, perché son ministri di Dio che servono in questo ».



Non si poteva con piú chiare parole dire l'autorità che per legge divina il principe ha sopra tutti, eziandio ecclesiastici, che sono compresi in questo precetto, come si è mostrato per autorità di san Giovanni Crisostomo e di san Tomaso. Si conferma questo ancora con l'esempio dell'istesso san Paulo (*Act.*, XXV), il quale temendo di torto da Festo, presidente in Giudea, appellò a Cesare: il che non avrebbe potuto fare, se Cesare non fusse stato suo legittimo giudice. E quelle parole: « *Ad tribunal Caesaris sto, ibi me oportet iudicare* », non hanno altro senso se non: « io son soggetto all'autorità di Cesare, lui solo è mio giudice ». E che questa non fusse una potestà usurpata e *de facto*, ma legittima e *de iure*, lo mostrano le seguenti parole: « *Iudaeis non nocui; nemo potest me illis donare. Caesarem appello* » (non ho fatto alcuna ingiuria alli giudei, e però nissuno può darmi nelle loro mani per gratificarli). Se quel potere s'intendesse d'un poter tirannico e *de facto*, Festo senza dubbio poteva: adunque non si può intendere « nissuno può », se non: « nissun può *de iure* »; e però anco *de iure* segue l'appellazione: *Caesarem appello*.

S'aggiunge che per trecento anni, mentre la chiesa visse sotto principi infideli, nissuno delli santissimi pontefici ed altri vescovi ed ecclesiastici disse mai a principe o magistrati che non avessero giurisdizione sopra di loro, ma si bene che li facevano ingiustizia e che erano prontissimi ad obedire in tutte le cose che non fossero contro li comandamenti di Dio. Un luogo particolare degno di memoria è in Eusebio (*Historia*, IV, 14), dove narrando la morte di san Policarpo, discepolo di san Giovanni apostolo, riferisce che avendo dimandato san Policarpo di dar conto al proconsole della professione del cristiano, rispose il proconsole che ne desse conto al popolo: al che replicò il santo queste parole: « Non reputo il popolo degno che sii obligato dargli conto della mia fede. A te lo darò, perché ci viene insegnato di rendere il debito onore alli magistrati e potestà costituite da Dio, quando non porti danno alla salute della nostra anima e alla nostra religione ». Anzi il Gaetano, conforme alle parole del vangelo, asserisce che Pilato nel giudicar Cristo



nostro Signore non peccò di peccato d'usurato giudizio perché giudicasse un non suo soggetto, ma ben peccò di giudizio ingiustissimo condannando un innocente, del quale egli medesimo aveva detto: « Io non trovo in lui causa alcuna perché meriti pena ». E l'istesso fu prima detto da san Bernardo nella epistola XLII, e inanti a lui da sant'Agostino sopra san Gioanni.

Né quel consiglio tenuto inanzi Caifas, al quale in prima nostro Signore fu presentato, dove fu concluso: *reus est mortis*, fu un'azione giudiziale e legittima: prima, perché quelle parole non furono pronunziate dal sacerdote, ma dalla turba sediziosa di scribi e piú vecchi che erano d'ogni tribú; poi, perché Cristo stesso la dichiarò per tale quando a Pilato disse: *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset de super. Propterea qui me tradidit tibi, maius peccatum habet* (Ioan., XIX, 11). Cioè: « Tu peccchi giudicando iniquamente, ma non usurpando potestá, perché Dio te l'ha data: ma quelli che mi ti hanno dato in mano, hanno maggior peccato, avendomi preso e ingiustamente e senza giurisdizione ».

E li príncipi cristiani nella chiesa primitiva spessissime volte hanno giudicato li ecclesiastici. Constantino Magno, nella causa di Ceciliano, vescovo di Cartagine accusato da Donato e assoluto dal concilio delli vescovi d'Africa, avendo l'accusatore appellato a lui, commesse la causa in seconda istanzia a Melchiade, pontefice romano, e alli vescovi d'Italia, che confirmarono la prima sentenza. Del che non contentatosi Donato, ma avendo appellato di nuovo a Constantino, l'imperadore commesse la causa al vescovo di Arles ed alli vescovi di Francia, che pronunciarono conforme alli dui primi giudizi: e finalmente esso stesso Constantino vidde la quarta volta l'istessa causa, avendo di nuovo la terza volta Donato appellato, e giudicò Ceciliano innocente. Ancora giudicò Constantino sant'Atanasio, vescovo alessandrino, imputato che si opponesse alli decreti imperiali, che imponesse tributi alli egizi, che avesse dato un tesoro ad un certo Filomeno: ed avendolo trovato innocente, lo assolse. Teodosio ancora, imperadore, giudicò la causa di Flaviano, patriarca di Antiochia, e lo restituí alla sua chiesa,

se ben contradicendo Damaso, Sirizio e Anastasio, successivamente pontefici romani. Onorio ancora, nella competenza che fu del ponteficato tra Bonifazio pontefice romano ed Eulalio, si portò giudice; e prima comandò ad ambidui che uscissero di Roma; quali avendo obedito nel principio, ma perseverando Bonifazio nell'obediienza, ed avendo Eulalio contra fatto, l'imperadore fece la sentenza per Bonifazio.

Quante cause ancora contro ecclesiastici furono commesse da Maurizio imperadore, si può vedere dalle epistole di san Gregorio, dalle quali appare che li ecclesiastici di quel tempo non solo avevano ricorso all'imperadore, ma alli magistrati ancora.

E caduto l'imperio d'oriente, quanto grande autorità abbi esercitato sopra li ecclesiastici Carlo Magno, Lodovico suo figlio, Lotario nepote, Lodovico pronepote, Ottone I, Ottone III, così nell'elezioni delli pontefici romani, come nelli deposizioni delli indegni, si può vedere nel *Decreto*, tutta la distinzione LXIII, ché longo sarebbe riferir tutti li casi qui narrati, li quali anco dalli scrittori di quei tempi sono riferiti, e da quelli che da poi hanno scritto le vite de' pontefici.

Ma si come li sudetti principi, quando li è parso espediente, hanno giudicato cause di ecclesiastici, così spesse volte le hanno rimesse alli concilii o alli pontefici romani, patriarchi e altri vescovi, facendo anco leggi a favor loro. Così riprese Constantino nel concilio niceno (come Rufino riferisce) alcuni vescovi che tra loro acerbamente si accusavano, ed abbruscìo li libelli delle accuse, recusando di vedere alcuna di quelle cause. E Valentiniano vecchio, come santo Ambrosio riferisce, fece una legge che le cause ecclesiastiche, cioè spirituali, si giudicassero da ecclesiastici. Si trova ancora nel codice teodosiano una legge di Valente, Graziano e Valentiniano, dove si statuisce che i negozi ecclesiastici spettanti alla religione dovessero esser trattati dalli concilii. Ed essi concilii ancora, e li pontefici ed altri vescovi, spesse volte proibirono alli clerici, quando verteva qualche controversia tra loro, di aver ricorso a giudici secolari. Vi è un canone di questo nel concilio generale calcedonense e nel terzo toletano: e ciò fecero con l'esempio di san Paulo, il

quale ordinò che li fideli, avendo tra loro qualche differenza, non andassero dalli giudici infideli, ma costituissero alcun fidele per giudicarla: che è eleggere un arbitro, cosa stata sempre lecita a tutti.

Oltre di ciò l'imperadori antiqui concessero di molte esenzioni alli ecclesiastici. Constantino, circa il 315, li esentò dalle fazioni personali pubbliche e curiali; il che fu poi confermato da Costanzio e Costante suoi figli, e aggiuntoci la esenzione dalle fazioni sordide e dalli censi. E dopo da Onorio e Teodosio II furono esentati da tutti li carichi straordinari; delle qual cose ancora le leggi restano. E quanto s'aspetta alli giudizi, Costanzio e Costante esentarono li vescovi solamente dal foro secolare, restando li altri clerici ancora soggetti, così in civile come in criminale, alli giudici temporali, da' quali erano giudicati e castigati: del che vi è la legge di Valente e Graziano, e un'altra di Arcadio e Onorio, che ambidue li dichiarano soggetti. Si porta bene una legge di Valente, Teodosio e Arcadio nel *Decreto* tra li canoni, dove si dice che si esenta li vescovi e clerici dalli giudici ordinari e straordinari, perché hanno li giudici suoi e non debbono aver cosa alcuna commune con le leggi: ma quella è troncata, e si trova intiera nel codice teodosiano, dove seguono queste parole: « Quanto s'aspetta alle cause ecclesiastiche solamente, quali conviene che siano decise con autorità episcopale; ma se sarà mossa controversia in le cose pertinenti alla santità cristiana, sarà giudice il prelado de tutti li sacerdoti che è nelle parti d'Egitto; le altre sono permesse ad Optato » (prefetto augustale, al quale è diretta la legge).

Ma alquanti anni dopo, e fu circa il 420, Onorio e Teodosio II ordinarono che li clerici fossero accusati inanzi al vescovo: il che fu confermato poi dall'istesso Teodosio con Valentiniano III. Ma questo poi nelle sue *Novelle* dichiarò che le cause tra clerici e laici fossero giudicate dalli vescovi se tutte due le parti consentissero, ma ricusando una il vescovo per giudice, si trattasse inanzi li pubblici giudici, ancora che il laico fusse attore, o in civile o in criminale.

Dopo questo, Marciano, commendato molto da san Leone papa I, circa 460 ordinò per due sue leggi che il laico volendo accusare il clerico, se non si contenterà del giudizio dell'arcivescovo o del patriarca, possi convenirlo inanzi al prefetto: la qual legge statui anco Leone imperadore. Giustiniano poi, per fermar qualche varietà, circa il 560 statui che li clerici nelle cause spirituali ed ecclesiastiche fussero giudicati dalli soli vescovi, nelle civili pur dal vescovo, e quando quello fusse impedito, dal secolare; ma nelle criminali fusse sempre sotto il giudice secolare: e per un'altra sua legge dichiarò che il clerico potesse rinunziare al privilegio del foro e sottomettersi al laico, anco in quello che fusse esente. Da molte epistole di san Gregorio appare ancora che Maurizio imperatore, circa il 600, governava in quel modo stesso.

Non voglio restare di portar qui la somma d'una istruzione che dà san Gregorio a Giovanni « Defensore » (che era come un suo nunzio) intorno diverse cause ecclesiastiche: dalla quale si vederà se quel santissimo pontefice reputava che li ecclesiastici fussero esenti per legge divina o per grazia imperiale. Dice che quanto alla causa d'un certo prete bisognava andare al giudizio del suo vescovo, come commanda la novella di Giustiniano; e porta le sue parole. Quanto alla causa di Gianuario vescovo, s'è fatto contro le leggi imperiali a levarlo fuori di chiesa per forza: e porta tre leggi, una di Arcadio e Onorio, l'altra di Onorio e Teodosio, la terza di Leone imperadore. Intorno a Stefano vescovo, dice esser stato mal giudicato da certi vescovi: e adduce tre leggi di Graziano, Valentiniano e Teodosio, di Arcadio e Onorio e delli *Digesti*. E insomma chi leggerà quell'epistola, vederà che in quei tempi tutti li giudizi ecclesiastici si facevano con le leggi degli imperadori, né v'era altra esenzione, se non quella che essi per grazia avevano concesso.

Ma poco dopo, Eraclio, l'anno 630, esentò li clerici constantinopolitani, così in civile come in criminale, dalli giudici secolari; e li sottopose al giudizio del patriarca, al quale anco concesse di poter giudicare li ecclesiastici delle altre diocesi, quando essi si fussero contentati, ma quando non fussero

giudicati dal prefetto pretorio d'oriente, o vero da delegati del principe: e poi piú universalmente statuí che in tutte le diocesi li ecclesiastici fossero giudicati dalli suoi vescovi, ed in appellazione dalli arcivescovi e patriarchi, eccetto che se l'imperadore avesse delegato egli la causa ad altri.

Durando l'imperio romano, non si troverá mai che li ecclesiastici siano stati esenti dalla suprema potestá del prencipe, anzi che li sopra nominati espressamente si sono dichiarati di poter delegare essi le cause di ecclesiastici. E vi è la legge *Nullus episcopus*, che anco del vescovo dice espressamente che non possi esser giudicato da alcun giudice secolare, eccetto se il principe altrimenti commandasse. Ma declinato l'imperio romano, la chiesa greca usò il medesimo modo costituito da Eraclio: il quale anco li seguenti imperadori greci confermarono, tanto che nel 1083 Alessio Comneno ordinò che essendo lite tra clerico e laico, l'attor seguisse il foro del reo, eccetto che quando alcuno volesse esser giudicato dall'imperadore, ché allora egli deciderebbe la causa.

Ma in occidente, essendo dalle ruine dell'imperio romano nati regni in Spagna, Francia, Germania e Italia, variamente li ecclesiastici hanno usato le esenzioni: e questo piú tosto per consuetudine veduta e approvata dalli re e imperadori occidentali, che per leggi o privilegi scritti; sino a Federico II, circa il 1250, del quale ci è una legge portata nel codice, che le persone ecclesiastiche non siino convenute inanzi al giudice secolare in causa civile o criminale, contra le costituzioni imperiali e sanzioni canoniche. Quanto alle costituzioni imperiali, questo non può aver luogo se non nelle città soggette all'imperio; ma quanto a' decreti canonici, Alessandro III, Lucio III, Celestino III e Innocenzio III, li quali tutti furono tra 'l 1160 sino al 1200, esentarono li ecclesiastici totalmente dalla potestá secolare, tanto in civile quanto in criminale: i decreti delli quali si vedono sotto il titolo *De iudiciis*, canoni *At si clerici*, *Clerici*, *Cum non ab homine*, *Qualiter et quando*. Il che però in nissun luogo fu accettato intieramente; anzi la glosa porta molti casi in quali il giudice secolare può castigare li clerici



delinquenti. In Francia nelle cause feudali il clerico era sottoposto al padrone del feudo; ed Alessandro III approvò questa consuetudine.

Se l'ecclesiastico, qual eserciti alcun officio secolare, falli in quello, li giuriconsulti dicono per li canoni non poter essere castigato dal laico: nondimeno Claro afferma che li principi cotidianamente fanno in contrario, e che è consuetudine generale del regno di Francia.

• Ancora: li clerici de ordini minori, non maritati però (se ben non portano l'abito), inanzi che siano dal vescovo ammoniti godono il privilegio del foro, e non possono esser castigati dal laico. Vi è il testo espresso; nondimeno la consuetudine è in contrario, come molti dottori allegati da Claro affermano. Il che anco in molti luoghi si osserva contro quelli che sono *in sacris*; anzi, che quantunque siino in abito ed *in sacris*, se sono incorreggibili, dal magistrato di Milano sono castigati, come l'istesso riferisce. Ma in Francia, quando hanno due volte perdonato ad un ecclesiastico, fallando la terza, l'hanno per incorreggibile, e senz'altro è punito dal laico magistrato, non solo in odio dell'incorreggibilità, ma anco in odio del giudice ecclesiastico negligente a correggerlo. E così ha dichiarato più volte il parlamento: e dove conviene pena di morte, la eseguiscono senza degradazione.

Hanno opinione li canonisti che il clerico non possi esser giudicato dal secolare nelli delitti di lesa maestà: nondimeno afferma Claro che li principi osservano il contrario. Ancora, se li clerici sono trovati con armi proibite, che possino esser puniti dal laico e contro li canoni, pur in Spagna si osserva di punirli di pena non corporale, ed in Francia di corporale ancora.

Ma quello che sopra tutto importa è che, quantunque il clerico sii trovato in enormissimo delitto, e perciò degradato e dato alla corte secolare, non debba esser fatto morire, per il canone *Cum non ab homine*; talmente che, si come Claro dice, quando bene avesse ammazzato il sommo pontefice, se è apparecchiato di farne la penitenza, non debbe esser punito



di morte, ma relegato in un monasterio in perpetuo. Nondimeno in nessun luogo si usa; ed alcun direbbe che fusse pessimo esempio usarlo. Ecco quanto le leggi dell'esenzione ecclesiastica s'ino mal accommodate all'uso di questo secolo!

Adunque, recapitolando in brevi conclusioni le cose sin qui dette:

I. — Li ecclesiastici nelle cause spirituali sono *iure divino* esenti dalla potestà delli principi infideli, dalla quale anco in queste stesse cause sono esenti tutti li cristiani.

II. — Nelle cause spirituali predette, se la università de' fedeli ha parte alcuna, questa si raccoglie tutta nel principe.

III. — Li ecclesiastici sono soggetti alle leggi temporali non contrarie allo stato suo, sì che, contravenendo, peccano inanzi Dio non meno delli laici.

IV. — Li ecclesiastici non sono esenti dalli giudici secolari nelle cause temporali, così civili come criminali, *iure divino*.

V. — Li ecclesiastici sono stati esentati a parte per parte, di tempo in tempo, dalli giudici secolari per grazia delli principi, sinché finalmente li pontefici romani li hanno esentati in tutto.

VI. — Questa esenzione in diversi luoghi è stata diversamente intesa e servata, e dove piú e dove meno, in nessun luogo totalmente.

Ora, continuando, dobbiamo dire che queste consuetudini hanno forza di leggi, e si debbono tenere e continuare nelli luoghi dove sono in uso e vigore: prima, perché la consuetudine dá giurisdizione, come si prova per il capitolo *Cum contingat*, e per il capitolo *Romana ecclesia* nell'istesso titolo *De foro competenti* nel VI delle *Decretali* e nella legge prima *De emancipationibus*. Ed ancoraché Lucio III pontefice dica che la consuetudine circa la esenzione de' clerici non può pregiudicare alli canoni, nondimeno risponde Claro che sarebbe vero de una consuetudine generale, che sottoponesse tutti li ecclesiastici in tutte le cause al foro secolare, come la prima opinione dannata diceva; ma non è vera di quella consuetudine che ne

sottopone al secolare alcuni ed in alcuni casi, perché quella si debbe servare. E per intendere bene questo passo e molti altri, dove si dice che la consuetudine *etiam* da immemorabile è una corruttela, bisogna sapere che di alcune cose certa sorte di persone non è capace, sì che in nissun conto né per legge né per privilegio le può avere, come il laico non può dir messa: ed in queste tali la consuetudine in contrario non giova, né mai partorisce prescrizione, se bene fosse eterna. Ma l'uomo che non ha una potestà, però la può avere o per privilegio o per altro modo; sì che, se è capace, con la consuetudine l'acquista; e questa è quella che preferisce e dá giurisdizione. E con questa distinzione si solve la contradizione apparente, che la consuetudine ora viene anteposta alla legge, ora viene detta corruttela. E perché cosa chiara è che ogni laico è capace di giudicare li ecclesiastici almeno per privilegio, adunque può acquistar l'istessa facultà per consuetudine.

Appresso di questo, la consuetudine sta in luogo della legge e si uguaglia a quella (capitolo *Cum consuetudinis*): ma se ci fusse una legge la qual sottoponesse li ecclesiastici in qualche casi al secolare, sì come già ve ne furono tante, quella si servirebbe, sì come in quei tempi da tanti pii imperadori sono state servate le loro: così bisogna adunque servare in questi tempi le presenti consuetudini.

E quantunque sii dottrina nota a tutti che la consuetudine equivaglia alla legge scritta, sì che ogni volgare sa dire: *consuetudo est altera lex*, nondimeno, perché sopra questo cardine verte la difficultà presente, non restarò di confermarla con ragioni. È cosa accidentale alla legge che sii scritta; solo è di essenza sua che sii statuita dalla somma potestà; la quale allora dá virtù allo statuto, quando manifesta la sua intenzione, che non solo si fa chiara quando si pone in scritto, ma piú quando si pone in opera. Per il che la republica spartana, sopra tutte di Grecia bene instituita, non aveva alcuna legge in scritto. E san Paulo, volendo esplicare la perfezione della legge evangelica, disse che era scritta non in tavole di bronzo né di pietra, ma nelle tavole del cuore. E supera in questo la consuetudine,

ché la legge scritta si statuisce inanzi che sii sperimentata, onde spesso si ritrova inetta, si che bisogna abrogarla; ma quella che è fermata per consuetudine, è prima provata inanzi che autorizzata: per il che anco è piú stabile, e la sua giustizia è piú certa. Laonde piú conto dobbiamo tenere d'una consuetudine di giudicare li ecclesiastici, tale quale è quella di Vinezia, che se vi fusse una legge anco del papa che lo statuisse.

Aggiungesi che li clerici possono esser giudicati, e in tutto e in parte, dal secolare per privilegio del sommo pontefice, come tutti confessano, e si osserva in Sicilia ed altri luoghi; ma la consuetudine è di ugual forza col privilegio, adunque per consuetudine possono esser giudicati parimente. Vi sono per questo dui canoni e quattro determinazioni di pontifici, che uguagliano la consuetudine al privilegio: e Innocenzio lo prova diffusamente. Il che tanto piú vale, quando la consuetudine è immemorabile e prescritta, imperocché allora si uguaglia ad un privilegio irrevocabile, il quale sii passato in contratto. La republica di Vinezia, essendo nata nel tempo dell'imperio di Onorio e Teodosio per grazia di Dio libera, non soggetta ad alcun principe né alle leggi loro, si debbe credere che nelli suoi principii si governasse piú con buone leggi sue proprie di consuetudine che scritte; ed in particolare, quanto s'aspetta all'esenzione di ecclesiastici, costumasse quel medesimo che era servato dalli suoi vicini, quali ubidivano alle leggi delli principi romani di quel tempo: e secondo che andarono sempre crescendo le esenzioni nell'imperio, cosí anco li ecclesiastici vineziani andassero usurpando le medesime in Vinezia, e li magistrati secolari, come persone molto pie, lo tollerassero facilmente: e quando da Giustiniano fu stabilito che nelle cause criminali il giudizio si trattasse nel foro secolare, restando alli vescovi le civili, in Vinezia parimente si mettesse in osservanza quell'istesso, e si continuasse sempre, comunicando alli vescovi quella parte nelli giudizi criminali che pareva espediente per conservare il buon governo piú facilmente. Del che si ritrova una legge presa in gran Consiglio, 23 aprile 1402, dove, avendo narrato che la città per nissuna causa piú principalmente s'era

conservata che per la sollecitudine delli maggiori, quali hanno voluto che ogni sorte di persona di qualsivoglia condizione sottogiaccia alla giustizia, e che non è giusto, dopoiché alli ecclesiastici è ministrato giustizia contro li secolari, non sia ministrata alli secolari contro li ecclesiastici, si prende parte che se alcuno clerico secolare o prete averá commesso qualche delitto o inonestá, per quale il patriarca o il vescovo vogli proceder contro lui, ed esso vogli difendersi con lettere di esenzioni, *ipso facto* sii bandito di Vinezia e del distretto, né se li possi far grazia: e se si lasciará trovare, stii un anno prigione e torni al bando. Dalla quale parte, prima si vede come la republica commandava di punire di bando e di prigione secondo le leggi li ecclesiastici; poi, che il patriarca e il vescovo procedevano piú come dipendenti dal principe che da altro avviso (ché in questa parte se gli conserva la giurisdizione contro le esenzioni di ecclesiastici maggiori); ma nelli delitti piú gravi il magistrato procede anco da se stesso. Si vede che il punirli non era cosa che si principiassse allora, ma di consuetudine sino in quel tempo già antica. Imperciocché, subito che s'incominciano trovar memorie scritte delle sentenze fatte dal consiglio de' Dieci (che è circa il 1400), si vede che li ecclesiastici sono stati giudicati in criminale da quel consiglio: in virtù della qual consuetudine ancora dopo quel tempo sino al presente si è usato di fare. E legittimamente, essendo questa consuetudine fondata sopra principio canonico di quello che tutto il mondo osservava, e continuata con buona fede, quiete publica e servizio de Dio, veduta anco e tacitamente approvata dalli pontefici romani e altri prelati ecclesiastici, e perciò anco legittimamente prescritta: onde è di tanta forza, quanto sarebbe una legge o vero un privilegio apostolico irrevocabile, che fusse passato in contratto o concordato. E la possessione o quasi possessione della giurisdizione si prova per editti publicati, come dichiara Innocenzio (capitolo *Dilectus filius M. syndicus*) e Menochio prova, allegando molti dottori. Si prova ancora per le sentenzie condennatorie ed assolutorie, come mostra a lungo Natta in un suo consiglio, e Menochio nell'istesso luogo. Adunque, avendo noi

editti e sentenze condannatorie ed assolutorie, la giurisdizione è legittimamente fondata, sí che nessuna dubitazione può nascere.

Né manca ancora conferma scritta di questo, imperocché Sisto IV del 1474, in un suo breve al patriarca, avendo narrato che spesso intendeva mali avvisi delle persone ecclesiastiche di questa città, dove spesso alcuni erano incorsi in delitti di ribellione e monetarii, comanda che quando occorrerà che alcun clerico sii preso per tal delitti, il patriarca debbi mandar all'esamine il suo vicario, e dar licenzia a' prigionieri per autorità apostolica di rivelar li complici senza incorrere in irregolarità, acciò gl'innocenti non siano puniti per li colpevoli: il che per un altro suo breve dichiarò intendere di tutti quelli che fussero presi nel dominio. Dalle quali parole evidentemente si deduce l'approbazione della consuetudine dinanzi. Essendo cosa certa che ogni giudizio criminale ha tre parti: la cattura del reo, l'esamine e la difinitiva, de' quali la prima e terza sono più principali che la seconda, comandando il pontefice che il vicario assista all'esamine, necessariamente suppone che la cattura precedente fusse legittima, e la sentenza, che dovesse seguirne, parimente: e non avendo egli data nissuna facoltà per li suoi brevi né di prendere le persone ecclesiastiche né di sentenziarle, resta che il papa presupponga che questa facoltà ci fusse inanzi legittima; e ancora che la approvi e laudi, mandando esso un ecclesiastico per assistere all'esamine. Ma tal autorità di catturar e sentenziar non aveva il magistrato veneto se non per la consuetudine soprascritta: resta adunque che quella sii il fondamento legittimo della sua giurisdizione. Di più, qualunque dá un assistente ad un esame, presuppone prima che il giudice principale sia legittimo: adunque il papa, che comanda al vicario d'assistere all'esamine che il magistrato secolare fa, presuppone che esami giuridicamente; e non dandogli egli tal autorità, presuppone che l'avesse dalla consuetudine. E volendo il papa che tal delinquenti fussero castigati dal magistrato secolare, senza dubbio li averebbe dato l'autorità per privilegio, se non l'avesse avuta prima per ragione più forte, che è la consuetudine.



Oltre di ciò, dappoi il 1474, si trova che il magistrato ha punito diverse persone ecclesiastiche per altri delitti che per li dui sudetti: adunque questo non fu fatto in virtù di alcuna concessione, ma in virtù della sudetta consuetudine. E se alcun domanda che cosa abbia operato il breve di Sisto IV, se senza quello il magistrato poteva legittimamente giudicare, si risponde primieramente che ha operato a favore delli ecclesiastici che il vicario fusse presente, ed a favor della giustizia che li esaminati avessero facultà di rivelar i complici; ché né il vicario senza tal facultà poteva intervenire, né l'esaminato poteva rivelar li complici, senza incorrere in irregolarità, se il papa non avesse dispensato.

Le soprascritte cose si confermano per un breve di Innocenzio VIII, quale estende la concession fatta al vicario di assistere all'esamine in tre casi solamente: a quelli di furto e latrocinio, ed a tutti li atroci e gravi: onde bisogna che anch'esso presupponga, nelli altri casi oltre li tre, che il magistrato secolare avesse autorità di catturare, esaminare e punire, altrimenti avrebbe concesso al vicario di assistere ad un giudizio usurpato ed iniquo.

E poiché da alcuno fu dubitato se questi comandamenti o concessioni di Sisto ed Innocenzio fatte ai vescovi, d'assistere all'esamine de' clerici, s'intendesse universalmente di tutti li ecclesiastici, Alessandro VI per levar ogni dubbio comanda al vicario patriarcale per un suo breve che debbia assistere all'esamine di qualunque clerico così secolare come regolare, di qualsivoglia ordine, ancora de' mendicanti. Si aggiunge a questo che in tutti li suddetti brevi si fa menzione solo delli giudizi di Vinezia: e nondimeno ci sono memorie che anco li magistrati nelle città soggette al dominio hanno giudicato nelli delitti gravi li ecclesiastici suoi, il che non possono aver fatto, se non in virtù d'una consuetudine della natura soprascritta.

Parerebbe ad alcuno che le parole di Innocenzio al vicario (quando dice « esserli stato esposto che non è fatto alcun latrocinio o più grave delitto nella città di Vinezia, che non sia

l'autore qualche clerico, il quale se è preso, non può esser esaminato, perché esso vicario ricusa d'intervenire all'esamine, il che è causa che li scellerati diventano ogni dí piú audaci») volessero inferire che il magistrato secolare non avesse autorità di esaminare senza il vicario. Ma a chi ben considera, è certa cosa che chi ha legittima autorità di prendere, può anco esaminare, e il papa presuppone la cattura legittima; adunque anco l'autorità nel secolare di esaminar è legittima. Per il che, quando dice: « Non può esser esaminato », bisogna intendere non assolutamente, ma non può in quel modo che Sisto comandò e concesse, cioè con dispensazione di rivelar i complici. E questa era causa che li scellerati diventavano piú audaci, non temendo di essere nominati dalli clerici complici: e per questo li magistrati cercavano l'assistenza del vicario, il quale non la poteva prestare senza la licenza del papa.

Dirò di piú: che non mi pare che si possi far tanto fondamento sopra la narrativa di questo breve, poiché vi sono altre cose che non stanno in fatto conforme a quello, non per difetto del papa, ma del supplicante. Una è dove dice che dalla sede apostolica fosse « concesso »; ché fu « comandato », non concesso, al vicario d'esser presente all'esamine. L'altra, dove narra tre casi; e non furono se non dui: per il che può esservi la terza: che l'esamine si poteva fare, poiché *de facto* si faceva. Né questo vizia la concessione, perché non è fondata sopra alcuna di queste tre parti, ma sopra la seguente: che li privilegi si danno per viver bene, non per penare; e per questa sola causa si concede in tutti li casi gravi quello che Sisto in alcuni solamente comandò.

Manco è contrario alle cose dette il breve di Paolo III, nel quale dá autorità alli avvogadori col consiglio de' Quaranta, se non saranno prevenuti dalli giudici ecclesiastici, di procedere nelli casi atroci con l'assistenza del vicario o altro giudice ecclesiastico. Imperciocché non intende per questo alterare in conto alcuno la consuetudine, come mostrano le parole dove dice: « Noi, acciocché non sia interrotto, ma resti nel suo vigore quel che è stato osservato lodevolmente per tanto spazio di tempo »:

il che si presuppone che abbia avuto canonico principio. E poco di sotto commanda alli ecclesiastici di non impedire li detti giudicii secolari contro la consuetudine immemorabile, e contra il tenor delle lettere de' suoi predecessori: alle quali quando si riferisce, senza dubbio le approba, onde anco viene ad approbare quella consuetudine che essi presuppongono.

Non osta a questa nostra determinazione che Paulo III conceda a detti giudici di punire e condannare li ecclesiastici, onde si possi concludere: « adonque prima non potevano »; perché dice: « sí come per il passato hanno costumato di fare ». Il che non essendosi costumato per grazia o concessione, non è manco confermato per grazia. E non sarebbe tanto assurdo chi dicesse che per ambidui li titoli quel magistrato abbi tal autorità, e per consuetudine e per concessione, non essendo inconveniente che uno possieda per doi titoli, quando non sono contrari; sí come il pontefice romano, fatto capo della chiesa, per la voce di diritto non resta di allegare canoni di concilii e concessioni d'imperadori che li danno tal privilegio.

Non resterò di dire che, se bene questo breve di Paulo III è solamente a favore delli avvogadori e consiglio de' Quaranta, e non fa menzione alcuna del consiglio de' Dieci, nondimeno maggior è l'autorità di questo consiglio, fondata sopra la sola consuetudine, che del consiglio de' Quaranta, che ha per sé la consuetudine ed il breve, poiché ha sempre giudicato li ecclesiastici, in tutti li casi che li è parso essere espediente, senza distinzione. Adunque si debbe dire che la republica di Vinezia abbia potestà di giudicar ecclesiastici non per alcuna concessione, ma per consuetudine immemorabile canonicamente principiata e prescritta, nota alli pontifici romani, e da loro approvata tacitamente prima, poi anco espressamente da Sisto ed Innocenzio.

Non sarebbe però male né pregiudicio alcuno nominare tale autorità « privilegio », imperocché sono due significazioni di questa voce « privilegio »: prima significa una legge che non conviene a tutti, ma ad alcuni specialmente. Così dice il canone: *privilegia sunt leges privatorum, quasi privatae leges*; ed Aulo

Gelio chiama privilegio la legge dell'imperio di Pompeo e la legge del ritorno di Cicerone; e in questo senso vi è la legge delle dodici tavole: *privilegia ne inroganto*. In un'altra significazione, « privilegio » si piglia per una grazia o favore che il principe fa ad alcuno contra le leggi. In questo senso si chiamano privilegi quelli che esentano li religiosi dall'autorità dei vescovi, che altramenti li sarebbero soggetti, e molte esenzioni, (che a diversi la sede apostolica concede) di mangiar carne nei giorni proibiti. Ma nel primo senso li francesi chiamano le libertà della chiesa gallicana privilegi, non perché li siano donati per grazia di alcuno, ma perché sono ragioni che convengono a quel regno specialmente per immemorabile consuetudine. Così può dir la repubblica che giudica li ecclesiastici per privilegio, cioè per legge non scritta propria a lei, imperocché alli altri principi, per altra consuetudine che sia nelli loro stati, altro privilegio, cioè legge propria, conviene.

Non li pregiudica manco riconoscere dalla sede apostolica l'approbazione dell'autorità sua, come un altro titolo declarativo della consuetudine, sopra quale sta principalmente fondata.

## RISPOSTA AL BREVE CIRCA LI PRIGIONI.

Dopo aver dato risposta al breve duplicato di vostra Santità delli 10 dicembre, essendo noi entrati in speranza che Ella dovesse ammettere le nostre ragioni colme di giustizia ed equità, il suo nuncio ne ha presentato un altro, indirizzato parimente a Marino Grimani, nostro antecessore di gloriosa memoria, e dato sotto l'istesso giorno. Nel quale pare che in un'altra parte non di minor momento venghi aggravata e posta in dubbio la nostra libertà, che la divina bontà ha conservato inviolata da mille e ducent'anni in qua tra innumerabili pericoli, mentre siamo ripresi d'aver ecceduto li termini della nostra legittima potestà, nell'aver mandato prigioni Scipione Saraceno, canonico vicentino, e l'abate Brandolino, de' quali il consiglio dei Dieci ha preso la retenzione. Del che, di universale e concorde consenso di tutto il nostro senato, con la debita riverenza, e come ricerca un negozio di tanto momento, abbiamo preso risoluzione risponderli che dalla clemenza di Dio abbiamo ricevuto nel nascimento della nostra republica (inanzi che fosse fatta alcuna costituzione di pontefici sopra l'immunità delle persone ecclesiastiche) questa potestà, mero imperio e giurisdizione di punire li delinquenti di qualsivoglia condizione si siano, come ricerca la necessità ed utilità del ben publico; e che la nostra republica ha esercitato questa potestà ricevuta da Dio, dal suo principio sino a questo tempo, come allora conveniva e adesso è condecante ad un principe e religioso e figlio della santa chiesa, avendo concesso molti privilegi all'ordine ecclesiastico, senza detrimento però della giustizia. Né si debbe giudicare che questa potestà, essendo conforme



alla legge di Dio dalla quale deriva, sii contraria alli sacri canoni, o vero non possa convenire ad un principe supremo che non riconosca alcun superiore in temporale, come noi siamo: massime che la nostra republica l'ha sempre esercitata con somma moderazione, e non senza saputa ed approvazione delli precessori di vostra Santità, alcuni de' quali ancora sono nati in questa città, ed altri vissuti longamente già inanzi il pontificato, quali ancora hanno aborrito li delitti degli ecclesiastici condannati dalli magistrati nostri, e lodata la nostra giustizia: cosa che non solo è riuscita in bene universale della nostra republica, ma ha portato anche mirabil utilità all'ordine ecclesiastico, e gli ha giovato per sostentare la sua dignità, che declinava assai per negligenza di chi doveva tenerne cura. Nelle qual cose avendo seguito le norme de' nostri maggiori, né partitisi punto dalla via tenuta da essi, sí come siamo certi che essi non hanno mancato al debito di principe religioso, cosí noi non temiamo di mancare al presente in conto alcuno. Sappiamo che nissuna consuetudine contraria alla legge di Dio può scusare alcuno; ma sappiamo anco insieme che quella sulla quale ci fondiamo viene dall'ordinazione divina ed è conforme alla legge di Dio; e perciò si debbe anteporre a tutte le leggi e costituzioni di qualsivoglia. E insieme sappiamo che una tal consuetudine dá giurisdizione, ed è di forza uguale ad un privilegio irrevocabile che sii passato in contratto e concordato: e massime che è stata approvata e lodata da' precessori di vostra Santità per loro brevi: li quali nessuna ragione o legge vuole che siino presentati per essere esaminati, imperciocché non ci fondiamo in quelli soli, né in quelli principalmente. Né manco è necessario mostrar li privilegi che sono in osservanza e consuetudine, ma basta solamente allegarli.

Noi, quando abbiamo avuto bisogno d'instruzione nelle cose spirituali e che toccano la salute dell'anima, siamo ricorsi alli prelati della santa chiesa che la governano ed hanno da Cristo ricevuto questo carico; e se tal cosa al presente occorresse, ci getteremmo alli beatissimi piedi della vostra Santità, prontissimi per ricevere li suoi documenti. Ma in quello che pertiene ad

un principe sapere per governare la sua repubblica ad onor di Dio, utilità della santa chiesa e quiete e tranquillità delli soggetti, per grazia e benignità di Dio siamo a bastanza instruiti dalla sapienza ed esempi dei nostri maggiori, essendo il nostro senato stato chiamato da Dio a questo governo non di nuovo, ma già molti secoli, succedendo come a se stesso, così a parte per parte che si conserva il medesimo sempre. E di questo favor divino non vi è simile esempio nelle cose passate: per il che anco è stato ammirato da tutto il mondo, e dalli pontefici romani ancora, nissun de' quali mai così gravemente e senza cognizione della causa s'è opposto alla nostra libertà. E se forse alcun ha prestato orecchie a qualche inquieto o desideroso di vivere dissolutamente, che perciò detraesse al nostro governo, subito, considerate le nostre ragioni, s'è acquetato ed ha lodato la nostra giustizia.

Per le qual cose siamo certi di non aver offeso Dio nel carcerare e ritenere li sudetti prigionj: ed avendo la Maestà divina, per testimonio della nostra ottima mente, confidatici nella purità della coscienza nota a tutta la repubblica cristiana, non abbiamo ragione di pensare d'esser compressi dalle monizioni della Santità vostra. Il che anco confidiamo che non solo sarà da lei conosciuto per chiaro, quando averà considerate queste nostre ragioni (con altre in maggior numero e più forti, che le saranno esposte a bocca dal nostro oratore), ma ancora speriamo che Ella si partirà dal suo rigore e minaccie; massime che non pareno convenienti alla pietà della nostra repubblica ed alli meriti verso questa santa sede, alli esempi delli santissimi pontefici ed alla benignità e religione della Santità vostra. Il che speriamo che sarà presto, credendo che in breve sii per arrivar alla città di Roma il nostro oratore, che già molti giorni s'è messo in viaggio.

Intanto, beatissimo Padre, preghiamo Dio che intenerisca l'animo della Santità vostra, sí che ammetta le nostre chiarissime e fortissime ragioni, e a noi dii occasione di mostrarli coi fatti sempre più il nostro ossequio filiale.

SCRITTURA INTORNO L'APPELLAZIONE AL CONCILIO O ALTRO DA  
FARSI PER MORTIFICARE GLI ATTI DEL PONTIFICE.

« Serenissimo Principe,

Nel principio delle controversie, che al presente sono al colmo, tra vostra Serenità e il sommo pontefice, quando non aveva ancora fulminato se non il primo breve intorno le leggi del non fabricare chiese e non alienar beni laici in ecclesiastici senza licenza, in una mia scrittura presentata a vostra Serenità trattai che contro li fulmini papali doi sono li rimedii da opporre: uno *de facto*, che è proibire la pubblicazione e impedire l'esecuzione, resistendo alla forza violenta con la forza legittima che non passi li termini della naturale difesa; l'altro *de iure*, che è il beneficio dell'appellazione. Né feci alcun dubbio che il primo non fosse da usare: quanto al secondo, dissi che in diverse occasioni è stato usato da diversi prencipi e privati, e dalla Serenità vostra ancora; ma che se il primo bastasse, si potrebbe soprasedere dal secondo, come cosa che offenderebbe il pontefice sopra modo: ma se pure paresse necessario, per accidenti che sopravvenessero, si potrebbe valersene, ché in Francia ed in Germania la superiorità del concilio si tiene, ed in Italia li dottori celebri, se ben tengono la superiorità del papa, non hanno però la difficoltà per decisa e determinata.

Gli accidenti sembran venire adesso, poiché il papa ha stampato, pubblicato ed affisso un monitorio contro la Serenità vostra, il quale, in quanto s'astiene dalle maldicenze, è assai modesto, ma del resto severissimo, così per la sentenza che fulmina contro il senato in corpo (cosa insolita) e l'interdetto di

tutto lo stato, come anco perché minaccia il suo *ad ulteriores*. Il quale è cosa che non ha termine alcuno; imperocché, se bene per li esempi passati degli altri pontifici si può congetturare quello che sii per fare, nondimeno, atteso il modo tenuto sinora assai strardinario, si può ancora temere di qualche cosa piú assurda. Per il che fa di bisogno, bilanciate tutte le ragioni cosí che persuadono il venire all'appellazione, come quelle che dissuadono, considerare qual parte sia piú utile eleggere.

Dissuade l'appellazione che del 1459 Pio II, in un congresso tenuto in Mantova col consiglio della corte sua, scomunicò tutti gli appellanti dalle sentenze del pontefice al futuro concilio, perché s'appella a chi non è né si sa quando sarà: il qual decreto è stato confermato sempre dalli successori, e posto tra li casi della bolla *In cœna Domini*. Ancora, perché si tiene in Italia la superiorità del papa sopra il concilio, né si appella mai se non al superiore. Laonde si debbe tener per certo che, quando si facesse tal atto, il pontefice venirebbe con un altro breve, dove dichiarerebbe un'altra scomunica per questa causa, e tanto piú si difficulterebbe il negozio, e di quattro cause se ne farebbe cinque.

Ragioni potenti sí, ma che se gli potrebbe rispondere: primo, che dopo la proibizione fatta da Pio II tutti li prencipi, contr'a' quali è stato fulminato monitorio, hanno appellato: e questa serenissima republica due volte: una da Sisto IV, l'altra da Giulio II. E ci sono esempi assai di altri prencipi dopo quei tempi, tra' quali si possono mettere per notabili l'appellazione del re Luigi XII di Francia e della chiesa gallicana dall'istesso Giulio, e quella di Carlo V imperatore da Clemente VII. Né si trovará esempio che in tal occasioni alcun prencipe sii restato d'appellare per rispetto di quella scomunica.

Si può anco con qualche apparenza di ragione dire che quel decreto non comprenda li prencipi, ma li privati solo, si perché non sono li prencipi compresi in alcuna censura, monizione o precetto, se non sono nominati, per la regola di cancellaria, come anco perché nella bolla *In cœna Domini* in piú casi sono nominati, ed in questo no. Adunque pare che non sia

stata intenzione di comprenderli in quello; perché se si dirá che in tutti li casi sono compresi, segue che superfluamente siano in alcuni nominati. Le ragioni di Pio II, che s'appella a chi non è e non si sa quando sará, non vagliono, perché, vacante la sede apostolica, non essendoci papa, s'appella *ad sedem apostolicam et futurum pontificem*, il qual non è né si sa quando sará. E se alcuno dicesse che si suole presto crear il papa, replico: già duecento cinquant'anni, vacò la sede piú di due anni continui, ed un'altra volta sette anni: chi sa quel che possi essere? E poi anco del concilio si saprebbe quando sará, se si servassero li canoni del farlo ogni dieci anni, come si dovrebbe.

Ma intorno alla suprema potestá, se ella sia nel pontefice o nel concilio, bisogna parlarne al longo: che lo farò, dopo aver considerato che, se il pontefice non ha giudice alcuno in terra, non resta agli altri, cosí precipi come privati, salvo che l'obediencia. Bisogna dirli quello di Tacito: *Tibi rerum arbitrium dii dedere, nobis obsequii gloria relicta est*. Egli averá potestá di fare tutte le leggi che li parerá; tutte saranno valide; egli non sará regolato da legge alcuna. Quando averá controversia con alcuno, fará una legge per la sua opinione: ecco tutto deciso. Risponderá alcuno: sí, nelle cose spirituali, non nelle temporali. Avrei che replicare quali inconvenienti nascerebbono, se fosse cosí anco nelle spirituali. Ma diciamo delle temporali ora. Quando il papa vorrá alcuna cosa, dirá che è spirituale, come nell'occasione presente. Vostra Serenità dice aver fatto legge di cose temporali; il papa dice di cose spirituali: confessa il papa che vuol lasciare il temporale, ma dice che questo è spirituale. Eccoci da capo. Se bisogna averlo per supremo, dobbiamo adunque credere a lui quando determina, come al presente fa, che alcuna cosa sia spirituale. Torna adunque che non ci resta se non ubidirlo in tutte le cose che li verranno in pensiero. Se alcuno dicesse che bisogna resistere *de facto*, lo consento; ma mi par bene che pertenga alla sapienza di Cristo nostro Signore aver provveduto che si faccia *de iure* piú tosto che *de facto*, sí come ha provveduto dando la suprema potestá alla chiesa: *Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut*



*ethnicus et publicanus*. Sì come il papa ha comandato, sotto pena di scomunica, che non s'appelli da lui, se comandasse che nessuno avesse ardire di replicarli o responderli sotto pena di scomunica, tanto saressimo ubligati a questo, quanto a quello. E si va a via di venirci, se Dio nostro Signore non provvede.

Dirò questo senza dubitarne: che in questa immensa potestà si contengono più li papi in ufficio per questo rispetto qual hanno che l'Italia e la Spagna non mettan a campo questa dottrina della superiorità del concilio (ricevuta in Francia ed Allemagna), che per qualsivoglia altro. Ma se mai potranno uscire di questi pericoli, il mondo vederà se si conteneranno in termini di qualsivoglia sorte.

Che facendosi l'appellazione il papa debbi irritarsi e publicar un'altra censura, bisogna averlo per certo come se fosse stato. Ma in tempo di Sisto quattro brevi furono fulminati contro la republica successivamente; e da tutti quattro s'appellò, e le appellazioni sono una dependente dall'altra. Credo che l'istesso fosse fatto da Giulio; però non l'ho veduto. Ma chi questo dubita, non crede forse che contro le cose che il prencipe ha fatto *de facto* (comandando alli ecclesiastici e facendo il proclama a chi ha copie del monitorio) e contro quelle che sarà necessitato fare all'avvenire, non verranno altre scomuniche? Tenga ognun per certo che sino a tre o quattro bisogna aspettarne, e forse più.

Alcuno ancora dice che l'appellare al concilio è sottomettere le ragioni sue alli ecclesiastici. A questo rispondo che non si appella se non dall'abuso della potestà del pontefice, e però non si sottometterà le leggi del senato. Ma questo rispetto non è stato avuto dalla republica sotto Sisto e Giulio, né dalli altri prencipi; adonque non debbe muovere al presente. Dirò di più, che sottomettere le sue ragioni dove entrano tanti prencipi che hanno il commune interesse, non sarebbe così gran fallo. E Dio volesse che questa materia fosse trattata in un concilio libero; ché la Serenità vostra, senza crescer territorio, crescerebbe di forze un terzo di più. Ma non siamo degni di tanta grazia.

Vediamo ora le ragioni che persuadono fare l'appellazione. La prima, e potentissima, è l'imitazione di tanti gran precipi e della republica medesima. La seconda, che non ci è esempio che sii stato fatto altrimenti, se non da' francesi contro Gregorio XIV, che fecero abbruggiare li suoi monitorii in piazza dal ministro di giustizia. La terza ragione, perché par poco onore che si dica: il senato vuole far tutto *de facto* e niente di ragione. Non ha adunque ragione alcuna? La quarta, perché si manifesta al mondo il fine dove si tende, che è di volere vivere nell'unità della chiesa cattolica, sotto l'obediencia della chiesa universale: il che non esplicandosi, sotto chi si vorrá dire che vostra Serenità voglia vivere, quando si levi dall'obediencia del pontefice? La quinta ragione si è perché, non facendo questo, non ci è altro che fare; ogn'altra cosa sarebbe senza esempio e pericolosa. Il dimandar árbtri dal pontefice non sarebbe ammesso, essendo piú contra la sua dignità sottomettersi a questi che al concilio. E quel che importa, se si dimanda árbtri e che il papa non consenta, l'atto è vano, se ben servisse per mostrar al mondo che s'abbia tentato ogni via. Ma forse anco alcun direbbe che fosse passato il tempo di farlo, e che fosse convenuto usare tal rimedio immediate dopo il primo breve, e forse anco inanzi. Ma se si appella, se ben il papa si irrita, abbiamo questo beneficio, che la scomunica e l'interdetto sono sospesi. Dirá uno: il papa non l'intenderá cosí. Confesso egli non l'averá per sospeso; ma l'averá la Francia e la Germania cattolica, quali tengono che *de iure* per l'appellazione si sospenda; e l'averemo noi stessi: ed essi, comunicando con questo dominio, diranno di farlo *de iure*: e dolendosene il papa con essi loro, come al certo si dolerá, essi diranno che non ci hanno per interdetti, poiché l'appellazione è interposta; e la contenzione sará attaccata con altri ancora. Ma se non s'appella, non ci resta se non il contrastare con manifesti solamente: il che è bene da non tralasciare, ma non da usare solo. Ardisco di dire che, non appellando, la Francia e la Germania si rideranno del timore, forse ci riputeranno di poca coscienza, ché ci siamo contentati di fare *de facto*; e bisognerà far un

manifesto per dichiarare perché non si sia appellato: nel quale se si vorrà dir il vero, cioè per il timore della scomunica della bolla *In coena*, si farà meravigliar il mondo come si tema questa, e non la fulminata nel monitorio, essendo questa del monitorio senza esclusione, ché di quella della bolla ci sono ragioni per mostrare di non essere compresi. Se si appella, ognuno la sentirà secondo il suo senso. A' francesi e todeschi piacerà che si tenga l'opinione sua della superiorità del concilio: non biasmeranno gli anglesi, che sempre dicono esser necessario un concilio libero. E non so se forse quelli che fomentano la controversia *de auxiliis* non lo facciano per venir a questo: di fare sotto tal colore un concilio. Ma io passerei troppo inanzi se volessi discorrere di questo.

Mi resta che porti le ragioni, per quali la superiorità del concilio si mostra. Il primo concilio che fosse fatto, fu vivendo san Pietro, e li atti di quello sono registrati da san Luca (*Act.*, XV). E passò così. Essendo nata controversia se li fedeli erano obbligati all'osservanza della legge di Moisé, fu determinato di far sopra ciò un concilio in Gierusalem, dove di apostoli vi erano san Pietro e san Giacomo, e vi andarono san Paulo e san Barnaba. Nel concilio intervenne, oltre li apostoli, numero grande di preti e d'altri fedeli. La questione si disputò acutamente prima; poi disse il suo parere san Pietro, poi san Paulo e san Barnaba, e finalmente san Giacomo; e secondo il parere di san Giacomo il concilio si risolse. Ed esso concilio deputò doi legati, Barsaba e Sila, e scrisse con questa soprascrittura: *Apostoli et seniores fratres*: nelle lettere: *Visum est Spiritui sancto et nobis*. Se adunque san Pietro in quel concilio disse il parere come un altro, se la deliberazione fu del concilio, se il concilio ordina legati, se scrive lettere, chi dubiterà che tenesse la suprema potestà? E se qui aggiongeremo che li sette diaconi furono eletti da tutto il corpo della chiesa, e non da Pietro; e che avendosi a mandare doi apostoli in Samaria per dare lo Spirito santo a quelle genti, san Pietro né mandò altri, né andò da sé, ma dice la scrittura che insieme con san Giovanni fu mandato dalli altri apostoli, chi non concluderà che la somma potestà era nella chiesa?

L'anno 200 papa Vettore, nata certa controversia sopra il celebrare la Pasca, comandò sotto pena di scomunica alli vescovi d'Asia che si conformassero con la chiesa romana. Repugnò Policrate, vescovo di Gieropoli. E sant'Ireneo, vescovo di Lione di Francia, per nome di tutti li vescovi di quella provincia scrisse a papa Vettore una lettera piena di repressione, dandando la sua collera ed il modo di procedere.

L'anno del 260 Stefano, pontefice romano, nata controversia se li eretici si dovessero rebattizzare, determinò di no, scomunicando tutti quelli che sentissero in contrario. Se gli oppose san Cipriano martire, ed in una sua epistola lo chiama perciò troppo ardito, impertinente e improvido, risolvendo di voler tenere l'opinione contraria al papa, né perciò pretendere di levare la comunione ad alcuno. Mai giudicò san Cipriano di partirsi dall'opinione sua per timore della scomunica del papa. E sant'Agostino in quattro luoghi delle sue opere sempre commenda san Cipriano, dicendo che non era ubligato conformarsi con Stefano papa, sinchè la questione che verteva tra loro non fosse stata determinata in un concilio generale. Appresso ogni buon cristiano credo valerà la dottrina ed esempio di san Cipriano ed Agostino (che hanno aiutato a stabilire questa chiesa ambidua con la dottrina, ma uno anco col sangue), piú che del cardinale Turrecremata e del cardinal Albano.

Ma passando inanzi, del 312, essendo stato assoluto dal concilio di Affrica Ceciliano, vescovo di Cartagine, Donato suo accusatore appellò a Constantino Magno, il quale commise la causa a Melchiade, romano pontefice, e dal papa fu confermata la sentenza delli affricani. Appellò di novo Donato a Constantino, che commise la causa al vescovo di Arles con li vescovi di Francia, che confirmarono le sentenzie prime. Sant'Agostino, che narra quest'istoria e dice aver visto tutti gli atti autentici, scrivendo contra li seguaci di Donato soprascritto, dice: « Dopo questi giudicii, che restava di piú se non far un concilio generale? ». Dalla qual narrazione, prima si vede che né Constantino né li vescovi di Francia ebbero per inconveniente che

la sentenza del papa fosse rivista e non fosse il sommo giudizio, e che sant'Agostino era di parere che, oltre le cose fatte, si potesse riveder la causa in un concilio generale. Non ebbe adonque il papa per superiore.

Ma veniamo a narrare un piú notabile successo. Circa l'anno 425, Apiario, prete africano, fu condannato dal vescovo di Sicca, e poi dal concilio di Affrica. Ebbe ricorso a Roma. Papa Bonifacio mandò legato suo Faustino, vescovo di Potenza, al concilio (che si teneva in Cartagine) di tutta l'Affrica per favorire Apiario; e mandò insieme alcuni canoni, dove si dava al papa l'appellazione in tutte le cause, dicendo che erano canoni del concilio niceno e che dovessero osservarli. Rispose il concilio che nelli atti del concilio niceno, che avevano, non ritrovavano tal cosa, e che avrebbero mandato a Constantinopoli, in Alessandria ed Antiochia per pigliare altre copie autentiche di quel concilio, ed arebbono ubidito. L'anno seguente, congregato il concilio di novo in Cartagine, fu presentata la risposta di san Cirillo d'Alessandria e di sant'Attico di Constantinopoli, che ambidue li mandarono li atti del concilio niceno: in quali non trovando li canoni suppositizi portati dal legato romano, scrissero a Celestino pontefice romano, successo a Bonifacio morto, che era stato gravissimo errore della sede romana l'aver ascoltato Apiario; che la sua Santità per l'avvenire non debbi ammettere simili refugi, né si debbia persuadere che la grazia dello Spirito santo debbia assistere piú ad uno (alludendo al papa) che a tanti fratelli congregati insieme in nome di Cristo; che non li mandi piú legati; che li canoni mandatili sotto nome del concilio niceno non si trovano nelli atti mandati da san Cirillo e da sant'Attico; per il che restasse d'introdurre nella chiesa di Cristo una così fumosa ambizione. Questa epistola è degna d'esser letta da ognuno: li atti di questi concilii sono in essere; e quello che molto importa, sant'Agostino fu uno delli vescovi che intervennero in questi concilii, ed è sottoscritto. Fu anco fatto un canone da questi padri, che a nessuno di Affrica fosse licito appellare alle regioni oltramarine. Dobbiamo ben credere che sant'Agostino con duecento e tanti vescovi



intendessero le scritture divine, e sapessero se Cristo nostro Signore abbia ordinato che la suprema potestà sia nel papa o nella chiesa.

Veniamo al 455, quando fu celebrato un concilio generale in Calcedonia. In quello fu statuito che il patriarca constantinopolitano precedesse l'alessandrino e li altri, attesa la grandezza della città imperiale. Ripugnarono li legati del papa che erano al concilio: nondimeno perseverò il concilio nella sua sentenza. Andato l'avviso a papa Leone I, che in quel tempo reggeva, egli s'oppose con tutti li spiriti. Nondimeno la determinazione del concilio prevalse e s'eseguí.

Del 550 si celebrò un concilio in Constantinopoli. In quel tempo Vigilio, pontefice romano, era andato a quella città per trattare con l'imperatore Giustiniano: e non volse intervenir al concilio, se non li era data una sedia piú alta che quella dove sedeva il patriarca constantinopolitano. Il concilio voleva che le due sedie fossero pari; il papa mai si poté ridur a contentarsene, e perciò non intervenne mai in concilio. E pure questo è uno delli concilii santissimi della chiesa cattolica, ed il quinto generale in ordine. Circa l'anno del Signore 880, fu celebrato in Constantinopoli il concilio generale ottavo, l'ultimo celebrato in Grecia, dove nel canone XXI fu statuito che il concilio generale potrà decidere le cause di tutti li patriarchi. E nominatamente aggiunge: « Se occorrerà trattare causa contro pontefice romano, lo doverá fare con qualche riverenza ». Questo concilio non è stato stampato, ma si ritrovano gli atti manuscritti greci e latini, ed un esemplare greco e un latino stanno nella publica libreria di vostra Serenità, nelli libri del cardinale Bessarione.

Nelli tempi piú prossimi, dopo che li greci si separarono da noi e noi da loro, del 1414, essendo tre papi, Ioan XXIII, Gregorio XII e Benedetto XI, si congregò in Costanza quella parte de' vescovi che ubidiva Giovanni, convocata da lui. E nella sessione quarta determinò che il concilio ha la potestà immediate da Cristo, e che anco il papa li debbe ubidire, dove si tratta materia di fede o di estirpare schismi o di reformare

la chiesa nel capo e nelli membri. E nella sessione duodecima papa Giovanni fu privato; nella quartadecima se gli uní l'obediencia di Gregorio, il quale rinonziò il papato; poi se gli uní anco l'obediencia di Benedetto, restando esso Benedetto contumace, il quale fu privato. E fu rinovata la determinazione che il concilio fosse sopra il papa in causa di fede, estirpazione di schismi e reformazione nel capo e membri, e che in perpetuo il concilio si celebrasse ogni dieci anni. E fu eletto, nel modo che il concilio determinò, Martino V: il qual pontefice, eletto, ubidí al concilio quanto al celebrarne un novo, e nella sessione quarantesima quinta non senti a male che li ambasciatori del re di Polonia protestarono di appellare al concilio, se li faceva un certo gravame.

Del 1424 si congregò il concilio generale in Basilea, in esecuzione di quello che il concilio di Costanza aveva decretato. Nel quale ordinandosi molte cose per riformazione della corte romana, papa Eugenio IV, che era successo a Martino, venne in parere di dissolvere quel concilio, e pubblicò successivamente tre bolle contro di quello, dichiarandosi essere superiore: ed il concilio dall'altra parte fece contra lui e li cardinali suoi aderenti molti atti, e venne sino alla sospensione del papa. Finalmente la cosa si compose in questa maniera: che il papa revocò le tre bolle che aveva fatto contro il concilio, e si sottomesse a quello. Qui sará da considerare: se la superiorità del papa al concilio fosse vera, come papa Eugenio, che l'aveva dichiarata per sue bolle, revocò per sue bolle la verità e consentí nell'opinione falsa? Sciolgano questo nodo, e poi parlino. Ma noi torniamo al concilio: il quale seguitando a riformare la corte, di novo il papa si rivoltò, e le dissensioni passarono cosí inanzi, che il concilio lo privò, e fece papa Felice V. Ma Eugenio, non obedendo, fece un altro concilio, in Ferrara prima, poi in Fiorenza. Morto Eugenio, e creato Nicolò V, Felice, che era uomo da bene, saziato delle contenzioni, rinonziò; ed il concilio di Losanna, dove il basileense era transferito, accettò per papa Nicolò V, e il schisma si finí. Restò l'Alemagna e la Francia con l'opinione delli

basileensi della superiorità del concilio; l'Italia inchinò all'opinione di Eugenio. Lascio a ciascuno il dedurre da questa istoria quello che va dedotto.

Del 1516 papa Leone per una sua bolla determina, allegate molte ragioni, che il papa è sopra il concilio. La qual determinazione è piú contra di loro che contra di noi, imperocché il cardinal Bellarmino dice che non è ancora deciso il dubbio chi sii superiore, il papa o il concilio, ed alla bolla sudetta di Leone dice che il suo concilio, dove la pubblicò, non è tenuto per generale. Adunque nessuno, secondo l'opinione di Bellarmino, può decidere il dubbio, se non il concilio generale; ed il papa non tanto solo, ma né anco in un concilio che non sia indubitato generale, non può deciderla. Adunque resta che non sia superiore al concilio. Ricercò ogn'uomo di spirito a considerare questo particolare, che giugula li avversari con le arme sue.

Finalmente nel santo concilio di Trento di questo dubbio non è fatto menzione alcuna; se bene quelli che pure vorrebbero tirarlo a sé portano un decreto, dove dice: « Dechiara il santo concilio tutte le cose spettanti alla riforma e disciplina, statuite con qualsivoglia clausole, s'intendano esser state decretate talmente che s'intenda sempre salva l'autorità della sede apostolica ». Il qual decreto quelli che lo portano per provare la superiorità del papa mi fanno stupire. Il contrario si deduce evidentemente. Perché mi dicono: se il concilio non avesse fatto questo decreto, averebbe derogato all'autorità della sede apostolica: adunque il papa non è suo superiore? Ma consideriamo la loro conseguenza in questi termini: se il consiglio de' Dieci facesse una parte circa il giudicare delinquenti, e dicesse: « salva però l'autorità delli avvogadori », seguirebbe che li avvogadori fossero sopra il consiglio de' Dieci. Ma se li avvogadori facessero un statuto e dicessero: « salva però l'autorità del consiglio de' Dieci », chi non riderebbe della sciocchezza dell'inferiore, qual temesse che, non esprimendo egli, alcun potesse dubitare che avesse derogato al suo superiore? Se il concilio fosse inferiore, che timor aveva di

derogare all'autorità del papa onde stimasse necessario dichiararsi che derogar non intenda? Dunque è ben pensare, se il sudetto decreto conclude cosa alcuna, che prova più tosto la superiorità del concilio che la superiorità del pontefice.

A chi dimanderà autori che abbiano scritto in questa materia, si risponde che li celebri sono: il cardinale Camera-cense, Giovanni Gersonè, Guglielmo di Occam, Giacomo Almain, il cardinale Fiorentino, l'abate Panormitano, il cardinale Cusano, Alfonso Tostado, vescovo abulense. Ma a che cercare autori in questa materia? Poiché se alcuno ne scrive, lo proibiscono. L'abate Panormitano, celeberrimo canonista delli più stimati, adoperati ed allegati nella corte di Roma, dove le sue opere sono in stima (dirò liberamente) più che di qual santo si sia, nondimeno quella particolare dove tiene questa opinione l'hanno proibita, restando le altre in somma venerazione. Il cardinale Cusano, perché l'hanno per martire, non hanno avuto ardire di proibirlo: però l'hanno sospeso, cioè preso ordine che più non si stampi. Disse bene quel savio romano: *Non oportet scribere in eum, qui potest proscribere.*

Concludo: se per l'esempio di tanti gran precipi e della Serenità vostra istessa si giudicherà che sia bene appellare, non è da restare, né perché la superiorità del papa al concilio abbia alcun fondamento, né per timore della bolla *In coena Domini.*

## NULLITÀ NELLI BREVI DEL PONTEFICE.

Così nelli primi brevi come nel monitorio il papa dichiara che quelli che hanno fatto le tre parti e carcerato il canonico e l'abate siino incorsi nella scomunica. Cosa che è contro tutte le leggi; imperocché essendo la scomunica pena e grandissima e *stricti iuris*, né si debbe mai dire che alcuno sii incorso, se le parole non sono più che chiare, non ambigue né generali, e si debbono anche strettissimamente interpretare, e non tirarle da un caso all'altro, manco con l'argomento *a minori*. Ma non c'è canone che dica espressamente (ed in particolare li statuti tali quali sono questi) essere contro la libertà ecclesiastica. È vero che sono scomunicati chi fanno statuti contro la libertà ecclesiastica; ma il punto sta se questi siino tali, ché se bene alcuni dottori sono di parere che siino, la maggior parte però e la più sana, e l'uso di tutta Europa, tengono di no, come si discorre nella difesa delle parti.

Il papa è venuto al monitorio, il quale trae seco l'esecuzione senza citazione precedente, la quale è *de iure naturali*, né si può pretermettere. E se bene ha mandato li due brevi sotto il 10 dicembre, però non sono citazioni, ma monitorii; il che non basta, essendo necessario chiamar a dire le sue ragioni, e non solo comandare che si faccia una cosa, senza ascoltar le ragioni che ci possono essere perché non si possi, non si debbia e non ci sia obbligo di farla: il che se sua Santità avesse osservato, avrebbe sentito potentissime ed insolubili ragioni, ed egli stesso si sarebbe ritirato. Ed è maraveglia grande che essendo solito della corte romana che li giudizi



di cause ancora leggerissime e tra privati non si terminino in decine d'anni, sí che nella Rota alle volte si trattano cause di cento anni, e molte si terminano per essere abbandonate dalle parti, nondimeno il pontefice abbi voluto terminare una causa di tanto momento, dove si tratta d'interdire un dominio cosí grande, in sei mesi, e con tanta impazienza d'aspettare quello poco, che pare fosse lungo mille anni.

Chi è insieme accusatore e giudice, ed ha già contesa la sua opinione, avendo essa dottori famosi contrari, non è in dovere che la vogli canonizzare in pregiudicio degli altri, e far il giudice.

In esso monitorio narra che il doge e senato veneto nelli anni a dietro hanno fatto molti statuti contro, e fra gli altri li tre dove al presente si fonda. Perché non parla di tutti? Se anco (secondo la sua opinione) per altri sono incorsi in censure, dove è la carità che non li vuole levare da quelle? Che li giovará, se saranno liberati da quelle tre e restaranno in altre molte? Perché non fa l'ufficio di padre in tutto? Adonque sta a lui, e non è per servizio di Dio e salute dell'anime, come predica. Qui conviene molto insistere.

Dice che queste leggi venete sono contro li sacri canoni. Anzi sono conformi alla scrittura divina, che disse: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo*. Dove santo Ilario dichiara essere esenti dalli principi quelli soli che non hanno né attendono a cosa temporale; e li sacri canoni inanzi il mille riconoscono tutte le cose temporali, che la chiesa tiene, in grazia de' principi, e confessano che debbono regolarsi nel possedere secondo le leggi loro.

In primo luoco propone la parte del 1602, sopra quale non solo non è fatta citazione, ma neanche monizione, e non è fatta alcuna menzione nelli due brevi del 10 dicembre; anzi che manco nelli colloqui extraiudiciali ha sentito alcuna delle ragioni dove sta fondata, le quali sono cosí chiare ed evidenti che ognuno (quando si publicaranno) restará chiaro cosí dell'autorità che la repubblica ha di far tal legge, come della naturale equità e giustizia e presente necessità, da quali è stata mossa.

La seconda, la terza, le ragioni sono di sopra.

Della ritenzione de' carcerati, che dice esser stata fatta con fondamento, tra gli altri, de concessione apostolica, se avesse letta la risposta datagli sotto li 11 marzo, vedrebbe come la republica si fonda sopra la potestá datagli da Dio inanzi la esenzione concessa dalli imperatori alli ecclesiastici dal foro secolare, esercitata continuamente sino al tempo presente, con approvazione sempre tacita, e molte volte espressa, de' suoi precessori. E perché il papa con li ambasciatori ha detto che li brevi quali sono nell'archivio della republica sono scartafacci, se gli può rispondere qualche cosa della fede publica, ed aggiungere che bene erano tali li canoni sotto nome del concilio niceno mandati alli vescovi del concilio di Africa da Bonifazio per mano di Faustino, vescovo di Potenza, che non si trovarono in nissun esemplare né lá, né a Constantinopoli, né in Alessandria, e perciò furono regetti per falsi; ed il canone *Continua*, che è preso troncato dalla legge ultima *De episcopali audientia* del codice teodosiano, lasciate quelle parole che non fanno per li ecclesiastici.

Ma dove dice che queste leggi e carcerazioni sono in *perniciem animarum*, quasi che adesso non ci siino altri delitti che il raffrenare li ecclesiastici? *Pernicies animarum* sono le usurpazioni delle cose destinate alle opere pie, il fasto, la superbia, il concubinato etc.

Dice poi che sono in scandalo di molti: Dio volesse che non fosse piú in scandalo l'arricchire li propri parenti del patrimonio de' poveri, il vedersi uomini scellerati andar impuniti, la chiesa esser asilo di scellerati. Qui si può molto insistere.

Dice d'aver fatto monizioni. E perché non fa menzione delle risposte? Perché le dissimula, se non perché abundantemente soddisfanno? E dove è l'ammonizione sopra la parte del 1602, della quale non ha fatto menzione?

Quando dice voler imitare li pontefici suoi precessori, nominatine dieci che furono tra il 1200 e il 1400, perché non sarebbe stato meglio imitar san Pietro, che comanda ubidire alli principi ed alli magistrati, e san Paulo, che cosí spesso comanda l'istesso? Perché non imitar piú tosto li santi pontefici

martiri, perché non li confessori almeno, come san Leone e san Gregorio ed altri, che verso li principi hanno proceduto con somma modestia veramente pontificale? E se non li vuole imitare se non dopo che cessano d'esser santi, almeno imitare quelli che dal 1400 in qua hanno conosciuto che non è servizio di Dio procedere con li principi nella maniera che s'era proceduto per duecento anni inanzi.

Dice aver maturamente consultato con cardinali ed aver proceduto con suo consiglio ed assenso. Che matura consultazione è questa, fatta in un consistorio una sola mattina, senza che fossero informati, e dopo stampato il monitorio? Qui si può insistere assai.

Dove dice che annulla le tre leggi fatte dal senato: non hanno fatto così li buoni pontefici e santi, anzi sono stati esecutori delle leggi de' principi, se bene non le approvavano intieramente. San Damaso pubblicò ed eseguì la legge di Valentiniano, che li ecclesiastici non ricevessero per donazione o testamento alcuna cosa dalle donne, e san Gregorio pubblicò quella di Maurizio, che il soldato non si potesse far monaco. E di questi sarebbero esempi infiniti.

Ma che vuol dire quella contradizione che tali editti sono nulli e invalidi, e nondimeno che egli li annulla, se non che di due sue nullità crede fare una validità? Se sono nulli da sé, che occorre annullarli, se non perché si diffida della dichiarazione? Se egli li può annullare, perché dire che sono da sé nulli, se non perché diffida del valore del suo decreto?

Ma dove assegna termine a rivocare etc., che imperiosa maniera è questa? Doverebbe mostrare che siino li statuti del senato contro la legge di Dio, contro l'equità, contro li canoni de' santi, contro l'uso della cristianità, ché allora il senato ne sarebbe prontissimo e lo ringrazierebbe dell'ufficio paterno. In luogo di questo, quasi che tutto si governi col solo arbitrio, vuole *stet pro ratione voluntas*.

Ma dimanda di più che si annullino *cum omnibus inde secutis*, che sarebbe rivoler tutte le possessioni, mettere in lite tutto il dominio, quante possessioni sono state in virtù di quelle

leggi vendute, permutate etc. Bisognerà riveder ogni cosa. Ma si può credere che non vogli tanto male: gli basterà che chi le possede vadi a Roma, supplichi, paghi, e tutto starà bene e sarà convalidato, e ogni cosa si accomoderà.

In questo monitorio scommunicà il senato: cosa nuova ed aliena dalla dottrina de' pii e buoni teologi e canonisti, che un collegio, corpo o università sii scommunicata. E se bene alcuni pochissimi dicono che si potrebbe fare, nissun però consiglia il farlo. E un piissimo pontefice come la Santità sua, perché non seguire l'opinione di sant'Agostino, di san Tomaso e d'altri santi più pia, e lasciar quella che li stessi, quali la tengono, non lodano però che si eseguisca?

Oltre le nullità del monitorio, nel primo breve ancora dice il pontefice che la somma del suo carico consiste in avvertire che non sii offesa l'autorità della sede apostolica né la libertà ecclesiastica; che li decreti de' canoni non siano negletti, e che le ragioni delle chiese e privilegi delle persone ecclesiastiche non siino violati, aggiungendo che in questi sta la perfetta fonzione del governo apostolico, e che egli non ha altro scopo che la gloria di Dio. Onde ha rinunziato tutti gli uffici che Cristo ha dato a san Pietro: predicare, insegnare, ministrare li sacramenti, pascere il gregge di Cristo; e trasformato questo officio pastorale in una fiscalità etc., quasi che la gloria di Dio non stii nella salute delle anime e bontà interiore, ma solo in queste cose estrinseche; per il che il suo nuncio spesso ha detto che non sapeva come questa città fosse tanto religiosa, ché le limosine, le virtù etc. sono niente; il cimento del cristiano è aggrandire l'autorità ecclesiastica.

Ma dove nell'istesso breve dice che in nissun modo si vincerà meglio li infideli che conservando le libertà ecclesiastiche, fa molto maravigliare; quasi che non più tosto, tendendo queste al lusso che a Dio dispiace e a lasciare li delitti impuniti (e perciò di malo esempio alli laici ed occasione di molti peccati anco in loro), non siino più tosto per irritar Dio a castigarci per mezzo dell'infideli, poiché da noi non vogliamo emendarci, e che dobbiamo sperare che il favorir li abusi sii in piacere della Maiestà divina.

Toccando l'interdetto, si potrà dire quello che ne dice il canone *Alma mater*, che per quello cresce la indevozione del popolo, pullulano eresie, nascono infiniti pericoli delle anime, si levano li debiti servizi alle chiese senza lor colpa.

Il manifesto, se bene doverá aver qualche piccante verso l'azione del pontefice, doverá nondimeno aver sparsi con ogni occasione concetti, dove si mostri la religione e pietá della repubblica, dove si dica cose che diino qualche gusto anco alli ecclesiastici, massime quando sará necessario toccare li suoi costumi, temperando quello che si averá detto necessariamente, con qualche lode in altra parte.

Per tutto doverá esser interposta qualche cosa che sostenti l'autoritá de' principi o li ammonisca de' pericoli che li soprastanno dalli papi. Similmente che sodisfaccia alli soggetti, mostrando che tutte queste leggi e giudizi si fanno per loro servizio, per conservarli li beni, e per la quiete e l'onore etc.



## PROTESTO AL MONITORIO DEL PONTEFICE.

Lunardo Donato a tutti li reverendissimi patriarchi, arcivescovi e vescovi di tutto il dominio nostro di Venezia, ed alli vicari, abbatì, priori, rettori delle chiese parochiali ed altri prelati ecclesiastici, salute.

È venuto a notizia nostra che li 17 aprile prossimo passato, per ordine del santissimo pontefice Paulo V, è stato publicato ed affisso in Roma un asserto breve diretto a voi, nel quale si espone qualmente il principe e senato della republica nostra per li tempi passati abbia statuito molti decreti contrari all'autorità della sede apostolica, alla libertà ecclesiastica e repugnanti alli sacri canoni e costituzioni de' pontefici romani; ma tra gli altri una ordinazione sotto li 23 maggio 1602, e un'altra sotto li 10 gennaio 1603, e la terza sotto li 26 marzo 1605; ed inoltre abbia nelli mesi passati ritenuto in carcere Scipione Saraceno, canonico vicentino, e Brandolino Valdemarino, abbate di Nervesa, incolpati di atroci delitti; per il che li nostri maggiori siino incorsi in censure ecclesiastiche, dalli sacri canoni costituite contra li violatori della libertà ecclesiastica. Per il che la Santità sua, abbenché abbia le sudette leggi nostre per nulle ed invalide, nondimeno le annulla e per nulle le dichiara, aggiungendo che se in torno di ventiquattro giorni assignatici per tre termini e per una monizione canonica noi non averemo revocato ed annullato le sudette ordinazioni, e tal revocazione intimata per tutto il dominio e datone conto alla Santità sua, con tutte le cose fatte e seguite in virtù di esse, e cassatele dalli archivi dove si ritruovano scritte, e per l'avvenire dato cauzione di non farne di tali o simili,

c'intendiamo incorsi noi, col senato che sarà allora e di tempo in tempo, insieme con tutti li consultori, fautori e aderenti a noi, nella sentenza di scomunica. Nella quale se persevereremo per tre altri seguenti giorni, questa città e le altre nostre soggette e tutto il dominio nostro sii sottoposto all'ecclesiastico interdetto, con minacce ancora di procedere a cose maggiori, si come si dice in tal forma o in altra più vera contenersi nel monitorio sudetto, al quale ci riferiamo quanto alla verità delle cose sudette.

Noi, ritrovandoci in obbligo di conservare in quiete e tranquillità lo stato datoci da Dio in custodia e mantenere l'autorità de principe supremo e che non riconosce nelle cose temporali alcun superiore sotto la divina Maestà, per queste nostre pubbliche lettere protestiamo a Dio nostro Signore ed a tutto il mondo che non abbiamo mancato d'usar tutti quelli modi che è stato possibile per rendere la Santità sua capace delle validissime ed insolubili ragioni nostre, prima per mezzo dell'oratore nostro residente in Roma, poi per nostre lettere responsive alli brevi della Santità sua, e per un oratore espresso mandato a questo effetto. Ma avendo trovato le orecchie della Santità sua otturate e l'animo indurato contro di noi, e vedendo il breve sudetto essere publicato contro la forma d'ogni ragione naturale e contro quello che le divine scritture, la dottrina delli santi padri e sacri canoni insegnano, in pregiudicio dell'autorità secolare donataci da Dio e della libertà dello stato nostro, con perturbazione della quieta possessione che per grazia divina sotto il nostro governo li fedeli nostri soggetti tengono delli beni, onore e vite loro, e con loro universale e grave scandolo, non dubitiamo punto tener il sudetto breve non solo per ingiusto e indebito, ma ancora per nullo e di nessun valore, e così invalido, irritato e fulminato illegittimamente e *de facto*, che non abbiamo reputato convenire contra quello li *remedii*, de' quali li nostri maggiori ed altri principi supremi se sono valuti contro li pontefici che nell'usare la potestà sua hanno trapassato li termini; massime essendo certi che da voi e dalli altri fedeli nostri soggetti e dal mondo tutto sarà tenuto

e riputato per tale; ricercando che, si come sino al presente avete atteso alla cura delle anime delli nostri fedeli e al culto divino, il quale per la vostra diligenza sotto il nostro governo e protezione fiorisce in questo nostro stato al pari di qualunque altro, così all'avvenire attendiate all'istesso ufficio pastorale, essendo manifesta deliberazione nostra fermissima di voler continuare nella santa fede cattolica ed apostolica e nell'osservanza della chiesa romana, si come li maggiori nostri dal principio della fondazione di questa città sino al presente per divina grazia hanno continuamente osservato. E queste nostre vogliamo che, ad intelligenza di tutti, siino affisse nelli luoghi pubblici di questa nostra città e di tutte le altre nostre fedeli soggette, essendo certi che una pubblicazione tanto manifesta andarà all'orecchio di quelli che hanno avuto cognizione del sudetto breve, e pervenirà anco a notizia della Santità sua. Quale preghiamo Dio nostro Signore che ispiri a conoscer la nullità del breve suo e delli altri atti fatti contro noi, e conosciuta la giustizia della nostra causa, accrescerci l'animo a conservare l'osservanza verso la santa sede apostolica, della quale noi e li altri principi nostri precessori insieme con questa republica siamo sempre stati devotissimi.

## SULLE PRETENSIONI DELLI ECCLESIASTICI.

Avendo il sommo pontefice dato principio al monitorio suo delli 17 aprile 1606 con dire che il duce ed il senato della republica veneta nelli anni passati hanno statuito molti e diversi decreti contrarii alla autorità della sede apostolica ed alla libertà e immunità ecclesiastica, ed altri repugnanti alli concilii generali, sacri canoni e costituzioni pontificie, pare necessario considerare quali siano quelli che il pontefice intende significare in queste sue parole.

I. — Pretendono gli ecclesiastici che nell'ufficio dell'inquisizione non possi intervenire per qualsivoglia titolo persona secolare: del che, oltre molti decreti, vi è una bolla di Gregorio XIV, 1591.

II. — Che sii magistrato secolare deputato sopra le monache, se bene il patriarca interviene alle correzioni, lo reputano contra la libertà ecclesiastica.

III. — Che li procuratori di San Marco siano esecutori delli legati *ad pias causas*, quando mancano li commissarii deputati dalli testatori, è contro il concilio, che sopra questo deputa li vescovi.

IV. — La cognizione delle cause di decime, che in questo stato è laica, e in Veronese è frequentissima, pretendono che appartenga all'ecclesiastico.

V. — Pretendono ancora che appartenga all'ecclesiastico la cognizione delli livelli ecclesiastici, dovunque la chiesa abbia diritto, se ben il reo è laico, e ancorché la lite fosse tra doi laici.

VI. — Pretendono ancora lesione dell'immunità ecclesiastica per la legge del 1451, la qual dispone che chi averá pagato pensione uniforme alla chiesa per quarant'anni, sia investito come di livello.

VII. — La parte del 1401, che non si possino impetrare benefici de vivi né procurare la privazione d'alcun beneficiato, dicono essere contra l'autorità apostolica,

VIII. — Il metter in possesso eziandio temporale li provisti delli benefici pertiene secondo loro all'ecclesiastico.

IX. — Le cause del iuspatronato, ancorché si trattassero tra due secolari che lo litigassero fra loro, pertengono al foro ecclesiastico, secondo la loro dottrina.

X. — Il vietare che qualunque persona non abbia ricorso a Roma a impetrare grazia o giustizia, quantunque si dicesse, come si dice nella parte del 1517, che non possi impetrar giudici ecclesiastici nelle cause spettanti al giudice secolare, è contro la libertà ecclesiastica.

XI. — E non solo questo, ma ancora il minacciar alli parenti di quelli che lo fanno è contra la bolla *In coena Domini* del pontefice presente.

XII. — L'impedire in qualunque modo, direttamente o indirettamente, il corso delle cause della corte romana, ancora sotto pretesto di bene o di conservare l'autorità laica o di antichissima consuetudine, è proibito nell'istessa bolla.

XIII. — Il far renonciar in qualunque modo *impetratis in romana curia* o vero a qualunque foro ecclesiastico sono proibiti per la bolla *In coena Domini*.

XIV. — L'ordinazione del 1520 che le cause in prima istanzza siano giudicate dalli ordinarii ed *in partibus*, è contra l'autorità della sede apostolica.

XV. — Chi impedisce li prelati ed altri giudici ecclesiastici, direttamente o indirettamente, di esercitare tutta quella giurisdizione che li danno li canoni ed il concilio tridentino, così sopra preti come sopra laici, è contra la libertà ecclesiastica.

XVI. — Chi sequestra entrate di qualsivoglia beneficio o monastero per qualsivoglia causa senza licenzia del papa, è scomunicato *In coena Domini*.



XVII. — La parte del 1480, che non si possino impetrare brevi contra la disposizione delli testamenti, o per farli mutare in altre opere, è contra l'autorità della sede apostolica.

XVIII. — Pretendono che tutti li vescovi possino tener corte armata per esercitare giudicio criminale e coattivo, ed imponer pene corporali e pecuniarie non solo sopra li chierici in ogni caso, ma anco sopra li laici nelli delitti spirituali e nelli temporali, che sono *mixti fori*; imperciocché in quelli ancora pretendono procedere, se non saranno prevenuti dalli magistrati laici. E questi sono:

XIX. — l'adulterio,

XX. — il furto della robba della chiesa,

XXI. — la biastema,

XXII. — l'usura,

XXIII. — il ratto o rubamento d'una donna,

XXIV. — il duello,

XXV. — il concubinato ed altri delitti di questo genere.

XXVI. — Vogliono ancora che si possi tirar all'ecclesiastico ogni causa dove intravenghi giuramento.

XXVII. — E che pertenga all'ecclesiastico il giudicio contro il laico che sará *socius criminis* con un chierico in delitto secolare.

XXVIII. — Ancora vogliono che il vescovo possi carcerare e procedere contro una donna o maritata o meretrice, che abbia commesso peccato con un chierico.

XXIX. — Le leggi secolari, le quali prescrivono modo alla alienazione de' beni ecclesiastici, così mobili come stabili, si come sono quelle del statuto veneto I, II, III, IV, e la parte del 1412, sono contra la libertà ecclesiastica.

XXX. — La cura delle scole laiche, eccetto quelle che sono sotto la protezione immediata delli re, appartiene alli vescovi.

XXXI. — La cura delli ospitali, ancorché instituiti e governati da laici, appartiene in tutto e per tutto al vescovo.

XXXII. — Li monti di pietá sono soggetti al governo delli vescovi, se ben sono instituiti da laici.

XXXIII. — Ogni legato che sia lasciato a favore de' poveri, come maritar donzelle, curar infermi etc., è sotto la cura e disposizione totale del vescovo.

XXXIV. — Ogni entrata deputata alla fabbrica di qualsivoglia chiesa e luoco pio parimente debbe esser sotto il governo del vescovo.

XXXV. — È costituzione ecclesiastica che il vescovo possi sforzare li popoli a proveder alli preti che esercitano cura d'anime, se non hanno entrata o ver assegnamento sufficiente, a loro giudizio.

XXXVI. — È contra l'immunità ecclesiastica che li chierici paghino gabelle delli frutti di benefici ecclesiastici;

XXXVII. — e delli beni suoi patrimoniali;

XXXVIII. — e delle cose che portano per uso di casa sua. Né si può farli pagare, né ricevere da loro, se ben dassero spontaneamente, sotto pena di scomunica.

XXXIX. — Non solo li ecclesiastici, ma ancora li coloni loro sono esenti dalle fazioni reali e personali.

XL. — Li coloni delli ecclesiastici non possono lasciare contro il voler delli patroni la coltura delle loro possessioni.

XLI. — Parimente il far pagare alli chierici porti o passi è proibito sotto pena di scomunica.

XLII. — È contro la libertà ecclesiastica far pagar li cinque per cento alle acque per li legati pii.

XLIII. — La legge nello statuto che li beni stabili del monaco professo che muore intestato non vadino al monasterio, ma alli propinqui, è contra la libertà ecclesiastica.

XLIV. — Che li monachi e monache non succedino alli padri e alli parenti *ab intestato* è contra la libertà ecclesiastica.

XLV. — Il mandar via un vescovo dalla sua diocesi è contra la libertà ecclesiastica e contra la bolla *In coena Domini*.

XLVI. — Il levare di chiesa delinquenti è contra la immunità ecclesiastica; e oltre le leggi vecchie, vi è una bolla di Gregorio XIV, 1591.

XLVII. — Molte bolle vi sono che le spoglie di qualunque chierico pertengano alla camera apostolica.

XLVIII. — E se nasce difficoltà di alcun bene mobile o stabile, se fosse del chierico morto o delli parenti suoi, il collettore apostolico debbe esser giudice.

XLIX. — Se si fanno stabili novi con retratti o altri artifici, pretendono decimarli.

L. — È contra la libertà ecclesiastica che chi si fa prete perda nella republica il luoco e ragioni d'avere li carichi publici, che del rimanente li converrebbero.

LI. — La validità o invalidità de' testamenti, quanto alli legati fatti alle chiese o vero ad altre cause pie, non debbono esser giudicate secondo le leggi della città, ma secondo le leggi canoniche.

LII. — Li chierici maritati, essi con la moglie e la casa, sono esenti; e se bene questa sorte de chierici non si usa in Italia, si potrebbero introdurre, e chi volesse opporsi all'introduzione farebbe contro la libertà ecclesiastica.

LIII. — Nessuno, di qualsivoglia condizione, può andare né per mercanzia né per qualsivoglia altra causa in paese dove non sia esercizio publico della religione cattolica romana, senza licenza.

LIV. — Chi tiene commercio di mercanzia con saraceni o altri infedeli, mentre vi sia la guerra fra loro ed il papa, fa contra l'autorità della sede apostolica.

LV. — Le bollette che si fanno di opere di stagno e coltelli per le terre soggette a' turchi, e li presenti d'oro e d'argento che si donano a loro, sono proibite per la bolla *In coena Domini*.

LVI. — Non è lecito tener ambasciator appresso d'un prencipe che non rendi obediencia al papa, né riceverne da lui senza licenza.

LVII. — Il dar ricetta a persone d'una regione, dove non vi sia esercizio publico della religione cattolica romana, senza licenza dell'inquisizione, non è lecito.

LVIII. — Non è lecito dar ricetta a' marrani vivendo pubblicamente all'ebrea.

LIX. — Non è lecito conceder chiese a' greci, se non professano la religione romana.

LX. — Li privilegi che sono concessi al fontico de' tedeschi,

LXI. — e li privilegi che si concedono alli scolari in Padoa, o espressi o taciti, per quali li vescovi siano impediti di vedere come vivono, sono contra l'autorità apostolica.

Ma sopra tutte le cose si debbe considerare che il pontefice romano ha facultà di cassare ed annullare tutte le leggi, di qualunque prencipe, eziandio supremo, quando egli reputa che siano contra li canoni o contra l'autorità della sede romana, o contra la libertà ecclesiastica, o vero quando giudica che non siano utili per la salute delle anime. E quando il pontefice vede che alcuna legge sarebbe necessaria o vero utile alla chiesa in un dominio, può comandare al prencipe che la statuisca; e se il prencipe non lo vuol fare, può costituirlo esso. Al pontefice pertiene la cognizione ed il giudicio di qualunque cosa se sia peccato sí o no, e contra chi commette cosa da lui giudicata peccato può usare le censure; e se non è ubidito, invocare il braccio secolare; ed il magistrato secolare invocato da lui è tenuto ubidirlo, ed il pontefice può procedere contra il magistrato che non lo ubidisce; e se questo fosse un prencipe supremo, può comandar alli sudditi suoi che lo sforzino ad ubidire, ed essi sono tenuti farlo; e può ancora invocar un altro prencipe contro di lui, il qual è tenuto ubidir il pontefice e far la guerra al prencipe disubidente.

Ancora, se un prencipe non avesse defetto alcuno, ma fosse utile per la chiesa levarli il dominio e darlo ad un altro, il pontefice ha autorità di farlo.

SCRITTURA SULLA ALIENAZIONE DI BENI LAICI  
ALLI ECCLESIASTICI SOTTO PRETESTO DI PRELAZIONE O ALTRO.

Avendo li monachi di Santa Maria di Praglia, territorio padovano, mosso lite a D. Francesco Zabarella, per esser preferiti come padroni del diretto nella compra fatta da lui di otto campi posti nella villa di Tramonte, sopra quali D. Francesco Zabarella aveva prima depositato il prezzo per farne ritratto per ragione di confini, e proseguendosi nella causa in Padova per una supplicazione del sudetto Zabarella, fu introdotta la causa in senato, dove letta la risposta delli monachi e udite ambe le parti, discussa maturamente la causa, l'anno 1602, maggio, fu presa parte che li sudetti monachi di Praglia non possano al presente né in alcun tempo pretendere azione di essere preferiti sotto qualsivoglia titolo o colore nei beni possessi da' laici, né per ragion di prelazion, né per consolidazion di diretto, né per estinzion di linee de prima investitura, né per qualsivoglia altra causa appropriarsi li beni suddetti, salve però sempre ad essi padri le ragioni sue dirette; e l'istesso sia e s'intenda dichiarato e fermamente deliberato di tutti gli altri frati, preti, ospitali, monachi, chiese e luoghi ecclesiastici, cioè di non potersi appropriar li beni possessi da' laici sotto alcun pretesto di prelazione, come di sopra.

A questa legge si oppongono cinque cose:

I. — Li statuti fatti da' laici sopra le cose ecclesiastiche non sono di nissun valore, come papa Simmaco decretò nel concilio romano quarto (canone *Bene quidem*), e dopo lui papa Innocenzio determina nel capitolo *Ecclesia sanctae Mariae*; ed in spezie nel capitolo *Quae in ecclesiarum et ecclesiasticorum*



dechiara invalido uno statuto della città di Treviso, dove era ordinato che se alcuno diventa povero abbi facultá d'alienare il feudo che tiene dalla chiesa o da altri.

II. — Si conferma, perché una legge che risguardi non tutti in commune, ma li ecclesiastici solamente, e li privi di quello che ad ogni altra sorte di persone è concesso, pare contro la libertá ecclesiastica; e la presente parte non ha dubbio che priva la chiesa di consolidare l'utile col suo diretto, cosa ad ogni persona concessa: anzi tanto piú pare in odio della chiesa, quanto per una occasione di lite particolare d'un monastero s'è fatta una legge generale, che comprende tutti gli ecclesiastici di tutto lo stato.

III. — La ragione che la chiesa per il suo dominio diretto ha di consolidare l'utile in caso di estinzione di linee o di vendita, non è un *ius* che possi essere acquistato, ma uno del quale già è in possesso, si ché quando la parte fu presa, la chiesa aveva attualmente il *ius* della consolidazione; onde viene privata di quello che possiede, e non solamente impedita dell'acquistare. E si conferma, perché nell'enfiteusi che comprende una sola discendenza inanzi che quella termini, la chiesa di presente ha il dominio adesso per allora quando sarà terminata; onde la legge la priva di quello che già è suo. E ancora nell'enfiteusi ereditaria, in caso che il padrone dell'utile vogli vendere, la chiesa ha ragione di prelazione, la quale non è una facultá che se gli aspetti in futuro, ma che di presente possiede; e questa li viene levata per la legge. Dunque, portando danno alla chiesa in quello che attualmente possiede, è contra la libertá ecclesiastica e di nissun valore.

IV. — Le leggi imperiali, che parlano di questo contratto, e le leggi ancora tutte, accordano che la chiesa padrona del diretto ha prelazione quando l'utile si vende, e può appropriarselo, quando per dui anni non gli è pagato il canone, e quando mancano li compresi nella investitura. E tutti li dottori che scrivono di questo contratto affermano l'istesso: adonque questa parte presa dal senato è contra le leggi canoniche ed imperiali, e contra la sentenza di tutti li dottori.

V. — Quello che è contro l'equità naturale non si può per alcuno statuto fermare; ma quando nel contratto della enfiteusi tra li contraenti per patti espressi è convenuto che il padrone del diretto possi consolidar l'utile in qualche casi, la natural equità vuole che si osservi, perché è *de iure gentium* il servar li patti. Adonque la legge che ordina in contrario è opposita alla natural equità, e per conseguente è invalida; tanto piú quanto le leggi sono per dar forma alle cose future, come nel capitolo *Cognoscentes* e capitolo *Quoniam constitutio* (*De constitutionibus*). Ma questa risguarda l'enfiteusi passate, adonque non pare legge giusta.

Ma nonostante queste ragioni, si debbe dire che la parte soprascritta è valida, imperocché la legge dá virtù di obligare, concorrendo due cose: la prima, autorità e potestá di statuire in chi la fa; la seconda, giustizia ed equità nella cosa statuita. E la presente legge è fatta con legittima potestá e con giustissima causa: adonque è valida.

Per mostrare queste due cose, che nella republica veneta fosse autorità di far tal legge e che ne abbia avuta legittima causa, mi bisogna prima dire non esser vero quel che molti credono, questa parte del senato parlare solamente dell'enfiteusi ecclesiastiche; anzi, non nominando enfiteusi in alcun modo, né altra parola equivalente, parla generalmente di tutti li contratti per quali la chiesa ha qualche diretto, o vero in virtù di che riscuote pensione da' laici; e questi sono quattro, come al suo luogo si dirá. La qual cosa non essendo avvertita da chi ha messo dubbio alla legge sudetta, è stata causa di farli prendere gravissimo errore, perciocché sono pochissimi li diretti nelle chiese di questo dominio veneto per ragione enfiteutica, e moltissimi per una delle tre che si nominaranno. Ma perché in essi è cosa chiara che, per virtù del diretto o della ragione per che si riscuote pensione, non si può pretendere consolidazione o prelazione o altra ragione d'appropriarsi l'utile (e di ciò non ci sará alcuna contesa), e solo nell'enfiteusi, per quello che le leggi communi ed ecclesiastiche hanno costituito, si fa qualche dubbio contra la parte del senato, è necessario

cominciar da questo, e vedere quali fossero le condizioni dell'enfiteusi anticamente, e quali le presenti, e con che leggi ed autorità siino state regolate e giudicate per lo passato, conforme al che debbino esser regolate al presente.

Di fondi enfiteuticarii si fa menzione nelle leggi di Costantino e d'altri imperadori seguenti per cent'anni, che sono portate da Giustiniano nel libro undecimo del suo *Codice* (titoli LXII, LXV); non però nel senso che si parla adesso di contratti enfiteutici tra privati, perché questi allora non erano in uso, ma incomminciarono intorno il 450, dopo che per molte guerre ed inondazioni de' barbari le regioni non coltivate restarono deserte, e li privati padroni, cavando poco o niente delle possessioni loro, incomminciarono darle a qualche industrioso, in vita sua o per piú discendenzie, per coltivare e migliorare. Onde il contratto tra questi fu chiamato *enfiteusi* da un verbo greco *emphyteuo*, che significa « impiantare », quasi che il terreno vacuo fosse concesso per esser coltivato di piante.

Di questo contratto, primo di tutti ne fa menzione Zenone imperatore, circa l'anno 480, dove lo dichiara giusto contratto, ed ordina che si debbono osservare li patti nella scrittura fatti tra li contraenti. E pochi anni dopo fece Giustiniano altre leggi, ordinando che quando l'enfiteuta per tre anni non avesse pagata la pensione, decadesse, e che potesse vendere il suo dominio utile, avvisatone prima il padrone del diretto, quale avesse la prelazione: ma se, aspettato per doi mesi, non volesse comprare, potesse l'enfiteuta vendere a chi li piacesse, pagandosi per la nuova investitura dui per cento, che si chiamò il *laudemio*. E dopo queste leggi Giustiniano diede forma ancora all'enfiteusi ecclesiastiche, restringendo la caducità di tre anni a doi anni solamente, riservando però sempre, sì come Zenone aveva riservato, che li contraenti potessero pattuire in qualunque altro modo gli fusse piaciuto, ancora in contrario; ma quando non ci fossero patti, si giudicasse secondo le sudette leggi.

Dal che è cosa chiara che queste condizioni non contengono una giustizia naturale immutabile e comandata da Dio; perché, quando così fosse, li contraenti non potrebbero accommodarsi

con patti a far altrimenti di quanto la legge ordina. Non potrebbero convenire dui che fosse lecito l'adulterio o l'omicidio, perché dalla legge divina naturale sono proibiti, e le leggi mondane che li vietano non hanno forza dalla potestà umana, anzi sono declarazione solamente di quello che per natura è giusto. Per il che non è cosa essenziale all'enfiteusi né la prelazione, né la caducità, né la nuova investitura, ma tutte queste cose sono *de iure civili*, e perciò ogni principe nel suo stato in simil materia può costituire secondo che le condizioni de' tempi e luoghi comportano, e mutare anco le cose una volta costituite, se la mutazione de' tempi lo ricerca, così intorno la quantità del laudemio, come intorno la consolidazione dell'utile col diretto.

Questo sarà facilmente da tutti li canonisti confessato quanto alle enfiteusi laiche, dove il padrone del diretto sii secolare; ma nell'ecclesiastiche, dove la chiesa ha il diretto, tengono che debbiano esser giudicate secondo le leggi canoniche; e la ragione loro è perché la disposizione delle leggi secolari circa le chiese e persone ecclesiastiche e beni loro non può aver forza se non in quanto siino confirmate dal sommo pontefice. Così determina il canone *Bene quidem*, costituito in un concilio romano, il primo che tratta di questa esenzione, dell'anno 505, e confermato da Innocenzio III nel capitolo *Ecclesia sanctae Mariae*. Vero è che questa approvazione de' pontefici, necessaria per validare li statuti secolari sopra le cose ecclesiastiche, non è necessario che sii espressa, perché anco una tacita approvazione basta, quando li pontefici veggono e sanno che li principi o magistrati fanno leggi sopra le cose ecclesiastiche, e lo tollerano, vedendo la necessità e la convenienza. Così determinano li canonisti sopra il detto capitolo *Ecclesia sanctae Mariae*.

E in specie, che le leggi secolari sopra l'enfiteusi ecclesiastiche tacitamente approbate dalli pontefici vagliano, lo determina Lodovico Molina<sup>(1)</sup>; e di questo è anco special ragione,

---

(1) *De contractibus*, disputatio CCCCXLVI.

imperocché essendo in quelle il diretto ecclesiastico e l'utile secolare, né potendosi per legge ecclesiastica statuire sopra il diretto e per secolare sopra l'utile (essendo talmente congiunti il fondo e li miglioramenti, che facendosi legge sopra l'uno si toccava in qualche modo l'altro), è necessario che siano ambidua insieme regolati da una autorità mista. Quando l'enfiteusi è nuova, e non vi sono miglioramenti, o sono pochi, per il che il canone risponde convenientemente alli frutti, come bisogna che siino tutte le ecclesiastiche in evidente utilità della chiesa, non ha dubbio che il diretto è il principale e l'utile è accessorio, e così tutti li dottori affermano. Ma nell'enfiteusi di centinaia d'anni, in quali si paga dieci soldi per dieci campi, perché in quel tempo erano inutili alli usi umani, coperti d'acqua, dove non si cavava se non cannelle, e adesso, per gran spesa e fatica di secolari coltivatori in derivar fiumi e alzar terreni, sono fatti fertilissimi, sì che valeranno mille ducati, non conviene aver il diretto per principale, ma per accessorio, essendo mutata la natura della cosa. Onde sarà anco conveniente che l'autorità secolare sopra questi contratti sii la principale, e la ecclesiastica l'accessoria. E si conferma questo dall'uso commune del parlare; imperocché se bene dalli dottori vien detto che il proprietario sia assolutamente padrone, e il livellario si chiami padrone delli miglioramenti e non assolutamente, l'uso nondimeno è che se alcuno di dieci campi pagará cinquanta ducati alla chiesa, si diranno campi della chiesa; ma se pagará cinquanta soldi, non si diranno campi della chiesa, ma di chi li gode. Non è adonque maraviglia se nel far leggi che regolino questi contratti l'autorità secolare sii principale, alla quale s'aggiunga il tacito consenso dell'ecclesiastica.

E questo è stato osservato in tutti li tempi prima. Nelli anni che si diede principio a far tal contratto dalle chiese sino al 1200, per anni settecento e più, non si trova alcuna legge ecclesiastica che parli d'enfiteusi: adonque bisogna che quelle fossero regolate dalle leggi giustiniane che sono nel *Codice*, (e parlano generalmente di questo contratto), ed altre che sono



nella novella VII <sup>(1)</sup>, specialmente fatte sopra l'ecclesiastiche; delle qual leggi non essendovi approvazione ecclesiastica espressa, quando sii stata necessaria, bisogna dire che con la tacita abbia ricevuto vigore. E questo si conferma ancora, perché il primo delli pontifici che parla d'enfiteusi fu, del 1200, Innocenzio III nel capitolo *Potuit emphyteuta*, dove dice che l'enfiteuta ha potuto vendere il suo utile a persona non proibita, ricusando la chiesa comprarlo, o essendo stata aspettata per dui mesi, e che l'enfiteuta, cessando di pagar il canone per dui anni, averebbe potuto essere scacciato, se con accelerare il pagamento non avesse sodisfatto. Quando il pontifice dice: *potuit emphyteuta*, dimando: *quo iure potuit?* Non per vigor di questa sua costituzione, perché nissun contratto viene fatto in virtù d'una legge futura, e questo dice che l'enfiteuta già ha potuto, parlando di cosa fatta. Né meno per vigor di altra costituzione ecclesiastica, perché altra non vi è: adonque per virtù delle leggi di Giustiniano, da quali questo capitolo è copiato. Della qual legge imperiale non essendoci approvazione espressa di nissun pontifice, bisogna dire che tacitamente fusse approbata da quelli che successero dal 500 sino al 1200: per il che nelle leggi presenti ancora si doverá governarsi con quelle leggi che in ciascuno stato sono in uso, avendole per tacitamente approvate.

Questo ancora si prova, imperocché Bonifacio IX (1392), in una sua bolla dove dá ordine speciale all'enfiteusi ecclesiastiche nel Ferrarese (secondo che quei tempi e quel luogo ricercavano, molto differentemente da quello che detto capitolo *Potuit* e Giustiniano avevano determinato), per stabilire la bolla sua comanda che sii osservata *non obstantibus constitutionibus apostolicis et legibus imperialibus et consuetudinibus et aliis quibuscumque*. Adonque le leggi imperiali e le consuetudini hanno vigore e forza sopra l'enfiteusi ecclesiastiche, poichè volendo il pontifice supremo, signor allora di Ferrara, stabilir nuove leggi sopra tal contratto, indica che sii bisogno derogare

(1) *Ne res ecclesiasticae alienentur* etc.

non solo alle leggi canoniche, ma anco all'imperiali ed alle consuetudini; e per questa bolla evidentemente appare che in Ferrara, città della chiesa, inanzi il 1392 le leggi imperiali e le consuetudini disponevano dell'enfiteusi ecclesiastiche. Parimente dunque altrove le leggi delli principi nelli stati suoi e le consuetudini che sono in osservanza potranno statuire quello che sarà utile per il ben commune nell'enfiteusi ecclesiastiche, come le leggi imperiali e le consuetudini di Ferrara potevano in quella città.

Si conferma ancora l'istesso, perché, se ben *de iure* nell'enfiteusi ecclesiastiche che comprendono una discendenza non siano compresi li illegittimi, come mostra Silvestro e Claro, nondimeno in Portogallo essendovi legge che in mancamento della linea legittima si sostituisca li naturali, si osserva anco nell'enfiteusi ecclesiastiche, come narra Gama, iurisconsulto di quel regno<sup>(1)</sup>. Nel quale ancora vi è un'altra legge, che quando uno, avendo facultà di nominar un successore nell'enfiteusi, morisse senza nominarlo, li sostituisce il più prossimo parente: e si serva anco nell'enfiteusi ecclesiastiche; e molti dottori allegati da Francesco Caldas<sup>(2)</sup> tengono per legittimo. E nell'istesso regno ancora la legge non concede al direttario se non trenta giorni che debbia esser aspettato in caso di vendita; e la legge canonica concede due mesi; e nondimeno la legge delli trenta giorni prevale. Ancora, *de iure communi* la pensione si può costituire in ogni sorte di cose: formento, vino, dinari; e pure in Portogallo nelle enfiteusi delle case il tutto è ridotto a dinari; e si serva nelle ecclesiastiche ancora, si come si servano le reduzioni fatte in diversi luoghi di questo stato veneto o dal senato o dalli consigli delle città, non solo nelli livelli laici, ma nelli ecclesiastici. Dalle qual cose si vede chiaramente che le leggi secolari per virtù d'una approvazione tacita possono statuire sopra l'enfiteusi ecclesiastiche. Tutte queste leggi, fatte generalmente sopra l'enfiteusi ed osservate

(1) *Decisiones supremi senatus regni Lusitaniae* [1578].

(2) *De universo iure emphyteutico syntagma tripartitum*.

per costume anco nell'ecclesiastica, mostran che la consuetudine possi alterar la forma a quel contratto anco in quello che tocca alla chiesa: per il che quando per consuetudine generale sará fatta qualche alterazione nell'enfiteusi, quella comprenderá anco l'ecclesiastica, sí come in molte parti di Francia (massime in quelle che chiamano paesi *costumieri*) l'enfiteusi sono ridotte ad allodii, sí che il possessore ne dispone come di beni suoi patrimoniali nell'alienarle e lasciarle per testamento. La qual cosa mostreremo d'esser avvenuta anco nello stato di Vinezia.

Non è da tralasciare un'opinione de' iurisconsulti, che se l'enfiteusi sará finita per corso di tempo o per mancamento de linea, ancora che sia ecclesiastica, possono li parenti prossimi dimandare d'esserne di nuovo investiti; e se non li viene concesso, se gli fa torto, e possono appellare al superiore, il quale debbe sforzare il padrone del diretto, se ben fosse la chiesa, a far tale renovazione. E Claro, allegati in ciò gran numero di dottori, afferma esser commune opinione e praticata; il che anco prova Paulo Emilio. Il che anco intendesi quando la chiesa volesse ritener l'utile per sé. Lo mostrano Riminaldo<sup>(1)</sup> e Decio<sup>(2)</sup>; e non può manco la chiesa crescer loro la pensione. Se adonque la sola opinione de' dottori senza legge ecclesiastica può far che la chiesa non consolidi l'utile col suo diretto, perché non potrà la legge del principe far l'istesso? E se a favore delli parenti, perché non anco a favor delli confinanti o conterranei? Massime che può esserci caso nel quale l'equità naturale ricercasse che li confinanti e conterranei, per beneficii fatti dal commune nel bonificare, meritassero d'esser preferiti alli parenti. Può adunque la legge d'una republica libera per suo statuto ordinare, dopo che per consuetudine inmemorable sará stato servato l'istesso, che la chiesa non consolidi in mancamento di linee o fine d'enfiteusi, poiché lo può fare l'opinione de' dottori.

(1) *Consiliorum sive responsorum iuris libri tres*, I, 12.

(2) *Consiliorum sive responsorum libri*, cons. CXXXI.

Per le cose dette di sopra si è a sufficienza mostrato in generale che li statuti secolari hanno potestà sopra le cose ecclesiastiche quando sono tacitamente approvati dal pontifice, cioè saputi e tollerati, ed in particolare si è mostrato questo specialmente dell'enfiteusi. Ora per maggior stabilimento di questa verità si proverà specialmente nel dominio di Vinezia.

È cosa chiara che dall'istessa potestà viene il far la legge ed il giudicare nelle controversie particolari; e nissuno può ministrar giustizia in una causa, se non può far leggi concernenti quella, o non dipende da chi può farle; e parimente nessuno può far leggi in una materia, se non ha anco potestà di decidere per sentenza le liti che sopra essa possono nascere. Lo dimostra Aristotile, perché il giudizio non è se non un'applicazione della legge al fatto, e la legge non è altro che una regola di tutti li giudizi ed azioni. E se la legge potesse dar regola a tutti li particolari, non farebbe bisogno di giudice; e se il giudice fusse senza affetti, non farebbe bisogno di legge. Questa è sentenza indubitata appresso li giuriconsulti, e la esprimono in questo modo di dire: *forum sortiri et statutis ligari paria sunt* (vanno del pari esser obligato alle leggi ed esser soggetto al foro). Di questo ne trattano particolarmente Decio<sup>(1)</sup>, Paulo de Castro<sup>(2)</sup> e Alessandro<sup>(3)</sup> e la glosa *Quod clericus*.

Ma in questo stato della serenissima republica il giudizio dell'enfiteusi ecclesiastiche, in ogni caso che la chiesa abbi preteso caducità, prelazione, pagamento di canoni scorsi o altra sua ragione, è stato promosso dalla chiesa al foro secolare, né mai li giudici ecclesiastici in questo dominio hanno esercitato alcuna iurisdizione in tal cause. Adonque anco il far le leggi sopra questo pertiene al secolare, e sarebbe una mostruosità che le leggi fussero ecclesiastiche e li giudici secolari,

(1) *In Decretales commentaria*, cap. *Quae in ecclesiarum ed Ecclesiae sanctae*.

(2) *In primam Digesti veteris partem commentaria*, I, 1, *De iustitia et iure, Omnes populi*.

(3) *Consilia*, secunda pars, CI.

imperocché dovendo il giudice saper la legge secondo quale ha da giudicare, converrebbe in quello dar potestà secolare e scienza ecclesiastica; e san Tomaso vuole che la potestà e la scienza nel giudice sieno dell'istesso genere. Se adunque la potestà di giudicare nelle cause dell'enfiteusi ecclesiastiche è secolare, bisogna che anco la scienza del giudice, che è la legge, sii secolare; né veggo come alcuno possa biasmar la parte presa dal senato, se insieme non biasma l'uso prescritto e stabilito in tutto questo dominio del giudicare; qual non credo che alcuno averá ardire di mettere in dubbio, non potendo dire li ecclesiastici che sii stata usurpazione, poiché essi spontaneamente e come attori sono comparsi in tali giudizi; cosa che non avrebbero fatto, nel principio almeno quando erano zelantissimi, se avessero riputato essere cosa illegittima. Ed è ben necessario dire che, essendosi servato nel resto d'Italia che tali giudizi pertinessero all'ecclesiastico, e nel dominio di Vinezia al secolare, ci fosse allora speciale ragione, conosciuta e reputata legittima dalla chiesa, per quale sia comparsa inanzi li magistrati laici ed abbi ricercato il loro ufficio. Non si debbe adunque dubitare che al secolare, a cui pertiene legittimamente il giudizio in questa materia, non pertenga anco il farne legge e statuti.

E questo si prova ancora per li giudizi, seguiti non mai conformi al rigore delle leggi ecclesiastiche, ma come ricercava l'equità naturale e il ben publico dello stato. Statuiscono le leggi canoniche che l'enfiteuta decada quando non averá pagato per dui anni; né mai tal legge ha avuta esecuzione alcuna in questo stato; e vi sono giudicati innumerabili che, quantunque li livellari abbino cessato di pagare per gran numero d'anni, li giudici mai li hanno condannati, se non al pagamento dellí scorsi; anzi, che quantunque nelle investiture vi sii il patto espresso della caducità, li giudici l'hanno interpretato posto *ad errorem*, né mai gli hanno dato esecuzione.

È cosa notevole che il doge Vendramino (1476) scrive al potestà di Monselice che non sii levato di possesso Marco Gallo di sei campi che teneva in livello da Bartolomeo di Fiume,



per quali non aveva pagato il livello cinque anni, aggiungendo che in simil casi non vuole che alcuno sii spogliato, ma solo paghi li decorsi, anco nelli beni ecclesiastici. E il doge Barbarigo, l'anno 1489, scrive al potestá di Ravenna che sii conservato in possesso Pompilio Preti d'una bottega che teneva in enfiteusi dalla chiesa di San Michele, nonostante per venticinque anni non avesse pagato il canone; e l'istesso doge (1493) scrive ad un altro potestá di Ravenna che sii conservato in possessione l'ospitale di Santo Spirito d'una casa che teneva in livello dall'abazia di Santo Spirito, quale pretendeva consolidare l'utile col diretto per non aver l'ospital pagato il canone. E modernamente, l'anno..., non fu concesso alli canonici d'Aquileia che la scola di S. Giovanni di Vinezia fusse decaduta dall'utile di... per non aver pagato il livello per anni cento, ma solo fu condannata la scola a pagare li decorsi.

Il che essendo stato osservato da tanti anni in qua, vedendo e tacendo e però approvando tutti li ecclesiastici di questo stato e li nunzi apostolici, si conclude anco la scienza e tacita approbazione delli pontifici romani, massime che alcuni di loro sono stati nativi di questa città, e vescovi o nunzi (inanzi il pontificato) in questo stato, in maniera che questa consuetudine cosí approbata ha prescritto contro la legge della caducità, sí che non ha luogo in questo dominio, ed ha ridotto li beni enfiteutici, quanto a questa parte, alla natura di censuali.

Questo solo basterebbe per concludere che le leggi di Vinezia possono mutare la forma dell'enfiteusi ecclesiastiche in tutte le condizioni, poiché lo possono nella caducità, che sopra tutte importa. Nissuna altra condizione è piú in servizio della chiesa che questa. Per la consolidazione a linea finita la chiesa non acquista li miglioramenti se non pagandoli all'erede, come Lodovico Molina <sup>(1)</sup>, Valasco <sup>(2)</sup>, Claro <sup>(3)</sup>, ed è opinione di tutti li dottori. Per la prelazione in caso di vendita parimente con-

(1) *De contractibus*, disputatio CCCCLXIII.

(2) ALVARUS VALASCUS; *Tractatus de iure emphyteutico*, quaestio XXV.

(3) *Sententiarum libri V*, IV, Emphyteusis, quaestio XLV.

viene che paghi quanto ogni altro, per il che non perde niente per non poter esser preferita nelle vendite, o per non poter consolidar l'utile col diretto, non ricevendo però danno alcuno né intervenendovi privazione di guadagno. Solo nella caducità il laico perde li miglioramenti, e la chiesa li acquista senza spesa. Se la consuetudine di questo dominio ha potuto levare totalmente la caducità, sí che li ecclesiastici manco ci pensano (contuttoché sarebbe in beneficio così grande della chiesa), tanto piú averá potuto levar la consolidazione, che non è in beneficio rilevante, poichè convien comprare li miglioramenti a giusto prezzo.

Ma si aggiunge anco che quando li laici hanno venduto ad altri laici li suoi miglioramenti, e le chiese hanno voluto esser preferite, e perciò mossa lite alli compratori, non sono state ammesse. Vi è una lettera di Cristoforo Moro doge alli rettori di Brescia (1466), per quale esclude l'abazia di Leno, che pretendeva per ragione del diretto esser preferita nella vendita di dieci campi e mezzo a Cristoforo di Lodi, che li aveva comprati da Gioannino del Bertario, e a Cervello da Viterbo nella vendita di quelli comprati da Piero di Tonini; ed aggiunge il principe che vuole sii servato l'istesso nelle altre terre e luochi suoi, sí come (così dice precisamente) facciamo osservare per tutto in simil casi.

E non solo non è stato concesso alle chiese il consolidar l'utile, ma anco quando hanno voluto confinare e riconoscere li beni sopra quali ricevevano pensione, non li è stato concesso (1552). In una causa tra la villa di Marignana e l'abazia di Sesto, che ricercava riconoscere e mettere li confini ad alcuni beni di suo diretto, udite ambe le parti, il doge Antonio Trivisano con la signoria non admesse la dimanda della abazia.

Veramente, stando questi giudicati ed una consuetudine così prescritta, non occorreva far altra legge che escludesse la chiesa dall'appropriarsi li utili de' laici, sí perché la consuetudine legittima e prescritta equivale alla legge, sí perché il giudicato e sentenza del principe essa è una legge, come Menochio

mostra <sup>(1)</sup>. Ma perché, se bene le chiese erano per molti giudicati escluse e dovevano quietarsi, nondimeno, sempre che si rappresentava nuova occasione, non restavano di tentar nuovi giudizi; per evitare le liti e le molestie che li secolari pativano, e per altri rispetti concernenti il ben pubblico, il senato venne in questa deliberazione. Come nel proemio della detta parte 1602 si esprime con aperte parole, « ricerca il servizio delle cose fare per quiete e consolazione de' sudditi che questa materia sia terminata in modo che non solo nella presente occasione del sudetto Zabarella, ma per sempre in ogn'altra di simil natura non abbia a succedere nell'avvenire diversamente dalla buona consuetudine e dalli giudizi in conformità di essa piú volte seguiti ». Il che non fu fare una legge, ma piú tosto mettere in iscritto la legge già fatta in uso e consuetudine, che non è differente dalla legge scritta, come tutti affermano, e lo ho mostrato in altro trattato; e la consuetudine per esser posta in scritto non perde il suo vigore, né la legge che comanda in scritto quello che era in consuetudine si può dir nuova. E questa legge non si può dubitare che Clemente VIII, pontifice di somma diligenza e vigilanza, e che in questa città aveva prudentissimi e vigilantissimi ministri, non la sapesse in tre anni, e conoscendola conveniente non la approbasse, massime avendola saputa il santissimo Paulo V, dopo già fatta vecchia, in tre mesi.

Inanzi che venire al secondo punto, che è della giustizia ed equità della legge, se bene sino al presente ho parlato solo d'enfiteusi, per seguire il commune che pensa la parte del senato essere sopra l'enfiteusi ecclesiastiche (con tutto che in quella mai si nomini tal contratto, ma solo generalmente si vieti alli ecclesiastici l'appropriarsi li beni possessi da' laici per prelazione, consolidazione etc., riservato a loro il suo diretto), sarà necessario distinguere se li fondi, in quali la chiesa pretende diretto, ella li ha ricevuti da principi o da privati.

Avevano già li principi molti feudi che si chiamavano pa-

---

(1) *Consiliorum sive responsorum libri*, consilia 437 (13), 676 (2), 923 (20).

trimoniali, con un nome generico che conteneva sotto sé sal-tuosi, enfiteucari etc., concessi a privati in perpetuo sotto una pensione, senza riserva di prelazione né di caducità né altra, anzi con potestà di donarli, venderli ed alienarli in qualunque modo, purché quello che li riceveva pagasse la pensione; e quelli che li tenevano si chiamavano *coloni patrimoniales*: il che si vede nelle leggi *Si quis fundos*, *Fundi patrimoniales*, *Si qui a prioribus* <sup>(1)</sup>. E di questi li principi donarono alle chiese, dando quel che loro avevano, il dominio, a cui non era annesso se non il *ius* di ricevere la pensione, ma non *ius* di prelazione, né uso di vendita, né di consolidazione a linea finita, poiché tali ragioni essi principi non si erano riservate, e nessuno trasferisce in altra ragione che egli non abbia. In questo modo sono stati donati tanti beni in una volta ad un vescovado o ad una abbazia, che comprendono le ville intiere, e ad alcuni anco le regioni; e delli diretti che hanno li vescovadi e abbazie di questo stato, acquistati inanzi che l'imperatori franchi s'im-padronissero d'Italia, la maggior parte sono di questo genere, donatili o da essi imperatori o da' suoi ministri o vero da nobili e soldati, a' quali l'imperatori li aveano donati prima.

Ma li beni che da' privati sono stati donati o lasciati alle chiese con total ed intiero dominio, e che poi sono ritornati in laici, sono passati per uno di tre contratti in gran parte simili, in altre molto differenti: il censo, la locazione a tempo longo e l'enfiteusi.

Censo è quando si vende alcun fondo totalmente, riser-vatasi una piccola pensione in memoria del primo dominio; ed in questo il compratore diventa padrone e può disporre a suo beneplacito in chi vuole, salvo il censo; né vi ha luogo prelazione o consolidazione. E così sentono tutti li dottori: quali non allego, perché vi è una bolla sopra ciò di Pio V, dove determina che il censuario non ha alcun dominio sopra il fondo del censo. Per tal contratto viene pagato ben spesso

---

(1) *Codex*, LXII, De fundis patrim., 1, 4, 5.

sopra possessioni di gran tenere una pensione di un soldo, o vero una libra di formento, o altra tal cosa leggera.

La locazione a tempo longo trasferisce il dominio utile, ritenendo il diretto e la pensione; e in questo è simile all'enfiteusi. Così sentono li dottori sopra la clementina *De rebus ecclesiae non alienandis*; e Tiraquello allega molti <sup>(1)</sup>. Ma in essa non ha luogo né laudemio, né caducità, né prelazione, né alcuna consolidazione, come tengono li dottori allegati da Covarruvias <sup>(2)</sup> e da Valasco <sup>(3)</sup>; se bene vi sono altri dell'opinione contraria. La perpetua locazione, se il conduttore non vi fa sopra miglioramento alcuno, ha natura di censo; se vi fa miglioramento, par bene che tenga dell'enfiteusi, per esservi l'*emponema*: con tutto ciò non ad effetto d'includervi ragione di prelazione o consolidazione, imperocché se queste non intervengono nella locazione del sopradetto genere, dove il conduttore non ci mette niente, meno avverrà in questa, dove il conduttore ci mette il suo.

Da questo si vede chiaramente che non bisogna dire che la chiesa riceve annua pensione sopra un fondo, adunque è un'enfiteusi e se li debbe prelazione, caducità, consolidazione etc.; imperocché può essere il fondo un bene patrimoniale donato dal principe, può essere la pensione un censo che essa nel vender il fondo liberamente (in quel tempo che le chiese vendevano) si sia riservata, o vero il padrone del fondo, che prima se l'avesse riservato, poi l'abbia ad essa chiesa donato o lasciato, può esser ancora che se li paghi per longa locazione: ne' quali casi non li convien facultà di appropriarsi il fondo per nissuna delle ragioni sudette. E in caso che d'alcun fondo, sopra quale la chiesa riceva pensione, nasca dubbio se sii patrimoniale, censuale, perpetuario o enfiteutico, o vero perché non se ne trovi scrittura, o perché dalle parole dell'instrumento non si possi cavare la cartella, la commune opinione è che in

(1) *De utroque retractu commentarii duo*, I, glossa XIV, 79.

(2) *Variarum resolutionum libri quattuor*, II, cap. XVI, 3.

(3) Op. cit., quaestio XXIX, 22, 23.



dubbio di censo o enfiteusi si abbia a riputar censo e non enfiteusi, a favor della libertà del fondo. E Alvaro Valasco<sup>(1)</sup> porta dodici delli principali e famosi dottori in questa sentenza, quali non allegarò qui, per non moltiplicare senza necessità. Solo concluderò che se noi levaremo tutti li patrimoniali, censuali e perpetuari, e quelli che restano in dubbio non li reputaremo enfiteutici, ma per tali averemo solamente quelli che chiaramente constará, resteranno pochissime enfiteusi ecclesiastiche in questo dominio, e pochissime ragioni reali di poter consolidare.

Per il che la pretensione delle chiese di appropriarsi li beni possessi da' laici è stata sempre contraddetta. Bisogna tenere che per queste cause si lamentasse la comunità di Padova, del 1450, che li monachi di Santa Giustina e di Praglia non volessero lasciar passar li beni, che li pagavano livello, nelli eredi estranei, né lasciarli vender e permutare ad arbitrio de' laici possessori, contra la consuetudine immemorabile (che la città di Padova asseriva essere stata sempre in osservanza) che tali beni si potessero alienare in qualunque modo fusse piaciuto al laico possessore. Cosa che dimostra chiaramente che non erano enfiteusi. Imperocché se li piú antichi monachi avessero tenuti quei beni per enfiteutici, non avrebbero lasciato introdurre consuetudine così pregiudiziale alli loro monasteri, essendo gravissimo peccato alli ecclesiastici la negligenza in conservar le ragioni della chiesa. Ma la consuetudine immemorabile introdotta mostra che dal principio erano conosciuti per beni di altro genere, e che li padri, del 1450, riputandoli enfiteutici volevano innovare; per il che ne nacquero le controversie. E indizio di questo ne è che nel concordio, quale la città e li monachi fecero con l'autorità del doge Foscari e delli rettori della città, fu totalmente levata la prelazione, la caducità e la consolidazione per linea finita; il che li monachi non avrebbero concesso, s'avessero potuto mostrar che li beni fussero enfiteutici. In Urbino ancora prima, essendo suscitate controversie tra il

---

(1) Ibid., quaestio XXXII.

clero ed il populo, nacque accordo per quale si determinò che, finita la linea, non si consolidasse l'utile col diretto, ma fusse investito l'erede, ancorché estraneo; del che ne fa menzione Paulo de Castro <sup>(1)</sup>, che fu del 1437, e Menochio <sup>(2)</sup>. L'istesso romore ancora per le medesime cause nacque in Ferrara, con pericoli ancora di sedizione tra il clero e li secolari; per il che fu sforzato papa Bonifazio IX, del 1392, per una sua bolla che ancora si ritrova, levare la caducità e la consolidazione per linea finita, e la prelazione.

E forse queste sono le cause perché anco nello stato di Vinezia per sentenza non è stata permessa alle chiese alcuna di queste pretensioni, perché in quei tempi primi, quando si cominciò introdurre la consuetudine, vedevano che li beni non erano veramente enfiteutici, ma li ecclesiastici tentavano farli apparir tali; sì come nelli tempi nostri li ecclesiastici di questo dominio hanno tentato di mutare le locazioni perpetue in altri contratti più profittevoli per loro, e sempre dalla republica sono state impedita tali innovazioni in pregiudizio de' laici. Del 1559 il cardinal Carrafa, commendatario della abbazia di Folina, fece dar commiato a tutti li coloni perpetuari di essa abbazia; per il che ebbero ricorso al principe, dal quale fu comandato al potestà di Traviso che non permettesse innovazione sino che le parti non fossero ascoltate in giudizio. Del 1562, essendo successo al cardinal Carrafa il cardinal Borromeo beato, si proseguì nella causa; e uditi li intervenienti per il cardinale, attori, e quelli che tenevano le terre dell'abbazia, rei, fu sentenziato che li coloni ritenessero la sua possessione. In tutti li luochi del dominio si troveranno giudicati che non hanno concesso alle chiese, sotto pretesto di diretti, appropriarsi beni possessi da' laici; in virtù de' quali, come s'è detto, è poi fatta la parte del senato, di che parliamo. Per le qual cose viene abundantissimamente provata la prima delle cose proposte da principio: che il senato avesse autorità di far la legge.

(1) *Consilia*, lib. II, cons. CCXLIV.

(2) *Consiliorum sive responsorum libri*, II, cons. IIII.

Resta di mostrare il secondo: che la parte sii fatta conforme la giustizia ed equità. Il che considereremo, allegato il canone *Erit autem*, dove si esplica le condizioni della legge giusta con queste parole: « Sarà la legge onesta, giusta, possibile, conforme alla natura, alla consuetudine della patria, conveniente al luogo ed al tempo, necessaria, utile, manifesta, non per comodo privato, ma per commune utilità de' cittadini ». Che cosa è piú onesta, necessaria ed accomodata alla commune utilità, quanto tener cosí regolato il corpo della republica, che un membro non cresca piú del debito, sí che faccia il corpo mostruoso, e prendendo piú alimento del conveniente dannifichi li altri membri, a' quali leva il suo debito; e poi non potendo digerire il superfluo, si riempia di mali umori, onde ne nasca prima infirmità in lui, e poi corruzione di tutto il corpo? Ma lo stato delli ecclesiastici in questo dominio è un membro che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, e ha tirato in sé non una porzione delli beni a questo corrispondente, ma nel Padoano piú d'un terzo, nel Bergamasco piú della metà, e non vi è luoco dove almeno non abbia un quarto delli beni; e se li fusse concesso consolidar l'utile delli beni dove pretende il diretto, non fusse per acquistare piú di cinque sestieri del paese, e per conseguente lasciar tutti li altri poveri, nudi e servi, levando alli secolari il suo alimento.

Il presente tempo e luogo ricerca una legge che proibisca un tal eccesso, che non bisognava nelli passati già, quando l'ecclesiastico era governato secondo la maniera che li santi apostoli l'instituirono, e li santi padri a loro imitazione seguitarono di osservare. Imperocché allora era cosa utile che avesse molti beni, e nel corpo della republica era come uno stomaco che prendeva tutto il cibo sí, ma lo digeriva poco per sé, e molto per gli altri: cosí li ecclesiastici, possedendo molto e partecipando delle rendite de' beni per sé parcissimamente, e tutto il rimanente dando in elemosina, erano molto proficui alla republica; per il che tutti procuravano di accrescerli possessioni, poiché quanto piú beni avevano, tanto cedeva in maggior utilità publica, a quale li ecclesiastici erano tutori, e procuratori

per li poveri e bisognosi, sí che non seguiva nessuna mostruosità, essendo li ecclesiastici come beni comuni, che facevano crescimento in tutto il corpo proporzionalmente, e non in una parte sola.

Ma dipoi che sono cessate le limosine, e convertite in altri usi le rendite delli beni dedicati a queste, lo stato ecclesiastico eccede in grandezza ed è sproorzionato al corpo della repubblica, essendo, come si è detto, una centesima parte in numero di persone, e in quantità di beni piú d'una quarta; onde sarebbe di grand'incomodo al corpo della repubblica quando piú crescesse; né si potrebbe reggere, ma sarebbe necessario o che le altre parti lo riducessero alla debita misura o che ne succedesse la ruina di tutto il corpo.

Qui non è fuor di proposito portare le parole del cardinale Gaetano, il quale se bene moderno, nondimeno parlando d'un detto di san Tomaso, che li prelati sono tenuti alla conservazione e recuperazione de' beni temporali, dice: « Guarda che questa sentenza non diventi coperta dell'avarizia delle persone ecclesiastiche, e sotto questo pretesto siino travagliati li poveri senza misericordia. Nel repetere li beni della chiesa, preponendo le cose temporali alle spirituali, considerino in prima che sono poveri non solo quelli che hanno bisogno di mangiar, bere e vestire, ma ancora quelli che mancano delle cose convenienti allo stato suo, a' quali debbono far limosina come agli altri poveri; e pertanto non debbono travagliarsi se li viene commesso la dispensazione ». Chi volesse allegare antichi padri in questa sentenza, non aprirebbe carta nelli loro libri, dove non trovasse tali istruzioni e precetti.

Se li ecclesiastici vorranno appropriarsi li beni possessi dai laici, di che dinari li compreranno? Comanda il canone *Concesso* che siino fatte di tutte le rendite ecclesiastiche e limosine quattro parti: una sia del vescovo, l'altra per li clerici, la terza per la fabrica, la quarta per li poveri: cosa che Carlo Magno confermò nel suo capitulare. Che con la prima e la seconda comprino altri beni non è conveniente, e che si privino del loro vitto e vestito; né meno che si lasci ruinar la fabrica per

acquistar con la terza nuovi beni: resta adonque solo la parte de' poveri, che la pietá non vuole s'adopere in altro.

Né alcun dica che li secolari in questo non abbino che fare; anzi si tratta del loro interesse sommamente; prima, perché li loro maggiori hanno lasciato quei beni con buona fede che si seguisse il costume cristiano che era nelli loro tempi; poi, perché è ben necessario che li poveri vivino; e se non li dá da vivere chi è obligato, bisogna ne dia chi non è tenuto, e il principe ha da curare che non succeda qualche disordine, che sarebbe estremo, quando con levar li beni a' laici seguisse in loro tanta povertá che fossero sforzati a fare *de facto* la provisione che il principe avesse mancato di fare in modo legittimo. Pertanto piú di tutti tocca al principe pensarci, al qual pertiene prevedere e provvedere che non naschino tal inconvenienti; e sarebbe severissimamente punito da Dio, quando trascurasse di rimediare al male che si vede manifestamente nascere, prima che si faccia tanto grande che sii impossibile curarlo. Adonque la parte del senato non solo è fatta con autoritá legittima, come si è provato prima, ma ancora conforme alla giustizia ed equitá.

Ed alle cinque opposizioni fatte da principio è facile rispondere. Alla prima, quando si dice che li statuti di secolari sopra le chiese e persone ecclesiastiche e cose loro non vagliono, si risponde che questo s'intende delli statuti che hanno qualche fin particolare, non che risguardano il ben universale, e concernenti l'utile di tutta la republica, e cosí de' secolari come delli ecclesiastici. Cosí espongono li canonisti al detto capitolo *Ecclesia sanctae Mariae*. Poi si eccettuano nell'istesso capitolo allegato li statuti confirmati dal pontifice, e secondo la dottrina commune l'approbazione tacita basta, come si è detto di sopra; senzaché generalmente dicono li giuriconsulti: *taciti et expressi eadem est virtus*; e porta molte prove Curzio iunior<sup>(1)</sup>. Ma oltre di ciò si risponde ancora che la parte del senato non dispone sopra cose ecclesiastiche, ma sopra laiche, imperoché si proibisce che li miglioramenti, quali sono beni laici

---

(1) *Consilia*, XIV, 8.



totalmente, non passino nella chiesa; e questo non è far legge di cosa ecclesiastica, ma di cosa laica. Né osta che le parole della legge si drizzino alli ecclesiastici, dicendosi a loro che non possino appropriarsi beni posseduti da' laici, perché queste parole tanto vagliono, come se si dicesse che li beni possessi laici non possino passare nelli ecclesiastici. E per conoscere se una legge eccede li termini della sua potestá, non si debbe guardare a chi ella parli, ma la materia sopra quale dispone, sí come la legge formata con queste parole: « che li ecclesiastici non possino aver magistrati secolari », non è illegittima perché parli alli ecclesiastici, imperocché la materia che è sopra li magistrati non è ecclesiastica: e quando la legge dice che li forestieri non possino comprar stabili, la legge non è sopra li forestieri (che non sono sotto il principe), ma sopra li stabili che gli sono soggetti; e secondo tutti le leggi si distinguono dalle materie che trattano e dalli legislatori, non mai dalle persone a cui parlano.

Ma che questi beni sijnno laici, e ne possi fare il secolare legge sopra, è commune opinione di tutti li dottori. Alvaro Valasco ne allega molti<sup>(1)</sup>, e Borsato<sup>(2)</sup> e Riminaldo<sup>(3)</sup>, per il che anco si chiama « miglioramento », e con voce greca, usata nelle leggi giustiniane, *emponema*, che in italiano si direbbe « lavoriero ».

E quello che si dice del statuto di Traviso, che papa Innocenzio III danna, non è a proposito di questo caso, perché quello riguardava il ben privato delli soli cittadini che cadono in povertá (a' quali anco ordinariamente avviene questo male per propria colpa, come la glossa in quel luogo nota), e non il ben publico del conservare quelli che fanno le fazioni, per quali la republica si mantiene. E oltre ciò non si sa che esecuzione avesse allora il decreto del pontifice, ché non per comandare s'acquista giurisdizione, ma per essere obedito. E di piú non

(1) *De iure emphyteutico*, quaestio XVII, 2.

(2) *Consiliorum libri quattuor*, cons. CCLV.

(3) *Consiliorum sive responsorum iuris libri*, cons. CCCXXXVII.

si sa ancora che convenzione col pontifice avesse la città di Travigio in que' tempi delle confusioni d'Italia, ché forse la stessa città aveva concesso qualche autorità al pontifice sopra di essa; si come si vede dal capitolo *Licet ex suscepto* (*De foro competenti*) che in quei tempi medesmi il pontifice ed il vescovo avevano molta autorità nelle cose temporali in la città di Vercelli. Poi parla di feudo, che a nissun modo si può alienare senza licenza del padrone, non di beni patrimoniali, censuari, perpetuari ed enfiteuticari, che per consuetudine siano fatti censuari, come nel caso nostro; e dal feudo a quelli la conseguenza non vale, come Valasco allega <sup>(1)</sup>.

Ma a quello che si oppone nel secondo luoco, che la parte del senato non risguardi il ben commune, ma parli solamente delli ecclesiastici, si risponde che il ben commune che risguarda questa legge è la conveniente proporzione di beni tra li membri della republica; nel che avendo l'eccesso dal canto dell'ecclesiastico, conveniva a questa parte provvedere. E quando si dice che priva li ecclesiastici di quello che si concede a tutti, non si ha d'aver per inconveniente che una cosa si concedi a tutti e si proibisca alli ecclesiastici, come se il far mercanzia si concede a tutti, non però sarà bene concederlo alli ecclesiastici, perché non se li conviene. Così a tutti quelli che possiedono mediocremente si concede l'acquistare; alle chiese, che eccedono la parte sua di gran pezza, non si concede d'aver la parte d'altri, né occuparsi tanto nelle cose temporali; si come quando la nobiltà eccedesse la parte sua nel possedere, sarebbe necessario far leggi che la rapinassero, come nella republica romana le leggi agrarie. E Constantino Porfirogenito e Romano e Basilio, imperadori constantinopolitani, proibirono alli patrizi, senatori ed altri potenti secolari, ed alli arcivescovi, vescovi, monasteri ed altri ecclesiastici, di acquistar beni per compra, donazione o eredità dalli plebei, acciò non occupassero quella parte delli stabili che per servizio della republica era bene restasse nella plebe: che non è meno necessaria al bene commune, portando

---

(1) *De iure emphyt.*, quaestio XXXIX, 19.

alcuni pesi pubblici speciali, che non convengono alle altre sorte di uomini. E la legge *Iure naturae*<sup>(1)</sup> (che dalli pontifici fu portata nel libro VI delle *Decretali, De regulis iuris: Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria vel iactura*) piú conviene alle chiese ed ecclesiastici che ad altri, essendo piú proprio di loro il far limosine, secondo il detto del Signore: *Beatius est magis dare quam accipere*. Si che non è levato alcun *ius quaesitum* dove non è levato guadagno né fatto danno; ma la vera e formale soluzione è che la chiesa in queste enfiteusi antiche non ha alcun *ius quaesitum*, perché, se n'aveva, egli è stato legittissimamente prescritto dalli possessori, li quali da immemorabile tempo in qua hanno alienato per ogni genere di contratto e lasciato per testamento li suoi utili, senza il consenso della chiesa, non reclamando essa.

Né è vero che la legge sii fatta in odio di ecclesiastici, ma in favore del ben commune, qual ricerca che li secolari abbino la sua parte delli beni per poter portare i pesi della republica, massime li personali, che sono piú necessari. Non ci è cosa fatta a favor d'uno che non riesca a disfavor d'un altro; ma quando la disposizione è parte favorevole e parte odiosa, si debbe giudicar tutta favorevole, ed attendere al solo favore. Così concludono l'Abbate<sup>(2)</sup> e Tiraquello<sup>(3)</sup>.

Ed a quello che si dice, esser fatta la parte del senato per occasione d'una lite particolare, si è già risposto che molte altre cause da trecento anni in qua hanno dato occasione a questa legge, se ben l'ultima ha compito il numero, ed insieme con le altre sforzato il senato a far la risoluzione, come dal proemio della parte si vede.

Il terzo argomento (dove molti fanno gran fondamento), che questa legge leví alla chiesa il *ius quaesitum*, presuppone un falso: prima, perché non è vero che ognuno quale ha un diretto

(1) *Digesta, L, 17, De regulis iuris, 206.*

(2) *Commentaria primae partis in II Decretalium librum, In litteris tuis, de restit. spol.*

(3) *De utroque retractu, praefatio, 65, 66.*

abbi ragione di appropriarsi lo stabile, non essendo vero delli diretti in beni patrimoniali e di locazioni longhe, né essendo le pensioni nelli censuali argomento di diretto. Di queste nature sono forse la maggior parte delle ragioni delle chiese; ma nell'enfiteusi ancora non si può chiamare *ius quaesitum*, poiché molte cose posso intervenire che l'impedisca la consolidazione, come se, finita la linea, li parenti prossimi domandassero nuova investitura, che sarebbe la chiesa sforzata concederla, secondo l'opinione de' dottori allegati di sopra; o vero se il giudice per sua sentenza avesse applicato li miglioramenti ad un creditore dell'enfiteuta, nel qual caso non aver luoco la caducità lo mostra Menochio <sup>(1)</sup>. Ma posto anco che questo fosse un *ius quaesitum*, nissun però creda che in caso di linea finita o di prelazione la chiesa potesse appropriarsi li utili senza pagarli al giusto prezzo; onde per la consolidazione ne riceve una leggerissima utilità, comparata con l'utilità che riceve la republica restando li beni laici; e pertiene alla pietá ecclesiastica anteporre un notevole beneficio publico ad una leggerissima utilità sua.

Alla quarta opposizione, quando si dice che la parte del senato sii contraria alle leggi canoniche ed imperiali e all'opinione di tutti li dottori, si risponde: prima, che quanto alli patrimoniali, censuali e perpetuari non è contraria a legge alcuna né alli dottori; quanto all'enfiteusi, le leggi vecchie hanno statuito quello che li tempi d'allora portavano, e non vi è legge alcuna nuova che non sii contraria a qualche vecchia, se ben nascendo questo dalla mutazione delle cose, non si può dir vera contrarietà (canoni *Sciendum est quod, Regulae sanctorum, Necessè est ut iuxta*). E quanto alli dottori, essi trattano dell'enfiteusi conforme alla legge commune, non dicendo però che in luoghi o domini particolari non possino esser statuti che disponghino altramente. E non è meno contraria alle leggi ed alli dottori la costituzione di Bonifazio IX per Ferrara, che è in gran parte simile alla legge del senato, e li capitoli di Urbino ed il concordato di Padova: quali tutti sarebbero

---

(1) *Consiliorum sive responsorum libri*, cons. XII, 7.

approbati dalli dottori, se di quelli parlassero, come Paulo de Castro e Menochio approvano quello d'Urbino.

Né si debbe dubitare che se li dottori avessero mosso questo quesito: « se il principe per conservazione dello stato suo può mutare le leggi vecchie dell'enfiteusi ed escludere qualche sorte de padroni del diretto dall'appropriarsi l'utile », avrebbero risposto che può; imperocché è dottrina commune che il principe per il ben publico può levare le ragioni de' privati<sup>(1)</sup>. Si può vedere di questo un consiglio di Iason, iurisconsulto antico, dove si tratta a lungo questo particolare, e Ludovico Molina gesuita<sup>(2)</sup>; e Andrea Gailo allega molti<sup>(3)</sup>. E se alcun dicesse che può bene levare le ragioni delli laici, non delli ecclesiastici, risponderebbono: sí, anco delli ecclesiastici, avendo una consuetudine prescritta ed approvata che gliene dii potestá, come detto Molina mostra<sup>(4)</sup> e Andrea Gailo<sup>(5)</sup>.

La quinta opposizione si restringe solamente a quell'enfiteusi dove la chiesa ha patto espresso che l'utile cada in lei; al quale par che non si potesse contravenire, perché servare i patti è *de iure gentium*; adonque lo statuir per legge il contrario è contra l'equità naturale. Qui inanzi ogn'altra cosa bisognarebbe vedere se li patti sono posti nella prima investitura o vero in una renovata; perché se da principio il bene fusse stato patrimoniale o censuale, e che in progresso fusse trattato come enfiteutico, inducendo li semplici con arti (come spesso avviene) a tuor investiture quando non sono obligati di farlo, quei patti sarebbero ingiusti ed invalidi e contra il ben publico, che favorisce la libertà delli stabili. Ma se nella prima investitura, bisogna che molto pochi ve ne siino da quattrocento anni in qua, dopo che le leggi *de rebus ecclesiasticis non alienandis* sono poste in osservanza; e per alcuni pochi casi non bisogna restar di far la legge generale, poiché in quelli

(1) *Digesta*, XXI, 2, De evict., l. Lucius.

(2) *De iustitia et iure*, II, disputatio XXV.

(3) *Praticarum observationum libri duo*, obs. LVI.

(4) *De contractibus*, disputatio CCCCXLVI.

(5) *Praticarum obser.* etc., obs. XXXI.



cade la dispensa. E quando vi fosse conveniente occasione che la chiesa acquistasse qualche utile laico, conforme alla parte del 1605, non li sarebbe negato il farlo. Ma oltre di ciò si risponde ancora che il servir li patti è *de iure gentium* a quelli che li hanno fatti, ma non ad un terzo, in pregiudizio del quale fosse il patto. Se le chiese pattuiscono col laico di potersi appropriare li suoi miglioramenti, quello debbe stare al patto, ma se torna in danno del ben publico che la chiesa se l'approprii, il principe non debbe stare a quello che è piaciuto a loro. Poi questa ragione non vale più nell'ecclesiastiche che nelle secolari, perché non è più *de iure gentium* servare li patti con li ecclesiastici che con li secolari; e pure nessun negarà che se tra due secolari fosse convenuto così per patti, il principe per il ben publico non potesse romperli. Ma se ogni ragione può esser prescritta, perché non potrà anco esser prescritto un patto? Dato che vi fusse patto di un enfiteuta con la chiesa ch'ella dovesse esser preferita nelle vendite, se li enfiteuti avessero più volte venduto senza ricercar nella chiesa, con buona fede, perché non averebbero prescritto questo patto? E se questo può occorrere in causa particolare, tanto più la consuetudine potrà prescrivere contra tutti li patti che fossero in un genere di contratto. Anzi ancora per causa privata tengono li dottori allegati da Ancarano <sup>(1)</sup> che in una enfiteusi concessa per patti espressi *pro se et pro filiis* il principe possi concedere al padre di testarne in altra persona contra li patti. Ed ognun confessa che servare il voto è *de iure divino*; nondimeno tutti anco affermano che il patrone può irritare li voti del servo, e l'abate quelli del monaco, perché è tenuto servirli quello che li ha fatti, non il superiore. Così precisamente alli patti sono tenuti li contraenti, non li loro superiori. Ma di più, questa ragione, se valesse, non meno distruggerebbe la bolla di Bonifacio IX che la parte del senato, imperocché se il senato non avesse potuto far tal legge dove li patti sono espressi, per essere l'osservanza di quelli di legge naturale, manco il papa

---

(1) *Consilia sive iuris responsa*, cons. CXLII.

avrebbe potuto farlo, il quale è soggetto alla legge naturale come gli altri. Resta adonque che non ripugni all'equità naturale che il principe alteri li patti de' privati, quando il ben pubblico lo ricerca.

E sí come il patto della caducità s'interpreta posto *ad terrorem*, e non si mantiene in questo stato, perché anco non riceveranno gli altri patti di prelazione o di linea finita una interpretazione dolce, che siino posti non per appropriarsi il sudore delli laici, ma per incitarli a pigliar le nuove investiture e pagare il laudemio?

Ma quando si oppone a questa legge del senato che contra l'ordinario delle leggi, che debbono dar forma alle cose future solamente (come nel capitolo *Cognoscentes* e nel capitolo *Quoniam constitutio, De constitutionibus*), ella riguarda anco le passate, comandando che non possino le chiese appropriarsi li beni possessi da' laici, de' quali hanno il diretto per contratto già fatto, si risponde: prima, che è vero ogni legge ordinariamente disporre solo sopra le cose future, ma con questa eccezione, se in quella non si fa espressa menzione che comprenda le cose passate. Così dice il soprascritto capitolo *Quoniam constitutio*, e la legge *Leges ut generales* <sup>(1)</sup>. E dui sono li casi in quali con ragione la legge dá forma alle cose passate: uno, posto dalla glosa sopra il capitolo *Cum in cunctis sacris, De electione*, quando l'obbligazione nasce da altre leggi piú vecchie; l'altro è espresso nella suddetta legge *Leges ut generales*, quando li negozi, se ben principati, sono ancora pendenti. Per tutte due queste cause la parte del senato doveva disporre anco delle cose passate: la prima, perché vi era la consuetudine prescritta e le sentenze di tanti principi, che tutte hanno forza di legge, come si è detto; la seconda, perché l'appropriazione che si pretendeva dalle chiese era negozio ancora pendente. Adonque per ambe le ragioni la legge ha potuto riguardare il passato ancora. Per le qual cose tutte si debbe concludere che li ecclesiastici siino legittimamente esclusi dal potersi appropriare beni de' laici, per legge prima non

(1) *Codex, XIV, De legibus et constit.*

scritta, e poi (del 1602) scritta, e sempre approvata; e quando le ottime ragioni della republica saranno considerate dal sommo pontefice, persevererà nell'approbazione de' suoi precessori, massime che dall'eccellentissimo signor ambasciator Nani saranno portate di piú vive e forti ragioni. Il quale, sí come nelle tre altre materie, che questi mesi passati sono state ventilate, ha sempre proposto al pontefice tutto quello che conveniva dire in servizio di vostra Serenità, né dalli dottori è stata trovata ragione che prima non fosse promossa da lui, così tengo che nella presente materia sii provisto di ragioni migliori di queste mie. Io sono il primo che ne scriva, onde son sicuro che da chi ne tratterà dopo, saranno aggiunte cose non meno valide di queste, e che la parte sudetta del 1602 restará perfettamente difesa, poichè ha per sé la giustizia e l'equità, ed il servizio divino, da cui dipende quello di vostra Serenità. Alla quale umilissimamente mi inchino, devotissimo servo fra Paulo di Vinezia.

SCRITTURA SOPRA L'ESENZIONE DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE  
DAL FORO SECOLARE.

Ancora che li canonisti non versati nella scrittura divina e nella dottrina de' padri, da' quali solamente si può sapere che cosa sii de legge divina, dicano che la esenzione delle persone ecclesiastiche dal foro secolare sii *de iure divino*, nondimeno li teologi e canonisti che oltre le leggi hanno gustato qualche parte della teologia, affermano costantemente che li ecclesiastici non hanno tal esenzione da Dio:

I. — Perché Cristo nostro Signore fu giudicato da Pilato per potestà data a lui dal cielo; e sant'Agostino e san Bernardo, e de' moderni il cardinal Gaetano, affermano che il giudizio di Pilato fu bene iniquo, avendo egli stesso affermato che nostro Signore era innocente, ma però non fu giudizio usurpato.

II. — Perché san Paulo appellò Cesare, quando ebbe supezione che Festo lo volesse dar in mano de' giudei, perché propose di condurlo seco in Gerusalem e giudicarlo lá: e non ha dubbio che qualunque appellasse a chi non ha potestà legittima, peccherebbe mortalmente.

III. — Perché nessuno delli santi pontefici romani ed altri santi vescovi e preti hanno rimproverato alli imperatori o proconsoli o presidenti che avessero autoritá sopra di loro, ma solo che la causa per che li condannavano non meritava dannazione; anzi molti con alte parole hanno confessato che la loro potestà era legittima e da Dio.

IV. — Perché li sacerdoti del vecchio testamento sono stati giudicati dalli re santissimi David, Salomone, Ioas, Ezechia, Iosia.

V. — Perché se fusse *de iure divino* che li ecclesiastici fossero esenti dal giudizio secolare, il papa non potrebbe in alcun modo dar facultà al secolare di giudicarli. Ma è cosa confessata da tutti che il papa può concedere alli magistrati il giudizio sopra le persone ecclesiastiche, ed in parte ed in tutto, perché la esenzione non è se non *de iure positivo*.

VI. — Perché san Paulo <sup>(1)</sup> afferma che ogni anima è soggetta alle potestà superiori perché sono da Dio; e san Giovanni Crisostomo dice intendersi generalmente eziandio delli profeti, apostoli, evangelisti, sacerdoti e monaci; e all'istesso modo espone Teodoreto, Teofilatto ed Ecumenio; e sant'Agostino intende le parole di san Paulo così generalmente de ogni cristiano, che dice esser compreso esso stesso, tanto è lontano dal credere che alcun altro sii esente. E soggiunge san Paulo che il magistrato è ministro di Dio per far la vendetta contro li peccatori; per il che conviene temerlo non solo per la pena, ma anco per coscienza; e chi non vuol temerlo, operi bene, dice san Paulo. Se li preti non vogliono esser giudicati dalli magistrati, facciano bene, che senza dubbio saranno esenti dal giudizio.

VII. — Per ragion vale ancora che Dio, da cui immediatamente dipende il principe che tien cura della tranquillità pubblica, li ha anco dato potestà d'impedire e rimediare tutte le cose che la turbano; ma li delitti contro giustizia turbano la pubblica pace, adonque Dio ha dato potestà di reprimerli, e col timor della pena impedirli.

VIII. — Questa esenzione fu concessa alli ecclesiastici per grazia e privilegio dalli imperatori, e non tutta insieme, ma a parte per parte. Constantino, che fu il primo cristiano imperatore ed esentò li chierici dalle gravezze personali, non diede alcuna esenzione dalli giudizi. Costanzo e Costante, suoi figli, esentarono li vescovi solamente dalli magistrati, restando li altri chierici in tutto soggetti; del che vi sono le leggi loro, e di Valente e Graziano, e di Arcadio e Onorio. Valentiniano III fece legge che le cause tra li chierici e laici fussero giudicate

---

(1) Rom., XIII, 1.



dalli vescovi, se ambe le parti consentissero; ma se una ricusasse, s'andasse alli magistrati. Il che anco statuí Marziano e Leone. Giustiniano li esentò nelle cause civili; ma che nelle criminali fossero sotto li magistrati, cosí perseverò sino a Maurizio. Eraclio, cosí in civile come in criminale, li sottopose alli vescovi, eccettuato se l'imperatore avesse commessa la causa ad alcuno. Poi che l'imperio fu in occidente, variamente s'è osservato, avendo ancora qualche volta li imperatori franchi e germani giudicati sino li pontefici romani, e depostoli anche del pontificato. Finalmente Federico II imperatore proibí a tutti li magistrati il giudizio dei chierici, cosí civile come criminale.

Si trova le esenzioni dalli magistrati acquistate cosí a parte a parte, mai però si ritroverá che alcun principe abbia concesso esenzione dalla potestá sua propria, né tra li antichi né tra i moderni. Veramente questa potestá di castigare qualonque falla nel suo stato è inseparabile dal principe supremo, né egli stesso può rinonziarla, se non rinonziando la maiestá. Tanto è avere uno non soggetto, quanto non esser principe. Consideri il papa se egli può esentare li preti dalli vescovi, e ognuno dal suo superiore; se può esentarli dalla sua propria potestá, e se esentato uno, resterebbe d'esser papa.

IX. — Con tutto che li pontifici vogliano questa esenzione in tutte le cause, nondimeno in diversi paesi diversamente si procede. La republica veneta, nata nel 420, è credibile che anco concedesse alli ecclesiastici quelle immunitá che erano in uso nelle terre dell'imperio che la circondavano, e con quelle consuetudini come con leggi si governasse. Si debbe dire piú tosto che quello in che li ecclesiastici non sono giudicati dal laico sii per concessione della republica, che quello in che giudica lo faccia per concessione del papa. Il fondamento della republica nel giudicare li ecclesiastici è che ella ne ha ricevuto la potestá da Dio nel suo nascimento, e l'ha esercitata, in quello che li è parso espediente per il ben commune, continuamente senza interruzione; e nelle memorie che restano si ritrova che in ogni tempo li magistrati hanno giudicato qualunque sorte di ecclesiastici, di qualunque delitti è parso loro esser conveniente.

E se li pontefici hanno fatto leggi dopo, ella non ha rinonciato la potestá data da Dio; onde quelle non le pregiudicano, e li privilegi che l'imperatori e re hanno dato alli ecclesiastici, sono di vigore nello stato loro, sí come è stata grazia della repubblica fatta alli ecclesiastici che nelli delitti non gravi fussero esenti dal foro secolare nel suo dominio. E di questa sua continuazione ne rendono testimonio li brevi di Sisto IV, Innocenzio VIII e Paulo III.

E quando la repubblica ha detto di aver privilegio di giudicare, non ha inteso far principal fondamento sopra concessione o grazia d'alcuno, ma per privilegio ha inteso costume e legge proprio allo stato suo. Li imperatori ancora piissimi hanno giudicato li ecclesiastici, e ne sono commendati. Constantino giudicò la causa di Ceciliano, vescovo di Cartagine, e di sant'Atanasio, vescovo alessandrino; Teodosio giudicò Flaviano, vescovo di Antiochia, e lo restituì e conservò nel suo vescovato, ripugnando sempre Damaso, Sirizio e Anastasio, pontifici romani, che succedettero l'uno all'altro immediatamente. Onorio imperatore nella contenzione del pontificato tra Bonifacio ed Eulalio fu giudice, e bandì Eulalio, confirmando Bonifacio. Le *Novelle* di Giustiniano sono piene di leggi fatte da quell'imperatore del modo del vivere de' clerici e monachi, eziandio de' vescovi, con pene costituite alli transgressori.

La parte del 1603, la quale proibisce il fabricar chiese, monasteri e ospitali senza licenza per tutto il dominio, estendendo a tutte le città e luoghi le parti antiche fatte sino l'anno 1337, che proibivano l'istesso nella città di Vinezia, non perciò dispone o ordina di cosa ecclesiastica, né è fondata sopra autorità che il principe abbia nelle chiese (se ben ne ha), ma sopra autorità che ha nel fondo, superficie ed area, inanzi che si vi fabbrichi alcuna cosa; e questa è meramente secolare, né in conto alcuno sacra.

I. — Se chi proibisce che alcuna cosa non si possi consecrare operasse contra la libertà ecclesiastica, sarebbero li ecclesiastici padroni d'ogni cosa, perché ogni cosa si può consecrare;

dell'oro e metalli si può far vasi sacri, de' panni paramenti, della carta libri sacri etc.; adonque se vi fosse legge che non s'indorasse ceri, che non si facesse croci tutte d'oro per non consumarne tanto, che non si stampasse messali in carta forestiera, minuirebbe l'autorità ecclesiastica; tutti li statuti ancora delle arti sarebbero in pregiudicio della chiesa, poichè per tal statuti li ecclesiastici sono impediti di servirsi di che vogliono e come vogliono.

II. — Tal legge fu nella republica romana, ché Cicerone ne fa menzione; sotto li imperatori sono due leggi nelle *Pandette*, che proibiscono che alcun luogo possi esser consacrato senza licenza del principe. E Giustiniano le portò nelle *Pandette*, applicandole alle cose sacre della nostra religione. Il principe vuol vedere che non si fabbrichi tal macchine in luoghi dove portino danno alle altre pubbliche; non intende permettere che si fabbrichi sopra li baloardi, appresso le mura, nelle piazze etc. Anco a favore delle chiese non vuol che per tutto se ne fondi, acciò non ne siano fabricate in luoghi indecenti, appresso li postribuli o in luoghi fetidi etc.

III. — Vuole anco saper che sorte de religiosi s'introducono nel suo stato, perchè non tutti stanno bene per tutto. Il re di Spagna ha fatto in Castiglia tal legge, per che li capuccini non hanno potuto per ancora aver ingresso in quelli regni; e non sono molti anni che li frati di san Francesco di Paula fondarono una chiesa in Madrid senza la permissione regia, ed il re Filippo II fece fermar l'opera, restando ancora al presente la chiesa principiata ed imperfetta.

IV. — Li luoghi pii nuovi alle volte levano le limosine alli vecchi, si che non possono poi sostenersi né questi né quelli.

La legge ancora, fatta del 1605, che ordina non potersi donare o lasciar per testamento stabili ad ecclesiastici, salvo che per dui anni, passati li quali siino venduti e datogli il prezzo, estendendo a tutto il dominio le leggi che anticamente erano per la città di Vinezia, con proibizione che per contratto alcuno

non si possi alienare bene alcun laico nelli ecclesiastici, non è contro la libertà loro.

I. — Non si comanda cosa alcuna alli ecclesiastici, ma alli laici; né si comanda o fa legge sopra cosa ecclesiastica, ma sopra cosa secolare, ed ognuno può far legge sopra la cosa sua.

II. — Per il ben commune il principe può fare qualunque sorte de legge, eziandio sopra alli ecclesiastici e sopra le cose loro; ma pertiene al ben commune che li secolari, quali fanno le fazioni e sostengono li pesi della republica, abbino la loro parte delli stabili, e non li siino levati sotto pretesti di religione. Li ecclesiastici sono una parte centesima del numero delle persone, e possedono piú d'un quarto sotto sopra; nel padovano un terzo, nel bergamasco piú di tre quinti; e da sette anni in qua li monachi benedettini nel bergamasco hanno comprato per piú di centomila ducati di stabili.

III. — È pregiudicio grande del principe quando li beni laici si fanno ecclesiastici; adonque non conviene che si faccino senza sua licenza. Sopra il bene laico il principe ha li tributi ordinari e li straordinari, ed oltre ciò anco li servizi personali dal possessore; e di piú li beni, mentre sono laici, sono soggetti ad esser confiscati. Non è di ragione che il principe perdi quello che è di sua parte; ma quando sono fatti ecclesiastici, se bene vi ritenesse le gravezze ordinarie, delle straordinarie vi sarebbe sempre che contendere; le personali poi assolutamente le perde, sí come anco la soggezione ad esser confiscate.

IV. — Sí come un bene, che ha una servitú ad un privato, non può mai essere dal padrone transferito in un altro, se non riservata la servitú, cosí ogni stabile laico avendo servitú al principe, non è di dovere sii per modo alcuno esentato da quell'obbligo.

V. — Se ogni privato può condizionare li beni suoi (o per fidecommissio o in altre maniere) che non passino nella chiesa, tanto maggiormente lo potrà fare il principe. E se nelli istromenti dell'enfiteosi il padrone del diretto previene all'enfiteota che non possi vendere li suoi utili in parti a chiese, tanto piú

può fare una tal legge il principe, la potestà del quale sopra tutti li stabili dello stato suo è maggiore che il dominio diretto del privato nelli beni enfiteotici.

VI. — Se per questa legge fosse offesa la libertà ecclesiastica, adonque per la legge pontificia, che proibisce alle chiese alienare alli laici, sarebbe offesa la libertà laica; anzi molto più, perché per la legge pontificia né li beni ecclesiastici né il loro valore può mai passar laico per alcun contratto gratuito, né meno per vendita a giusto prezzo, se non in caso poi che volgano il contratto in evidente utilità; che del laico può passare per donazione e testamento il prezzo equivalente, e per vendita a giusto prezzo con la licenza. Se li laici non si lamentano, perché si lamentano tanto li ecclesiastici?

VII. — È cosa ridicola che concedano che il principe potesse fare una legge alli secolari che non possino vendere ad alcuno senza licenza, ma non possi fare legge che non vendano alli ecclesiastici, quasi che ad uno possi essere concesso tutto un genere, e non concessa qualunque delle specie sue; anzi perché può far legge così universale, segue che possi far anco le particolari.

VIII. — Se sopra un bene lasciato o donato o venduto alla chiesa, prima che ella avesse preso la quietta possessione, fosse mossa da alcuno lite, al giudice secolare toccherebbe il giudizio; ma a chi pertiene giudicare pertiene anco il far legge; adonque al secolare tocca far legge delli beni che saranno lasciati, donati o venduti o obligati alle chiese.

IX. — Conviene guardare il fine dove direttamente mira il legislatore, e non quello che per accidente segue. Il fine della legge è conservare li secolari, che fanno le fazioni pubbliche, nelli suoi beni; e se segue che li ecclesiastici non abbino perciò il compimento di tutte le voglie sue, questo non è il fine, e la giustizia mai attende a quello che accidentalmente nasce.

X. — Non si presume anco di far ingiuria al prossimo in quel che ha per mira la propria utilità, se bene ne segue che il compagno venga perciò privato del guadagno che farebbe; adonque, se bene per la legge l'ecclesiastico è privato



dell'acquisto de' stabili, poiché il principe non mira a ciò, ma solo a conservare li secolari o sudditi suoi, non fa ingiuria alcuna alli ecclesiastici; e l'ordinata carità vuole che si attendi prima al proprio, e Dio così comanda: massime che al principe e al laico è molto utile che le famiglie sieno conservate, ed all'ecclesiastico è minimo danno il non poter acquistar stabili, poiché può avere il prezzo, che vale altrettanto.

XI. — Anzi è utile all'ecclesiastico il possedere moderatamente, ché dalle molte e soverchie possessioni è deviato dal servizio divino e troppo legato alle cose mondane. Ne è l'esempio delli santi apostoli, che vendevano li stabili per far limosine; al contrario da noi, che lasciamo di far le limosine debite per comprare.

XII. — Tal legge fu fatta da Valentiniano, Valente e Graziano circa il 315, e servata per tutto l'imperio anco nella città di Roma per cento cinquant'anni; e san Ieronimo, facendone menzione, disse non dolersi della legge, perché li ecclesiastici la meritavano, ma dispiacerli l'avarizia loro, che avesse dato occasione alli principi di così statuire cosa che si applica al tempo presente propriamente. Fu anco statuita da Carlo Magno in Sassonia, e longo tempo servata. Fu fatta e servata in Inghilterra, quando era cattolicissima, da Edoardo III circa il 1300; in Francia da Carlo VI, Carlo VII, Enrico III, e si serve al presente. Vi è tal legge ancora fatta da Giacomo, re nelli regni di Aragona; e in Portogallo or trovasi simile legge in esecuzione. Fu fatta questa legge da Carlo V nelli Paesi Bassi. Ancora in molte città di Germania vi è una tale, e per tutti questi regni in osservanza al tempo presente. Perché adonque tanto si dannà solo la legge del senato?

XIII. — Questa legge è vecchissima non solo per Vinezia, ma per molte terre del dominio piú di duecento anni sono; vi è in Sebenico già molti anni, e in Vicenza. E li pontefici romani passati non l'hanno mai ripresa, se bene molti sono stati assai tenaci nella giurisdizione ecclesiastica: e pur l'hanno saputo, sí perché il saperlo li ecclesiastici argomenta la scienza del pontefice, come perché tengono in questa città li nuovi nuncii,

ma anco perché molti pontefici sono stati vescovi in questo stato, e molti sono vissuti qui privati, e fatto ufficio di confessori: Paulo IV, Pio V, Sisto V etc.

XIV. — Molti approvatissimi dottori, canonisti e civili, tengono la legge per giusta: Baldo, Signorolo, l'Abbate, Alessandro, Barbazio, Croto, Tiraquello, Gailo, Renato Coppino, l'Arcidiacono; quali tutti hanno scritto prima che vertesse questa controversia col pontefice.

XV. — Si li ecclesiastici vorranno comprare, di che dinari? Commanda il canone che siino fatte delle rendite quattro parti: una per il vitto de' vescovi, la seconda de' clerici, la terza per la fabrica, la quarta per far limosina a' poveri. Del vitto loro non si priveranno; che si lasci perire il fabricato per acquistar di nuovo non è bene; adonque non resta altro se non quello che Dio volesse non fosse fatto: levar le limosine per arricchire piú.

Ma che quello che è costituito per la città regia si debbia estendere a tutte le soggette, è cosa decisa dalle leggi e canoniche e civili. Così Giustiniano dice nelli *Instituta*, e il canone *De iis qui contra*; e se è giusto che li castelli seguano le leggi e li costumi della città, maggiormente le città suddite debbono seguir quelle della dominante, poiché sono piú soggette a lei che li castelli a loro.

## SCRITTURA IN MATERIA DELLA LIBERTÀ ECCLESIASTICA.

Fra li innumerabili ed immensi benefici donati da Cristo nostro Signore alla chiesa sua santa, ch'è la congregazione de' fedeli diffusa per tutto il mondo, principalissimo è la libertà, esenzione dal servire al peccato ed alli propri affetti, per attendere al ben operare ed al servizio divino, che san Paulo in brevi parole espresse: *Cum servi essetis peccati, liberi fuistis iustitiae. Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam* (Rom., VI, 20-22). In questa libertà sono vissuti sempre li santi e pii, passati di questo secolo nel Signore, e vivono al presente quelli che si propongono per scopo la salute eterna.

Ma il clero, doppoiché ha attribuito a sé solo il nome di chiesa, ch'era commune a tutti li fedeli, s'ha ancora attribuito una sorte di libertà che da' loro scrittori viene chiamata la *libertà ecclesiastica*. Il qual vocabolo, anticamente incognito, adesso è tanto celebrato, sì che pontefici, instituiti da Cristo per attendere alla salute delle anime e pascerle con le prediche del verbo di Dio e col ministero delli santissimi sacramenti, lasciata la cura di questo alli frati ed alli preti infimi, la loro diligenza hanno posta in accrescere la esenzione del clero e ampliare, con notabil danno del ben commune e pubblico della città e domini, la loro immunità: la quale è proceduta tanto oltre, che meritando più nome di licenza che di libertà, adesso è convertita in una esenzione da tutte le opere cristiane. Si tengono li ecclesiastici esenti dalle leggi che conservano la publica quiete, dalle pene che meritano chi la

turba etc., ed in somma è una facultá di far male senza timor né di Dio né degli uomini, una commoditá di spendere in cose deliziose quello che dalli pii defunti è stato lasciato per alimento de' poveri. Ora la perfezione cristiana non consiste piú nell'esercizio delle virtú, nella pietá e misericordia, ma nell'ampliare e dilatare questa libertá, con la quale s'acquista al presente la terra e si dá ad intendere che nella vita futura s'acquistará il cielo. L'arma con la quale si difende da chi procura di non lasciarla crescere in immenso, è la scomunica, istituita ben già da Cristo per conservare la vera libertá cristiana, per far ravvedere e menare alla via della salute il peccatore, ma adesso trasformata in un fulmine, usato solo a questo effetto di difendere la licenza delli ecclesiastici.

Il santissimo pontefice Paolo V, si come dalla sua puerizia è stato dedito e nutrito in quelli studi che non hanno altro scopo, salvo la libertá de' preti e la grandezza del pontefice romano (dove per ogni carta si vede: *Papa est alter Deus, Papa est Deus in terris, Papa est quoddam numen, Papae infinita potestas, Papa non potest errare, Papae et Dei idem consistorium, Papa et Deus constituunt idem tribunal, Papa potest deponere reges*, ed altri simili e maggiori), cosí anco ha avuto occasione di esercitarsi in maneggiare quelle arme con quali questa dottrina si sostiene: laonde ha avuto officio di auditore di camera; carico conforme al genio suo, imperocché uno delli titoli che si dá a quel magistrato è: *sententiarum et censurarum intus et extra latarum universalis executor*, ed esercitatolo cosí degnamente, che non ci è memoria che dalli altri auditori in cinquant'anni fussero fulminate tante censure, monitorii e cedoloni, quanti egli fulminò in cinque anni che tenne quell'officio. Per il che anco ha concepito grandissimo odio verso quelle persone che pare a lui essere di qualche impedimento alla esecuzione della libertá o licenza ecclesiastica ed al maneggiar la scomunica arbitrariamente.

Gionto al pontificato con questa dottrina ed esercizio e disposizione d'animo, fu per li cinque primi mesi occupato da un timore malancolico di dover finire presto la sua vita; per

il che, attento solo a questa perturbazione, per quel poco tempo lasciò in riposo il suo pensiero, fisso all'aumento della libertà ecclesiastica. Ma dopo che, fatta una numerosa congregazione de astrologi e altri divinatori, fu da loro accertato di lunga vita, e con tal arte gli fu levato il timore concetto, ritornò alli soliti disegni. E per cominciare dalle cose più facili, con animo che facessero strada alle maggiori, disegnando come per una scala pervenire dove li ha fatto strada papa Clemente, suo predecessore, con aver publicato un libro contro l'autorità regia di Sicilia, intese che la republica genoese in que' tempi fece una legge che fossero revisti li conti alle confraternità di quella città, per non esser state maneggiate le intrate di quelle dalli ministri con la debita lealtà. Occorse anco cosa di maggior momento, che essendo istituito un oratorio di secolari alli padri gesuiti per li esercizi cristiani, li cittadini di quella congregazione fecero tra loro una convenzione di non favorire nella distribuzione delli magistrati altri che quelli dell'istesso oratorio: il che conosciuto dalla republica, fu necessitata, acciò la sedizione non passasse più oltre, far un editto che l'oratorio non si congregasse più. Nelle quali due risoluzioni un pontefice romano che avesse per mira la giustizia ed il ben publico doveva commendare la pietà di quella republica, che volesse provvedere alla dilapidazione de' beni dedicati ad opere pie e che proibisse le conventicole che sotto pretesto di religione tendono alla rovina della città. Ma il santissimo Paulo V non avvertì il bene che tendeva; solo considerò che era un ritenere la briglia alli ecclesiastici, che non corressero ad una licenza di far tutto quello che volevano, e si voltò alle solite sue arme, minacciando scomunica ed altre censure, se dalla republica non erano rivocati li editti.

La republica di Lucca parimente, ricevendo molti incontri per le lettere esecutoriali che li auditori della camera di Roma mandano in quella città, fece un editto, che non se li desse esecuzione se non erano veduti dalli magistrati; nel che il papa commosso si riscaldò sopra modo, dicendo pure che fosse contro la giurisdizione ecclesiastica, e che voleva ritrattassero il suo editto: se bene con prudenza quei signori risposero che



molti principi maggiori di loro li avevano dato esempio di far così, e avrebbero similmente seguito l'esempio loro nella revocazione.

Andò anco a notizia alla sua Santità che pochi giorni prima era stata presa la ritenzione in Vinezia di Scipione Saraceno, canonico vicentino, imputato che, solito a procurar d'infamare donne col sporcargli le porte, finalmente fosse venuto a molestare una gentildonna sua parente, la quale non potendo ridurre a sue voglie, la vergognò col sporcarle la porta e faccia della casa; e prima di questo con gran sprezzo avesse levato li sigilli del sequestro, fatto sopra le scritture della cancellaria vescovile di Vicenza ad istanza del cancelliere, per interesse del vescovo in sede vacante. Questa ritenzione fu giudicata immediata dal papa contraria alla libertà ecclesiastica, e fece fare ufficio con li ambasciatori veneti che il canonico fusse rimesso al foro ecclesiastico. Ma impaziente d'aspettare l'esito del negozio, e più inclinato a tentare con le minaccie e precetti che con vie piacevoli d'ottenere il suo desiderio, e parendoli che questa causa non fosse sufficiente per venire a censure e notare la repubblica che violasse la giurisdizione sua, anzi che piuttosto avrebbe parso che, trattando questo solo punto, favorisse la licenza de' preti discoli a fare tutto quello che loro piace; datosi a cercare occasione dove potesse con più apparenza di ragione attaccarsi, ritrovò una parte del senato, fatta del 1605, dove si estende a tutto il dominio una legge fatta del 1536, che le chiese e luoghi pii non possino ritenere se non per dui anni alcun bene stabile lasciatogli per donazione o testamento, ma debbino venderlo e ritenere per loro il prezzo; il che se non facessero, il magistrato avesse carico di far la vendita al publico incanto, consegnando il prezzo a chi è dovuto, aggiungendo che per nissun contratto secolare alcuno possi alienare a luochi ecclesiastici li beni suoi stabili. Riprese questa legge il papa che fosse contro le leggi imperiali, contro il sacro concilio e li sacri canoni, e che fosse scandalosa, anzi invalida e nulla, così essa come le altre vecchie sopra quali è fondata, e che li legislatori fossero incorsi nelle censure e pene ecclesiastiche. E in

questo tenore trattò con l'oratore residente per nome del senato in Roma, e ne fece trattare al nuncio. Né fu la proposta fatta, così da lui in Roma come dal nuncio in Vinezia, per ricercare le ragioni che mossero la republica a far la legge, per considerarle e bene esaminarle inanzi che formasse il suo giudizio; ma fatta la sentenza inanzi il processo, senza udir cosa alcuna, deliberò che la parte si dovesse rivocare. E se bene l'oratore disse potentissime ragioni, le quali dovevano far capace ogni moderato giudizio, od almeno render dubbio ogni ostinato ed inimico (le quali si toccheranno al suo luoco), il papa nondimeno, senza rispondere alle fortissime e invincibili ragioni né farci sopra alcun riflesso, restò fisso nella conclusione sua.

Ebbe il pontefice speranza di vincere la republica, perché li signori genoesi, cedendo alle sue minaccie, avevano rivocato il suo editto che li libri delle confraternite fossero rivisti, e scusatosi del non potere rivocar l'editto dell'oratorio, per li importanti rispetti di stato e per impedire le sedizioni. Ma il papa, veduto il principio dell'essere inanimato, perciò concetta speranza della total vittoria, fece stampare la scomunica contro la signoria, se non rivocavano anco la legge dell'oratorio. E la republica, interponendosi li cardinali di quella nazione, aveva rivocata anco quella, sí come la prima; col quale esempio pensava indurre e spaventare la republica veneziana a far l'istesso. Onde di nuovo fece all'ambasciatore istanza della rivocazione della legge, non allegando altra ragione, salvo che, giovanetto nelli studii e poi nelli uffici di vicelegato, auditor di camera e poi vicario del papa, era versato e ben intendente di queste materie, e sapeva molto bene che quella parte non poteva stare, come neanche la vecchia del 1536; e che voleva sostenere la libertà ecclesiastica, vada quel che vuole. E perché di nuovo gli era pervenuto all'orecchie la ritenzione di Brandolino Valdemarino, abate di Nervesa, tanto più irato messe insieme tutte le tre cause: questa, quella del canonico e la legge, e fece istanza che si provvedesse a tutto, altrimenti minacciando che voleva mandare un breve ortatorio e procedere più oltre. Ed essendo allegato dall'ambasciatore l'antichità e onestà della

legge con molte altre validissime ragioni, ed aggiuntovi che anco il papa Clemente ordinò che la casa di Loreto non potesse acquistar piú beni stabili, e che l'istesso è stato proibito all'ospitale di Milano, rispose che non toccava alla republica governar lo stato ecclesiastico, e che l'ospitale di Milano l'ha fatto con licenza; adonque se gli domandi a lui licenza, che la dará, lasciando le ragioni senza farne considerazione. E nell'altro particolare allegando l'oratore la consuetudine perpetuamente osservata e le bolle de' suoi precessori, rispose che se la republica ha privilegi da giudicare ecclesiastici, li mostri, e non alleghi consuetudine, perché quella non salva dal peccato; che era posto in quella sedia per sostentare la giurisdizione ecclesiastica, per quale avrebbe per ventura di spargere il sangue.

Questo abbate di Nervesa è imputato che esercitasse una tirannide in quelle terre severissima, volendo ricevere la robba di ciascuno a che prezzo gli piaceva, e commettendo stupri e violazione di ogni sorte di donne, per il che anco attendesse a stregarie ed altre cose magiche; che professasse di compor sottilissimi veneni, con quali abbia anco levato la vita al padre proprio, ad un fratello suo, ad un frate agostiniano ed un servitore, non per altro se non per essere consapevoli de' fatti suoi; che avesse commercio carnale continuato con una sorella sua naturale, e avvelenasse una serva che n'era consapevole, acciò non lo scuoprissi; avesse fatto uccidere un avversario suo, e poi levato di vita con veleno il mandatario, per tuorsi di pericolo d'essere scoperto; ed altri omicidii e scelleratezze.

Ma il papa nel fine di novembre si diede a cercare nelli registri le bolle de' suoi precessori; e trovatene due, prese occasione di parlare con l'oratore dell'istessa materia, e disse prima che erano rivate per la bolla *In coena Domini*; e poi aggiunse che si sono nell'esecuzione amplificate. Poi passò a dire che aveva di nuovo visto un'altra legge, dove si proibiva il far chiese senza licenza del senato, cosa che sino Molineo eretico dice che *sapit haeresim*: però che si restringeva a tre punti: primo, delli privilegi abusati nel giudicar clerici; il secondo, dell'alienazione de' stabili; il terzo, del fabricar chiese: in quali la

republica offende la libertà ecclesiastica, e dove egli è risoluto voler vedere rimedio, aggiungendo che non si pensasse di mandarla in lungo col negozio, perché voleva risoluta e presta provvisione, altrimenti egli avrebbe fatto quel rimedio che gli fosse parso.

Ma restando la republica nella sua deliberazione di rappresentargli le validissime ragioni sue, ed avendo scritto all'oratore che le rappresentasse a sua Santità, il papa, nel principio di dicembre, irato rispose che sino allora aveva fatto officio di padre, e che voleva all'avvenire passar ad altri rimedii, che vuole la sua reputazione e il servizio di Dio; che ha potestà sopra tutti, che può privare li re; e averà le legioni degli angeli in favore. Finalmente a' 10 di dicembre spedì dua brevi chiusi, e diretti *Marino Grimano duci et reipublicae venetorum*, quali mandò al suo nuncio per corriere espresso, ma con tanta segretezza che, acciò non si risapesse, lo fece partir di Roma in carrozza e senza stivali, per entrare in le poste alla seconda posta, come fece. Ed in ragionamenti con l'ambasciatore ripeteva la pretensione che le due leggi fussero rivate e li prigioni rimessi: asserì che li ecclesiastici eziandio ribelli non si comprendono sotto la giurisdizione del principe secolare. Diede l'esempio delli genovesi, dicendo: «*Sequimini poenitentes*». Il dì 12 di dicembre diede conto in concistoro alli cardinali che la republica veneta avesse violata la libertà ecclesiastica nel stabilire le due leggi e nel ritenere li due prigioni, l'abate e il canonico; non prendendo però voto d'alcuno, né permettendo che alcun parlasse; con qualche mormorazion de' cardinali, a' quali pareva, secondo li istituti antichi, che non solo dovessero esser fatti partecipi e consapevoli, ma consultori ancora.

Ma nell'istesso tempo che li brevi vennero a Vinezia, il senato elesse ambasciatore straordinario l'illustrissimo senatore che ora è serenissimo principe; per qual cosa il reverendissimo nuncio apostolico si fermò, e risolse dar conto dell'ambasciaria destinata, prima che presentasse li brevi. Ma il papa in questo mentre ritrovò un'altra legge del senato, fatta del 1602, dove si proibisce alli luochi ecclesiastici l'appropriarsi

li beni possessi da' laici, per prelazione o consolidazione dell'utile o estinzione di linee, o per qual si voglia altra causa, salve le ragioni sue del diretto; del che si dolse con l'ambasciatore, e fece gran querimonia dell'immunità ecclesiastica violata con questa legge. E ricevuto avviso che il nuncio fosse sopraseduto dalla presentazione delli brevi, sdegnato sopra modo, gli spedì ordine espresso di presentarli immediate. Per il che la mattina del Natale, essendo il principe Grimani nell'estremo della vita sua, che chiuse il seguente giorno, ritrovandosi congregati li consiglieri ed altri senatori per andare alla messa solenne, quando alcuni di loro erano comunicati, altri per comunicarsi dopo, il nuncio, per darli quella consolazione spirituale, presentò dui brevi chiusi, che furono ricevuti, ma non aperti allora.

Ma in Roma all'ambasciatore residente, che gli diede conto della elezione d'un straordinario, rispose il papa che l'avrebbe udito, ma che però non era restato di ordinare la presentazione delli brevi; a' quali se non fusse ubidito, s'avrebbe risolto: ma però sperava nell'osservanza della republica. Ed entrato a parlare della potestà di giudicare ecclesiastici, che la republica esercita, dicendo l'ambasciatore che oltre li brevi trovati da sua Santità la republica ne aveva altri ancora nelli archivi suoi, disse che erano scartafacci, e che voleva obediienza, e non si pensasse di procrastinare; che sapeva bene che il senato non disegnava altro, se non valersi del tempo per aspettare la morte del pontefice; però egli voleva ispedizione; e che sapeva anco che nei pregadi erano molti che sentivano per lui: pertanto non si differisse più in lungo a darli sodisfazione.

Ma la signoria, successa la morte del principe il giorno di san Stefano, attese alla creazione del nuovo, e secondo li instituti della republica non trattò cosa alcuna nell'interregno; per il che li brevi restarono così serrati. Non restò perciò il papa di sollecitare il nuncio che procurasse risposta delli brevi; e seguendo il commandamento del suo signore, il nuncio ricercò d'aver audizione dalla signoria nell'interregno, così per fare questo ufficio, come ancora per protestare che la elezione del



nuovo principe sarebbe nulla, come fatta da scomunicati. Al nuncio non diede la signoria audienza, servando il costume di non udire ministri di principi per altra causa che per le condoglianze, sino che il nuovo principe non fosse creato. Il quale eletto, dopo la coronazione, delle prime cose che il senato trattò, fu l'aprire li brevi, e creare un ambasciatore in luoco del nuovo principe, il quale se n'andasse quanto prima, per portare alla sua Santità le fortissime ragioni della republica: e fu creato l'illustrissimo ser Piero Duodo. Non restò frattanto il pontefice, se bene la republica era senza il suo capo, di far nuova istanza all'ambasciatore ordinario che non si restasse di camminar inanzi per mancamento di principe, ché ben sapeva potersi anco in tal tempo far pregadi; però si facesse presta e buona risoluzione di eseguire quanto ricercava, affermando che, se dovesse farsi scorticare, voleva difendere la causa di Dio.

Li brevi aperti, si trovarono ambidua precisamente essere d'un tenore, non differenti pur in una parola. Il contenuto era: essere venuto a sua notizia che la republica per li anni addietro nelli suoi consigli aveva statuito molte cose contro la libertà ecclesiastica e contra li canoni, concilii e costituzioni pontificie; ma tra le altre, che del 1603 in pregadi, avendo rispetto a certe leggi de' suoi maggiori che non si possi fabricar chiese e luochi pii senza licenza, quando più tosto doveva scancellare le vecchie ordinazioni sopra ciò, di nuovo aveva statuito l'istesso, ed esteso lo statuto, che era per sola Venezia, a tutti li luochi del dominio, con pena alli transgressori, quasi che le chiese e persone ecclesiastiche fussero soggette alla temporale iurisdizione, e che chi fabrica chiese fusse degno di castigo, come trovato a commettere qualche scelleratezza. E ancora, che nel mese di marzo prossimo passato, avendo risguardo ad un'altra legge fatta del 1536, dove è proibita l'alienazione de' beni laici della città di Vinezia in luochi ecclesiastici senza licenza del senato, avesse statuito l'istesso, ed esteso a tutti li luochi dello stato, come se alli signori temporali fosse lecito statuir alcuna cosa o esercitar giurisdizione sopra le chiese e persone o beni ecclesiastici, e massime quelli

che sono lasciati da' fedeli per rimedio delli suoi peccati e scarico delle loro conscienzie. Le qual cose per essere in dannazione delle anime e scandolo di molti, e contrarie alla libertà ecclesiastica, sono nulle ed invalide, si come egli per tali le dichiara, non essendo alcuno obligato ad osservarle; anzi essendo quelli che hanno statuito queste e simili, e che se ne sono valuti, incorsi nelle censure ecclesiastiche ed in privazione delli feudi che hanno dalle chiese. Anzi, che non restituendo il tutto in pristino, le pene sudette contro loro sono aggravate; né possono essere assoluti, se non revocate tali leggi e restituito ogni cosa seguita per virtù di quelle nello stato di prima. Per il che egli, posto nel supremo trono, non potendo tali cose dissimulare, ammonisce a considerare il pericolo delle anime dove per ciò la republica si trova, ed a provederci; altrimenti commanda, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che le sudette leggi siino rivocate e cancellate; e ciò sii publicato per tutto il dominio e datone conto a lui. Il che non facendo, egli sarà sforzato, dopo che averá ricevuto avviso dal suo nuncio della presentazione di queste sue, venir all'esecuzione delle pene senz'altra citazione, ed a qualunque altri rimedii, non volendo che Dio gli dimandi conto nel giorno del giudizio d'aver mancato di suo debito; certificando che egli, quale non ha altro fine che il quieto governo della republica cristiana, non è per dissimulare, quando l'autorità della sedia apostolica viene offesa: al che non si muove per rispetti mondani, ma si come non vuole intaccare l'autorità secolare, così non vuol permettere che sii offesa l'ecclesiastica; e se la republica sarà ubidente alli comandamenti suoi, lo libererà di gran travaglio che sente per causa di lei, ed ella potrà ritenere li feudi che possiede delle chiese. Anzi per nissuna altra via potrà la republica meglio difendersi dalli incomodi che patisce dalli infideli, se non conservando le ragioni delli ecclesiastici, che giorno e notte vigilano pregando Dio per essa republica.

A questo breve rispose il senato, sotto il dì 28 gennaio, che con gran dolore e maraviglia aveva inteso dalle lettere di sua Santità che le leggi della republica, osservate felicemente per

tanti secoli, non riprese da alcuno delli precessori di sua Santità (le quali rivocare sarebbe rivoltare li fondamenti del governo) si riprendono come contrarie all'autorità della sede apostolica; e quelli che le hanno costituite, uomini di eccellente pietá, benemeriti della sedia apostolica, che sono in cielo, sono notati per violatori della libertá ecclesiastica; che, secondo l'ammonizione della Santità sua, ha esaminato le sue leggi e vecchie e nuove, né ha trovato in quelle cosa che non abbia potuto per l'autorità di supremo principe statuire, o che offendi l'autorità pontificale, essendo che al secolare pertiene avvertire che sorte di compagnie s'introducono nella città, e che non siino fatti edifici che possino in qualche tempo esser dannosi alla sicurtá pubblica; massime che, se bene il dominio abonda di chiese e luochi pii al pari d'ogn'altro, nondimeno, quando è stato conveniente, non si è mancato di dar licenze di fabricarne di nuovi. E che nella legge del non alienar beni laici in perpetuo ad ecclesiastici, avendo disposto de cose mere temporali, non è fatta cosa alcuna contro li canoní. E sí come li pontefici hanno potuto proibire alli ecclesiastici il non alienare a' secolari li beni delle chiese senza licenza, cosí il principe può commettere l'istesso delli beni laici che non siano alienati ad ecclesiastici senza licenza, non perdendo li ecclesiastici perciò cosa alcuna di quello che li viene lasciato o donato, poiché ne ricevono il prezzo che equivale allo stabile; aggiungendo che torna in danno non solo del temporale, ma anco delli ecclesiastici l'indebolire le forze del dominio, che perde per tale alienazione li servizi necessari, e pure è un'antiguardia alla cristianità contro li infideli. Per il che non crede il senato essere incorso in censure, poiché li principi secolari hanno da Dio la potestá di far legge sopra le cose temporali; e meno crede che la sua Santità, piena di pietá e religione, vorrá senza cognizione della causa persistere nelle sue comminazioni.

Il pontefice, se ben implicato in negozio di tanto momento, seguendo la sua inclinazione di voler contendere con tutti li principi che giustamente impedissero l'insolenza degli ecclesiastici, avendo inteso che il serenissimo duca di Savoia aveva

comandato al vescovo di Fossano che partisse dal suo stato, gravissimamente adirato, minacciò la scomunica al duca, se non ritrattava il precetto. E ricevuta la risposta suddetta del senato, non seppe altro dire, se non che li suoi brevi monitoriali mandati a Vinezia non hanno risposta, e che le risposte del senato sono frivole; e che la cosa è chiara; e che era risolutissimo, se non aveva sodisfazione, di procedere inanzi; e che vuole anco sodisfazione nella materia delli beni enfiteutici, la quale se bene ultimamente proposta, stimava piú de tutto; e che bisognava risolversi d'ubidirlo, perché la causa sua è causa di Dio, *et portae inferi non praevalerunt adversus eam*. Che se poi li monachi di Padova o d'altrove compereranno piú del dovere, egli provvederà: contentarsi ancora se al nuncio si renderà il canonico, restando l'abate al giudizio del foro secolare; ma che si faccia presto, perché è nimico del tempo, e non vuole che si stii in speranza che il papa muora: che se in quindici giorni non averà sodisfazione, procederà inanzi; ma se averà sodisfazione al presente, non si sentirà nel suo pontificato altro travaglio.

Nel mezzo di febraro si dolse il pontefice che l'ambasciatore straordinario differisse tanto, e ch'esso non poteva patir dilazione: per il che anco nel fine del mese ordinò al suo nuncio che presentasse un altro breve in materia delli due (canonico e abate) carcerati, dato sotto l'istesso dì 10 dicembre, nel qual giorno è dato il sopranominato presentato il giorno di Natale. Se a studio, o per errore del nuncio o d'altro delli ministri pontifici, avvenisse che in luoco di presentare il giorno di Natale questo breve insieme con l'altro, fossero presentati duo dell'istesso tenore, non è certo: ma questo secondo fu dal nuncio reso il 25 febraro. Nel quale il papa narrava d'aver inteso per lettere del nuncio e parole dell'ambasciatore che erano ritenuti tuttavia il canonico e l'abate già presi, riputando di poterlo fare in virtù di privilegi concessi dalla sede apostolica e d'una consuetudine ricevuta di giudicare li ecclesiastici: quali cose, se fossero conformi alle sacre costituzioni, le comporterebbe, ma essendo contrarie alli canoni e libertà

ecclesiastica, che ha origine dall'ordinazione divina, è sforzato avvertire che la consuetudine non giova, per essere contraria all'instituzioni canoniche. Che restano li privilegi, quali bisognava ingenuamente mandarli ad esser da lui esaminati, perché avendoli egli diligentemente letti, ritrova che la republica ha eccesso la giurisdizione concessagli, ed estesa a persone, casi e luoghi non compresi. Di che anco è stata ripresa da' suoi precessori, e pertanto ha perduto li privilegi concessigli, per averli abusati. Per il che comanda, sotto pena di scomunica *latae sententiae*, che quanto prima rimetti il canonico e abate in mano del nuncio, quale secondo il merito delli delitti loro li castigará, acciò alcun non pensi che li suoi ministri vogliano abusare la immunità ecclesiastica. Anzi piú tosto sii noto a ciascuno che egli vuole li ecclesiastici essere esempio di bontá a tutti gli altri. E se fosse dagli officiali secolari proceduto contro il canonico ed abate a qualche atto o sentenzie condannatorie o assolutorie, egli le annulla e per nulle le dichiara, minacciando che, se non sará ubidito, procederá piú inanzi come la giustizia ricerca.

A questo rispose il senato, sotto li 11 marzo, aver letto il breve con riverenza, ma non senza dispiacere, vedendo crescere ogni giorno materia di discordie; che la Santità sua vuole distruggere li istituti della republica, conservati illesi sino al presente, non volendo dir altro il rimettere al suo nuncio il canonico e abbate, se non spogliarli della potestá di castigare le scelleratezze, quale la republica ha esercitato dal nascimento suo, con approvazione de' santissimi pontefici: che questa potestá Dio l'ha data alli primi che istituirono la republica, e per loro è derivata nelli presenti, ed è stata continuamente esercitata con moderazione, mai eccedendo li termini legittimi; che li pontefici passati l'hanno approvata, e se alcuno d'essi avesse attentato qualche cosa a pregiudicio della potestá data alla republica da Dio, ciò non li nuoce, non avendo mai per tal rispetto lasciato di esercitare la sua potestá; che il senato tiene per fermo, attesa la puritá della sua coscienza, che alle comminazioni del pontefice non resta luoco alcuno; e confida



che la Santità sua piglierà in bene quello che dalla republica e già ed ultimamente è stato fatto in onor di Dio, per quiete publica e castigo de' delinquenti.

Non fece mai il pontefice menzione alcuna del contenuto di questa risposta, come della prima aveva fatto; ma essendo in fine di marzo gionto l'ambasciator Duodo, ed avendo esposto le sue commissioni, disse il papa che non si muoveva per passione; che non vuole toccare le cose temporali, ma che le tre leggi soprannominate sono usurpazioni; che nel giudicare li ecclesiastici la republica ha ecceduto la concessione delli privilegi; che quanto alli brevi trovati negli archivi della republica, non presta fede se non è mostrato l'originale; che quanto alle tre leggi, non parla delle vecchie, se bene sono fatte quando la sede era in Avignone, ma che le chiese possono acquistare per privilegi delli imperadori; e che li privati, quali mettono condizione alli loro beni per quale non possono passar nella chiesa, fanno male, e non lo possono fare. Ed essendogli allegate le leggi fatte da tanti regni con proibizione alli ecclesiastici di acquistare beni, altro non disse, se non che promise.

Nel mezzo d'aprile, avendo il Duodo nella seconda sua audienza rappresentato intieramente di nuovo le ragioni della republica, rispose il papa che ha usato pazienza grandissima, ma che quei signori *duriores efficiuntur*; che ogni giorno egli veniva a peggior condizione, poichè apertamente si diceva in Vinezia di non volerli dar sodisfazione alcuna; che non può abandonar la sua riputazione.

Finalmente il dì 17 aprile, avendo già fatto stampare un monitorio contro la republica, diede di quello conto in consistorio, facendo gran forza sopra la parte delli beni enfiteutici, e dicendo volere li voti de' cardinali per procedere canonicamente; e dopo fece affiggere il monitorio nelli luoghi soliti di Roma.

Il monitorio era indirizzato alli patriarchi, arcivescovi, vescovi, vicarii ed a tutti li ecclesiastici secolari e regolari, che hanno dignità ecclesiastica nel dominio della republica veneta.

In quello espone il pontefice che nelli mesi passati gli è pervenuto a notizia che il doge e senato veneto nelli anni passati hanno fatto molti decreti contro l'autorità della sede apostolica ed immunità ecclesiastica, repugnanti alli concilii generali, alli canoni e costituzioni de' pontefici romani; e specialmente nomina la parte del 1602, che leva la pretensione alli ecclesiastici di appropriarsi beni possessi da' laici per virtù di diretto che abbino in loro, restandoli però il suo diretto salvo; in secondo luoco quella del 1603, dove si estende a tutto lo stato la proibizione di fabricar chiese e luoghi pii senza licenza; in terzo luogo nomina la parte 1605, dove parimente si estende a tutto il dominio la proibizione di poter alienar in perpetuo beni stabili secolari in ecclesiastici; in quarto luoco nomina la ritenzione del canonico vicentino e dell'abate di Nervesa, soggiungendo che alcune delle sudette cose levano le ragioni che la chiesa possiede per contratti fatti, e sono in pregiudizio della sua autorità e delli dritti delle chiese e privilegi delle persone ecclesiastiche, levando la libertà ecclesiastica, e tutte in danno dell'anime del doge e senato, e scandalo di molti; e che quelli, quali hanno fatto tal cose, sono incorsi nelle censure e nella privazione delli feudi; da qual pene non possino esser assoluti se non dal pontefice romano, revocate prima le leggi e statuti, e restituito ogni cosa nello stato primiero. Ed essendo che il doge e senato, dopo molte paterne monizioni sue, non ha ancora revocate le leggi né reso li prigionieri, egli, che a nissun modo debbe sopportare che la libertà e immunità ecclesiastica e l'autorità della sede apostolica sii violata e sprezzata, ad esempio di dieci pontefici nominati e di altri ancora, di consiglio e consenso delli cardinali, avuta con loro deliberazione matura, ancora che li soprascritti decreti siino irriti e nulli da sé, nientedimeno li dichiara per tali. E di più escomunica e dichiara e denuncia per tali, come se fussero nominati, il doge e senato, quali si troveranno allora e nelli tempi seguenti, insieme con li fautori, consultori e aderenti loro, se in termine di ventiquattro giorni dal di della pubblicazione, quali assegna per tre termini di otto giorni l'uno, il doge e senato

non averanno rivotato, cassato e annullato li decreti sudetti e tutte le cose seguite da quelli, levata ogni eccezione e scusa, e notificata per tutto la cassazione, e restituite in pristino le cose fatte in virtù di quelli, e promesso di non far più tal cose, e dato ad esso pontefice conto del tutto, e consignato con effetto al nuncio suo il canonico e abate. Dalla qual scomunica non possino esser assoluti se non dal pontefice romano, salvo che in articolo di morte; nel quale se per caso qualcuno sarà assoluto, risanandosi ricaschi nell'istessa scomunica, se non obedirà al suo commandamento per quanto potrà; e se morirà, non sii sepellito in luoco sacro, sin che non sarà dagli altri ubidito alli commandamenti suoi. E se dopo li ventiquattro giorni il doge e senato staranno per tre altri dì ostinati, sottopone all'interdetto tutto il dominio, sì che non si possi celebrare le messe e divini officii, salvo che nelli luochi, muodi e casi concessi dalla legge commune. E priva il doge e senato de tutti li beni che possedono dalla chiesa romana o dalle altre chiese, e di tutti li privilegi e indulti ottenuti da quelle, e in spezie delli privilegi di procedere contro li clerici in certi casi, riservando a sé ed a' suoi successori di aggravare e riaggravare le censure e pene contro loro e contro li suoi aderenti, fautori, consultori, e procedere ad altre pene e ad altri rimedii, se persevereranno nella contumacia, nonostante etc., commandando alli patriarchi, arcivescovi e vescovi, ed alli altri minori ecclesiastici, sotto pena etc.... rispettivamente, che dopo ricevute queste sue littere, o vero avutone notizia, le faccino publicar nelle chiese quando concorre più populo, ed attaccarle alle porte: decretando che sii data fede alli transonti anco stampati, sottoscritti da un notaro e sigillati con sigillo di dignità ecclesiastica, e che la pubblicazione fatta in Roma oblihi come un'intimazione personale.

CONSULTO SUI REMEDII DA OPPORSI  
AD UNA EVENTUALE AGGRAVAZIONE DELLA SCOMMUNICA.

Certa cosa è nella scrittura divina e appresso tutti li dottori cattolici, antichi e moderni, che la scomunica è una pena spirituale, la maggiore che sia nella chiesa di Dio; parlando però di quella che è giusta e conforme alla legge divina, perché l'ingiusta non solo non è gran pena, ma non è manco pena alcuna, anzi riesce a merito dell'innocente ingiustamente perseguitato. Ma la scomunica giusta è a punto una dichiarazione della morte spirituale incorsa per il peccato, il quale fa nell'anima quell'effetto che nel corpo la morte corporale. Così sant'Agostino e tutti li dottori sacri, seguendolo, sino al tempo presente hanno tenuto per fermo. E sì come ad un morto non si può far altro male corporale che sia maggiore, se non in apparenza, così neanche allo scomunicato resta che si possi far alcun male spirituale maggiore, perché veramente non può avvenir all'anima peggio che esser separata da Dio per il peccato, e dalli santi sacramenti e dal consorzio de' fedeli per la giusta sentenza della chiesa.

Ma bene per mostrare quanto grande sia questo male, la chiesa santa ha usato qualche cerimonia esteriore, non perché quella faccia effetto alcuno, ma per dimostrare con segni sensibili l'importanza della cosa alle persone non versate nelle scritture divine. E nelli primi tempi in simili occasioni tutta la chiesa si congregava, si ordinava a tutti li fedeli un digiuno speciale a questo effetto, pregavano tutti insieme congregati pubblicamente Dio per la conversione del peccatore, piangevano

e gridavano lamentevolmente, e così venivano all'esecuzione della scomunica: il che però non si faceva se non per gravissimi e notorii peccati commessi contra la legge di Dio; né mai si veniva a scomunica contra una moltitudine di persone, ma contra una sola persona, dopo l'aver usato ogni ammonizione diligente e caritativa per farla emendare.

Dopo qualche tempo s'aggiunse anco, per mostrare la mestizia sudetta più espressamente, di vestire le persone di negro, (che in quei tempi non s'usava mai, se non per duolo delli morti), e andare con candele in mano accese, ed estinguerle, in segno che ogni loro allegrezza era estinta per la pertinacia del peccatore. Nessuna però di queste ceremonie in sostanza faceva più che la sola scomunica pronunciata senza cerimonia alcuna.

Adesso per l'ordinario le scomuniche si fulminano senza ceremonie; ma alcune volte appresso il nome di scomunica s'aggiunge il nome di *anatema*, e ancora di *maledizione eterna*, dicendo che sia scomunicato e anatemizzato e maledetto: le quali parole nondimeno significano a punto l'istessa cosa, se bene anatema, usandosi rare volte, s'adopera per dimostrare che la chiesa tiene la causa della scomunica per molto importante; per il che anco alle volte se vi aggiungono le cerimonie di apparare la chiesa di negro, sonare le campane, accendere e smorzare le candele, e gettarle anco in terra e calpestarle, aggiungendo anco il tirar di sassi contro l'aere tre volte. Però tutte queste cose sono, come li teologi e canonisti concordemente dicono, fatte *ad terrorem* degli uomini volgari, perché in sostanza non sono più che la sola scomunica pronunciata con la sola voce della chiesa.

Ancora nelli tempi passati, per maggior terrore, si replicava più volte la scomunica fulminata, e per ordinario questo si soleva fare da alcuni la prima settimana di quaresima, da altri nel giovedì santo *in coena Domini*: il qual costume pian piano è passato nella pubblicazione della bolla che in questi tempi ogn'anno si legge. Da altri pontefici ancora erano replicate le scomuniche in ambidua questi tempi. Anzi del 1074 Filippo Deodato, re di Francia, fu comunicato da papa Gregorio VII,



con minacce che ogni giorno si sarebbe replicata la scomunica, sin tanto che egli avesse dato sodisfazione alla volontà del pontefice. Clemente V nel concilio viennense ordina che sia scomunicato chi offende un vescovo nella persona, e che la scomunica sia replicata ogni dominica con suono di campane e candele accese. Non però questa replica della scomunica, se ben assai volte iterata, fu reputata pena maggiore, ma solo, dice papa Clemente, per farla più patente e manifesta, per maggior confusione; sì come anco li pontefici alle volte hanno comandato che in più città fosse fatta e replicata questa cerimonia di pubblicare la scomunica con campane e candele, come Paulo III comandò che da ogni vescovo, abbate e paroco fosse con candele e campane fulminata contra Enrico VIII, re d'Inghilterra, se bene non fu in luoco alcuno ubidito. E papa Clemente VIII, del 1597, comandò che in tutte le chiese, massime d'Italia, fosse pubblicata la scomunica del duca Cesare da Este le dominiche e feste con suono di campane, smorzar e calpestar candele, e col gettare delle pietre, e altre ceremonie.

E veramente, sì come un morto non può esser più ucciso, così per una causa non può esservi salvo che una scomunica; ma questa iterazione o reiterazione, sì come anco le ceremonie sopranarrate, sono per terrore delli volgari, che senza queste non sarebbero capaci dell'importanza del fatto. Così dicono tutti li teologi e canonisti, anco li moderni Navarro e Bellarmino, non altrimenti che se il bando pronunciato contro un delinquente fosse più volte pubblicato alle scale, il bandito per tutte le pubblicazioni insieme non riceverebbe in realtà maggior pena che nella sola prima.

Sino intorno l'anno millesimo della nostra salute li prelati non aggiunsero alla scomunica altre sentenze o pene temporali, ma doppoi che fu dato principio a usar questo spiritual rimedio per cose mondane, e che il fine delli prelati fu non la salute delle anime, ma l'esser compiaciuti dalli fedeli nelle sue pretese, non gli bastò la dottrina evangelica che la scomunica fosse un'arma per castigo spirituale, ma si commutò in castigo di pena temporale ancora. Per il che dopo quel tempo, usandosi

spesso la scomunica contro li governatori delle città e li soldati e capitani delli luochi, li quali non compiacevano li vescovi, se vi aggonse delle imprecazioni, la formula delli quali si vede in un concilio tenuto in Limoges, 1034: che fossero maledetti li suoi cavalli, maledette le sue arme che fossero senza virtù, che non potessero aver forza, che non avessero mai vittoria, e altre tali maledizioni ed imprecazioni. Le quali poiché si vedevano riuscire con poco frutto, papa Gregorio VII contro l'imperatore Enrico IV, del 1076, aggonse l'assolvere li soggetti dal giuramento e privare degli stati e dominii; e nelli tempi seguenti altri aggonsero altre pene temporali; le quali non s'usava d'imporre tutte insieme, ma quando alla prima pubblicazione della scomunica non era ubidito, nella seconda, che si faceva la quadragesima seguente, aggiungevasi alcuna di queste pene: per il che quella si chiamava una *aggravatoria*; e quando si veniva alla terza pubblicazione, si aggiungeva una pena maggiore ancora, che chiamavano *reaggravatoria*; e questo si faceva in ogni occasione di nova pubblicazione, crescendo sempre le pene.

Ma nel secolo passato Giulio II non usò questa maniera con Lodovico re di Francia, anzi nel primo monitorio fece e la scomunica e ogni aggravazione e reaggravazione, assolvendo li sudditi dalla fedeltà, privando lui e tutti gli aderenti suoi delli regni e stati, levandogli il titolo di cristianissimo e dandolo al re d'Inghilterra, ed esponendo in preda il regno di Francia ad ognuno. Questo modo stesso tenne il medesimo Giulio verso la republica, mettendo nell'istesso breve la scomunica, tutte le aggravazioni e reaggravazioni. E Paulo III contro il re Enrico VIII d'Inghilterra fece in un breve solo quattro aggravazioni e reaggravazioni. Clemente VIII ancora contra il duca Cesare da Este usò l'istessa maniera.

Ora, perché il sommo pontefice non ha imitato questi moderni pontefici, ma nel suo monitorio delli 17 aprile non ha passato ad altro se non al fulminare la scomunica semplicemente e privare delli feudi ecclesiastici solamente, si può credere che verrà all'aggravazione, o vero il giovedì santo seguente, o vero

la terza festa di Pasca, che sarà il decimosettimo giorno d'aprile, anniversario quando pubblicò il monitorio, o in altro tempo prossimo. E tanto è più verisimile, quanto nell'istesso monitorio ha usato parole espresse, per quali si è riservato di aggravare e reaggravare e dichiarare altre pene ancora, e procedere ad altri rimedii. Ma sì come si può credere probabilmente che sia per fare una tal cosa, così non si può giudicare quanto inanzi sia per passare in questa occasione. Imperocché, se la potestà del sommo pontefice fosse regolata dalla legge di Dio e dalli sacri canoni e decreti ecclesiastici, o vero dagli esempi de' suoi precessori, si potrebbe giudicare e prevedere che cosa fosse per fare, e qual rimedio si potesse porgere alle sue persecuzioni. Ma perché egli è persuaso dalli suoi che la potenza sua è sopra ogni regola, nessuna cosa si può certamente prevedere: solo così in universale si può dire, quanto alle pene temporali che s'aggiungono nelle aggravazioni e reaggravazioni, che pretendendo il pontefice non solo superiorità spirituale, ma temporale ancora, tiene per rebelli tutti quelli che non l'ubidiscono, e però pretende poterli sottoporre alle pene, a quali li rebelli sogliono esser sottoposti dalli suoi prencipi supremi. E perché è cosa chiara che il pontefice non ha ricevuto da Dio potestà temporale sopra li fedeli, e meno sopra li prencipi e loro dominii, resta anco manifestissimo che tutte le minaccie ed imposizioni di pene temporali attentate dalli prelati sono abusi e nullità e corrottele della istituzione di Cristo.

Ma reputando parimente li pontefici che ogni mezzo (se ben del resto iniquo ed empio) adoperato per conservare ed accrescere l'autorità temporale che pretendono, diventi giusto e legittimo, tentano tutti quelli che possono eccitare li sudditi a sollevazione e concitare li prencipi a muovere le arme, usando a questi fini anco le indulgenze ed altri tesori spirituali, ordinati dalla chiesa romana per salute delle anime. In questi tempi ultimi contra Luigi XII di Francia, contra la republica, contro Enrico VIII e contro il duca Cesare da Este sono stati fulminati brevi così pieni e pregnanti, che non è credibile potersi ritrovar cosa di novo per mettere in altri; laonde si può

affermare quasi certamente che il papa non farà se non alcuna delle cose fatte da' suoi precessori contro li precinpi suddetti. E con tutto che siamo in una causa giustissima e chiarissima, non si può però trovar modo alcuno di fermarlo per ragione e legge, imperocché reputandosi sopra ogni legge e ragione, con l'interpretare a modo suo, o finalmente col derogare a fatto ad ogni legge, non ammette azione che sia fatta contra li suoi tentativi per legittima, non concedendo che si vagli alcuno verso lui non solo de' dottori, ma neanche de' canoni o concilii, né della divina scrittura istessa.

Per il che nelle difficoltà che passano con la Santità sua è necessario pensar a risponderli col difendersi *de facto*, oltre l'usare li termini di ragione: quali non sono da tralasciare, poiché servono a giustificare la causa propria con le persone da bene, imitando gli esempi delli passati precinpi, le azioni de' quali, se bene riprese dalli pontefici, sono però state lodate dal mondo.

Dal corpo canonico possiamo ricevere poca istruzione, imperocché non abbiamo se non tre casi di aggravazione: uno di Onorio III circa il 1220, il qual ordinò un'aggravatoria contra un certo conte francese, perché era stato due anni e più nella scomunica; e quel pontefice non l'aggravò più oltre, salvo che col denunciare assoluti dalla fedeltà li soli ecclesiastici suoi soggetti. Ma perché di quello che succedesse in ciò altro non si sa, da questo non si può dedur altro, salvo che osservare come quel pontefice procedesse con minore celerità e più temperatamente di quello che adesso vediamo, ché aspettò più di due anni, ed anco allora non passò se non a pena che toccava cose ecclesiastiche solamente.

Il secondo caso è del 1245, quando Innocenzio IV nel concilio di Lione pronunciò aggravatoria contro Federico II imperatore, scomunicato sei anni prima da Gregorio IX, privandolo dell'imperio, d'ogni regno e stato, d'ogni dominio e onore, e assolvendo li sudditi dal giuramento, e scomunicando chi lo riconoscesse per re ed imperatore. Dal qual successo poco si può cavare per le cose presenti, perché, dopo la

suddetta aggravazione, l'imperatore Federico, essendo patrone di quasi tutta l'Italia (per il che anco il pontefice Innocenzio era fuggito in Francia), l'imperatore, dico, non usò altro rimedio di ragione, ma attese all'amministrazione dell'imperio, per sei anni che visse dopo quella aggravatoria, e il papa se ne stette in Francia, né partì di là se non seguita la morte dell'imperatore.

È ben cosa degna di considerazione in questo caso che san Ludovico, re di Francia, che a quei tempi reggeva, detestò questo procedere. Il terzo caso fu di Bonifacio VIII, circa il 1300, il quale fece molte aggravazioni contro doi cardinali e quattro signori della casa Colonna e tre signori di Montenegro, con varie e diverse pene spirituali e temporali, privando li cardinali, giudicandoli schismatici, e concedendo facoltà a tutti di prendere le persone, confiscando li beni della casa e scomunicando li fautori. Ma da questo caso poco possiamo cavare, perché da Bonifacio pontefice le censure furono pubblicate contra cardinali ed altri soggetti dello stato ecclesiastico, onde non si debbe dedur conclusione che possi fare l'istesso contro un prencipe supremo e indipendente; ed ancora perché Benedetto XI, suo successore, cassò ed annullò tutte quelle sentenzie e pene, sí che anco le cose fatte per inanzi contro loro fossero di nessun valore, in tal maniera che ben si vede chiaro che furono repute ingiustizie manifeste.

E veramente la corte romana, contenta d'aversi valuto nelle sue memorie di questi tre casi soli, prudentemente non ha posto nel corpo canonico le altre scritture di questo genere, perché sono tali che non mostrano intiera giustizia nelli pontefici che hanno usato questi modi, né meno evento e successo molto favorevole alli loro disegni. Imperocché per la maggior parte, anzi per ordinario, li prencipi perseguitati da loro sono stati protetti da Dio, e li loro soggetti non hanno creduto che mai uomo alcuno possi liberare e assolvere l'anima dal giuramento e dall'obbligo che ha verso il loro prencipe, e però hanno continuato nella debita obediienza; e se alcuni pochi cattivi per disegni ed interessi umani e ambiziosi hanno preso le sentenzie del pontefice per pretesti di rebellarsi, gli uomini



da bene e di onore hanno servito il loro prencipe a debellarli e soggiogarli. Ed il cardinale Zabarella, famoso canonista, seguito da molti altri, tiene che queste tali assoluzioni dalla fedeltà servono per scusare dall'infamia mondana, ma appresso Dio e in coscienza non giovano niente.

Il primo che incontrò tal persecuzione dalli pontefici per cosa temporale fu Enrico IV imperatore, il quale da tre papi fu sette volte scomunicato con aggravazioni e reaggravazioni. Questo prencipe con le arme si difese dalli pontefici e da quattro rebelli, eccitati dagli stessi papi e creati imperatori contro lui: e se bene nella seconda scomunica papa Gregorio VII, oltre l'assolvere li sudditi dalla fedeltà e privare lui delli regni e stati e comandar che nessuno l'obedisse, insieme anco decretò che l'imperatore non avesse nessuna forza in guerra né ottenesse alcuna vittoria in sua vita, ebbe però, in trent'anni che visse dopo la prima scomunica, sessantadue vittorie contro li sudetti quattro rebelli ed altri inimici, e prese anco Roma, di dove il papa fuggì e morì in esilio. Ma oltre le difese fatte con le arme, l'imperatore si valse anco delli concilii, quali congregò per giustificare la sua causa; e tra questi ne furono tre principali: uno in Pavia, il secondo in Brissina ed il terzo in Vormazia, quali dichiararono nulli li tentativi delli pontefici e giustificarono la causa dell'imperatore.

Enrico V, figlio del sopradetto imperatore e successor suo, fu scomunicato da Pascale II; ma l'imperatore, defendendosi con le arme, prese Roma e sforzò il pontefice a convenire con lui nelle cose giuste; se ben, partito l'imperatore, il papa ruppe la convenzione e la revocò, dicendo esser stata fatta per forza, e di novo scomunicò l'imperatore e procedette con aggravatorie con esso, come dui suoi successori, dalli quali l'imperatore si difese con concilii celebrati in più luochi, tra li quali fu uno più celebre in Roma, dove furono statuite molte cose per raffrenare gl'impeti delli pontefici, che dopo sono andate in disuetudine.

Intorno il 1302 Bonifacio VIII scomunicò Filippo Bello, re di Francia, ed aggravò le censure, privandolo del regno e

concedendolo ad Alberto di Austria; ed il re Filippo congregò un concilio nazionale di Francia, dove appellò dalle sentenze del papa; e li prelati di quel concilio fecero molti decreti contro le estorsioni e avarizia della corte di Roma, e le bolle del pontefice furono pubblicamente per la giustizia abbruggiate. E dopo questo, mandò anco il re arme in Italia, quali congiunte con quelle de' Colonesi, il papa fu preso, e poco dopo morì; e Benedetto XI, suo successore, revocò le censure contro il re, con espressione nel suo breve che il re non aveva ciò ricercato.

Lodovico IV imperatore fu scomunicato del 1324, e fu censurato, in ventiquattro anni seguenti che durò la sua vita (ed il suo imperio insieme), per molti processi, aggravazioni e reaggravazioni fulminati contro di lui da Giovanni XXII e Clemente VI pontefici: dalli quali l'imperatore si difese principalmente con le armi, con le quali anco entrò in Roma, e fu coronato con molto applauso del popolo romano. Ma oltre questo, si difese ancora con appellazione al futuro concilio generale, e con scritture fatte a suo nome proprio, dove con la scrittura divina, sacri canoni, leggi e ragioni difende l'autorità imperiale e mostra la nullità delle censure pontificie. Si difese anco con concilii di prelati, in quali furono dichiarati nulli li processi del papa e decretate assai cose contra le pretensioni del pontefice e della corte romana. Si difese ancora con diete de' prencipi di Germania, dove parimente si trattò la nullità dell'istesse censure. Ancora si difese con editti e bandi, così suoi propri come delli prencipi e diete di Germania, promulgati con pene di vita e confiscazioni de' beni contro chi dicesse che l'imperatore fosse scomunicato, o che le censure del papa fossero valide. Benedetto XII pontefice conobbe l'ingiustizia delle censure di Giovanni XXII, ed era pronto a revocarle, se li re di Francia e di Napoli non l'avessero con minacce rimosso dal proposito suo. Ma è ben certo che l'universale le reputò per nulle allora, e più nelli tempi seguiti dopo la sua morte.

Il re Ludovico XII di Francia, essendo scomunicato con aggravatorie e reaggravatorie in un solo breve da Giulio II, come di sopra si è detto, congregò gli stati ed il concilio del

regno in Orléans prima, poi in Tours, dove fu determinato che era cosa giusta che il re si defendesse dalle persecuzioni del pontefice con le arme; e fu dal procurator regio appellato al futuro concilio generale della chiesa cattolica, e fu abbruggiata la bolla del papa; e il re fece stampare le monete con queste parole: *Perdam Babylonem*. Morì in un anno, o poco dopo, il pontefice, e Leone X suo successore fu primo a ricercar il re di riunirsi con la chiesa romana, e si riunì.

Da queste istorie si vede chiaro che li remedii di ragione, usati dalli prencipi nelli tempi passati contro le aggravazioni ingiuste delli pontefici, si riducono a cinque: primo, l'appellazione al concilio generale della santa chiesa cattolica; secondo, la congregazione delli prelati del dominio loro per celebrare concilio nazionale; terzo, la congregazione delli stati che costituiscono il governo delle regioni e paesi; quarto, li editti e bandi contra quelli che aderiscono all'opinione del papa contro il prencipe; quinto, informazioni al mondo con manifesti e scritture, così *in iure* come *in facto*, della validità delle ragioni proprie e della invalidità di quelle del papa.

Il primo rimedio, di appellare al futuro concilio generale, perché era il più usitato e che aveva apparenza di ragione più manifesta, li pontefici si sono sforzati di levarlo a fatto; e prima Pio II, del 1460, fece una bolla dove lo proibì, poi Giulio II, del 1509, confermò la stessa proibizione, e gli altri pontefici hanno continuato e continuano tuttavia a proibirlo per la bolla *In coena*. Ma con tutto ciò la Francia non resta di usare tali appellazioni sino al presente; e tutti li prencipi, che da trecento anni in qua sono stati perseguitati da' pontefici con fulmini, si sono valse di questo rimedio ancora dopo le dette costituzioni pontificie, come nelle altre scritture è stato mostrato amplissimamente per tutti li tempi. Per il che, non ostante questa proibizione di Pio e Giulio, e della bolla *In coena*, il rimedio dell'appellazione, dove nel rimanente fosse giovevole, si potrebbe usare. Ma al presente, quando il pontefice passasse ad aggravazioni, questo rimedio sarebbe inutile. Imperocché, avendo vostra Serenità giudicato bene non appellare dal primo

monitorio, non può appellare dalle aggravazioni senza derogare all'atto che fece prima, sotto il dì 16 di maggio prossimo passato, significando di aver il monitorio del papa per chiaramente nullo: sì che non reputaria convenire l'usare li rimedii in simili casi usati altre volte.

Maggiore opposizione è il dire che da una sentenza che sia nulla non serve l'appellare, imperocché si appella dalla sentenza la quale, se bene ingiusta, ha qualche validità, o almeno qualche apparenza; ma da causa che notoriamente sia nulla e senza dubitazione (sì come si è tenuta quella del pontefice) non si appella. Le aggravatorie hanno forza in virtù della prima sentenza, laonde se quella è nulla notoriamente, e però non ha apparenza alcuna di sentenza, anco le aggravatorie, fondate sopra di quella, restano soggette all'istesso difetto. Per il che avendosi dichiarata vostra Serenità nelle sue lettere sopra nominate di non aver giudicato il monitorio degno di appellazione, è in obbligo di dire l'istesso d'ogni aggravatoria. Vero è che il papa potrebbe nell'aggravatoria intraprendere qualche nova pretensione non fondata sopra il primo breve, come se mettesse a campo qualche altra causa oltre le quattro controversie nominate nel monitorio (che in gran numero ne accennano questi scrittori che publicano le ragioni pontificie): nel qual caso si potrebbe usare l'appellazione rispetto a quelle cause solamente che di nuovo fossero promosse, quando si giudicasse ispediente: sì come anco, quando apparisse qualche opportunità che facesse sperare di poter aver un concilio libero, si potrebbe per modo di ricorso invocar il suo aiuto, non in forma di appellazione, ma per via di querelarsi delle ingiurie e turbazioni del pontefice. Ma a queste cose non si può pensare prima che si vedano li progressi del papa, e come gli altri precipi e la chiesa cristiana li intenda.

Il secondo, di congregare concilio di prelati dello stato per trovare con mezzo loro qualche provisione, se ben è stato usato dalli imperatori in Germania e Italia e dalli re in Francia, come di sopra è stato detto, non pare a proposito in questo caso, perché li vescovi di Germania e d'Italia in quei tempi

avevano li benefici e dignità dalli imperatori, giuravano fedeltà a loro, e da quelli aspettavano le maggior grandezze che potevano sperare. E li vescovi di Francia in questi tempi ancora ricevono le dignità per la nominazione regia; e sino al giorno d'oggi, inanzi che ricevino possesso, fanno giuramento al re per quello che s'aspetta alle cose temporali. Ma li prelati di questo stato hanno tutti fatto giuramento al papa in forma di vassallaggio, promettendo di essergli fedeli, di non intervenir in consigli né in fatti contro lui, di tener secreta qualunque cosa egli li comunicasse, di defendere contro qualsivoglia uomini il papato della chiesa romana. S'aggiunge ancora che hanno ricevuto li benefici da Roma, e di là ancora aspettano maggior grandezze; laonde non si può sperare quelle giuste risoluzioni che li vescovi francesi hanno fatto per li suoi re in tutte le occasioni, e particolarmente in quest'ultimo secolo in favore del re Luigi XII, nella controversia con Giulio II pontefice.

Il terzo rimedio, di congregare stati, non può aver luogo in questo dominio, ove non è uso di congregazione generale de' soggetti; ma si potrebbe ben ordinare a ciascuno delli rettori la congregazione del consiglio delle città, per farli consapevoli delli gravami ingiusti del pontefice e confirmare li sudditi nella fede verso il principe: e se li consigli delle città facessero qualche dichiarazione spontanea della loro fedeltà, con manifesti dove pubblicassero di aver per ingiuste e nulle le persecuzioni del pontefice, non sarebbe male. Nuovo giuramento non par bene, perché questo sarebbe un mostrare che il primo fosse di poco valore, o che il papa potesse derogarli, ma spontaneamente dichiarando che conoscono il suo debito di perseverare nell'obediencia verso il suo principe, e che sono certi che nessuna potestà umana può liberarli dall'obbligo che hanno verso lui, e però intendono di perseverare in quello, e di metter la vita ed ogni suo avere per conservarlo.

Il quarto rimedio, di fare bandi e editti contra chi dicesse che li fulmini del papa fossero giusti e che il principe e la republica fossero censurati, è non solo ottimo, ma anco necessario. Questo è stato usato da Lodovico IV imperatore,



come si è detto, con gran profitto, e da molti altri. In particolare ne' giorni nostri abbiamo veduto prencipe, che con molta prudenza e felicità ha governato lo stato suo, contro quale essendo fulminato da Pio V un breve del 1567, con clausule di privazione delli stati e assoluzione delli sudditi, fece editto, sotto pena della vita a chi dicesse che non possedesse legittimamente li stati suoi, o che quelli pertenessero ad altri, o vero che alcun altro avesse potestà sopra di quelli; e con quel timore, aggiunta qualche esecuzione contra li primi che contra facessero, tenne il suo stato quieto, e l'ha lasciato anco tranquillo al successore.

E quanto sia necessaria una provisione di questa sorte, lo dimostra quello che successe a Fiorenza del 1511, ove avendo la republica appellato dalli fulmini di Giulio II, e astretti li sacerdoti a celebrare, non providero alli varii ragionamenti de' privati, de' quali alcuni dannavano, e altri approvavano le censure del papa nelli ragionamenti communi: dalla qual libertà di parlare e discorrere ne seguì che non ebbe poi il supremo magistrato l'obediienza così facile e unita, quando fu il bisogno, come averebbe avuto. Al che tanto più è necessario metter pensiero al presente, quanto l'opinione del dominio temporale del papa sopra tutti li prencipi è persuasa a qualche semplici, e molto più fomentata dalle nuove congregazioni de' religiosi, che hanno pigliato per scopo ed istituto spirituale il seminarla e defenderla così nelle confessioni come in tutti li colloqui spirituali. E si può prender esempio dalli governatori nello stato ecclesiastico, che proibiscono non solo il leggere scritte, ma il parlare e il discorrere contro la causa sua, con tanta severità di pene. Le particolari cose, che si possono con questo modo provvedere, saranno molto più note alli magistrati che governano, invigilando e procurando loro a ricercare li inconvenienti che alla giornata nascano.

Il quinto, manifestare pubblicamente a tutto il mondo le ragioni ed *in iure* ed *in facto* delle nullità e ingiustizie contenute nelle aggravatorie, o vero dimostrare che il pontefice non abbia autorità di assolvere dal giuramento di fedeltà, o altre

tali che la corte romana pretende, se bene fu fatto da Lodovico IV imperatore con sue littere imperiali, si conviene nondimeno piú alle persone private, le quali possono esponere assai cose, quali dire non è dignità del prencipe, a cui non è decoro usar allegazioni né render ragioni delle azioni proprie. E perché sogliono li pontefici addurre per causa nelle loro aggravatorie non solo la perseveranza in non ubidir alle pretese, ma ancora pigliano per pretesti tutte quelle cose che necessariamente si sono fatte per difesa dalle sue persecuzioni causate con le prime censure (sí come sono l'impedire l'intimazione, *etiam* l'esecuzione delli brevi, il dare qualche castigo alli inobedienti, il mostrare con scritte l'ingiustizia e nullità delle censure, e le altre tali), è verisimile che il pontefice piglierá tutto quello che è stato fatto da vostra Serenità, e dalli magistrati in Venezia e fuori, per pretesto di venir a questa aggravatoria. E forse perché nel monitorio ha detto che, oltre le tre ordinazioni per quali ha fulminato, sono altre varie e diverse leggi e ordinazioni della republica contra la libertà ecclesiastica, nelle aggravatorie ne esplicherá alcuna, e le aggraverá alle quattro pretese prime. Nei quali casi sarà necessario, per giustificarsi appresso il mondo, defendere tutte le leggi e consuetudini che fossero oppuguate da lui; e ancora mostrare la giustizia delle azioni fatte da vostra Serenità e dalli suoi magistrati dopo la pubblicazione dell'interdetto, per necessaria difesa della quiete publica e dell'innocenza della republica. Tutte queste cose sarà molto piú a proposito che siano fatte da persone private che con autorità publica, per le stesse ragioni di conservare la dignità che conviene al prencipe.

Resta vedere se, prevenendo quello che il pontefice fosse per fare, si potesse con qualche atto fermarlo, sí che o restasse, o vero il suo fulmine fosse rintucciato. E viene in considerazione che sí come Innocenzio IV pontefice offerí all'imperatore Federico di esser pronto all'accommodamento ed alla pace, e, bisognando, a chiamare li re, prelati e prencipi ecclesiastici e secolari in un concilio a questo effetto in qualche luoco sicuro, cosí adesso si offerisse al pontefice l'istesso.

A questa proposta si vedono più cose contrarie: l'una, che il papa può facilmente fare di queste oblazioni, perché all'esecuzione poi di esse può pigliare partito di effettuarle o no, secondo che gli è utile, congregando il concilio, se spera da quello bene per sé, e differendolo, se teme altramente: ma un principe, che lo dimanda al papa, può esser certo che dimanda cosa che a nessun modo può riuscire a suo servizio, perché il papa non lo concederà se non con certezza che debbia riuscire a favore proprio.

L'altra cosa è che la narrazione che Innocenzio IV fa di questa sua oblazione non è intiera, imperciocché teneva il pontefice come nel concilio di Lione l'imperatore per un suo ambasciatore fece offerir al papa che era parecchiato di purgarsi e defendersi di tutte le cose oppostegli, e che perciò s'inviava per ritrovarsi al concilio, onde ricercava che fosse aspettato. Dimandò il pontefice sicurtà che l'imperatore avesse osservato la promessa; offerì l'ambasciatore per sicurtà il re di Francia e il re d'Inghilterra; replicò il papa che non voleva ricevere né l'uno né l'altro, per non avere tre potentissimi principi inimici in luoco d'un solo, e ruscò costantemente il pontefice di ammettere proposta alcuna che l'ambasciatore facesse, ma venne a fulminare l'aggravatoria senza più voler differire. Per il che è molto d'avvertire di non proponer cosa la quale sia per servizio più tosto dell'avversario, conciossiacosaché se bene Innocenzio pontefice offerì il concilio a Federico, lo congregò però e adoperò solamente a suo vantaggio. Ed erano ben note all'imperatore queste ragioni; imperocché essendo stato diciotto anni prima scomunicato da Gregorio IX, precettore d'Innocenzio, l'assoluzione che ottenne da lui, dopo esser stato scomunicato tre anni, gli costò un milione di scudi d'oro; e con tutto ciò nove anni dopo l'istesso pontefice lo scomunicò di novo; onde questo imperatore temeva più dell'amicizia di quei pontefici d'allora che della persecuzione.

Certa cosa è almeno non esser ben chiaro che il promover al presente una tale proposta sia per riuscir in bene. Per il che par meglio aspettare che cosa il pontefice farà. Il quale

forse non procederá piú oltre; e quando anco avesse animo di procedere, un simil atto non lo fermerebbe né mitigherebbe in conto alcuno, anzi lo irriterebbe piú tosto, come fará sempre ogni parola che non lo confessi per giudice di queste controversie; e tutto sarebbe senza alcun frutto per la causa di vostra Serenità. Ma quando pur il pontefice procedesse piú oltre, e il parlare di concilio si vedesse necessario, si sará ugualmente a tempo, parlandone (dappoi che il pontefice sará venuto a quell'azione che li parerá) dopo, e forse piú opportunamente.

Queste cose sono dette da noi al presente congetturando; potrebbe essere che li avvenimenti seguenti consigliassero tutto altrimenti di quello che mostrano le cose presenti. Ma tanto abbiamo detto ora per obedire alla Serenità vostra, che ci ha comandato di dire in ciò il nostro parere. Umilissimo e devotissimo servo fra Paulo di Vinezia.

---

TRATTATO

E RESOLUZIONE

SOPRA LA VALIDITÀ DELLE

SCOMMUNICHE

DI GIOVANNI GERSONE TEOLOGO

E CANCELLIERO PARISINO, COGNOMINATO

IL DOTTORE CRISTIANISSIMO.

TRADOTTO DALLA LINGUA LATINA NELLA VOLGARE

CON OGNI FEDELTÀ.

IN OPUSCOLI DUE.





*Al pio e religioso lettore.*

*Essendo sparsa fama in questa città che il giorno della santissima Natività di nostro Signore contro la serenissima e religiosissima repubblica di Venezia siino state fulminate scomuniche e censure, e minacciate maledizioni e interdetti (il che però non par ragionevole né credibile), perché ricusa di sottomettere all'arbitrio altrui la libertà che Dio gli ha donato, io mi son dato a ricercare negli approvati autori qual fosse la loro forza, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste. E leggendo nel sacro concilio di Trento quelle parole degne d'essere scritte in lettere d'oro: « Abenché l'arma della scomunica sii il nervo della disciplina ecclesiastica, e molto salutifero per contenere li popoli in ufficio, nondimeno si debbe adoperare sobriamente e con gran circospezione, insegnando l'esperienza che se si fulmina temerariamente e per cose leggieri, più tosto è sprezzato che temuto, e partorisce più pernizie che salute »; avrei desiderato che si come quei santissimi padri hanno prescritto alli prelati la regola che debbono servare per usar una tal medicina a salute, così avessero insegnato alle devote e religiose conscienze qual fosse il loro debito, quando il suo prelato fulmina censure contra la forma prescritta da Cristo nostro Signore e da san Paulo e dalli sacri canoni antichi. E mentre, non trovando qui quanto desiderava, rivolgo molti autori, mi è passato per mano anco Giovanni Gersone, dottore cristianissimo, degno di eterna memoria così per la santità della vita, come per le molte fatiche fatte in questa università, insegnando tanti anni la sacra teologia; e nel concilio di Costanza, dove s'adoperò con la dottrina ed esempio, e con la qualità che teneva in quel concilio*

*d'ambasciatore del nostro cristianissimo re, per la unione della santa chiesa romana ed estinzione del perniciosissimo schisma. E tra molte belle considerazioni sparse per tutte le opere sue, dove sempre mostra reverentissima osservanza all'auttorità ecclesiastica, usata come Dio comanda, e insieme molto dispiacere degli abusi introdotti da quelli che cercano la grandezza propria e non quella di Gesù Cristo, ho trovato i presenti due opuscoli, li quali giudicando essere molto a proposito per le cose che ora si trattano, a consolazione delle anime timorate ho voluto tradurli in lingua italiana e fargli stampare separatamente, acciò ciascuna pia e religiosa coscienza, leggendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande avversità che Dio manda alli reprobi, di aver timore delle cose che non ne sono degne: trepidaverunt timore ubi non erat timor; ma, secondo l'Apostolo, confortati nel Signore e nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della fede per opporlo alli fulmini indiscreti, e l'arma dello spirito, che è la parola di Dio.*

*Di Parigi, al primo d'aprile 1606.*

[1]

RESOLUZIONE CIRCA LA MATERIA  
DELLE SCOMMUNICHE ED IRREGOLARITÀ

CONSIDERAZIONE I.

La pena della scomunica, o vero della irregolarità, è causata quasi formalmente e principalmente dallo sprezzo delle chiavi della chiesa, imperciocché li giuriconsulti sogliono comunemente dire che s'incorre in irregolarità quando alcuno scomunicato s'intromette nelle cose sacre per sprezzo delle chiavi; e questa considerazione si fonda principalmente sopra quella legge evangelica al XVIII di san Matteo: « Se il tuo fratello peccherà in te etc. »; e séguita: « Dillo alla chiesa; e se non udirá la chiesa, abbilo per pagano e publicano ».

CONSIDERAZIONE II.

Può intervenire in molti modi lo sprezzo delle chiavi della chiesa. Al primo modo, direttamente e causalmente, perché propriamente si dice che alcuna cosa sii fatta per sprezzo quando lo sprezzo è causa principale dell'azione, sí che non si farebbe, se non fusse per sprezzo delle chiavi; come se alcuno dicesse al vescovo che li comanda sotto pena di scomunica: « Al dispetto vostro e del vostro precetto io non farò niente di quello che voi comandate ». Al secondo modo, interviene lo sprezzo indirettamente, quando alcuno è pertinace a non obedire, ma

non pecca contra il precetto del prelado per inobediencia, o vero avendo per fine a non obedire, ma per qualche sua dilettaçione o utilità. Al terzo modo, si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria transgressione di qualsivoglia precetto; e a questo modo si può dire che in ogni peccato, massime mortale, v'intervenghi sprezzo, o direttamente o indirettamente, o veramente almeno apparentemente.

### CONSIDERAZIONE III.

Lo sprezzo al primo modo con ragione merita la scomunica, e conseguentemente la irregolarità; e similmente il secondo, quando è congiunta la contumacia: ma lo sprezzo della terza sorta non sempre merita la scomunica della chiesa, né per conseguente la irregolarità; dico della chiesa, perché ognuno che pecca mortalmente è scomunicato da Dio e appresso Dio, ma non sempre per costituzione ecclesiastica.

### CONSIDERAZIONE IV.

Non si debbe dire che alcun usi sprezzo in nissuno de' tre modi sopradetti contra il precetto del prelado, quando esso prelado in tale precetto manifestamente e notoriamente abusi la potestà delle chiavi; e questo mentre lo sa e conosce colui che non obedisce, e per altro rispetto non causa in sé o in altri sprezzo scandaloso delle chiavi ecclesiastiche; imperciocché in questo fatto un tal uomo non è disobediante alla potestà delle chiavi, ma all'abuso erroneo d'esse.

### CONSIDERAZIONE V.

Si ritrova maggior sprezzo e maggior peccato in un prelado che abusi la sua potestà, com'è stato detto, che in quello il quale non l'obedisce, facendo la comparazione nell'abuso solamente: per il che alcune volte è cosa meritoria, e cede in onor della potestà ecclesiastica, che si faccia resistenza in



causa, e indurla ad informarsi prima che venir ad altra esecuzione), differì la presentazione delli brevi: cosa che non fu approvata dal pontefice, ma gli spedì in diligenza commandamento di presentarli immediate. Per il che il giorno della Natività di nostro Signore, quando il duce Grimani stava per render l'anima a Dio e che la signoria era congregata con li senatori, de' quali alcuni avevano ricevuto il santissimo sacramento dell'Eucaristia, altri erano per riceverlo, dimandò audienza, e presentò dui brevi sigillati. Li quali non furono aperti, per la morte del duce, che successe nel seguente giorno, sino dopo l'elezione del nuovo. I quali aperti, si ritrovarono ambidui d'un istesso tenore. E contenevano: esser venuto a notizia sua che la republica nelli suoi consigli aveva costituito molte cose contro la libertà ecclesiastica e l'autorità della sede apostolica; e in particolare aveva esteso a tutto il suo dominio alcune leggi, ch'erano per la sola città di Vinezia, ch'era di non fabricar chiese e monasteri e luoghi pii; e un'altra che proibiva l'alienazione de' beni laici in ecclesiastici senza licenza del senato. Le quali cose, per esser contrarie alla libertà ecclesiastica, dichiara nulle ed invalide; e chi le ha statuite incorsi nelle censure ecclesiastiche; e comanda sotto pena di scomunica *latae sententiae* che siano revocate e cancellate, minacciando, se non sarà ubidito, di procedere più innanzi.

Al che il senato, sotto il dì 28 di gennaro, rispose: aver con dolore e meraviglia inteso dalle lettere di sua Santità che le leggi della republica, osservate felicemente per tanti secoli, non riprese da alcuno delli precessori suoi, le quali revocare sarebbe un rivoltare li fondamenti del governo, si riprendino ora come contrarie all'autorità della sede apostolica; e coloro che le hanno costituite, uomini di eccellente pietà, benemeriti della sede apostolica, che sono in cielo, siano notati per violatori della libertà ecclesiastica: avere egli, secondo l'ammonizione della Santità sua, esaminato le leggi e vecchie e nuove, né trovato in quelle cosa che non abbia potuto per autorità di supremo principe statuire. E toccato qualche particolare delle sue ragioni, concluse credere di non essere incorso in censure

alcune; e che la Santità sua, piena di pietà e religione, non vorrà senza cognizione della causa persistere nelle comminazioni.

Questo luogo ricerca, prima che passiamo più innanzi, che si esplichì quali siano le opposizioni che il pontefice fa alle due leggi soprascritte, e quanto siano di facile e pronta risoluzione; e quali siano insieme le ragioni, la giustizia e l'equità delle leggi; e quanto sia legittima nella republica la potestà di costituirle.

Oppone il pontefice a tutte due queste leggi insieme, dicendo che sono *sedis apostolicae auctoritati et ecclesiasticae libertati immunitatique contrariae, tum generalibus conciliis et sacris canonibus, necnon romanorum pontificum constitutionibus repugnantes*. Per il che, inanzi d'ogni altra cosa, sarà molto opportuno che vediamo che cosa sia libertà ecclesiastica, e donde abbia ricevuto origine. Imperocché certa cosa è che questo è nome nuovo, e non inteso per dodici secoli nella chiesa. Fa menzione il santissimo apostolo Paulo della libertà cristiana nelle epistole *Alli Romani* e *Alli Galati* a pieno, quivi dimostrando che per lo peccato del primo padre nostro eravamo fatti servi del peccato; dalla quale servitù Cristo nostro Signore ci ha liberati, riscuotendoci con il suo sangue. E però dice: *Cum servi essetis peccati, liberi fuistis iustitiae... Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam*<sup>(1)</sup>. E *Alli Galati* un'altra servitù propone alle cerimonie della legge mosaica, della quale similmente Cristo ci ha liberati, quando dice: *Itaque, fratres, non sumus ancillae filii, sed liberae, qua libertate Christus nos liberavit*<sup>(2)</sup>. Non ad altri è stata donata tanta grazia di liberazione, che a ciascuno delli fedeli di Cristo e alla chiesa in corpo; per il che si ritrovaranno alcuni delli santi antichi chiamarla libertà della chiesa. A questa non si oppongono se non li ministri del demonio e la parte dell'inferno; e non ha dubbio che qualonque con le sue leggi pensasse derrogarli in una

---

1) *Rom.*, VI, 20-22. — (2) *Gal.*, IV, 31.

minima parte, sarebbe alieno dalla santa chiesa cattolica. Ma di questa non si parla al presente, poiché il famoso e augusto nome di chiesa, che era commune a tutti li fedeli anticamente, così clerici come laici, adesso pare che sia ristretto per lo più a significar li clerici solamente. Onde se le è data anco una libertà propria loro, separata dalla sopradetta, della quale pare che Onorio III fosse il primo a far menzione, circa il 1220. Ma quello che esso Onorio intendesse per libertà ecclesiastica, e Federico II imperatore, che nell'istesso tempo e ad istanza dell'istesso papa la nomina, né essi lo dichiarano, né tra li canonisti è in tutto ben deciso, poiché in tutta la legge canonica non si trova deffinita, né si dichiarano le cose che sotto essa si comprendono, né è data regola come giudicarle. Per lo che ancora non si accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa se sia contro la libertà ecclesiastica.

La libertà è deffinita dalli giuriconsulti essere una facultà naturale di fare quello che ciascuno vuole, quanto le leggi lo permettono. Alcuni pensano che questa facultà nelli clerici di fare quello che piace a loro conforme alle leggi, sia la libertà della chiesa; in modo che, in questo senso, quello istesso che è libertà assolutamente nel laico, è nell'ecclesiastico libertà ecclesiastica, e consiste in godere quella facultà che la legge commune dá a ciascuno. Pare che tale sia il senso del capitolo *Eos qui temporale*, dove dice che se alcuno proibirá che non sia cotto pane, macinata biada, fatto servizio agli ecclesiastici, questo si presume in derogazione contro la libertà ecclesiastica. Altri non vogliono così, ma sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli ecclesiastici convengono, per privilegi concessi loro da Dio o dal papa nelle cose spirituali, e dalli principi nelle temporali; talmente che non voglia altro dire che privilegio di esenzione, concesso alla chiesa universale, così nelle cose temporali, come nelle spirituali.

Un'altra opinione compone ambedua queste insieme. Altri chiamano libertà ecclesiastica ogni cosa fatta a favor de' clerici, e dicono essere contra a quella li statuti, per li quali li clerici si rendono più timidi, e li laici più audaci; la qual difinizione

è di Bartolo<sup>(1)</sup>, e pare la piú accommodata all'esaltazione dell'ordine clericale.

Ora andremo mostrando che preso il vocabolo di libertà ecclesiastica in qualsivoglia di questi sensi, le ordinazioni della repubblica di Venezia e la carcerazione e condanna di persone ecclesiastiche non levano alcuna libertà; e insieme risolveremo le opposizioni che particolarmente si fanno a ciascuna delle leggi.

Non dice il papa altra ragione speciale perché la legge del non potersi fabricar chiese l'offende, se non per essere statuita. Così sono le parole formali del suo breve: *Quasi ecclesiae et ecclesiasticae personae temporali vestrae iurisdictioni subiectae aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris dictionibus ecclesias et alia pia ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi, mulctandi viderentur.*

Né altra ragione medesimamente allega, per provar la sua intenzione che sia contro la libertà ecclesiastica la proibizione alli laici di non lasciare o donare in perpetuo e non alienare stabili nelli ecclesiastici, se non che pare che si fondi in una certa usurpata giurisdizione che la potestá secolare abbia nei beni ecclesiastici. E queste sono le parole sue: *Perinde ac si temporalibus dominis liceret in ecclesiastica bona, ea praesertim quae ecclesiis ecclesiasticisque personis et aliis locis piis a testatoribus et caeteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum et exoneratione conscientiae plerumque relinquuntur aut alio modo conferuntur, ius aliquod exercere.*

Ma primieramente ciascuno che con interna diligenza vorrá considerare, penetrará da se stesso che 'l far una legge che proibisca ad ognuno, cosí ecclesiastico come laico, di non fabricar chiese senza licenza, non è (come il pontefice oppone) esercitar potestá sopra la chiesa, ma sopra il fondo, sopra l'area o superficie ove si può fabricare, la quale nissuno negará che non sia pura e meramente secolare. Nissun privato, che proibisca ad un ecclesiastico fabricar una chiesa nel suo fondo, si

---

(1) *Commentaria. Authenticum.*

dirá che ordini cosa alcuna sopra la chiesa né a persona ecclesiastica, ma che disponga del fondo suo a suo beneplacito, e che vieti l'uso della cosa a chi non è obbligato per legge concederlo. Non si chiama chiesa quella che si può fabricare, ma quella che è già dedicata: ogni privato ha dominio sopra il fondo suo, e il principe sopra tutti li fondi del dominio ha una potestá maggiore: per il che, sí come è ingiustizia fabricar una chiesa nel fondo di un privato senza sua permissione, cosí è ingiustizia fabricare in qualsivoglia loco d'un principe contro la sua proibizione. Non viene levata qui libertá all'ecclesiastico in nissuno delli soprannominati sensi: nel primo, perché nissuno ha libertá d'usar cosa altrui contro il voler del padrone; nel secondo medesimamente, perché Dio, universal Signore d'ogni cosa, dando libertá alli ministri della chiesa di edificar tempíi, non ha levato il dominio del privato né l'imperio del principe sopra il fondo: né il papa ha disposto altrimenti, né potrebbe disporre, per esser cosa temporale; né principe alcuno con suo privilegio ha potuto disporre alcuna cosa nello stato di questa republica nata libera; e cosí non è derogato in conto alcuno alla libertá ecclesiastica.

E se questa ragione valesse: « la chiesa è cosa spirituale, adonque chi dispone sopra il fabricarla, dispone sopra cosa spirituale », ne seguirebbe che un principe, che proibisce mettere nelle fabbriche delle chiese roveri, che sogliono servire al fabricar galere, barche, ponti e in altro, o vero che proibisce coprirle di piombo, per carestia che n'avesse per uso di guerra, si direbbe far legge sopra le chiese e loro coperti, essendo nondimeno vero che fa l'ordinazione sopra li roveri e sopra il piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è, che non possa essere dedicata al culto divino? Forse non si troverá alcuna, ché non essendo se non il solo peccato contrario a Dio, ogni cosa gli può essere consacrata. Adunque chi disporrá d'una cosa, vietando che non possa esser dedicata, offenderá Dio? Non certo.

Il precetto dell'onor divino, essendo affermativo, non comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, come



vorrebbero quelli che tirano tutto all'ecclesiastico, ma ammette che quando non manca cosa alcuna a lui, il resto s'applichi ad usi umani, e ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecante.

Se fosse lecito contro il voler del prencipe fabricar chiese in qualonque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo volere adoperar qualsivoglia materia e qualsivoglia artefice: il che estendendo anco alli paramenti ed ornamenti delle chiese e alli vasi sacri, restarebbe che ogni panno, ogni metallo, ogni legno e ogni altra cosa appartenerebbe all'ecclesiastico. L'assurdità delle quali conseguenze mostrano chiaramente che, sì come la chiesa già dedicata appartiene al spirituale, così nissuno luogo può essere dedicato senza la permissione del prencipe temporale; e la equità di questa legge fu sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'orazione *Pro domo sua* mostra che in quei tempi nissuna area poteva esser consecrata *iniussu populi*. Sotto gl'imperatori gentili ancora erano quattro leggi che vietano potersi consacrare cosa alcuna senza licenza del prencipe: le quali avendo Giustiniano portate nelli *Digesti*, senza dubbio le ha accommodate alla nostra religione, e dato loro virtù anco sopra il fabricar le nostre chiese. E chi leggerà le storie ecclesiastiche e le *Novelle* di Giustiniano, vederà che nelli tempi degl'imperatori, così in oriente come in occidente, al principe sopra tutti gli altri è stato deferito in questa parte, sì che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuove chiese, ma ancora nessuno ha mai pensato di erigere una chiesa in cattedrale o metropolitana senza permissione ed espresso decreto del principe. Si può vedere sopra ciò la novella LXVII di Giustiniano, e quello che Balsamon molto estesamente riferisce sopra il XVII canone nel concilio calcedonense. Né sarà fuor di proposito aggionger qui il costume di Francia, dove non si possono fabricar chiese senza lettere regie di espressa concessione, ed appresso senza arresto del parlamento. E per portar anco esempio di qualche luogo d'Italia, si ricorderà qui che nella republica di Genova si ha particolare costituzione che senza licenza di ambidua li collegi non si possa fabricar monasteri, in pena di confiscazione del loco.

Ma non tanto alle chiese materiali la republica di Venezia ha avuto risguardo, quanto anco alle persone che devono averle in governo, poiché non in ogni luogo sta bene ogni sorte di religiosi. Abbiamo un ottimo esempio del famosissimo governo dei re di Castiglia, poiché senza la licenza regia non si può introdur nuovi religiosi in quelli regni; per il che sino al presente li padri capuccini non hanno potuto avervi ingresso; e non sono molti anni che li padri di san Francesco di Paula diedero principio a fabricar una chiesa in Madrid senza la permissione regia, la qual opera il re Filippo II fece che si fermasse, restando in esempio la chiesa così principiata e imperfetta. E la Santità sua, essendo nuncio straordinario a quel re, l'ha potuta molto ben vedere.

Li fondamenti di ciò non sono men ragionevoli, legali e legittimi che necessari; perché si come non sarebbe permesso ad un numero di persone d'alieno stato, contrarie di costumi e con fini diversi da quelli d'una republica, che entrassero nello stato di lei e si riducessero in un sol luogo insieme, si facessero un capo e trattassero con li soggetti del prencipe in secreto, (poiché questa, come sospetta e pernicioso conventicula, sarebbe subito impedita), così, col pretesto di un monasterio nuovo potendo venir insieme sotto un capo molti di altre nazioni, alle volte contrari di costumi e di sensi, e, per la commodità che hanno di trattare per le confessioni o altri colloqui spirituali, insinuarsi con li sudditi del prencipe, e così corromperli nella fedeltà, questo similmente con ottima ragione dev'essere molto bene avvertito, per la publica conservazione e quiete dello stato. E per questo rispetto convenne pur alla republica, pochi anni sono, licenziar di Venezia alquanti padri di un monasterio, tutti di nazione aliena, per essere stati da loro sviati molti uomini dell'arsenale. E così gli oratorii e collegi che si fanno di tutta una nazione in una città, massime piena di molte sorti di uomini, non sono senza gravissimo pericolo, quando non sia consapevole il prencipe di quello che nelle sue ridozioni si tratta. Si aggiunge che le fabbriche, se non sono situate in luoghi convenienti, portano

gravi danni alle città, specialmente quelle che sono forti; e si sa quante città sono perite alle volte per una chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall'inimico accampato, e quanto danno abbia recato medesimamente una fabbrica tale vicina alle mura di dentro, e quante machine ed edifici sacri similmente per importanti rispetti ha bisognato spianare per sicurtà publica, con qualche maraviglia delle persone semplici e devote.

Non solo al ben pubblico è cosa utilissima, come di sopra si è discorso, che non si fabbrichino chiese senza licenza, ma ancora è per bene di esse chiese, acciocché ad arbitrio di chi si sia non siano fabricate in luoghi indecenti, appresso postribuli, appresso cloache, né di forma indecente e senza decoro conveniente alla maestà della religione, sì che sieno più tosto a derisione che ad altro: né si vede che il molto e soprabondante numero delle chiese sia utile per la divozione; anzi in contrario, perché quando sono troppe, non si può prestare li debiti servizi a tutte, e cagiona più indevozione una chiesa mal tenuta che diece ben custodite; e le limosine anco non bastano per tutte le chiese, quando il numero è eccessivo; sì che né le vecchie né le nuove hanno i suoi debiti servizi.

Per grazia di Dio non mancano chiese e luoghi pii nella città di Venezia e nelle altre tutte dello stato: e queste sono tali e tante, che alcune città colme di reliquie d'innnumerabili martiri, che restano poco decentemente conservate, possono venir a prendere esempio da queste; e con tutto ciò non ha tralasciato il senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabricar nuove chiese e luoghi pii dovunque è occorso, e di dare parimente ingresso a nuovi religiosi, anco dopo fatta la stessa legge.

Ma chi non si maraviglierà, udendo riprendersi la pena dalla legge veneziana imposta a chi fabrica chiese senza licenza, dicendosi da chi oppone che il fabricarle è opera in sé non cattiva: quasi che l'opera in sé e di sua natura buona, se sarà fatta senza le debite circostanze, non sia viziosa e non meriti castigo. Non dalla materia, o vero oggetto solamente, disse

Aristotile <sup>(1)</sup>, e dopo lui tutti li teologi, si piglia la bontá dell'azione, ma dalla integritá di tutte le circostanze. È bene fabricar chiese in luogo e tempo e modo conveniente, ma non è bene senza queste condizioni il fabricar in luogo altrui una chiesa, e senza consenso del padrone non è dovere. Il principe, oltre il dominio che il privato ha, tiene sopra ogni luogo una potestá molto maggiore, alla quale e il padrone e il luogo sono soggetti, sí che di essi non si può fare quello che il prencipe proibisce o non consente.

Certamente ho consumato molto piú parole di quelle che bisognavano per far capace ognuno che abbi il senso commune, delle ragioni che sono per questa legge; ma non me ne pento, perché servono anco a difesa della seguente del 1605, che proibisce a' laici alienar stabili ad ecclesiastici. Imperocché meno questa dispone di cosa ecclesiastica, né comanda alli ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente alli secolari, e sopra beni secolari. Che ingiuria fará mai un prencipe che comandi a' suoi sudditi di non contrattare con una sorte di persone? È cosa usitatissima in tutti li regni la proibizione di non trasportar fuori o di non introdurre alcuna sorte di merci: adunque è ad offesa de' forestieri? Non credo che alcuno assentirá in questa conseguenza; e tanto piú, quanto li privati fanno tal legge sopra li beni suoi, quando nelli contratti livellari pongono condizioni che il livellario non possi vendere o alienar li suoi utili nella chiesa. E pure questo si fa da tutti. E altri nelli testamenti, per conservar la robba in casa sua, la condizionano sí che non può mai passar nella chiesa. Tutte le leggi de' fidecommissi sarebbono contro la libertá ecclesiastica, perché vietano che il bene sia lasciato alla chiesa; e quelle della falcidia trebellianica ancora, perché tutte detraeno alla chiesa quella porzione che vogliono sia detratta dalli legati e resti all'erede. So che alcuno, molto zelante di qualsivoglia augumento delle cose ecclesiastiche nel temporale, afferma che cosí sia; ma non credo che l'opinione sua averá molti seguaci. Ed è una gran risoluzione

---

(1) *Eth.*, II, c. 6.

il dannare azioni e ordinazioni che tutto il mondo cristiano, da millecinquecento e piú anni in qua, ha, non voglio dire solamente ammesso, ma lodato, commendato e tenuto come servizio di Dio.

Sono bene alcuni che, per far un gran favore al secolare, dicono che sarebbe stato e saria lecito statuir una legge che nessuno potesse vender li suoi stabili senza licenzia; la qual cosí generale comprenderebbe anco li ecclesiastici, e potrebbe il prencipe, richiesto della licenzia, concederla sempre, quando l'alienazione dovesse passar ad un laico, e negarla, quando ad un ecclesiastico; che non sarebbe contra la libertá ecclesiastica. A' quali bisogna ben rispondere con qualche libertá che, studiando un poco di logica, troverebbono che, concesso tutto il genere, viene concessa ogni spezie in particolare e solitaria: laonde chi concede che 'l prencipe possa assolutamente proibire l'alienazione, bisogna che confessi poterla proibire in forastieri, in nobili, in ecclesiastici e in qualsivoglia altra sorte di persone in particolare. Essi dicono: può assolutamente a tutti, ma non però agli ecclesiastici soli. E la logica dice: se può universalmente a tutti, adunque anco alli soli ecclesiastici.

Ma piú severamente gli parleremo che studino un poco la divina scrittura, dove gli ammonirá san Paulo: *Nolite errare, Deus non irridetur*<sup>(1)</sup>. Bella cosa certo: se non è peccato quest'effetto di operare che li beni laici non possino passare in ecclesiastici, perché lo dannano, perché lo riprendono? Non ha fatto il prencipe assai bene, se non ha offeso Iddio? E se è peccato, quando, restando l'istesso effetto, averanno mutate le parole, che averanno altro fatto che burlatosi di Dio e creduto d'ingannarlo con artifici? Dio non voglia che in animo cristiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio che gli ecclesiastici, instituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la sua istituzione, si facessero patroni non solo d'una parte delle cose temporali, ma di tutte ancora, non dovressimo onorarli di sole parole, ma con fatti procurare d'effettuar quanto prima questo voler divino.

---

(1) *Gal.*, VI, 7.



Ma passiamo a mostrar piú chiaramente che il prencipe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, e non ecclesiastiche. È pur cosa chiara che, s'una possessione ha qualche servitù, non può il patrone d'essa lasciarla alla chiesa, sí che non ritenga la servitù istessa. Ma qualunque stabile si ritrova in uno stato ha soggezione al prencipe, la quale è molto maggiore e piú stretta di qualsivoglia altra che possa avere con alcun privato, imperocché la potestà del prencipe sopra li beni è maggiore che 'l dominio del privato. Può il prencipe per la potestà sua, a fine di ben publico, derogare e levare il dominio privato; non può il patrone privato derogare in parte alcuna alla potestà del prencipe. Per il che, anco per sua donazione o testamento o altro non può fare che il prencipe non vi abbi la sua potestà. Pensi questo ciascuno, e consideri come sia conforme alla natura che passi un bene per disposizione del privato nella chiesa, e perciò resti libero dalla soggezione del prencipe. Ma risponderanno contentarsi che passi con gl'istessi oblighi di pagare quello che pagava quando era nel laico. Bene: ma perché adesso solamente consentono così, e per lo passato hanno voluto esentarsi da ogni obbligo? Diremo poi appresso che 'l prencipe ha altre ragioni sopra lo stabile, oltre li tributi ordinari, poiché vi ha anco li straordinari, senza il qual obbligo non è dovere che esso stabile passi, per poterlo come gli altri aggravare di altre gravezze. E se questa par dura condizione, pure è naturale. Ma di piú: se il prencipe riceve servizio personale dalli possessori, di milizie, offizi, curiali ed altro, perché dovrà perderlo? E, oltre di ciò, il prencipe ha *ius* di confiscare quel stabile per li delitti del padrone; ma quando passa alla chiesa, non è piú confiscabile; e però il prencipe perché dovrà perder il suo *ius*? E qui serva un esempio notissimo, per convincere li contradicenti.

Li benefici ecclesiastici vacano per la morte de' beneficiati, e la corte di Roma ha perciò l'annata e il prezzo delle bolle. Essendo assai benefici uniti a monasteri, capitoli e altre università, avvertirono li pontefici che per tal unione si perdeva quell'emolumento che per la morte del beneficiato ricevevano;

e considerarono che, sottosopra, la vacanza avrebbe potuto occorrere ogni quindici anni; e però statuirono che ogni quindici anni delli benefici uniti si pagasse la quindena. Adunque potrebbe anco il prencipe così riputare che, sottosopra, ogni cent'anni un bene potrebbe esser confiscato, e far pagare ogni cento anni la confiscazione. Al che per provvedere, in alcuni regni si costuma che, quando alcun stabile è lasciato alla chiesa, ella è obligata dare uomo vivente, moriente e confiscabile, fino che lo stabile sia per autorità regia amortizzato.

Lo stabile ancora spesso si vende, e perciò paga al prencipe gabella; o si lascia ad eredi stranieri, onde similmente paga certa porzione. Facciasi parimente che in tempo di tanti anni occorra uno di questi accidenti; sarà il dovere che 'l prencipe senza suo consenso venga privato di queste sue ragioni? E per tanto è molto onesta e giuridica l'ordinazione del 1605. E se appresso la licenzia si ricercasse anco per le sopradette cause una gabella propria quando lo stabile ha da passar nella chiesa, non sarebbe ingiusto: anzi in Francia e in molti altri regni, quando un bene passa all'ecclesiastico, eziandio con licenzia, paga una terza parte, dicono per l'amortizzazione, cioè perché quel stabile è come morto al prencipe, che non se ne prevale e serve come prima. Non è adunque contra la giustizia ed equità se il prencipe, che tante cose perde, vedendo che hanno gli ecclesiastici venticinque volte tanto di quanto si dovrebbero contentare, delibera e risolve che si fermino e non acquistino più senza licenzia, la quale nondimeno si darà loro quando sarà conveniente. I quali rispetti di confiscazione, vendite e legati ad estranei potendo occorrere anco alla superficie dove alcuni disegnano di fabricar chiese, non è meraviglia se il prencipe non permette che senza licenzia sua sia amortizzato.

Ma passando più oltre, quelli che negano al prencipe secolare il poter far leggi sopra cose ecclesiastiche, e che gli ecclesiastici sieno soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno che per il ben commune si possa far ogni sorte di leggi che comprendano eziandio gli ecclesiastici. Ma il ben pubblico

ricerca che si conservi questo membro principalissimo della repubblica, cioè il secolare, che porta li pesi, fa le fazioni pubbliche, così personali come reali, acciò non avvenga quello che Ulpiano dice: *quod viribus et viris destituta erat respublica* <sup>(1)</sup>. È adunque giusta la legge; ed è conveniente che sia questo membro protetto dal prencipe, sì che, conservandosi li suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per servir la repubblica. E se da questo nasce che gli ecclesiastici hanno meno di quello che averebbero, ciò non è direttamente inteso dal principe, ma accidentalmente occorre; né mai la ragione e le leggi attendono a quello che indirettamente o per accidente segue <sup>(2)</sup>. Né quegli presume far ingiuria al prossimo, che ha per meta l'utilità propria, se bene di là viene che 'l compagno sia privato di qualche guadagno che farebbe. Se non fosse questa legge, l'ecclesiastico s'arricchirebbe più, lo confesso; ma l'ordinata carità e Iddio comandano che ciascuno riguardi prima alle cose a sé necessarie, e questo è attendere alla vocazione sua. Chi conserva il suo, senza dubbio impedisce che non vada in un altro, né mai uno si fa ricco, se altri non si fa povero. Non è però contra la carità ovviare alla propria povertà, perché insieme s'impedisce la ricchezza altrui. Deve il prencipe curare che la tranquillità e le forze del suo imperio si mantenghino.

Se di qua viene che gli ecclesiastici non averanno maggior abbondanza, a questo non debbe risguardare il prencipe. Gaetano, seguito da tutti, nega essere contro la libertà ecclesiastica lo statuto secolare dove si restringa e ponga modo alle spese de' funerali, sponzalizi e messe nuove; e pure da queste segue più manifestamente che gli ecclesiastici sono privati di que' guadagni che averebbero, se fosse lecita qualunque sontuosità.

Se vorranno gli ecclesiastici comprare, di quali dinari compreranno? Comandò il canone *Concesso* che siano fatte quattro parte dell'entrate ecclesiastiche: la prima per il vescovo, la seconda per il vitto del clero, la terza per la fabbrica, la quarta

(1) *Digesta*, L, 4, De muneribus et honoribus, 3.

(2) Canone *Quia diversitatem*, De concess. praebend., III, 8, 5.

per le limosine de' poveri. Il che anco fu da Carlo Magno nel suo capitolare confermato. Non vorranno gli ecclesiastici acquistar con la prima né seconda parte; né è dovere che si levino li suoi alimenti. Lasciar cader le fabbriche per acquistar di nuovo, non è ragionevole, né il ben publico lo consente; d'implicarci la quarta parte, che è la debita alli poveri, la pietá non lo comporta, né il detto del Signore, poiché san Paulo ci comanda di avere sempre in memoria: *Beatius est magis dare quam accipere*. Per il che, passando alli stabili donati o lasciati, è d'avvertire che le chiese per questa legge non sono impedito dall'aver tutto quello che loro viene o donato o lasciato: il che se non hanno in propria spezie, hanno però il prezzo, il quale è equivalente alla cosa.

Sarebbe forse fuori di luogo l'aggiungere (ma pur con brevità non fia tanto male) che non è utile agli ecclesiastici il possedere superfluamente, poiché così sono devianti del servizio di Dio, al quale è carico loro l'attendere. E si ha nelle leggi ecclesiastiche tutto un titolo (*Ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant*), dove particolarmente il primo capitolo pare fatto per proibire li disordini presenti; e san Paulo con poche parole comanda: *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit*<sup>(1)</sup>. Vi è un lungo discorso di san Giovanni Crisostomo<sup>(2)</sup>, dove mostra dalle ricchezze della chiesa nascere dui mali: uno, che i laici cessano di esercitarsi nelle limosine; l'altro, che gli ecclesiastici, lasciato l'officio loro, ch'è la cura delle anime, diventano procuratori, economi e dacieri, esercitando cose indegne del suo ministero.

Dicono qualche volta gli ecclesiastici con gravi querele che viene proibito loro quello che è concesso a tutte le altre sorti di persone, eziandio vili ed infami, quasi che siano di peggior condizione. Al che si può rispondere: prima, che non tutto a tutti conviene; né conseguita, se una cosa è permessa agli altri, che debba esser permessa a loro: si concede a' soldati e a'

(1) *II Tim.*, II, 4. — (2) *In Matthaeum homiliae*, XXV.

gentiluomini andar armati, adunque a loro ancora doverá permettersi l'istesso? E se non si concederá, doveranno riputarsi offesi e trattati come inferiori agli altri tutti? Poi, se alcuna sorte di persone nella republica possiede piú della parte sua, a quella non conviene acquistar piú. Constantino porfirogenito, Romano e Basilio, imperatori constantinopolitani, fecero leggi che li patrizi e senatori, vescovi, monasteri etc. non potessero acquistar da' loro inferiori per compra, donazione o testamento<sup>(1)</sup>, per conservare quel membro necessario alla republica. Cosí potrà fare il senato altra legge sopra li beni delli sudditi suoi, conveniente al suo buon governo, quando ne sarà di bisogno: e la fa al presente sopra gli ecclesiastici, perché conviene tener cosí regolato il corpo della republica, acciocché un membro non cresca piú del dovere, sí che faccia il corpo mostruoso, e prendendo piú alimento del conveniente, dannifichi le altre membra, togliendo loro il suo debito; e per se stesso non potendo digerire il superfluo, si riempia di mali umori, onde nasca prima infirmitá in lui, e poi corruzione di tutto il corpo. Ma lo stato degli ecclesiastici in questo dominio è un membro che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, e ha tirato in sé non una porzione delli beni a questo corrispondente, ma nel Padoano piú d'un terzo, nel Bergamasco piú della metà; e non vi è luogo dove almeno non abbia un quarto delli beni; e se li fosse concesso acquistar ancora, non è dubbio che s'impatronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poveri, ignudi e servi, e levando alli secolari ogni alimento.

Il luogo e tempo presente ricerca una legge che proibisca un tale eccesso. Anticamente già, quando l'ecclesiastico era governato secondo la maniera che li santi apostoli lo istituirono, e li santi padri a loro imitazione seguirono d'osservare, era cosa utile che avesse molti beni; e nel corpo della republica era come uno stomaco che prendeva tutto il cibo sí, ma ne digeriva poco per sé e molto per gli altri. Cosí gli ecclesiastici,

---

(1) *Novellae extrav.*



possedendo molto, e partecipando delle rendite delli beni per sé parchissimamente, e tutto il rimanente dando in elemosina, erano molto proficui alla republica. Per il che anco tutti procuravano accumular loro possessioni e beni, poiché quanto più avevano, tanto riusciva in maggior utilità publica, nella quale erano gli ecclesiastici tutori e procuratori per li poveri e bisognosi, sí che non seguiva nissuna monstruosità, essendo li beni ecclesiastici come beni comuni, che faceano accrescimento in tutto il corpo proporzionatamente, e non in una parte sola. Ma mutata questa lodevole consuetudine, li beni e facultá passate negli ecclesiastici eccedono in grandezza, e cioè troppo sproporzionate al corpo della republica, alla quale sarebbe di grandissimo incommodo quando più crescesse, né si potrebbe reggere, ma sarebbe necessario o che si riducessero alla debita misura, o che ne succedesse la rovina di tutto il corpo. E se bene abbiamo parlato delli beni ecclesiastici come comuni a tutti loro, non perciò la possessione è ugualmente divisa tra essi; anzi tre quarti delli religiosi non vivono sopra le rendite ecclesiastiche, ma di limosine e oblazioni de' secolari, essendo le possessioni ed entrate in un picciolissimo numero de' clerici, il quale appena arriva alla quarta parte di essi. E quello che più importa è che di questi la metà abita fuori dello stato, e questi tirano a sé tutte le rendite loro, con danno evidentissimo del publico servizio. E se nelli tempi migliori, quando gli uomini pensavano più al cielo che al mondo, e quando fiorivano gli augustini, che rifiutavano l'ereditá lasciate alla chiesa, privati li figli (1), s'è fatto un tant'acquisto, che sarebbe nell'avvenire? Trovandosi ora di quelli che con artifici vanno persuadendo maggiori acquisti, sarebbe da temere al sicuro che in due o tre centinaia d'anni crescessero tanto gli acquisti, che divenissero patroni del tutto. Sono monasteri fabricati già trecento anni, e non hanno il quarto dell'entrata di quelli che non è più di quarant'anni che sono edificati. Adesso vi sono assai religiosi che hanno proibizione di posseder stabili, la quale quando fosse

---

(1) AUGUSTINUS, *Sermones ad fratres in eremo*, LII.

causa, e indurla ad informarsi prima che venir ad altra esecuzione), differì la presentazione delli brevi: cosa che non fu approvata dal pontefice, ma gli spedì in diligenza commandamento di presentarli immediate. Per il che il giorno della Natività di nostro Signore, quando il duce Grimani stava per render l'anima a Dio e che la signoria era congregata con li senatori, de' quali alcuni avevano ricevuto il santissimo sacramento dell'Eucaristia, altri erano per riceverlo, dimandò audienza, e presentò dui brevi sigillati. Li quali non furono aperti, per la morte del duce, che successe nel seguente giorno, sino dopo l'elezione del nuovo. I quali aperti, si ritrovano ambidui d'un istesso tenore. E contenevano: esser venuto a notizia sua che la republica nelli suoi consigli aveva costituito molte cose contro la libertà ecclesiastica e l'autorità della sede apostolica; e in particolare aveva esteso a tutto il suo dominio alcune leggi, ch'erano per la sola città di Vinezia, ch'era di non fabricar chiese e monasteri e luoghi pii; e un'altra che proibiva l'alienazione de' beni laici in ecclesiastici senza licenza del senato. Le quali cose, per esser contrarie alla libertà ecclesiastica, dichiara nulle ed invalide; e chi le ha statuite incorsi nelle censure ecclesiastiche; e comanda sotto pena di scomunica *latae sententiae* che siano revocate e cancellate, minacciando, se non sarà ubidito, di procedere più innanzi.

Al che il senato, sotto il dì 28 di gennaio, rispose: aver con dolore e meraviglia inteso dalle lettere di sua Santità che le leggi della republica, osservate felicemente per tanti secoli, non riprese da alcuno delli precessori suoi, le quali revocare sarebbe un rivoltare li fondamenti del governo, si riprendino ora come contrarie all'autorità della sede apostolica; e coloro che le hanno costituite, uomini di eccellente pietà, benemeriti della sede apostolica, che sono in cielo, siano notati per violatori della libertà ecclesiastica: avere egli, secondo l'ammonizione della Santità sua, esaminato le leggi e vecchie e nuove, né trovato in quelle cosa che non abbia potuto per autorità di supremo principe statuire. E toccato qualche particolare delle sue ragioni, concluse credere di non essere incorso in censure

alcune; e che la Santità sua, piena di pietà e religione, non vorrà senza cognizione della causa persistere nelle comminazioni.

Questo luogo ricerca, prima che passiamo più innanzi, che si esplichì quali siano le opposizioni che il pontefice fa alle due leggi soprascritte, e quanto siano di facile e pronta risoluzione; e quali siano insieme le ragioni, la giustizia e l'equità delle leggi; e quanto sia legittima nella repubblica la potestà di costituirle.

Oppone il pontefice a tutte due queste leggi insieme, dicendo che sono *sedis apostolicae auctoritati et ecclesiasticae libertati immunitatque contrariae, tum generalibus conciliis et sacris canonibus, necnon romanorum pontificum constitutionibus repugnantes*. Per il che, inanzi d'ogni altra cosa, sarà molto opportuno che vediamo che cosa sia libertà ecclesiastica, e donde abbia ricevuto origine. Imperocché certa cosa è che questo è nome nuovo, e non inteso per dodici secoli nella chiesa. Fa menzione il santissimo apostolo Paulo della libertà cristiana nelle epistole *Alli Romani* e *Alli Galati* a pieno, quivi dimostrando che per lo peccato del primo padre nostro eravamo fatti servi del peccato; dalla quale servitù Cristo nostro Signore ci ha liberati, riscuotendoci con il suo sangue. E però dice: *Cum servi essetis peccati, liberi fuistis iustitiae... Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam*<sup>(1)</sup>. E *Alli Galati* un'altra servitù propone alle cerimonie della legge mosaica, della quale similmente Cristo ci ha liberati, quando dice: *Itaque, fratres, non sumus ancillae filii, sed liberae, qua libertate Christus nos liberavit*<sup>(2)</sup>. Non ad altri è stata donata tanta grazia di liberazione, che a ciascuno delli fedeli di Cristo e alla chiesa in corpo; per il che si ritrovaranno alcuni delli santi antichi chiamarla libertà della chiesa. A questa non si oppongono se non li ministri del demonio e la parte dell'inferno; e non ha dubbio che qualonque con le sue leggi pensasse derrogarli in una

---

1) *Rom.*, VI, 20-22. — (2) *Gal.*, IV, 31.

minima parte, sarebbe alieno dalla santa chiesa cattolica. Ma di questa non si parla al presente, poich  il famoso e augusto nome di chiesa, che era commune a tutti li fedeli anticamente, cos  clerici come laici, adesso pare che sia ristretto per lo pi  a significar li clerici solamente. Onde se le   data anco una libert  propria loro, separata dalla sopradetta, della quale pare che Onorio III fosse il primo a far menzione, circa il 1220. Ma quello che esso Onorio intendesse per libert  ecclesiastica, e Federico II imperatore, che nell'istesso tempo e ad istanza dell'istesso papa la nomina, n  essi lo dichiarano, n  tra li canonisti   in tutto ben deciso, poich  in tutta la legge canonica non si trova deffinita, n  si dichiarano le cose che sotto essa si comprendono, n    data regola come giudicarle. Per lo che ancora non si accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa se sia contro la libert  ecclesiastica.

La libert    deffinita dalli giuriconsulti essere una facult  naturale di fare quello che ciascuno vuole, quanto le leggi lo permettono. Alcuni pensano che questa facult  nelli clerici di fare quello che piace a loro conforme alle leggi, sia la libert  della chiesa; in modo che, in questo senso, quello istesso che   libert  assolutamente nel laico,   nell'ecclesiastico libert  ecclesiastica, e consiste in godere quella facult  che la legge commune d  a ciascuno. Pare che tale sia il senso del capitolo *Eos qui temporale*, dove dice che se alcuno proibir  che non sia cotto pane, macinata biada, fatto servizio agli ecclesiastici, questo si presume in derogazione contro la libert  ecclesiastica. Altri non vogliono cos , ma sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli ecclesiastici convengono, per privilegi concessi loro da Dio o dal papa nelle cose spirituali, e dalli principi nelle temporali; talmente che non voglia altro dire che privilegio di esenzione, concesso alla chiesa universale, cos  nelle cose temporali, come nelle spirituali.

Un'altra opinione compone ambedua queste insieme. Altri chiamano libert  ecclesiastica ogni cosa fatta a favor de' clerici, e dicono essere contra a quella li statuti, per li quali li clerici si rendono pi  timidi, e li laici pi  audaci; la qual difinitione

è di Bartolo <sup>(1)</sup>, e pare la piú accommodata all'esaltazione dell'ordine clericale.

Ora andremo mostrando che preso il vocabolo di libertà ecclesiastica in qualsivoglia di questi sensi, le ordinazioni della repubblica di Venezia e la carcerazione e condanna di persone ecclesiastiche non levano alcuna libertà; e insieme risolveremo le opposizioni che particolarmente si fanno a ciascuna delle leggi.

Non dice il papa altra ragione speciale perché la legge del non potersi fabricar chiese l'offende, se non per essere statuita. Così sono le parole formali del suo breve: *Quasi ecclesiae et ecclesiasticae personae temporali vestrae iurisdictioni subiectae aliquo modo essent, vel qui ea ratione in vestris dictionibus ecclesias et alia pia ac religiosa loca extruerent, tanquam in aliquo scelere deprehensi, mulctandi viderentur.*

Né altra ragione medesimamente allega, per provar la sua intenzione che sia contro la libertà ecclesiastica la proibizione alli laici di non lasciare o donare in perpetuo e non alienare stabili nelli ecclesiastici, se non che pare che si fondi in una certa usurpata giurisdizione che la potestá secolare abbia nei beni ecclesiastici. E queste sono le parole sue: *Perinde ac si temporalibus dominis liceret in ecclesiastica bona, ea praesertim quae ecclesiis ecclesiasticisque personis et aliis locis piis a testatoribus et caeteris Christi fidelibus pro remedio peccatorum et exoneratione conscientiae plerumque relinquuntur aut alio modo conferuntur, ius aliquod exercere.*

Ma primieramente ciascuno che con interna diligenza vorrá considerare, penetrará da se stesso che 'l far una legge che proibisca ad ognuno, così ecclesiastico come laico, di non fabricar chiese senza licenza, non è (come il pontefice oppone) esercitar potestá sopra la chiesa, ma sopra il fondo, sopra l'area o superficie ove si può fabricare, la quale nissuno negará che non sia pura e meramente secolare. Nissun privato, che proibisca ad un ecclesiastico fabricar una chiesa nel suo fondo, si

(1) *Commentaria. Authenticum.*



dirá che ordini cosa alcuna sopra la chiesa né a persona ecclesiastica, ma che disponga del fondo suo a suo beneplacito, e che vieti l'uso della cosa a chi non è obligato per legge concederlo. Non si chiama chiesa quella che si può fabricare, ma quella che è già dedicata: ogni privato ha dominio sopra il fondo suo, e il principe sopra tutti li fondi del dominio ha una potestá maggiore: per il che, sí come è ingiustizia fabricar una chiesa nel fondo di un privato senza sua permissione, cosí è ingiustizia fabricare in qualsivoglia loco d'un principe contro la sua proibizione. Non viene levata qui libertá all'ecclesiastico in nissuno delli sopranominati sensi: nel primo, perché nissuno ha libertá d'usar cosa altrui contro il voler del padrone; nel secondo medesimamente, perché Dio, universal Signore d'ogni cosa, dando libertá alli ministri della chiesa di edificar tempíi, non ha levato il dominio del privato né l'imperio del principe sopra il fondo: né il papa ha disposto altrimenti, né potrebbe disporre, per esser cosa temporale; né principe alcuno con suo privilegio ha potuto disporre alcuna cosa nello stato di questa republica nata libera; e cosí non è derogato in conto alcuno alla libertá ecclesiastica.

E se questa ragione valesse: « la chiesa è cosa spirituale, adunque chi dispone sopra il fabricarla, dispone sopra cosa spirituale », ne seguirebbe che un principe, che proibisce mettere nelle fabbriche delle chiese roveri, che sogliono servire al fabricar galere, barche, ponti e in altro, o vero che proibisce coprirle di piombo, per carestia che n'avesse per uso di guerra, si direbbe far legge sopra le chiese e loro coperti, essendo nondimeno vero che fa l'ordinazione sopra li roveri e sopra il piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è, che non possa essere dedicata al culto divino? Forse non si troverá alcuna, ché non essendo se non il solo peccato contrario a Dio, ogni cosa gli può essere consacrata. Adunque chi disporrá d'una cosa, vietando che non possa esser dedicata, offenderá Dio? Non certo.

Il precetto dell'onor divino, essendo affermativo, non comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, come

vorrebbero quelli che tirano tutto all'ecclesiastico, ma ammette che quando non manca cosa alcuna a lui, il resto s'applichi ad usi umani, e ad esso si attribuisca quanto gli è appunto concedente.

Se fosse lecito contro il voler del prencipe fabricar chiese in qualonque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo volere adoperar qualsivoglia materia e qualsivoglia artefice: il che estendendo anco alli paramenti ed ornamenti delle chiese e alli vasi sacri, resterebbe che ogni panno, ogni metallo, ogni legno e ogni altra cosa appartenerebbe all'ecclesiastico. L'assurdità delle quali conseguenze mostrano chiaramente che, sì come la chiesa già dedicata appartiene al spirituale, così nissuno luogo può essere dedicato senza la permissione del prencipe temporale; e la equità di questa legge fu sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'orazione *Pro domo sua* mostra che in quei tempi nissuna area poteva esser consecrata *iniussu populi*. Sotto gl'imperatori gentili ancora erano quattro leggi che vietano potersi consacrare cosa alcuna senza licenza del prencipe: le quali avendo Giustiniano portate nelli *Digesti*, senza dubbio le ha accommodate alla nostra religione, e dato loro virtù anco sopra il fabricar le nostre chiese. E chi leggerà le storie ecclesiastiche e le *Novelle* di Giustiniano, vederà che nelli tempi degl'imperatori, così in oriente come in occidente, al principe sopra tutti gli altri è stato deferito in questa parte, sì che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuove chiese, ma ancora nessuno ha mai pensato di erigere una chiesa in cattedrale o metropolitana senza permissione ed espresso decreto del principe. Si può vedere sopra ciò la novella LXVII di Giustiniano, e quello che Balsamon molto estesamente riferisce sopra il XVII canone nel concilio calcedonense. Né sarà fuor di proposito aggionger qui il costume di Francia, dove non si possono fabricar chiese senza lettere regie di espressa concessione, ed appresso senza arresto del parlamento. E per portar anco esempio di qualche luogo d'Italia, si ricorderà qui che nella republica di Genova si ha particolare costituzione che senza licenza di ambidua li collegi non si possa fabricar monasteri, in pena di confiscazione del loco.

Ma non tanto alle chiese materiali la republica di Venezia ha avuto riguardo, quanto anco alle persone che devono averle in governo, poich  non in ogni luogo sta bene ogni sorte di religiosi. Abbiamo un ottimo esempio del famosissimo governo dei re di Castiglia, poich  senza la licenza regia non si pu  introdur nuovi religiosi in quelli regni; per il che sino al presente li padri capuccini non hanno potuto avervi ingresso; e non sono molti anni che li padri di san Francesco di Paula diedero principio a fabricar una chiesa in Madrid senza la permissione regia, la qual opera il re Filippo II fece che si fermasse, restando in esempio la chiesa cos  principiata e imperfetta. E la Santit  sua, essendo nuncio straordinario a quel re, l'ha potuta molto ben vedere.

Li fondamenti di ci  non sono men ragionevoli, legali e legittimi che necessari; perch  si come non sarebbe permesso ad un numero di persone d'alieno stato, contrarie di costumi e con fini diversi da quelli d'una republica, che entrassero nello stato di lei e si riducessero in un sol luogo insieme, si facessero un capo e trattassero con li soggetti del prencipe in secreto, (poich  questa, come sospetta e perniciosa conventicula, sarebbe subito impedita), cos , col pretesto di un monasterio nuovo potendo venir insieme sotto un capo molti di altre nazioni, alle volte contrari di costumi e di sensi, e, per la commodit  che hanno di trattare per le confessioni o altri colloqui spirituali, insinuarsi con li sudditi del prencipe, e cos  corromperli nella fedelt , questo similmente con ottima ragione dev'essere molto bene avvertito, per la publica conservazione e quiete dello stato. E per questo rispetto convenne pur alla republica, pochi anni sono, licenziar di Venezia alquanti padri di un monasterio, tutti di nazione aliena, per essere stati da loro sviati molti uomini dell'arsenale. E cos  gli oratorii e collegi che si fanno di tutta una nazione in una citt , massime piena di molte sorti di uomini, non sono senza gravissimo pericolo, quando non sia consapevole il prencipe di quello che nelle sue ridozioni si tratta. Si aggiunge che le fabriche, se non sono situate in luoghi convenienti, portano

gravi danni alle città, specialmente quelle che sono forti; e si sa quante città sono perite alle volte per una chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall'inimico accampato, e quanto danno abbia recato medesimamente una fabbrica tale vicina alle mura di dentro, e quante machine ed edifici sacri similmente per importanti rispetti ha bisognato spianare per sicurtà publica, con qualche maraviglia delle persone semplici e devote.

Non solo al ben pubblico è cosa utilissima, come di sopra si è discorso, che non si fabbrichino chiese senza licenza, ma ancora è per bene di esse chiese, acciocché ad arbitrio di chi si sia non siano fabricate in luoghi indecenti, appresso postribuli, appresso cloache, né di forma indecente e senza decoro conveniente alla maestà della religione, sí che sieno più tosto a derisione che ad altro: né si vede che il molto e soprabondante numero delle chiese sia utile per la divozione; anzi in contrario, perché quando sono troppe, non si può prestare li debiti servizi a tutte, e cagiona più indevozione una chiesa mal tenuta che dieci ben custodite; e le limosine anco non bastano per tutte le chiese, quando il numero è eccessivo; sí che né le vecchie né le nuove hanno i suoi debiti servizi.

Per grazia di Dio non mancano chiese e luoghi pii nella città di Venezia e nelle altre tutte dello stato: e queste sono tali e tante, che alcune città colme di reliquie d'innnumerabili martiri, che restano poco decentemente conservate, possono venir a prendere esempio da queste; e con tutto ciò non ha tralasciato il senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabricar nuove chiese e luoghi pii dovunque è occorso, e di dare parimente ingresso a nuovi religiosi, anco dopo fatta la stessa legge.

Ma chi non si maraviglierà, udendo riprendersi la pena dalla legge veneziana imposta a chi fabrica chiese senza licenza, dicendosi da chi oppone che il fabricarle è opera in sé non cattiva: quasi che l'opera in sé e di sua natura buona, se sarà fatta senza le debite circostanze, non sia viziosa e non meriti castigo. Non dalla materia, o vero oggetto solamente, disse

Aristotile <sup>(1)</sup>, e dopo lui tutti li teologi, si piglia la bontá dell'azione, ma dalla integritá di tutte le circostanze. È bene fabricar chiese in luogo e tempo e modo conveniente, ma non è bene senza queste condizioni il fabricar in luogo altrui una chiesa, e senza consenso del padrone non è dovere. Il principe, oltre il dominio che il privato ha, tiene sopra ogni luogo una potestá molto maggiore, alla quale e il padrone e il luogo sono soggetti, sí che di essi non si può fare quello che il principe proibisce o non consente.

Certamente ho consumato molto piú parole di quelle che bisognavano per far capace ognuno che abbi il senso commune, delle ragioni che sono per questa legge; ma non me ne pento, perché servono anco a difesa della seguente del 1605, che proibisce a' laici alienar stabili ad ecclesiastici. Imperocché meno questa dispone di cosa ecclesiastica, né comanda alli ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente alli secolari, e sopra beni secolari. Che ingiuria fará mai un principe che comandi a' suoi sudditi di non contrattare con una sorte di persone? È cosa usitatissima in tutti li regni la proibizione di non trasportar fuori o di non introdurre alcuna sorte di merci: adunque è ad offesa de' forestieri? Non credo che alcuno assentirá in questa conseguenza; e tanto piú, quanto li privati fanno tal legge sopra li beni suoi, quando nelli contratti livellari pongono condizioni che il livellario non possi vendere o alienar li suoi utili nella chiesa. E pure questo si fa da tutti. E altri nelli testamenti, per conservar la robba in casa sua, la condizionano sí che non può mai passar nella chiesa. Tutte le leggi de' fidecommissi sarebbono contro la libertá ecclesiastica, perché vietano che il bene sia lasciato alla chiesa; e quelle della falcidia trebellianica ancora, perché tutte detraeno alla chiesa quella porzione che vogliono sia detratta dalli legati e resti all'erede. So che alcuno, molto zelante di qualsivoglia augumento delle cose ecclesiastiche nel temporale, afferma che cosí sia; ma non credo che l'opinione sua averá molti seguaci. Ed è una gran risoluzione

---

(1) *Eth.*, II, c. 6.



il dannare azioni e ordinazioni che tutto il mondo cristiano, da millecinquecento e piú anni in qua, ha, non voglio dire solamente ammesso, ma lodato, commendato e tenuto come servizio di Dio.

Sono bene alcuni che, per far un gran favore al secolare, dicono che sarebbe stato e saria lecito statuir una legge che nessuno potesse vender li suoi stabili senza licenzia; la qual cosí generale comprenderebbe anco li ecclesiastici, e potrebbe il prencipe, richiesto della licenzia, concederla sempre, quando l'alienazione dovesse passar ad un laico, e negarla, quando ad un ecclesiastico; che non sarebbe contra la libertá ecclesiastica. A' quali bisogna ben rispondere con qualche libertá che, studiando un poco di logica, troverebbero che, concesso tutto il genere, viene concessa ogni spezie in particolare e solitaria: laonde chi concede che 'l prencipe possa assolutamente proibire l'alienazione, bisogna che confessi poterla proibire in forastieri, in nobili, in ecclesiastici e in qualsivoglia altra sorte di persone in particolare. Essi dicono: può assolutamente a tutti, ma non però agli ecclesiastici soli. E la logica dice: se può universalmente a tutti, adunque anco alli soli ecclesiastici.

Ma piú severamente gli parleremo che studino un poco la divina scrittura, dove gli ammonirá san Paulo: *Nolite errare, Deus non irridetur* <sup>(1)</sup>. Bella cosa certo: se non è peccato quest'effetto di operare che li beni laici non possino passare in ecclesiastici, perché lo dannano, perché lo riprendono? Non ha fatto il prencipe assai bene, se non ha offeso Iddio? E se è peccato, quando, restando l'istesso effetto, averanno mutate le parole, che averanno altro fatto che burlatosi di Dio e creduto d'ingannarlo con artifici? Dio non voglia che in animo cristiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio che gli ecclesiastici, instituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la sua istituzione, si facessero patroni non solo d'una parte delle cose temporali, ma di tutte ancora, non dovressimo onorarli di sole parole, ma con fatti procurare d'effettuar quanto prima questo voler divino.

---

(1) *Gal.*, VI, 7.

Ma passiamo a mostrar piú chiaramente che il prencipe in tal legge ordina sopra cose veramente sue, e non ecclesiastiche. È pur cosa chiara che, s'una possessione ha qualche servitù, non può il patrone d'essa lasciarla alla chiesa, sí che non ritenga la servitù istessa. Ma qualunque stabile si ritrova in uno stato ha soggezione al prencipe, la quale è molto maggiore e piú stretta di qualsivoglia altra che possa avere con alcun privato, imperocché la potestá del prencipe sopra li beni è maggiore che 'l dominio del privato. Può il prencipe per la potestá sua, a fine di ben publico, derogare e levare il dominio privato; non può il patrone privato derogare in parte alcuna alla potestá del prencipe. Per il che, anco per sua donazione o testamento o altro non può fare che il prencipe non vi abbi la sua potestá. Pensi questo ciascuno, e consideri come sia conforme alla natura che passi un bene per disposizione del privato nella chiesa, e perciò resti libero dalla soggezione del principe. Ma risponderanno contentarsi che passi con gl'istessi oblighi di pagare quello che pagava quando era nel laico. Bene: ma perché adesso solamente consentono cosí, e per lo passato hanno voluto esentarsi da ogni obbligo? Diremo poi appresso che 'l prencipe ha altre ragioni sopra lo stabile, oltre li tributi ordinari, poiché vi ha anco li straordinari, senza il qual obbligo non è dovere che esso stabile passi, per poterlo come gli altri aggravare di altre gravezze. E se questa par dura condizione, pure è naturale. Ma di piú: se il prencipe riceve servizio personale dalli possessori, di milizie, offizi, curiali ed altro, perché dovrà perderlo? E, oltre di ciò, il prencipe ha *ius* di confiscare quel stabile per li delitti del padrone; ma quando passa alla chiesa, non è piú confiscabile; e però il prencipe perché dovrà perder il suo *ius*? E qui serva un esempio notissimo, per convincere li contradicenti.

Li benefici ecclesiastici vacano per la morte de' beneficiati, e la corte di Roma ha perciò l'annata e il prezzo delle bolle. Essendo assai benefici uniti a monasteri, capitoli e altre università, avvertirono li pontefici che per tal unione si perdeva quell'emolumento che per la morte del beneficiato ricevevano;

e considerarono che, sottosopra, la vacanza avrebbe potuto occorrere ogni quindici anni; e però statuirono che ogni quindici anni delli benefici uniti si pagasse la quindena. Adunque potrebbe anco il prencipe così riputare che, sottosopra, ogni cent'anni un bene potrebbe esser confiscato, e far pagare ogni cento anni la confiscazione. Al che per provvedere, in alcuni regni si costuma che, quando alcun stabile è lasciato alla chiesa, ella è obligata dare uomo vivente, moriente e confiscabile, fino che lo stabile sia per autorità regia amortizzato.

Lo stabile ancora spesso si vende, e perciò paga al prencipe gabella; o si lascia ad eredi stranieri, onde similmente paga certa porzione. Facciasi parimente che in tempo di tanti anni occorra uno di questi accidenti; sarà il dovere che 'l prencipe senza suo consenso venga privato di queste sue ragioni? E per tanto è molto onesta e giuridica l'ordinazione del 1605. E se appresso la licenzia si cercasse anco per le sopradette cause una gabella propria quando lo stabile ha da passar nella chiesa, non sarebbe ingiusto: anzi in Francia e in molti altri regni, quando un bene passa all'ecclesiastico, eziandio con licenzia, paga una terza parte, dicono per l'amortizzazione, cioè perché quel stabile è come morto al principe, che non se ne prevale e serve come prima. Non è adunque contra la giustizia ed equità se il principe, che tante cose perde, vedendo che hanno gli ecclesiastici venticinque volte tanto di quanto si dovrebbero contentare, delibera e risolve che si fermino e non acquistino più senza licenzia, la quale nondimeno si darà loro quando sarà conveniente. I quali rispetti di confiscazione, vendite e legati ad estranei potendo occorrere anco alla superficie dove alcuni disegnano di fabricar chiese, non è meraviglia se il prencipe non permette che senza licenzia sua sia amortizzato.

Ma passando più oltre, quelli che negano al prencipe secolare il poter far leggi sopra cose ecclesiastiche, e che gli ecclesiastici sieno soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno che per il ben commune si possa far ogni sorte di leggi che comprendano eziandio gli ecclesiastici. Ma il ben publico

ricerca che si conservi questo membro principalissimo della repubblica, cioè il secolare, che porta li pesi, fa le fazioni pubbliche, così personali come reali, acciò non avvenga quello che Ulpiano dice: *quod viribus et viris destituta erat respublica* <sup>(1)</sup>. È adunque giusta la legge; ed è conveniente che sia questo membro protetto dal prencipe, sí che, conservandosi li suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per servir la repubblica. E se da questo nasce che gli ecclesiastici hanno meno di quello che averebbero, ciò non è direttamente inteso dal principe, ma accidentalmente occorre; né mai la ragione e le leggi attendono a quello che indirettamente o per accidente segue <sup>(2)</sup>. Né quegli presume far ingiuria al prossimo, che ha per meta l'utilità propria, se bene di lá viene che 'l compagno sia privato di qualche guadagno che farebbe. Se non fosse questa legge, l'ecclesiastico s'arricchirebbe piú, lo confesso; ma l'ordinata carità e Iddio comandano che ciascuno riguardi prima alle cose a sé necessarie, e questo è attendere alla vocazione sua. Chi conserva il suo, senza dubbio impedisce che non vada in un altro, né mai uno si fa ricco, se altri non si fa povero. Non è però contra la carità ovviare alla propria povertà, perché insieme s'impedisce la ricchezza altrui. Deve il prencipe curare che la tranquillità e le forze del suo imperio si mantenghino.

Se di qua viene che gli ecclesiastici non averanno maggior abbondanza, a questo non debbe risguardare il prencipe. Gaetano, seguito da tutti, nega essere contro la libertà ecclesiastica lo statuto secolare dove si restringa e ponga modo alle spese de' funerali, sponsalizi e messe nuove; e pure da queste segue piú manifestamente che gli ecclesiastici sono privati di que' guadagni che averebbero, se fosse lecita qualunque sontuosità.

Se vorranno gli ecclesiastici comprare, di quali dinari compreranno? Commandò il canone *Concesso* che siano fatte quattro parte dell'entrate ecclesiastiche: la prima per il vescovo, la seconda per il vitto del clero, la terza per la fabrica, la quarta

(1) *Digesta*, L, 4, De muneribus et honoribus, 3.

(2) Canone *Quia diversitatem*, De concess. praebend., III, 8, 5.

per le limosine de' poveri. Il che anco fu da Carlo Magno nel suo capitolare confermato. Non vorranno gli ecclesiastici acquistar con la prima né seconda parte; né è dovere che si levino li suoi alimenti. Lasciar cader le fabbriche per acquistar di nuovo, non è ragionevole, né il ben publico lo consente; d'implicarci la quarta parte, che è la debita alli poveri, la pietá non lo comporta, né il detto del Signore, poiché san Paulo ci comanda di avere sempre in memoria: *Beatius est magis dare quam accipere*. Per il che, passando alli stabili donati o lasciati, è d'avvertire che le chiese per questa legge non sono impedita dall'aver tutto quello che loro viene o donato o lasciato: il che se non hanno in propria spezie, hanno però il prezzo, il quale è equivalente alla cosa.

Sarebbe forse fuori di luogo l'aggiungere (ma pur con brevità non fia tanto male) che non è utile agli ecclesiastici il possedere superfluamente, poiché così sono devianti del servizio di Dio, al quale è carico loro l'attendere. E si ha nelle leggi ecclesiastiche tutto un titolo (*Ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant*), dove particolarmente il primo capitolo pare fatto per proibire li disordini presenti; e san Paulo con poche parole comanda: *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit*<sup>(1)</sup>. Vi è un lungo discorso di san Giovanni Crisostomo<sup>(2)</sup>, dove mostra dalle ricchezze della chiesa nascere dui mali: uno, che i laici cessano di esercitarsi nelle limosine; l'altro, che gli ecclesiastici, lasciato l'ufficio loro, ch'è la cura delle anime, diventano procuratori, economi e dacieri, esercitando cose indegne del suo ministero.

Dicono qualche volta gli ecclesiastici con gravi querele che viene proibito loro quello che è concesso a tutte le altre sorti di persone, eziandio vili ed infami, quasi che siano di peggior condizione. Al che si può rispondere: prima, che non tutto a tutti conviene; né conseguita, se una cosa è permessa agli altri, che debba esser permessa a loro: si concede a' soldati e a'

(1) *II Tim.*, II, 4. — (2) *In Matthaeum homiliae*, XXV.



gentiluomini andar armati, adunque a loro ancora doverá permettersi l'istesso? E se non si concederá, doveranno riputarsi offesi e trattati come inferiori agli altri tutti? Poi, se alcuna sorte di persone nella republica possiede piú della parte sua, a quella non conviene acquistar piú. Constantino porfirogenito, Romano e Basilio, imperatori constantinopolitani, fecero leggi che li patrizi e senatori, vescovi, monasteri etc. non potessero acquistar da' loro inferiori per compra, donazione o testamento<sup>(1)</sup>, per conservare quel membro necessario alla republica. Cosí potrà fare il senato altra legge sopra li beni delli sudditi suoi, conveniente al suo buon governo, quando ne sarà di bisogno: e la fa al presente sopra gli ecclesiastici, perché conviene tener cosí regolato il corpo della republica, acciocché un membro non cresca piú del dovere, sí che faccia il corpo mostruoso, e prendendo piú alimento del conveniente, danneggi le altre membra, togliendo loro il suo debito; e per se stesso non potendo digerire il superfluo, si riempia di mali umori, onde nasca prima infirmitá in lui, e poi corrosione di tutto il corpo. Ma lo stato degli ecclesiastici in questo dominio è un membro che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, e ha tirato in sé non una porzione delli beni a questo corrispondente, ma nel Padoano piú d'un terzo, nel Bergamasco piú della metà; e non vi è luogo dove almeno non abbia un quarto delli beni; e se li fosse concesso acquistar ancora, non è dubbio che s'impatronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poveri, ignudi e servi, e levando alli secolari ogni alimento.

Il luogo e tempo presente ricerca una legge che proibisca un tale eccesso. Anticamente già, quando l'ecclesiastico era governato secondo la maniera che li santi apostoli lo istituirono, e li santi padri a loro imitazione seguirono d'osservare, era cosa utile che avesse molti beni; e nel corpo della republica era come uno stomaco che prendeva tutto il cibo sí, ma ne digeriva poco per sé e molto per gli altri. Cosí gli ecclesiastici,

---

(1) *Novellae extrav.*

possedendo molto, e partecipando delle rendite delli beni per sé parchissimamente, e tutto il rimanente dando in elemosina, erano molto proficui alla republica. Per il che anco tutti procuravano accumular loro possessioni e beni, poiché quanto più avevano, tanto riusciva in maggior utilità publica, nella quale erano gli ecclesiastici tutori e procuratori per li poveri e bisognosi, sí che non seguiva nissuna monstrosità, essendo li beni ecclesiastici come beni comuni, che faceano accrescimento in tutto il corpo proporzionatamente, e non in una parte sola. Ma mutata questa lodevole consuetudine, li beni e facultá passate negli ecclesiastici eccedono in grandezza, e cioè troppo sproporzionate al corpo della republica, alla quale sarebbe di grandissimo incommodo quando più crescesse, né si potrebbe reggere, ma sarebbe necessario o che si riducessero alla debita misura, o che ne succedesse la rovina di tutto il corpo. E se bene abbiamo parlato delli beni ecclesiastici come comuni a tutti loro, non perciò la possessione è ugualmente divisa tra essi; anzi tre quarti delli religiosi non vivono sopra le rendite ecclesiastiche, ma di limosine e oblazioni de' secolari, essendo le possessioni ed entrate in un picciolissimo numero de' clerici, il quale appena arriva alla quarta parte di essi. E quello che più importa è che di questi la metà abita fuori dello stato, e questi tirano a sé tutte le rendite loro, con danno evidentissimo del publico servizio. E se nelli tempi migliori, quando gli uomini pensavano più al cielo che al mondo, e quando fiorivano gli augustini, che rifiutavano l'ereditá lasciate alla chiesa, privati li figli (1), s'è fatto un tant'acquisto, che sarebbe nell'avvenire? Trovandosi ora di quelli che con artifici vanno persuadendo maggiori acquisti, sarebbe da temere al sicuro che in due o tre centinaia d'anni crescessero tanto gli acquisti, che divenissero patroni del tutto. Sono monasteri fabricati già trecento anni, e non hanno il quarto dell'entrata di quelli che non è più di quarant'anni che sono edificati. Adesso vi sono assai religiosi che hanno proibizione di posseder stabili, la quale quando fosse

---

(1) AUGUSTINUS, *Sermones ad fratres in eremo*, LII.

levata (che probabilmente potrebbe farsi, poiché vediamo ciò essersi fatto con quattro numerosissime religioni, oltre molte altre minori), pensi chi ha giudizio quali acquisti si fariano in un momento.

Molte cose ne' principii loro sono buone, che in progresso alterandosi si fanno perniciose. L'acquisto degli ecclesiastici, nel suo principio ottimo, è venuto per quattro gradi allo stato presente. Prima, le possessioni si vendevano, e del prezzo si nutrivano gli ecclesiastici e li poveri <sup>(1)</sup>. Si pensò poi di ritenere gli stabili e nodrire li poveri delle rendite <sup>(2)</sup>. Nel terzo luogo si passò a far quattro parti: una per il vescovo, la seconda per il clero, la terza per la fabbrica, la quarta per li poveri <sup>(3)</sup>. Adesso sono fermati li beneficii, e nata l'opinione, che da tutti li teologi e buoni canonisti è reprobata, che *clerici sunt domini fructuum*, con tutto che abbiano li sacri canoni e li santi padri costantemente predicato che li beni ecclesiastici sono de' poveri. Per il che anco il sacro concilio di Trento: *Omnino interdicat episcopis ne ex redditibus ecclesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant, cum et apostolorum canones prohibeant ne res ecclesiasticas, quae Dei sunt, consanguineis donent, sed, si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant*. E poco di sotto: *Quae vero de episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscumque beneficia ecclesiastica tam saecularia quam regularia obtinentibus pro gradus sui conditione observari, sed et ad sanctae romanae ecclesiae cardinales pertinere decernit* <sup>(4)</sup>.

E però non dovrebbero gli ecclesiastici interpretar così in sinistro una legge fatta per necessità pubblica, tanto conforme all'equità e giustizia, e dire che sia fatta per tenerli inferiori agli uomini vili. Più tosto potrebbero dire che meglio sarebbe che vivessero conformi agli apostoli <sup>(5)</sup>. Vogliono forse affermare che essi apostoli, vendendo tutti gli stabili e dando limosina, fossero di condizione inferiori alle persone vili? Vogliono dire che sieno di peggior condizione che gl'infami? Forse tante

(1) *Act.*, IV, 32-36. — (2) Canone *Futuram*. — (3) Canone *Concesso*.

(4) *Conc. Trident.*, Sessio XXV, De reform. I. — (5) *Act.*, IV, 32.

congregazioni di regolari, che non possedono, doveranno esser riputate infami? E se rispondono che questi lo fanno volontariamente, si può replicare che il volontario o involontario fanno ben differente circa l'esser virtuoso o meritevole, ma non circa l'esser onorato o vile. In questo proposito è degno d'esser considerato un canone (*Vasa in quibus*), dove si dice: *Bonifacius martyr et episcopus, interrogatus si liceret in vasculis ligneis sacramenta conficere, respondit: Quondam sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur, nunc e contrario lignei sacerdotes aureis utuntur calicibus.*

Ma contentinsi essi volontariamente di quello che hanno, ch'eccede di tanto la sua parte, e così restaríamos accordati. È degno d'imitazione l'esempio di Mosé al c. XXXVI dell'*Esodo*, il quale, avendo invitato il popolo ad offerire oro, argento ed altre cose preziose per la fabrica del tabernacolo, quando fu offerto piú di quello che bisognava, per publico proclama ordinò che nissuno piú offerisse cosa alcuna. Ma soggiogasi un'altra ragione ancora. Se per queste leggi fosse lesa la libertá ecclesiastica, adunque per leggi pontificie, che proibiscono agli ecclesiastici alienare a' secolari, sarebbe offesa la libertá secolare. E di questa maniera essi potriano far leggi che levano altrui la libertá: e gli altri non potranno far verso loro l'istesso? E tanto piú è forte la ragione, quanto, se bene gli stabili laici non possono passar negli ecclesiastici, può nondimeno passarvi il prezzo e, con la licenza, anco essi beni a giusta compra: ma gli ecclesiastici non possono alienare per qualsivoglia contratto gratuito, né possono vendere o permutare se non con vantaggio: e se li secolari, che piú ne hanno ragione, non si lamentano di questo, perché doveranno essi lamentarsi di cosa di minor apparenza? Finirò questa parte con dire che, inanzi l'anno 400 della nostra salute, Valentiniano, Valente e Graziano fecero una legge che li clerici non potessero acquistar cosa alcuna dalle donne etc. <sup>(1)</sup> La qual legge fu anco inviata a san Damaso, pontefice romano di que' tempi, che

(1) *Codex Theodosianus*, lib. XVI, tit. II, De episcop. et clericis, 20.

la pubblicasse; e si pubblicò; e fu anco per lunghissimo tempo osservata in Roma. E san Girolamo, che ne fa menzione nell'*Epistola ad Nepotianum*, dice non dolersi della legge, perché li clerici l'avevano meritata, ma dispiacergli l'avarizia loro, ch'avesse data occasione a' principi di farla. Fu fatta una simile legge in Sassonia da Carlo Magno di gloriosa memoria, e servata longamente. Nel 1300, Odoardo III, re d'Inghilterra, fece una legge precisamente come questa, e quantunque gli ecclesiastici ripugnassero alquanto, fu posta però in esecuzione<sup>(1)</sup>. Lodovico Molina attesta nelle ordinazioni di Portogallo esser una legge, che le chiese e monasteri per compra, successione o donazione non possino acquistare stabili, acciò non crescano piú del dovere a danno de' laici le possessioni e rendite ecclesiastiche, aggiungendo che anche negli altri regni di Spagna sia in uso l'istessa legge<sup>(2)</sup>. Certo è che Giacomo, re d'Aragona, statuí nelli regni soggetti a quella corona che li beni di *realenco* (cosí chiamano quelli che pagano alcuna cosa al re) non possino passar nell'ecclesiastico senza regia licenza. In Francia la medesima legge fu costituita da san Lodovico (che è cosa molto notevole) e poi successivamente confermata da Filippo III, da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V, da Francesco I, da Enrico II, da Carlo IX e da Enrico III. E avendo però fatto, già trecento anni, la republica di Vinezia questa legge per la città e ducato suo, non si ha da dire che la estensione di lei a tutto lo stato sia una innovazione, poichè Salvio Giuliano rispose: *Debere omnes civitates sequi consuetudines Romae*, come Giustiniano imperadore riferisce<sup>(3)</sup>. Ed in Sicilia, del 1296, il re Federigo (sí come è scritto nel capitolare di quel regno) fa una legge della forma stessa della legge veneta nel 1536, se non che dá termine un anno solamente.

Pio V similmente, nella terra del Bosco dove egli nacque, avendo quivi fabricato un gran monasterio, perché ella non si

(1) VERGILIUS POLYDORUS, *Historia anglica*, lib. XIII.

(2) L. MOLINA, *De contractibus*, disput. CXL.

(3) *Codex*, I, 17, De vetere iure enucleando, 1 (Sed et si).



distruggesse, proibì in perpetuo agli ecclesiastici il poter comprare da' laici; e Clemente VIII, avvertendo quanto la santa casa di Loreto possedesse, per conservar li laici proibì che essa più comprasse. E pur anco in Genova vi è costituzione generale che tutti li beni siano affetti alla repubblica, sì che non possano essere alienati ad ecclesiastici. Risponde bene alcuno che papa Clemente fece tal legge come principe temporale, avendo richiesta licenzia a sé come papa di farla. Considerazione molto sottile, ma non conforme alla soda dottrina teologica e morale, la quale vuole che, avendo Dio dato un stato in governo a chi tiene la maestà con potestà indipendente nelle cose temporali, gli abbia anco data autorità di fare da sé, e senza licenzia o permissione di qualsivoglia, tutte quelle leggi che sono necessarie per mantenerlo.

Non si trovará mai che Dio abbia fatto un precetto, che per adempirlo bisogni pigliare la licenzia da altri. Nelle cose indifferenti, o vero nelle buone ma libere, può occorrere che si commetta errore, facendole contra il volere del superiore; ma in quelle che sono di precetto espresso di Dio serve quello che disse san Pietro: *Oboedire oportet Deo magis quam hominibus* <sup>(1)</sup>. Che Dio dica al prencipe: « Fa quelle leggi che sono necessarie alla tranquillità pubblica, e se mancherai, io lo riceverò ad offesa »; e ci voglia licenzia per obedirlo? Licenzia si ricerca dove senza di essa *non licet*: adunque quello che Dio comanda non è lecito? La natura, quando dá un fine, dá ancora tutte quelle potenze che sono necessarie per ottenerlo: e Dio dará un fine e un precetto che non si possa eseguire senza riconoscere in grazia dagli uomini? Questo è troppo grande inconveniente.

Ma ritorniamo alla materia della legge, la quale si come non è una nova invenzione, così di lei ancora li iurisconsulti celebri hanno trattato, e l'hanno difesa per giusta; e tra gli altri Baldo <sup>(2)</sup>, l'Archidiacono <sup>(3)</sup>, l'Abate <sup>(4)</sup>, Signorolo <sup>(5)</sup>, Alessan-

(1) *Act.*, V, 29 — (2) *In capit. Quae in ecclesiarum, Ecclesiae sanctae Mariae.*

(3) *In capit. Romana Ecclesia, de Appellat.* — (4) *Consilia*, lib. I, 63.

(5) *Consilia*, 21.

dro <sup>(1)</sup>, Barbaccio <sup>(2)</sup>, Croto <sup>(3)</sup>, Tiraquello <sup>(4)</sup>, Gailo <sup>(5)</sup>, Renato Coppino <sup>(6)</sup>. Dalla lezione de' quali ognun potrà scoprire se questa era una causa dove convenisse procedere con censure, e massime non essendo servate le cose sustanziali del giudizio. Onde sarà se non molto a proposito il dire anco qualche cosa intorno l'ordine servato da sua Santità, acciò si veda quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negozio, perché giudizio non si può chiamare, mancando di materia. I teologi dicono che il giudizio ingiusto può bene nell'esteriore parere giudizio, ma in sé non già; e ogni giudizio ingiusto esser eziandio da sé nullo; né essere il giudizio ingiusto più giudizio di quello che l'uomo morto sia uomo. Ma ancora vederemo in ciò mancamento di forma, e così sustanziale, che lo rende di niun momento. Primieramente, senza citazione alcuna precedente vien dichiarato che le leggi vecchie e nuove del non alienar beni e non fabricar chiese senza licenza siano contra l'autorità della sede apostolica e della libertà ecclesiastica, e che siano incorsi nelle censure gli stessi legislatori. E pure la citazione esser *de iure naturali*, e ricercarsi anche nelle declaratorie, eziandio di censure, è cosa notissima appresso tutti li iurisconsulti. Il che basta per nullità così del breve sudetto, come di tutto quello ch'è seguito dopo in virtù di esso. Ma che adesso siano dichiarati per escommunicati tanti uomini pii defonti in Cristo, i quali hanno continuamente comunicato con li pontefici de' tempi loro, che altro è, se non condannare li precessori della Santità sua, e affermare che non abbiano esercitato la cura delle anime come dovevano? E pure tra quelli vi furono pontefici di eccellente virtù e santità.

Rende il papa la causa perché abbia deliberato di procedere contra la republica, dicendo: *...cum praetermissio officii nostri et causae ecclesiae desertae a nobis rationem extremo iudicii die exigi a Deo nullo modo velimus. Neque enim existimetis*

(1) *Consilia*, 93. — (2) *Consilia*, lib. II, 14. — (3) *Consilia*, lib. I, 15.

(4) *De utroque retractu etc.*, I, gl. 13. — (5) *Consilia*, lib. II, 31.

(6) *De sacra politia forensi*, lib. III, tit. I.

*nos (qui alioquin pacis et quietis publicae cupidissimi sumus, omnesque nostros cogitatus eo intendimus, ut soli Deo inservientes rem christianam, quantum possumus, pacate gubernemus, quique omnium animos, praesertim maximorum principum, nobiscum ea in re consentientes esse optamus) si aliquando sedis apostolicae auctoritas laedatur, si ecclesiae libertas et immunitas impetatur, si canonum decreta negligantur, ecclesiarum iura et ecclesiasticarum personarum privilegia violentur, quae muneris nostri summa est, id aliquo modo dissimulatu-ros aut officio nostro defuturos. Hac vero in re id vobis persuasum esse volumus, nos nullis humanis rationibus moveri, aut quidquid praeter Dei gloriam quaerere, aliudque habere propositum, nisi perfectam, quoad eius fieri possit apostolici regiminis functione. E non senza ragione teme sua Santità il giudizio divino, quando mancasse del debito pastorale, perché Dio per Geremia minaccia: *Vae pastoribus qui disperdunt et dilacerant gregem pascuae meae! dicit Dominus. Ideo haec dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populum meum: Vos dispersistis gregem meum et eiecistis eos, et non visitastis eos. Ecce, ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum, ait Dominus*<sup>(1)</sup>. E al popolo promette: *Dabo vobis pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina*<sup>(2)</sup>. Imperocché certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicazione dell'evangelio, le sante ammonizioni e istruzioni delli costumi cristiani, il ministero delli santissimi sacramenti, la cura delli poveri, la correzione delli delitti che escludono dal regno di Dio: cose che Cristo nostro Signore ha raccomandate a san Pietro, e datele per carico; le quali sole sono state esercitate tanto da lui, quanto dalli santi martiri suoi successori e dalli santi confessori ancora, che sono succeduti di tempo in tempo, non in quel modo che le tenebre succedono alla luce.*

La gloria di Dio nelle scritture divine vediamo essere nella propagazione dell'evangelio e nella buona vita delli cristiani; e in somma, come san Paolo dice, nella mortificazione dell'uomo

(1) *Ier.*, XXIII, 1-2. — (2) *Ier.*, III, 15.

esteriore e vita dell'interiore, e nell'esercizio dell'opere di carità<sup>(1)</sup>. Ma se la gloria di Dio stasse nell'abondanza delli beni temporali, averessimo molto da temere di noi medesimi, poichè alli suoi Cristo non ha promesso se non povertà, persecuzioni, incomodi<sup>(2)</sup>; e finalmente, come l'istesso vulgo conosce, li travagli e patimenti sono le visite e le prove degli amici di Dio, e niuno, dice l'evangelio, segue Cristo, se non dopo aver presa sopra le spalle la propria croce<sup>(3)</sup>.

È molto differente dalla dottrina di san Paolo quello che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi e a molte persone, e cioè che non si sa vedere perchè questa città si possa commendare di religione, imperocchè, se bene vi abondano le limosine e opere pie verso li poveri, e il decoro delle chiese e il culto divino, il cimento però del cristiano è il favorire la giurisdizione ecclesiastica; e di questo si vede in Venezia il contrario. La sentenza di san Paolo è: *Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest*<sup>(4)</sup>. Leggesi nel santo evangelio che il nostro Salvatore nel giorno del giudizio dimandarà conto alli reprobi delle opere di pietà e di misericordia non esercitate: *Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare: sitivi, et non dedistis mihi potum: hospes eram, et non collegistis me: nudus, et non cooperuistis me: infirmus et in carcere, et non visitastis me*<sup>(5)</sup>. Ma che sia levata a' scellerati la licenza di offendere il prossimo, che sia lasciata alli secolari una parte della porzione de' beni che loro conviene, non è da temere che Dio ne ricerchi ragione; anzi possiamo animosamente dare tutti li beni della chiesa a' poveri, senza dubitare che Dio perciò resti offeso.

Né si deve tralasciare qui di ponderare anco l'ultime parole di quel breve, dove si dice: *Quin immo nulla alia ratione melius publica illa christianæ religionis incommoda, in quibus evitandis tantopere insistitis, longe a vobis propulsabit, quam si ecclesiarum et ecclesiasticorum, qui pro vobis dies ac noctes*

(1) II Cor., IV. — (2) Ioan., XV. — (3) Matth., X, 38.

(4) I Cor., XIII, 3. — (5) Matth., XXV, 42-43.

*excubant et assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates et iura (prout religiosos et pios viros decet) conservaveritis.*

Ha bisogno certamente la republica di essere aiutata con le orazioni degli ecclesiastici: per il che ella anco assiduamente si raccomanda loro; e ben sa quello che il savio dice: *Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures eius perveniet* <sup>(1)</sup>. E si duole quando alcuni, poco intenti a queste sante opere, sono causa col mal esempio di molti peccati nelli laici; onde, in luogo di placare la divina giustizia e commuoverla a misericordia verso noi, si irrita tanto piú lo sdegno suo a castigarci col mezzo degl' infedeli. Né dobbiamo credere che le orazioni dei piú ricchi e meglio agiati siano per piegare maggiormente la Maestá divina, della quale è scritto: *Neque despexit deprecationem pauperis* <sup>(2)</sup>, conciossiaché molto male averebbero fatto e farebbono con questa dottrina tanti santi monachi ed eremiti, che vissero e vivono in estrema povertá e abiezione, con ferma credenza che in tale stato le orazioni loro debbano piú facilmente ascendere alla presenza di Dio.

Ma è tempo di passare al terzo capo controverso, il quale è in materia del giudicare gli ecclesiastici: la qual cosa debbe esser trattata separatamente, poiché anco in diverso tempo fu presentato il breve sopra essa materia. Forse la providenza divina dispose che, come abbiamo detto, da qualsisia delli ministri pontifici fosse errato nel presentar delli brevi, acciocché la Santitá sua avesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negozio che s'incominciava: ma non però restò sua Beatitudine di comandare che l'altro breve sopra li due carcerati fosse presentato, come fu fatto alli 25 di febraro, con la soprascritta: *Marino Grimano Duci et Reipublicae venetorum*, ancorché la Santitá sua fosse consapevole della morte di quel prencipe, successa dui mesi prima, e avesse fatti fare gli uffizi di congratulazione col serenissimo principe presente, suo successore. Qualche canonista defenderebbe questa azione

---

(1) *Eccl.*, XXI, 6. — (2) *Psal.*, XXI, 25.



con la dottrina: *Papa est iudex vivorum et mortuorum*; ma piú tosto si deve credere che abbia pensato, essendo l'istessa dignità, non importasse la mutazione della persona: in che averá li canonisti tutti contrari, i quali vogliono che, trattandosi di censure, chiamate materia odiosa, le parole debbano esser strettissimamente interpretate. Laonde se pretende che il serenissimo duce presente sia per ciò ammonito, non glielo concederanno: sí che contra di lui, anco per questo capo, ha proceduto senza servare un atto ch'è sustanziale al giudizio, e cioè la citazione per la declaratoria, e l'ammonizione per le censure. Si deve tener per cosa certa che se il pontefice avesse ascoltate le ragioni dove la republica di Venezia fonda l'autorità sua di giudicar gli ecclesiastici, mai averebbe sopra ciò mossa parola; ma non avendo voluto trattar e udire le ragioni d'essa republica con quella pazienza, carità e maturità che si prometteva dalla Santità sua come padre universale della cristianità, non è meraviglia se biasma li giudicii della republica, affermandoli fondati sopra uso e consuetudine notissima, e sopra alcuni brevi de' pontefici. Rispose il senato al breve del pontefice in poche parole: maravigliarsi che nasca cotidianamente nova materia di dissensione, e che si tenti di sovertire quelli fondamenti, sopra quali la sua libertà è stabilita per mille duecento anni, imperciocché dal nascimento della republica li maggiori suoi hanno ricevuto da Dio l'autorità di punire qualunque delinquente, la quale hanno esercitato continuamente ad onor di sua Maestà divina, con quiete publica e approvazione delli precessori di sua Santità, e lode universale. Di consuetudine non si fece menzione alcuna, attesoché ha la potestà sua molto piú altamente e fermamente fondata che sopra un uso, se bene immemorabile; perché ella tiene per indubitata la dottrina dei teologi e dei migliori canonisti, che l'esenzioni degli ecclesiastici dal foro secolare nelli delitti non ecclesiastici ma temporali, o, come Giustiniano dice, civili, non sia *de iure divino*, ma per privilegio de' prencipi, se però alcuno non volesse pigliare il significato della parola *ius divinum* tanto largamente o abusivamente che vogli dire *ius humanum*.

Questa dottrina, che se gli ecclesiastici non fossero per privilegio e grazia esentati, sarebbero soggetti a' magistrati secolari, si mostra e conferma con gli esempi del vecchio testamento, dove si vede che tutti li re hanno comandato e giudicato e punito li sacerdoti, e questo esser stato fatto non dalli re cattivi o vero mediocri solamente, ma dai santissimi e piissimi: David, Salomone, Ioas, Ezechia e Iosia. Lo abbiamo precisamente nell'evangelio, nelle parole di Cristo nostro Signore dette a Pilato: *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper* (1). Aggiungovi (se alcuno volesse dargli qualche senso stravagante) l'esposizione di sant'Agostino (2), di san Bernardo (3) e del cardinal Gaetano (4), che il giudizio di Pilato fu ben iniquissimo, ma non usurpato. Oltre di che si ha la conferma ancora con l'esempio di san Paolo, il quale avendo congettura che Festo, sotto pretesto di giudicarlo in Ierusalem, volesse darlo in mano agli ebrei, appellò a Cesare; cosa che mai non avrebbe fatta, quando non fosse stato legittimo suo giudice, essendo peccato mortale appellare a chi non ha potestà legittima (5). Viene ben fatta certa considerazione da un scrittor moderno: che san Paolo avrebbe appellato a Pietro, ma che non lo fece, perché sarebbe stata stimata pazzia. Considerazione ben degna d'un intelletto perspicace, ma non già degna della risoluta costanza di san Paolo, che fosse restato di dire una verità per timore d'esser riputato pazzo. Non ebbe egli questo rispetto inanzi a Festo, né restò di dir parole, per causa delle quali il prefetto gli rispose: *Insanis, Paule* (6). E lo stesso san Paolo dice: *Nos praedicamus Christum crucifixum, Iudaeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam* (7). E pure non restava di dire e predicare quello che sapeva essere riputata pazzia! Però non si faccia in modo alcuno questa ingiuria a san Paolo, poiché veramente quel santissimo ed esemplarissimo apostolo non la merita. Ma che diremo

(1) *Ioan.*, XIX, 11. — (2) *In Ioannis Evangelium*, tractatus CXIII.

(3) *Epist.*, XLII.

(4) *Thomae Aquinatis Summa cum commentariis*, 2, II, qu. 62, art. 1.

(5) *Act.*, XXV. — (6) *Act.*, XXVI, 24. — (7) *I Cor.*, I. 23.

dei precetti di san Pietro e del medesimo san Paolo? I quali sono: *Subiecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum: sive regi, quasi praecellenti, sive ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei*<sup>(1)</sup>. E di questo: *Admone illos principibus et potestatibus subditos esse, dicto oboedire*<sup>(2)</sup>; e quello che si ha nel decimoterzo capitolo *Alli Romani*, che è come un sole per rischiarare tenebre quali si siano di dubitazione: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illa. Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time; non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei qui malum agit. Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim et tributa praestatis; ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem*<sup>(3)</sup>.

Veggasi sant'Agostino, che in quel numero de' soggetti al principe secolare pone anco se stesso<sup>(4)</sup>. Veggasi Grisostomo<sup>(5)</sup>, Teodoreto, Teofilatto ed Ecumenio, che con apertissime parole includono apostoli, evangelisti, profeti, sacerdoti e monaci. Leggasi san Tomaso sopra quel medesimo luogo, e vedersi che afferma apertamente ogni esenzione ecclesiastica esser per privilegio de' prencipi. Ma san Bernardo, ad un arcivescovo scrivendo, piú chiaramente dice: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est: si omnis, est et vestra: quis vos excipit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere*<sup>(6)</sup>. Considerino i contradicenti se mai alcuni dei santi

(1) *I, Petr.*, II, 13-15. — (2) *Tit.*, III, s. — (3) *Ad Rom.*, XIII, 1-7.

(4) *Expositio in Epistolam ad Romanos*, Cap. LXXII.

(5) *Homiliae in Epistolam ad Romanos*.

(6) *Epist. XLII, ad Henricum archiep.*

pontefici, vescovi o altri sacerdoti hanno detto d'esser esenti dalla potestà del prencipe e de' magistrati; che mai ne troveranno uno, ma sí bene troveranno che ciascuno ha confessata la suggezione, solo negando la giustizia nella causa perché erano condannati.

Un famoso esempio abbiamo di san Policarpo, vescovo di Smirna, discepolo di san Giovanni Evangelista, uno delli fondatori della nostra fede (dopo gli apostoli) eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste: *Magistratibus enim et potestatibus a Deo constitutis eum honorem, qui nostrorum animorum saluti nostraeque religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur*<sup>(1)</sup>. Alcuni dicono esser comandata dall'apostolo la soggezione alli prencipi quando erano infedeli, ma non da poi che sono fatti cristiani, e questo perché gli ecclesiastici per l'ordine sacro e per autorità spirituale sono maggiori. E a costoro san Giovanni Grisostomo risponde in poche parole: *Si enim Paulus, cum gentiles adhuc essent principes, praecepit, multo magis oportet et fidelibus exhibere; quod si maiora tibi concredita esse dixeris, disce non nunc honoris tui tempus esse: peregrinus enim hic es et advena. Tempus erit cum omnibus apparebis illustrior; nunc vero vita tua abscondita est cum Christo in Deo: quando Christus comparuerit, tunc et vos comparebitis in gloria.*

Ma chi può dubitare che l'esenzioni ecclesiastiche siano concessioni di príncipi, se si trovano le leggi e privilegi loro, e si vedono non concesse tutte in un tempo, ma a passo per passo? Le quali, per sodisfazione d'ogni persona che voglia certificarsi di questo, poiché molto importa, distenderò per li tempi loro.

Costantino Magno, circa il 315, esentò gli ecclesiastici dalle fazioni pubbliche, personali e curiali; Constanzo e Costante, suoi figli, aggiunsero le esenzioni dalle fazioni sordide e dalli censi, e concessero alli soli vescovi esenzioni dalli giudicii del foro secolare, restando gli altri ecclesiastici ai giudici secolari,

---

(1) *Historia ecclesiastica*, IV, 4.

così in criminale come in civile<sup>(1)</sup>. E sopra di ciò vi hanno dopo altre leggi: una di Valente e Graziano, circa il 380, e l'altra di Arcadio e di Onorio, circa il 400<sup>(2)</sup>. Ma intorno l'anno 420 Onorio e Teodosio II, e dopo l'istesso Teodosio con Valentiniano III concessero il giudizio delli clerici alli vescovi, quando le parti ambedue si fossero contentate, rimettendo alli magistrati secolari quando una non volesse accettar il vescovo: la qual cosa fu anche confermata da Marziano, circa il 460, e da Leone suo successore<sup>(3)</sup>. Finalmente da Giustiniano, circa il 560, fu fermata e stabilita ogni varietà, con la legge che gli ecclesiastici nelle cause civili fossero soggetti al vescovo, nelli criminali al giudice secolare<sup>(4)</sup>: il che durò sino al 630, quando Eraclio gli esentò dalli magistrati secolari, così in civile come in criminale, salva però sempre l'autorità delli delegati dal prencipe. E sino alla divisione dell'imperio così sempre fu osservato; e dopo quella, tale è stato sempre l'uso e lo stile della chiesa greca, insino a tanto ch'è durato quell'imperio.

Ma in occidente gli imperadori franchi e sassoni e li re italiani variamente hanno osservato, alle volte lasciando li giudicii agli ecclesiastici, e talora giudicando non solo preti e vescovi, ma gl'istessi pontefici romani, quando rimettendoli parte ad esser giudicati agli ecclesiastici e parte alli magistrati, secondo che la varietà de' tempi comportava, prevalendo ora l'autorità de' pontefici, ora quella degli imperadori. Finalmente Federico II, circa il 1220, fece l'autentica inserta nel codice giustiniano<sup>(5)</sup>, che nessuno possa tirar al giudicio secolare, così civile come criminale, persona alcuna ecclesiastica. E ognuno che leggerà li titoli *De episcopis et clericis* e *De episcopali audientia* nel codice teodosiano e giustiniano, ritroverà tutte queste leggi, e resterà a pieno informato come l'esenzione degli ecclesiastici è stata una grazia fatta dagl'imperadori;

(1) *Codex Theodosianus*, lib. XVI, tit. II, De episc. et cleric., 10, 12.

(2) *Ibid.*, 23, 37, 41, 47.

(3) *Codex*, I, 3, De episcopis et clericis, l. *Quum clericis, Omnes qui ubique*.

(4) *Novellae*, LXXXIII.

(5) *Codex*, I, 3, De episc. et clericis, l. *Statuimus*.



e anche si certificará che, se bene essi hanno concesso alli clerici esenzioni dalla potestá de' suoi magistrati, mai però dalla potestá sua suprema non hanno esentato alcuno. È cosí congiunta col principato la potestá di punire qualunque commette contro le leggi, ch'è inseparabile da quello; e tanto vuol dire che nel suo stato abbia il principe uno non soggetto a sé nelle cause temporali e in qualunque altra concernente il ben publico, quanto che non sia principe. Non potrebbe durare un corpo naturale che avesse in sé una parte non destinata all'essere dell'intiero; meno può durare un corpo civile, che nel suo mezzo abbia uomo che riconosca altri che il principe nelle cose umane e temporali. Il papa medesimo nelle cose spiritali esenta chi gli piace dall'autoritá de' vescovi e arcivescovi; ma da se stesso non può esentare alcuno senza restar d'esser papa. La republica di Venezia, essendo nata libera circa l'anno 420, se bene, come è avvenuto a tutte le gran potenze, non dilatata ne' principii suoi in grande e spazioso dominio, ha però ricevuto da Dio, non meno che gli altri principi grandi nel loro grand'imperio, la potestá sopra qualunque persona vivente nel dominio di lei; ed agli ecclesiastici ha lasciato godere essa republica quelle esenzioni dalli magistrati che godevano nelle terre dell'imperio di tempo in tempo, bastandole punire in loro quei soli eccessi che, per esser gravi ed enormi, potevano turbare la publica tranquillitá. E restano le memorie de' delinquenti ecclesiastici puniti in qualunque sorte di delitti; e alle volte ancora in certi che al presente si terrebbono per leggeri, ma che era necessario fossero per alcuna particolar circostanza degni che la republica gli correggesse. E se bene li pontefici romani hanno fatti diversi decreti dal 1160 in poi sopra l'esenzione de' clerici <sup>(1)</sup>, questi però non sono stati ricevuti intieramente in loco alcuno appresso nissun principe, né hanno potuto ottenere che li delitti di maestá offesa non siano stati sempre soggetti alli giudici secolari. Quasi per tutta l'Italia si castigano li clerici, se bene non ammoniti, che non vanno in

(1) Capitoli *At si clerici, Clerici, Cum non ab homine, Qualiter et quando.*

abito, non ostante l'esenzioni e i decreti pontifici. In Spagna si fa l'istesso ne' delitti di portar armi e in molti altri. In Francia si distinguono i delitti comuni e privilegiati; e quelli soli si rimettono agli ecclesiastici, e questi sono giudicati da' secolari.

La republica parimente ha distinti li delitti in gravi e leggeri; e i leggeri sono rimessi al foro ecclesiastico, li gravi commessi alli magistrati. E così ha continuato di esercitare sempre la giustizia e la libertà della sua giurisdizione. Non diremo che questa sia una consuetudine solamente, la quale, contraria ad una legge, per la longhezza del tempo abbia preso vigore sopra la legge istessa. Non dubitiamo che la consuetudine mai può pregiudicare alla legge di Dio e della natura, se bene fosse longa a migliaia d'anni, e confessaremo ingenuamente che, se Dio avesse esentato gli ecclesiastici, ogni atto da qualsivoglia principe in contrario fatto sarebbe una usurpazione e un'offesa di Dio; ma aggiongeremo ben anche, con licenza di coloro che chiamano la loro esenzione *de iure divino*, che se così fosse, il papa non averebbe potestà di sottometerli, perché li secolari non sarebbero capaci di esercitare per dispensa del papa quello che Dio avesse proibito. Dio ha proibito alli secolari dir messa, confessare etc.; il papa non può abilitarli in modo alcuno con sue dispense. E se diranno che questo è *ius divinum* indispensabile, ma quello dispensabile dal papa, per non disputare e affaticarsi a mostrare la contradizione che è nel dire *ius* divino e dispensabile per potestà umana, basterà risponder loro che tutte le ragioni che si possono acquistare per dispensa del papa si possono acquistar anco per consuetudine, la quale sopravenga contraria alla legge<sup>(1)</sup>. E se presupponesimo la esenzione de' clerici essere prima stata ordinata per legge ed eseguita ancora, e che poi per consuetudine immemorabile fosse stato prescritto in contrario, dico che legittimamente si eserciterebbe. Ma nel nostro caso l'autorità e l'uso della republica precede di tempo ad ogni legge ch'abbia esentati gli ecclesiastici

---

(1) Capitoli *Cum apostolica, Quod quibusdam, In his, Super quibusdam.*

dalli giudizi in cause criminali enormi: né qualunque decreto abbiano fatto gli ecclesiastici ha potuto pregiudicarle punto. S'aggiunge a questo l'approbazione tacita di tutti li pontefici, che, vedendo e sapendo questo, se non avessero giudicato convenire, l'averebbono ripreso: e la medesima approvazione espressa ancora da Sisto IV, Innocenzio VIII, Alessandro VI e Paolo III, li brevi de' quali, conservati nelli archivi della republica, sono veramente in approvazione di quanto essa giustamente ha fatto. Il che chiaramente mostra Innocenzio nel suo breve diretto al patriarca di Venezia, dato l'ultimo ottobre 1487, nel quale mostrando come ragionevolmente la republica giudicasse gli ecclesiastici non solo nelli atrocissimi delitti, ma anco in tutti gli altri gravi ed atroci, usa queste parole: *Nos attendentes privilegia ad bene vivendum dari, non ad delinquendum, illaque praesidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem etc.* Cosa che non in questo tempo solamente occorre spessissime volte, ma allora anco era frequentatissima, come Sisto papa IV in un suo breve pur al patriarca di Venezia, sotto il dì 2 giugno 1474, testimonia con queste parole: *Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima quae nollemus de personis ecclesiasticis audire ex ista civitate praesertim, in qua saepe nonnulli aut monetas adulterasse, aut crimen laesae maiestatis admisisse dicuntur.*

E se alcuno, per provare che l'esenzione è *de iure divino*, si volesse valere dell'esempio di Constantino nel concilio niceno, lo rilegga bene, e venga a dire se fa per lui o vero contra la sua intenzione. Le novelle di Giustiniano imperatore 3, 5, 6, 11, 83, 123, 131, 133, 137, con molta abbondanza di chiarezza mostrano quali esenzioni avessero li clerici sotto quell'imperatore, e quali avevano goduto inanzi a lui. Se adunque per privilegi degli imperadori nel principio, e poi per connivenza hanno avuto l'esenzioni, perché debbono far tanti rumori, quando la republica veneta dice che se altri nello stato loro hanno concesso che anco li delitti enormi fossero giudicati dall'ecclesiastico, credendo e giudicando che ciò potesse convenire al governo loro, ella però non l'ha mai concesso o

acconsentito, come cosa che ha reputato essere contraria alla pubblica tranquillità sua?

Si può aggiungere qui che in nissun regno o dominio si praticano queste esenzioni nell'istesso modo: e chi leggerà quanto ne scrivono li criminalisti, e Claro in particolare<sup>(1)</sup>, vederà come variamente in diversi luoghi è eseguita e praticata questa esenzione: argomento indissolubile che non è *de iure divino*, sì che la consuetudine può regolarla, e che li decreti de' papi sopra ciò non sono stati per ogni luogo in tutto ricevuti.

E qui si doverà considerare ancora che nel breve delli 10 di dicembre dice il presente pontefice che sono carcerati un canonico e un abate, *personas in dignitate ecclesiastica constitutas*. Vi sarebbero mille brevi papali per mostrare che *canonicatus non est dignitas*; ma essendosene accorti, e nel monitorio stampato hanno escluso il canonico, e hanno detto solo dell'abate *personam in dignitate ecclesiastica constitutam*, tanto che si raccoglie che si può anco errare nelli brevi papali, quando massimamente si scrive con troppa celerità, la quale è cagione che non si consideri quanto fa di bisogno. Ma non è anco senza qualche dubbio se questi abati commendatari siano dignità o non, poiché il sacro concilio di Trento proibisce le commende. Importa nondimeno a quello che noi trattiamo, molto, che sia dignità, e che sopra questo il papa faccia fondamento (sì che se fosse un povero sacerdote senza beneficio, non riputerebbe la causa tanto importante), ma la qualità della dignità sia speciale per far maggiore e più autentica l'esenzione, atteso che è cosa certa che nella chiesa sono posti gli ordini che sono sacramenti *de iure divino*, tra' quali il sacerdozio è sommo, ma queste dignità di abate, preposito, archidiacono sono introdotte *iure humano*: adunque se la esenzione fosse *de iure divino*, sarebbe principalmente nelli sacerdoti, se bene senza titolo, e non nelle dignità specifiche, come vogliono. Ed al sicuro chi vorrà sciogliere questo nodo di ragione, non tenterà di farlo senza grande e vana fatica. Questa materia ricerca che

(1) *Sententiarum libri V*, quaestio XXXVI.

si consideri nella persona del papa ritrovarsi due qualità, l'una di pontefice romano, vescovo di quella chiesa particolare e capo dell'universale, l'altra di principe di quello stato che possiede; che se bene al presente sono congiunte, non per tanto è necessario né che il principe temporale di Roma sia pontefice, né che il pontefice sia principe. Non occorre adesso di esplicare quando ambe queste qualità furono unite (che forse non sono quattro centinaia d'anni), ma concedasi anco che già ottocento anni ciò avvenisse, non importa al nostro discorso. Come pontefice, nella città di Roma tiene il suo vicario, e nelle città soggette gli arcivescovi, vescovi e altri rettori ecclesiastici: e come principe ha li ministri suoi, governatori, giudici e altri, che se bene in parte sono preti, però non in quanto preti esercitano quei carichi, e molti anco sono laici. Ora se alcun ecclesiastico, prete o frate, commette delitto enorme, veggiamo che non li vescovi e quelli che hanno li governi ecclesiastici lo puniscono, ma li governatori, auditori etc. Abbiamo veduto Torre di Nona, Corte Savella, il Torrone di Bologna e altre prigioni laiche piene di preti e frati giustiziati, e, quello che importa, eziandio senza degradazione nelli pontificati di Sisto e di Clemente s'è veduto impiccati frati con l'abito regolare. Queste cose furono certamente necessarie e giuste, altrimenti lo stato ecclesiastico non vivrebbe in pace. Non sono però gli altri stati senza questa necessità: e se piacesse alla Santità sua misurare li bisogni altrui con la misura che usa e ha data alli suoi, non dannarebbe li principi che castigano li preti che non vivono da preti.

Ma non si credi già poter riuscire negli altri stati quello che non riesce nel proprio; e doverissimo noi dar esempio di quello che vorremmo essere fatto dagli altri, perché, vedendo il male che ne risulterà, compatiremmo alle altrui necessità.

Io so la risposta che si darà; e questa è che il papa ha le due qualità sopra narrate, una di principe e l'altra di pontefice: come principe, vedendo esser necessario al buon governo dello stato suo temporale che col braccio laico siano



castigati li delitti enormi de' clerici, ne chiede la licenza a sé come pontefice; e che sí come la dá a sé, cosí la dará anco agli altri, se la dimanderanno in grazia: medicina piú insopportabile che l'infermitá, e che piú nuoce al corpo, e risposta che divide l'indivisibile ancora. Non sarebbe piú facile dire che il pontefice, in quanto principe, conosce esser necessario per il buon governo dello stato suo castigare con l'autoritá temporale ognuno che perturba la quiete, se ben ecclesiastico; ma non vedendo li bisogni degli altri principi e stati, né consentendo che abbiano autoritá dalla Maestá divina, conosce solo la propria autoritá di pontefice e padre universale, per il che vuole essere a parte delli governi loro?

Qui si oppongono alcuni, dicendo: ogni castigo è per correzione del delinquente, altrimenti, quando non avesse questo buon fine, sarebbe opera tirannica; ma la correzione di ciascuno appartiene al superiore suo, per tanto al principe non debbe importare se il delinquente ecclesiastico sia corretto o non. Attendi pure a castigare i laici, ché se gli ecclesiastici non saranno puniti, li prelati ne renderanno conto a Dio. E veramente concluderebbe la ragione, se il supposto di essa fosse vero, che la correzione del delinquente fosse solo fine della giustizia criminale. È fine certo, ma è fine secondario, ed il minore, essendo per utilitá privata, ché il principale è un fine publico, e in due cose consiste: una, in mantenere nelli cittadini buoni costumi, e nella cittá tranquillitá e quiete; e l'altra, se alcuno si usurpa sopra l'altro qualche vantaggio, affliggendolo o danneggiandolo contra ragione, con altrettanta pena proporzionalmente data a lui ridurre le cose all'ugualitá. L'ecclesiastico, quando, posposto il timor di Dio e del mondo, contraviene alle leggi, offende il publico, dando esempio alli laici, i quali con cosí fatta imitazione si rendono cattivi; e oltre di ciò invita anco quello che si trova offeso da lui a vendicarsi, con sovversione della quiete e del riposo publico. Per le quali cose debbe essere cura del principe che il delitto sia castigato, altrimenti, per la sopradetta ragione, non dovrebbe mai il principe punire un forastiero che nel suo stato errasse, poiché non

essendo suo suddito, non ha da curare l'utilità di quello. Il principe castiga il forestiero, non avendo mira alla sua correzione, ma al difendere il suddito proprio dall'ingiurie, come è obbligato, e all'impedire li esempi cattivi, che possono introdurre costumi perniciosi alla pubblica quiete. Né vale dire: dunque, se è necessario al ben pubblico che l'ecclesiastico sia castigato, procuri il principe la correzione sua dal prelado, né permetta che li magistrati laici l'eseguiscano. Perché, per risposta, è necessario considerare che gli ecclesiastici, per delitti eziandio gravissimi ed enormissimi, non possono, secondo li sacri canoni, punire in pena di sangue, ma castigano con censure di sospensione, privazione, deposizione, o con pene di irregolarità; o vero impongono penitenze salutari di orazioni, digiuni e altre opere tali; e la più severa sentenza è confinare uno in monasterio o in prigione più stretta a far perpetua penitenza; la quale però non si vede in questi nostri tempi eseguita per qualsivoglia gravissimo eccesso. Anzi, se alcune volte danno di queste penitenze per qualche longo tempo, dopo fatta relazione della umiltà del penitente e prontezza all'obediienza, le rimettono, e ne fanno grazia presto e facilmente. E quantunque fosse commandamento di Giustiniano che per li delitti fossero dati al braccio secolare, nondimeno la commune e praticata opinione de' canonisti è che questo si faccia solo in tre casi: di eresia, di falsificazione di lettere apostoliche e di conspirazione contro il proprio vescovo. Del resto dicono affermativamente che se un chierico averá commesso delitto enorme e gravissimo, quantunque avesse ucciso il sommo pontefice, sempre che offerirá di voler farne la penitenza, non si debbe degradarlo e darlo al braccio secolare, ma confinarlo a prigione perpetua.

Da questo modo e condizione di giustizia segue che gli ecclesiastici facilmente incorrono nelle transgressioni delle leggi, perché, apportando loro più utilità o dilettazone il peccato, che danno o noia la pena, eleggono più tosto questo male riputato da loro minore che privarsi delli propri appetiti e libidini, e non temendo punto della vita (cosa che sola frena

e atterrisce per lo piú i delinquenti), e sperando, anco se saranno con alcune pene ecclesiastiche castigati, d'accommodare il tutto ben presto, si fanno lecito però senza rispetto alcuno di commettere ogni sceleratezza: oltre che non sono dalli fori ecclesiastici puniti piú li delitti che turbano la publica tranquillità, ma quelli che piú sono contro li loro rispetti. Imperocché non è di tanto interesse del laico la falsificazione di lettere apostoliche o la conspirazione contro il vescovo (che sono i casi, come s'è detto di sopra, per i quali è ordinata la degradazione), ma la prodizione, la maestá offesa, la falsità della moneta, l'omicidio, per li quali darebbono delle sue penitenze ecclesiastiche, sono quelli che per servizio della tranquillità publica devono esser puniti con grande ed esemplare severità. E veramente il prelado che governa li soli chierici non può far opera che abbia rispetto se non ad essi soli ed alla loro utilità, né può né sa aver riguardo al beneficio di tutta la republica nel punire li suoi preti, sí come un padre di famiglia non castiga li figli e servi suoi, se non avendo rispetto al bene della casa propria solamente. Li soli castighi del prencipe e de' suoi ministri s'inviano e tendono veramente al beneficio commune, ch'è il fine suo reale. Il dire che delli delitti enormi, che turbano la publica quiete, il chierico sia punito dal suo prelado, non vuol dir altro se non che quella pena si riferisca al benessere dell'ordine ecclesiastico, e che delli delitti commessi da loro tutto il danno sia partecipato dalli laici, e del bene che nasce dalla loro pena non ricevino parte alcuna. E vaglia a dire il vero, li prelati mai puniscono li chierici per offese fatte a' secolari, se non per istanzia che loro facciano li magistrati, o per timore che essi non suppliscano al mancamento: e con ragione, perché cura loro è governar il prete, e non difendere il secolare. Ma il prencipe, che riceve tributi e altri servizi dalli sudditi, acciò difenda la vita, l'onore e la robba loro, non può senza peccato abandonarli, quando sono oppressi dall'audacia di coloro che sotto pretesto di esenzioni ardiscono ogni male, permettendo che li delinquenti vadino impuniti o sieno castigati con sole pene spirituali; ma è in obbligo di

punirli per conservazione della giustizia ed esempio degli altri, massime essendo esso prencipe costituito dal creatore, come san Paolo dice: *Minister Dei, vindex in iram ei qui malum agit*. In che se manca, è ancora punito con la privazione del dominio: *Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias et diversos dolos*. Ed oltre l'offesa di Dio, nella quale incorre il prencipe abbandonando li sudditi e mancando loro della debita protezione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla publica ruina. Li secolari offesi dagli ecclesiastici nel sangue, nell'onore e nella robba, vedendosi privati di quella giusta vendetta che si fa con la publica autorità, sono incitati con qualche ragione alla privata; e quello che peggio è, temendo di non essere di nuovo offesi, né sperando nella giustizia de' prelati, cercano di prevenire; e così di male nascono mille altri mali, che causano sedizioni e gravissime perturbazioni nelle città.

Quel tanto poi che si dice a difesa delli giudicii ecclesiastici, che le esenzioni de' fori laici sono concesse alli clerici in onore di quell'ordine il quale, dedicato al culto divino, è ragionevole che sia rispettato, questa è cosa che ogni buon giudizio intenderá in contrario, perché se si vuol dire in onore di quello che ha commesso il fallo, prima egli non merita essere onorato; e san Paolo dice: *Vis non timere potestatem? bonum fac, et habebis laudem*; poi ben disse Socrate: « Ognuno che pecca è infelice, ma piú infelice però se fuggirá la pena ». In onore delli buoni molto meno, perché possono esser macchiati per la compagnia delli cattivi, e restano piú onorati li buoni quando sono senza cattiva compagnia. Consigliò san Paolo: *Auferte malum ex vobismet ipsis; modicum fermenti totam massam corrumpit*; onde, se essi per li sacri canoni non possono, levando la vita a' tristi, escluderli dal suo numero, servirá a dignità degli ecclesiastici che la loro bontá, purgata dalli cattivi con l'autorità del prencipe, resti sincera, e perciò onorata. Né si può dire che altra libertà sia loro levata, se non la libertà di far male.

Da queste considerazioni è piú che manifesto che la repubblica veneta non ha eccesso in conto alcuno (così nel constituir

le sue leggi, come nell'amministrar la giustizia) quella potestà di principe temporale supremo che Dio le ha dato; e non ha così meritato che si procedesse con lei con censure ecclesiastiche: e tanto più, quanto si è proceduto alla fulminazione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si meraviglierà onde nasca che le cause (eziandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta lunghezza, che gran parte di esse terminano più tosto per la morte delle parti che per la sentenza dei giudici, e nondimeno in una causa di tanto momento sia stato proceduto non con celerità, ma con precipizio. Poiché nel principio di novembre solo passarono li primi ragionamenti di queste cause, sì che in cinque mesi s'ha potuto venire ad una deliberazione tanto ardua di scomunicare una moltitudine di tre milioni d'anime, e interdire così gran tratto di paese e di dominio; massime che con impazienza insopportabile si è aspettato questo breve tempo, sempre con querimonia che si cercasse dilazione per valersi del tempo; ed è venuta sua Santità a così fatta risoluzione con darne solo notizia a' cardinali, e senza ricercare il parer loro, com'è solito farsi, specialmente in casi di tanta importanza; e ciò non senza qualche mormorazione della corte romana, essendo solito non solo di fare li cardinali partecipi di così fatte materie, ma di averli anco per consultori. E dopo stabilito e stampato ancora l'ultimo suo breve delli 17 di aprile, l'istesso giorno ne parlò in consistoro, e immediate procedette alla affissione ed alla intimazione. Ed in ciò è cosa degna anche di gran stupore, che facendosi professione in Roma che nessun altro sappia far processi, e che in servare l'ordine si usi una somma vigilanza, andando per bocca di tutti come per proverbio: *Omnis processus formatus extra curiam ut plurimum est nullus*, nondimeno in una causa di tanto momento s'abbia proceduto senza citazione. Dicono pur essi che sia *de iure naturae*, e hanno sempre in bocca: *Adam ubi es?* Ed: *Ubi est Abel frater tuus?* E pure questo non si vede essere stato servato. E se alcuno dirà che li due brevi delli 10 di dicembre servino per citazione, a questo ostanto tre cose. La prima, che sono essi dui primi



brevi delli 10 dicembre ancora soggetti a questa infirmità insanabile, perché in uno di essi dichiarandosi le leggi del senato nulle, e coloro che le hanno costituite caduti in censura, a questo non si poteva venire, senza prima citare a dire le ragioni in contrario. Poi altro è monizione, e altro citazione, come bene li giurisconsulti dimostrano: quella comanda che s'obedisca come in cosa decisa, questa chiama a discutere se sia bene, se sia necessario o obbligo di obedire. Per il che, comandandosi in quei brevi la revocazione delle leggi e la consignazione delli prigionii sotto censure e pene, non si possono chiamare citatorii, ma monitorii; né si può dire che si risolvino in citazione, non avendo termine alcuno, anzi comandando l'esecuzione immediatamente. Né si può dire risolversi in citazione il monitorio, che dá li ventiquattro giorni di termine, atteso che vengono in quello dichiarati nulli e annullati li statuti della republica, non dopo i ventiquattro giorni, ma nell'istesso tempo delli 17 aprile: adunque così fatta annullazione per modo alcuno non può risolversi in citazione. E molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausula giustificativa, senza la quale non solo mai si risolve in citazione, ma il monitorio *ipso iure* è nullo insieme colla sua scomunica, come a pieno pruova il Navarro <sup>(1)</sup>. Ma condonandogli tutti questi difetti, dove apparisce citazione o monizione sopra la legge del 1602, che dicono essere de' beni enfiteotici, e che veramente è più sopra beni censuali o ver locati per lungo tempo, la qual nondimeno entra nel monitorio nel primo luogo, e viene annullata, senza che pur s'intenda qual sia il senso di quella, né con quali ragioni si difenda? Avessero almeno udito una volta parlarne; fussevi stato qualche discorso extraiudiciale sopra. Ma che sprovistamente sia prima dannata che intesa, è grande e scandalosa maraviglia.

Non sarebbe per avventura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa di enfiteusi, poiché così notabile

---

(1) *Relectio in capit.* Cum contingat, VIII causa nullitatis.

difetto è stato commesso nell'ordine giudiziario. Ma perché alcuno forse entrará in desiderio di avere qualche sommaria notizia delle ragioni della republica sopra di ciò, non sarà alieno da questo proposito toccarne brevemente alcune, dalle quali si conosca manifesta la autorità legittima nel senato per costituire la legge, la necessità che ve l'ha spinto e la equità nella cosa statuita, e incidentemente si scuopra qualche errore, o a studio o per caso incorso nella intelligenza delle parole e cause di questa legge.

Dice il pontefice nel monitorio che il doge e senato a' 23 di maggio 1602, presa occasione da una lite vertente fra il dottor Francesco Zabarella da una parte e li monachi di Pragia dall'altra, statuirono non solo che li monachi allora e per l'avvenire non potessero pretendere azione per sotto qualsivoglia titolo di esser preferiti nelli beni enfiteotici posseduti da' laici, né ottenere la proprietà de' beni sudetti per ragione di prelazione, consolidazione o di estinzione di linea, o per qualsivoglia altra causa, salvo il loro diretto, ma ancora, che ciò s'intendesse dichiarato e fermamente deliberato quanto a tutte le altre persone ecclesiastiche e luoghi pii.

Da questo non appare se la Santità sua riprenda la ordinazione del senato in quanto estende a tutti li luoghi e persone ecclesiastiche quello che è deciso nella causa tra li monachi e il dottore, approvando però la decisione sudetta nella controversia particolare, o vero se intenda riprendere e l'una e l'altra insieme.

Che se, concesso che il senato avesse legittima podestà di por fine a quella lite, si nega potesse dichiarare come per legge universale che l'istesso fosse e s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso, questo non si potrà capire in modo alcuno da qualsivoglia mediocre ingegno, essendo chiarissima cosa che alla istessa potestà conviene il far legge in una materia e il giudicare le controversie particolari occorrenti in quella. Aristotile<sup>(1)</sup> dimostra che il giudicio sia una legge particolare, e la

---

(1) *Polit.*, III.

legge sia un giudizio universale, e che sarebbe a bastanza quando il giudice si potesse trovare senza affetti; o vero basterebbe la sola legge, quando potesse comprendere tutti li casi particolari. E nel codice giustiniano si vede che la giurisdizione contiene dui capi: *iudicare* e *ius dicere*: questo appartiene a far lo statuto sopra il quale la sentenza si fonda, e quello al pronunziarla <sup>(1)</sup>. E l'ufficio del pretore in Roma era fare gli editti generali, e deputar li giudici, i quali conforme a quelli rendessero ragioni nelle cause particolari. Se la legge fosse spirituale, e il giudice mondano, egli non l'intenderebbe, né potrebbe giudicare secondo quella. Scienza spirituale e azione mondana non convengono. La regola, dicono li filosofi, debbe essere omogenea col regolato; per il che li iurisconsulti ragionevolissimamente dicono: *Forum sortiri et statutis ligari paria sunt* <sup>(2)</sup>. Per tanto chi consente che il senato legittimamente abbia giudicato la causa tra li monachi e il dottore debbe anco concedergli potestà di decretare in universale quello che sia stato regola nel giudizio occorso, e debba essere in quelli che occorreranno.

Ma se s'intende di riprendere anco la cognizione e decisione fatta dal senato nella causa tra li monachi e il dottore, questo si che mostra molto bene quanto era necessario non procedere tanto innanzi a formare un monitorio prima e principalmente sopra questo capo, senza vedere il processo formato nella lite o controversia nominata: atteso che non è vero che il dottore sia stato in quella causa l'attore, e li monaci rei, come il monitorio suppone dicendo: *inter doctorem etc. ex una, et monachos etc. ex altera partibus*. Ma avendo, del 1598, Corsato de' Corsati comprato da Andrea Monaldo campi otto, che pagano canone al monasterio di Pragia, il dottore, del 1602 alli 12 febraro, depositò il valore, per farne il retratto per ragione

(1) *Codex*, III, 5. Ne quis in sua causa.

(2) PAULUS CASTRENSIS, *In primam Digesti veteris partem commentaria*, I, 1, de iust. et iure, l. Omnes populi; DECIUS, *In Decretales commentaria*, cap. Quae in ecclesiarum, Ecclesiae sanctae Mariae; ALEXANDER, *Consilia*, II, 101.

di confino, e alli 2 di marzo li monachi, pretendendo esser preferiti a lui come patroni del diretto di quei campi, comparvero inanzi al podestà di Padova, e contestarono lite, pretendendo prelazione; nella qual causa si processe anco innanzi a quel magistrato a molti atti, sinché secondo gli ordini di questo stato, la cognizione, per supplica del dottore e della comunità di Padova, fu transportata al senato. Non ha il dottore tirato il monasterio al giudizio laico, ma li ecclesiastici istessi hanno conosciuto che il giudizio di questa causa apparteneva al secolare, poichè hanno avuto ricorso a quello; il qual ricorso solo, quando ancora altro non vi fosse, avrebbe data al potestà giurisdizione, e al senato conseguentemente in quella causa, come è espressissimo termine dichiarato alla legge prima del titolo *De iurisdictione omnium iudicum* <sup>(1)</sup>. Ma oltre questo fondamento saldo e fermo, si aggiunge quest'altro validissimo e universale: che da immemorabil tempo, molto innanzi duecento anni prossimi, quando si è trattato de' beni possessi da' laici, (diasegli nome di enfiteotici o censuali o feudatarii o locati per lungo tempo, o qualsivoglia altro titolo), mai in questo stato giudice ecclesiastico ha esercitato giudizio, ma sempre, e senza contradizione alcuna, la cognizione e giurisdizione è stata del secolare. Onde non solo si prova che giuridicamente dal senato è stata determinata la controversia fra li monachi e il dottore, ma ancora che è propria di lui la potestà di fare statuti, che dispongano e regolino li beni sopra nominati posseduti da' laici, ne' quali la chiesa ha il diretto: imperocché a lui è appartenuto e appartiene il giudicare le controversie che sono nate e nascono intorno a quelli; e di sopra abbiamo mostrato convenire all'istessa potestà il far gli statuti e il giudicare. Restano in tutte le cancellarie delle città registri delli giudicii seguiti innanzi al giudice secolare, dappoi che sono soggette a questo stato, e non si potrà mostrarne uno trattato in foro ecclesiastico. Né si può dire usurpazione, poichè gli ecclesiastici non sono tirati in giudizio rei, ma spontaneamente sono comparsi attori; e quello

---

(1) *Codex*, III, 13.

che stringe piú la ragione è che in simil controversie tra chiesa e chiesa sono comparse esse stesse al foro secolare per giustizia contra l'altra chiesa. Anzi è da credere fermamente che il principio di questa introduzione fosse molto canonico, poichè gli ecclesiastici di quei tempi erano essi ancora molto buoni e zelanti delle ragioni della chiesa, e i pontefici similmente accuratissimi conservatori della giurisdizione ecclesiastica; e cosí questi come quelli sapevano molto bene la natura delli fondi sopra quali comparivano in petitorio innanzi al secolare. E pur nessuno mai ha ripreso questa consuetudine di giudicare, anzi con vera sicurtá si può dire che essi l'hanno introdotta. E vi è costituzione di Giustiniano espressissima, che la sola consuetudine dá giurisdizione altrettanto quanto la legge<sup>(1)</sup>.

Ma poichè la Santità sua nel monitorio dice che la ordinazione del senato statuisce *in bonis ecclesiasticis emphyteuticis*, è necessario o che li ministri suoi abbino avuta altra scrittura che la vera, o che, preoccupati dall'affetto, abbino creduto di veder dentro quello che non vi si trova in modo alcuno né in parole né in senso, perché quel *emphyteuticis* non vi è né formalmente né in parole equivalenti: né si possono scusare, dicendo aver creduto che il senso fosse tale quale l'hanno espresso, non essendo lecito riferire il detto altrui con altre parole, e massime che restringano ad una sola specie quello che è detto in genere. La legge dice che le chiese non possino appropriarsi beni posseduti da' laici, restando però salve le ragioni loro dirette. Non è vero che vi sia distinzione di diretto e utile solamente nell'enfiteusi, ma ambidua questi dominii si ritrovano nelli beni patrimoniali, de' quali si tratta in un titolo del libro XI del codice giustiniano<sup>(2)</sup>, il diretto de' quali può essere nella chiesa se il principe glie l'averá donato: e quantunque questa sorte di modo di possedere sia disusato in

(1) *Digesta*, XXXVII, 8, Emancipato liberis eius.

(2) *Codex*, XI, 61, de fundis patrim., l. si quis fundos, l. fundi patrimoniales, l. hi, quibus patrimoniales.



Italia sotto gl'imperatori franchi e successori, e in luogo di esso sia entrato il feudo, non è che non restino nelle chiese, massime nelle cattedrali, alcuni beni di questa sorte, i quali furono donati prima che gl'imperatori di Constantinopoli fussero esclusi totalmente dall'imperio di queste regioni convicine. Nella locazione perpetua ancora sono il diretto e l'utile, dove però (sí come anche nelli fondi detti di sopra) non ha luogo né la prelazione né la consolidazione né la estinzione di linee, come Covarruvias e Valasco, allegati da molti dottori, provano efficacemente; se bene alcuni poco avvertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle chiese in queste regioni basse attorno il mare, che erano altre volte paludi e valli, sono di questo genere. Imperocché, essendo li terreni tutti sotto acqua, né cavandosi di loro altro frutto che cannuccie, s'affittavano in perpetuo o a longhissimo tempo per leggerissima pensione rispondente alli frutti che producevano; se bene ora, per l'immensa spesa e fatica di secolari e pubblica e privata in sollevare il terreno, seccar paludi e derivar acque, sono ridotte allo stato presente. Laonde in questi non ha ragione la chiesa né per giustizia scritta né per equità di pretenderci prelazione o devoluzione, o altra ragione per appropriarseli; e sopra questi versa in gran parte la legge del senato, sí come anco statuisce sopra un'altra sorte di beni, come si dirá. Imperocché occorre che venga pagata alla chiesa pensione per ragione di censo riservativo sopra alcuni stabili, o perché la chiesa istessa nelle antiche vendite ne abbia stipulata la riservazione, o che, riservato da altri padroni venditori, fosse poi da loro donato a lei. Nel qual caso il censo riservato senza dubbio appartiene alla chiesa in perpetuo; ma sopra lo stabile non le resta dominio di sorte alcuna, in virtù del quale possa pretendere consolidazione o prelazione o ritratto o altre simili azioni.

Il feudo ancora è di questa natura, che in lui il diretto si distingue dall'utile: e io resto maravigliato perché, volendo aggiungere alla legge del senato o dichiararla in senso alieno

dal suo vero con quella parola *emphyteuticis*, non abbino, per aggravarla tanto piú, detto *feudalibus*. Ma forse non sono passati tanto innanzi, perché non speravano che si restasse senza avvertirla, essendo voce volgare e intesa pienamente da tutti. Il vocabolo *emphyteutici* ha un poco piú del recondito, ed è stato creduto piú comodo per essere intromesso occultamente: per il che non debbo restar di replicare che nella legge del senato non è usata la parola *emphyteutici*, e che generalmente parla di tutti li contratti o modi di possedere, dove dui domini, utile e diretto, restano divisi: né è lecito ad alcuno volerla restringere o in altro modo dichiarare contra il suo vero senso, per voler indi trarne la conclusione seguente posta nel monitorio, che in altro modo non si poteva dedurre: *Cum praemissa in aliquibus ecclesiarum iura, etiam ex contractibus initis ipsis ecclesiis competentia, auferant.*

Non è cosa nuova che gli ecclesiastici, per entrare nelli beni posseduti da' secolari, abbiano tentato di dar nome di enfiteusi alle ragioni per le quali ricevono canone o pensione. Anzi da duecento anni in qua molte città d'Italia hanno per questa causa tumultuato contro di loro; ed essi stessi sono alle volte stati sforzati a ritirarsi dalle loro pretensioni e contentarsi del canone che ricevevano. Nell'istessa città di Padova, già centocinquanta anni, passarono gran controversie fra la comunità e li monaci di Santa Giustina e di Pragia sopra di questo, le quali terminarono per transazione, dove fu dichiarato, tra le altre cose, in tutti li loro livelli non aver luogo la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, come costantemente affermava la città che da tempo immemorabile per inanzi era stato costume e uso <sup>(1)</sup>. In Urbino ancora, inanzi quel tempo, gran controversia fu agitata tra il clero e il populo, la qual finì per transazione parimente, con espressa dichiarazione che la consolidazione per linea finita non avesse mai luogo <sup>(2)</sup>. Piú inanzi ancora, in Ferrara furono sopra questo stesso gravi

(1) Exstant authentica capitula transactionis.

(2) PAULUS CASTRENSIS, *Consilia*, lib. II, cons. 244.

e pericolosi tumulti, i quali per sedare, papa Bonifacio IX, piú tosto come principe supremo che come pontefice, non per grazia ma per giustizia, fu sforzato nelli feudi, enfiteusi ed altri simili contratti del Ferrarese levare la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, e darci nuova forma conveniente alla giustizia ed equità, che li riducesse piú a natura di censi che d'altro contratto. E li dottori ancora, avvertito il notabil danno che il laico riceve per la devoluzione o consolidazione a linea finita, per loro commune opinione l'hanno levata affatto, dicendo che in tal caso il prossimo parente può dimandar per giustizia d'esser investito, ed essendoli negato, può appellare; e molti vengono a questa specificazione, ancora che la chiesa volesse lo stabile per sé; ed altri aggiungono che non solo sia tenuta dare l'investitura, ma che non possa né anco crescere il canone<sup>(1)</sup>.

Non è nissuna meraviglia che per legge o per transazione nelli luoghi sopra nominati sia levata la caducità per canone non pagato, o la prelazione in caso di vendita e la consolidazione per linea finita, atteso che nissuna di queste condizioni è necessaria ed essenziale al contratto. Ma tutto quello che si può fare per legge, si può fare per fatto, ed ancora la consuetudine lo può introdurre; per il che in questo stato ha potuto la longa e prescritta consuetudine, la quale si vede era immemorabile già centocinquant'anni, levare ad alcuni pochi beni enfiteutici (se pur ve n'erano) la caducità, la prelazione e la consolidazione, e introdurre che, fuori del pagamento della pensione, fossero tenuti patrimoniali e allodiali. Si veda il consilio XXII di Panormitano, dove a longo discorre che la consuetudine anche nelle enfiteusi ecclesiastiche ha potuto introdurre in Urbino che fosse levata la condizione della caducità. La quale non di meno è la piú utile per la chiesa, imperocché per questa la chiesa acquistarebbe li miglioramenti senza pagarli,

---

(1) CLARUS, VALASCUS, RUINUS, *Consilia*, I, 12; DECIUS, cons. 131; BERROUS, *Consilia*, I, 98; ABBAS, cap. *Bonae memoriae, de postul. praelat.*, e cons. 113; CURTIUS SENIOR, cap. XLVII; RIMALDUS, cap. XLIV.

che per prelazione o consolidazione o linea finita non se gli può appropriare, se non pagandoli a giusto prezzo: onde per l'argomento *a simili*, e anche *a maiori*, tanto più può la consuetudine levare la prelazione e consolidazione. Aggiungesi che non è singolar in questo stato che qualche bene enfiteutico sia fatto allodiale, ma in Francia tutte le enfiteusi sono fatte tali, come testifica Ioanni Rubeus<sup>(1)</sup>. Le quali cose mostrano e la equità e la necessità d'una tal legge; la quale se bene il senato veneto non ha costituito in quel tempo in forma di legge scritta pubblicata per tutto lo stato suo in termini universali, l'ha nondimeno in uso e consuetudine e rescritti nelle cause occorrenti fatta, osservata ed eseguita da quel tempo sino ad ora.

Ci sono molti decreti delli principi di questa repubblica col suo collegio, che di tempo in tempo nelle controversie tra la chiesa e il secolare, o ver tra chiesa e chiesa, hanno terminato e deciso di non ammettere caducità o prelazione o consolidazione dell'utile col diretto; e alle volte sono passati a mettere nelli rescritti suoi clausole generali che comprendono tutti li casi, come in tempo del doge Vendramino, del 1476, in un rescritto al podestà di Monselice sopra una tal controversia particolare, soggiunge queste parole: *Numquam pati volumus (etiam in bonis ecclesiasticis) quemquam, qui diu tenuerit agrum aliquem iure livelli, quem sumptibus et laboribus suis melioraverit, sic de facto expoliari, sed tantum quod solvat livellos non solutos.* Ed in tempo del doge Moro, in un rescritto alli rettori di Brescia, l'anno 1466, avendo escluso l'abate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni livellari suoi venduti ad altri, soggiunge: *Et de hac nostra intentione date dicto abbati notitiam, et declarate ne contra eam dictos Christophorum et Cornelium inquietet, sed acquiescat huic voluntati nostrae, quia hoc idem in aliis terris et locis nostris servari volumus, et facimus in similibus.*

Dal che appare chiaramente che questa non è una legge nuova, ma è da antichissimo tempo stabilita in consuetudine, e confermata non solo per giudicii particolari delli magistrati,

(1) *Codex*, I, 2, de sacrosanctis ecclesiis, *authent. Ingressi*.

ma dal principe istesso, de' quali la legge dice: *Si causam princeps inter partes cognoverit, et sententiam dixerit, est lex in aliis similibus omnibus*; e secondo li giurisconsulti hanno forza di legge, se ben fossero decisivi solo d'un particolare caso, si come le leggi canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari; ma tanto piú quando hanno anche la significazione della volontà del principe nelli casi simili, con espressione in termini generali, come li sopradetti<sup>(1)</sup>. E queste cose sono state fatte dalla republica, vedendo ciò e sapendo e non reclamando (e perciò tacitamente approvando per giusto e necessario quello che si eseguiva) non solo gli ecclesiastici che ricevevano la ripulsa dalle loro dimande, ma li nunzii apostolici ancora, e per conseguenza li pontefici stessi, sí che quello che dal senato è stato deliberato del 1602 è una dichiarazione ed espressione in iscritto della legge vecchia, che stava in consuetudine e in rescritti diretti a' particolari magistrati, sí come in essa stessa legge si esprime pur apertamente con quelle parole: « Ricerca il servizio delle cose nostre, per quiete e consolazione de' sudditi, che questa materia sia terminata in modo che non solo nella presente occasione del sudetto Zabarella, ma per sempre in ogni altra di simile natura non abbia a succedere nell'avvenire diversamente dalla buona consuetudine e dalli giudicii in conformità di essa piú volte seguiti ». Non restarò d'aggiungere che se vi fosse in tal legge minimo scrupolo, papa Clemente VIII (nel cui ponteficato fu publicata), pontefice zelantissimo, e che in questa città teneva ministri vigilantissimi, non l'averebbe dissimulata.

E se il tenore di questa ordinazione è stato letto, par pure che convenisse, udendo nominar consuetudine e giudicii, il vedere e intendere prima che consuetudine e che giudicii sono quelli. Chi è di così mediocre spirito che non vegga che si è proceduto senza cognizione della causa, e che studiosamente sono stati tralasciati molti particolari da coloro che dovevano

(1) *Codex*, I, 14, De legibus et constit., l. Si imperialis, AFFLICTUS, *Decisiones*, 313; MENOCHIUS, *Consilia*, 487 (13), 676 (2), 973 (20).



riferirli a sua Santità per verificaione del fatto, sapendo e conoscendo che tutte queste cose erano necessarie da vedersi, prima di venire ad una tanta esecuzione? Par quasi che vi fosse tanto desiderio che si venisse alla fulminazione, che, per dubbio di non incontrare in qualche cosa che potesse divertirla, s'abbia fuggito di far vedere tutto quello che potesse rimuovere l'animo di sua Santità da cotale deliberazione.

Se la proposta brevità del presente discorso permettesse, si mostrerebbe evidentemente quanto fuori di ogni convenienza nel monitorio si dica (avendo risguardo a questa legge, come appare): *Cumque praemissa in aliquibus ecclesiarum iura, etiam ex contractibus initis ipsis ecclesiis competentia, auferant.* E insieme si farebbe noto che per quella non viene levato alle chiese alcun *ius quaesitum*; anzi che, stando essa in vigore ed osservanza, resta alle chiese prontissimo e facilissimo modo di ritenere *omnia iura quaesita sibi competentia*. Non fu mai costume di questa republica di levare il *ius quaesitum* a qualsivoglia persona, non che alle chiese: ma chi vuol giudicare le leggi altrui, e non errare, è necessario che prima le intenda e ne abbia intera informazione, e non proceda al dannarle prima di vederne i fondamenti. Ho detto in questa materia più di quello che conveniva a questo discorso, e pur non è una minima parte in comparazione di quello che resta. E se occorrerà mostrare li fondamenti di questa legge, vederà ognuno quanto sia fondata sopra la giustizia ed equità, e quanto l'autorità del senato sia legittima per poterla costituire.

Ora, tornando a dire quello che resta sopra le altre materie di sopra discorse, se il pontefice, preoccupato dalla sua deliberazione, non ha voluto ammettere ragioni tanto chiare quanto le sopra narrate, e avere le cause della republica per giustificate, almeno, vedendo che l'Europa tutta ha leggi simili a queste da lui riprese, e che un tanto numero di approvatissimi dottori tenga opinione contraria alla sua, doveva avere la causa per dubbia, e procedere con risguardo, ricordandosi che la scomunica è pena gravissima e materia odiosa, e, come li canonisti dicono, *strictissime interpretanda*. Né s'intende che

alcuno v'incorra, quando le parole del canone sono ambigue o generali; le quali non è lecito tirare ad un altro caso per similitudine, né meno con argomento *a minori*. Perché se bene chi dá un schiaffo ad un sacerdote è scomunicato, però chi gli tira un'archibugiata, anco in chiesa, per ammazzarlo, e non lo coglie, non è scomunicato, se bene questo secondo delitto è maggiore al centoplo del primo. Concedasi che chi fa statuti contra la libertà ecclesiastica sia scomunicato; converrebbe anco che fosse chiaro li statuti veneti essere contro la libertà ecclesiastica. Ma s'è mostrato che non sòno tali, con validissime ragioni, le quali quando pur anco non valessero, sta pure in fatto, e non in discorso, che quelle leggi sono per tutta Europa. Si vede pure stampato che tanti scrittori le giustificano; adonque almeno non è chiaro che siano contro l'autorità pontificia, come si presuppone. Al che si aggiunge che, non essendo ancor deciso che cosa sia questa libertà ecclesiastica, come si è detto, né essendo in ciò concordi li dottori, non può meno esser chiaro appresso di loro che queste leggi e azioni siano contro di quella. E con tutto ciò in una causa, dove appresso di alcuni pare che vi sia qualche controversia, e che per tanti capi resta dubbia, viene precipitata una scomunica e un interdetto, senza prevedere e considerare maturamente gl'inconvenienti che dice il capitolo *Alma Mater* seguire da tali censure: cioè che il popolo perde la devozione, pullulano le eresie, sorgono infiniti pericoli delle anime, e si levano alle chiese i debiti servizi senza loro colpa. La pietá cristiana veramente ricercava che prima si esaminassero con ogni diligenza li meriti delle cause, né si presupponesse cosí facilmente animo meno che buono in una republica tanto pia e devota. Ogni prelado è tenuto prima a capire in se stesso il merito delle cause, e poi farne capace altrui con mansuetudine cristiana e, come san Paolo insegna, *in spiritu lenitatis*<sup>(1)</sup>; il che, sí come osservato avrebbe prodotto ottimo effetto, cosí, tralasciato, ha cagionato il male che ora si vede e i pericoli maggiori che soprastanno.

---

(1) *Gal.*, VI, 1.

Dice il pontefice nel monitorio suo delli 17 di aprile che il doge e senato di Venezia hanno fatto nelli anni a dietro molti e diversi statuti, per li quali sono incorsi in censure; ma tra gli altri, tre spezialmente nominati, sopra i quali discende alla fulminazione, se non sono in ventiquattro giorni rivotati. Potrebbe ogni buon cristiano desiderare qui di sapere se essendo, come si dice, in danno dell'anima un numero grande di statuti varii e diversi fatti dalla republica, e se per ciascuno di essi è incorsa in censure ecclesiastiche, con obbligo di casarli ed annullarli tutti, perché non è il senato avvertito, salvo che di tre. Non si può né si deve credere che si vogliano lasciar li altri in dannazione dell'anima; e però perché al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conviene il suo debitore, può dimandarli una parte del debito, sí come, essendo patrone, glielo può rimettere e in parte e in tutto; ma il procuratore e fattore non può, se non secondo la commissione del principale. Se molti e diversi statuti fatti negli anni a dietro offendono Dio, la republica è in obbligo di rivotarli tutti, né, per rivotar li tre, sodisfarebbe al suo debito. Dice san Giacomo: *Quicumque totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus* <sup>(1)</sup>.

Commandò il Salvatore l'uso della scomunica per li peccati che sono in danno dell'anima, quando disse: *Si peccaverit in te frater tuus* <sup>(2)</sup>; ma san Paolo espresse quali questi fossero, dicendo: *Si is qui frater nominatur est fornicator aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi nec cibum sumere* <sup>(3)</sup>. Per il che si può dire al tempo presente quello che il Figliuol di Dio disse: *Vae vobis, qui decimatis mentham et anethum et cyminum, et reliquistis quae graviora sunt legis, iudicium et misericordiam et fidem! haec oportuit facere, et illa non omittere* <sup>(4)</sup>. Con che si risponde pienamente a quel che si dice nel monitorio: le leggi e giudicii della republica essere *in perniciem animarum*. Ma quando anco

(1) *Jac.*, II, 10. — (2) *Matth.*, XVIII, 15. — (3) *I Cor.*, V, 11.

(4) *Matth.*, XXIII, 23.

si aggiunge che le azioni della repubblica sono *in scandalum plurimorum*, è da avvertire che non si concluda il contrario di quello che si vuole. Si debbe veramente attendere ad estirpare le cose scandalose, e massime se rendono mala edificazione a molti; però mai s'è udito che alcuno sia scandalizzato per vedere castigati e puniti li delitti che turbano la quiete pubblica, per vedere raffrenato il lusso o l'avarizia. Più tosto genera scandalo il vedere caminare per la città un scelerato, e che li suoi compagni nel delitto siano stati giustiziati; e così il veder salvato nella chiesa uno, di cui ella più che d'ogni altro dovrebbe procurar il castigo. Né occorre allungarsi molto in manifestare quali cose siano scandalose, poiché ognuno è consapevole in se stesso di qual cosa dá e riceve scandalo; e quelli ancora che difendono le cose di mala edificazione, non lo fanno senza rossore, e senza sentire per coscienza che oppugnano la verità.

Certamente questo monitorio è fatto ad esempio di dieci pontefici che in quello sono nominati, e dell'aver cercato sua Santità d'imitarli sarà sempre commendata; ma non sono però degni di minor laude quelli c'hanno seguito cento santissimi loro precessori, i quali mai hanno pur dato indizio di aver avuto pensiero di poter annullar le leggi delli principi fatte per pubblica utilità; anzi che le hanno e pubblicate ed eseguite ancora; e quando hanno sentito qualche difficoltà della giustizia loro, hanno con molta desterità e carità cercato di rappresentar alli principi quale si sia la volontà divina. Così san Damaso pubblicò ed eseguì la legge di Valentiniano; san Gregorio una di Maurizio, dove era proibito al soldato di monacare. L'aver ancora pronunziato sentenza di scomunica contro il senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina degli antichi e buoni teologi. Sant'Agostino ha per perniciosa e sacrilega, impia e superba (che queste sono le sue parole formali) <sup>(1)</sup> la scomunica contro la moltitudine, se bene fosse in notorio e manifesto peccato; e consiglia li buoni pastori in casi simili di

(1) *Contra epistolam Parmeniani*, lib. III, 14, (e nel canone *Non potest esse*).

ricorrere a Dio con le orazioni e gemiti: luogo trattato da quel santo molto alla lunga, e con tanto spirito, che, se fosse letto in luogo di Barbaccio o Zenzelino, produrrebbe spirito di gran carità in ogni animo cristiano; cosa che non può fare la lezione di questi altri. San Tomaso propone il quesito se la università può essere scomunicata<sup>(1)</sup>. Risponde di no, e ne porta le ragioni, concludendo che la chiesa con molta provvidenza constitui che la comunità non si potesse scomunicare. Gli altri teologi tutti concordi determinano l'istesso: e papa Innocenzo IV, nel capitolo *Romana ecclesia*, così dice: *In universitatem vel collegium proferrì excommunicationis sententiam penitus prohibemus*; dove la glosa ricerca se sarebbe valida la sentenza di scomunica pronunciata contra una comunità, e allega quattro celebri dottori che dicono che non valerebbe, e uno per la contraria parte; e in fine consente che non si debbe pronunciare; ma quando fosse pronunciata, ha per più sicuro il dire che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi che una tale scomunica non possa fulminarsi: molti dicono che, fulminata, è nulla e di niun valore; alcuni pochi dicono che, fulminata, vale. Appartiene ad una mente religiosa e pia seguire la sentenza de' più celebri, la più fondata, e quella ch'è stabilita per costituzione pontificia e che più favorisce la pietà, e non la dannata dall'universale de' dottori, poichè anco quelli pochi che l'hanno per vera non consigliano che si segua. Né può esserci opposto quello che si legge in tutti li libri de' canonisti: *papa non potest errare*; la qual proposizione fu intesa sanamente da chi prima la disse, e fu limitata in materia di fede solamente, e nel decretare e determinare, non nell'opinare; e ciò dovendo il papa sempre servare li debiti mezzi dell'invocazione divina e consiglio umano. Al presente l'adulazione, levate le limitazioni, la porta per vera assolutamente, con tutto che gli effetti sieno spesso in contrario. Sarà per esempio san Pietro stesso, il quale, dopo che da Cristo gli fu detto: *Tibi dabo claves regni*

(1) *Summa, Additiones*, quaestio XXII, art. 5; *In IV Sentent. Comment.*, distinc. XVIII, qu. 2, art. 3; qu. 10, art. 5.



*coelorum* <sup>(1)</sup>, immediate passò a riprendere esso Salvatore che volesse essere crucifisso; per il che il Signore gli disse: *Vade post me, Satana, scandalum es mihi, quia non sapiſ ea quae Dei sunt, sed ea quae hominum* <sup>(2)</sup>. La negazione ancora a ciascuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. E nell' *Epistola a' Galati* dice san Paulo: *Cum venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat* <sup>(3)</sup>. Né l'esempio di san Pietro è unico. Se non fosse ripreso Cam d'aver derisa la nudità del padre Noè <sup>(4)</sup>, si potrebbe portar qui ventitré pontefici soggetti a qualche imperfezione non nelli costumi suoi privati, ma nella dottrina e governo. E se alcuno leggerá le vite de' pontefici dopo l'anno 890 per centotrenta anni seguenti, senza cercare li altri sparsi, conoscerà esser verissimo quello che san Paulo dice: *Omnis pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis; qui condolere possit iis, qui ignorant et errant, quoniam et ipse circumdatus est infirmitate* <sup>(5)</sup>. Di maniera che non senza ragione san Bonifacio martire disse: *Si papa suae et fraternae salutis negligens deprehenditur inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in aeternum vapulaturus. Huius culpas istis redarguere praesumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus, a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius* <sup>(6)</sup>.

Non debbe alcuno sentir con tanta maraviglia che un pontefice colle sue sentenze e censure possa aver offeso o fatto torto ad alcuno, né reputar pertanto male il dire che li convenga anco emendare li errori commessi; imperocché non solo li pontefici di santità, ma quelli ancora che si sono governati piú con mezzi umani hanno confessato di aver potuto fallare, e offer-tisi alla retrattazione. Innocenzo IV, trattando della controversia tra lui e Federico II imperatore, dice queste parole: *Quod si*

(1) *Matth.*, XVI, 19. — (2) *Ibid.*, 23. — (3) *Gal.*, II, 11.

(4) *Gen.*, IX. — (5) *Hebr.*, V, 1-2. — (6) Canone *Si papa suae*.

*ecclesia eum in aliquo contra debitum laeserat, quod non credebatur, parata erat corrigere ac in statum debitum reformare. Et si diceret ipse quod in nullo contra iustitiam laeserat ecclesiam, vel quod nos eum contra iustitiam laesisset, parati eramus vocare reges, praelatos et principes tam ecclesiasticos quam saeculares ad aliquem tutum locum, ubi per se vel per solemnes nuncios convenirent. Eratque parata ecclesia de consilio concilii sibi satisfacere, si eum laessisset in aliquo, ac revocare sententiam, si quam contra ipsum iniuste tulisset etc.*<sup>(1)</sup>.

Essendo adunque stata fulminata una sentenza di scomunica contra il doge e senato, e interdetto tutto il suo dominio, perché non voglia lasciar defraudare la libertà della repubblica, perché non consenta che si abbattino li fondamenti sopra i quali è fabricata, perché non si lasci privare di quella potestà nell'amministrazione della repubblica, datagli da Dio, necessaria per mantenere la quiete e tranquillità del suo dominio, perché difenda la vita, onore e robba delli populi raccomandati al suo governo, e in somma perché ha fatto e fa quello che dalla Maestà divina li viene comandato; e contuttociò che sia pronunciata essa scomunica senza cognizione della causa, senza citazione né osservazione di termini essenziali al giudizio e ordinati da Dio per legge naturale, con diverso affetto da quello che la Maestà sua commanda, senza la debita maturità e contra la dottrina di santi padri, sacri teologi e le stesse pontificie costituzioni, resta da considerare, avendo per chiara non solo la ingiustizia, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe il debito del prencipe, e come dovrebbe portarsi inanzi a Dio e alla sua santa chiesa.

Alcuno al primo aspetto direbbe che fosse bene seguire il consiglio di san Gregorio: *Sententia pastoris, sive iusta sive iniusta, timenda*, e raccomandare la causa sua a Dio, con certezza che il sopportare in pazienza le censure ingiuste risulta in gran merito appresso la divina Maestà. Consiglio che per un innocente, il qual non potesse mostrare la giustizia della

---

(1) Canone *Ad Apostolicae*.

sua causa, sarebbe ottimo; ma ad un principe, che tiene così manifesta e chiara ragione, non può essere il più pernicioso per sé, per lo stato suo e per il servizio di Dio, al quale sopra tutte le cose conviene aver riguardo. È più obbligato il principe che il privato ad esser timoroso di Dio, zelator della santa fede, riverente alli prelati che tengono il luogo di Cristo; ma è anco più obbligato a fuggire la ipocrisia e la superstizione, a conservare la sua dignità, a mantenere lo stato suo nelli esercizi della santa religione, e star avvertito che alli populi suoi non avvenga quello che agli ebrei, li quali, per la longa assenza di Mosè, parendo loro esser privati del vero Dio, se ne fecero uno d'oro; cosa che se fosse ben considerata, il mondo non sarebbe nei mali termini che si ritrova. Non è così generalmente vero quel detto: *Sententia pastoris, sive iusta sive iniusta, timenda* <sup>(1)</sup>, come viene interpretato da alcuni dottori, che hanno introdotto e vorrebbero conservare nella chiesa di Dio una potestà che in nome si dicesse ecclesiastica, ma in fatti fosse temporale.

Vi è un altro canone di papa Gelasio <sup>(2)</sup>, anteriore a Gregorio e non meno celebre in dottrina e santità, dove dice: *Si iniusta est sententia, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et ecclesiam eius neminem potest iniqua gravare sententia. Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nulla tenus perspicit obligatum*. Non sono contrari questi duoi santi padri, come le parole mostrano, ma la dottrina teologica concorda molto bene quest'apparente contraddizione. Sono alcune sentenze ingiuste, perché con mal animo e perversa intenzione pronunciate, se bene per giusta e legittima causa: queste niuno metterà in dubbio che non debbino esser temute e che non oblighino appresso Dio ugualmente come le giuste, se bene il pastore per l'animo cattivo offende la Maestà sua divina; e di queste s'intende: *Sententia pastoris, sive iusta sive iniusta, timenda est*. Altre hanno la causa ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, poichè nelle cose umane spesso la verità è così

(1) Canone *Sententia pastoris*. — (2) Canone *Cui est illata*.

nascosta che non è possibile scoprirla; onde un innocente alle volte resterà condannato senza colpa alcuna del giudice. Questa sorte di sentenza non oblige appresso Dio, né si debbe temere inanzi la Maestá divina, e in coscienza se bene è obligato il condannato, per non scandalizzare il prossimo il quale ha la sentenza per giusta, mostrare di temerla, e inanzi Dio vivere secondo che la sua innocenza ricerca; innanzi al mondo che lo stima colpevole, se non può mostrare la verità, vivere con pazienza e raccomandare la sua causa a Dio. Ma se la sentenza è ingiusta, pronunciata senza legittima causa, né in verità né in apparenza, non solo non si deve temere, ma conviene opporsele con tutto il potere. Questa dottrina è stabilita in undici canoni del *Decreto*<sup>(1)</sup>, ed è così commune di tutti li teologi e canonisti, che niuno discorda: sí come anche convengono che non possa esser scomunicato alcuno, salvo che per peccato mortale, nel quale voglia perseverare anche dopo che dalla chiesa sarà avvertito. Chi leggerá li sudetti canoni tutti, resterà tanto pienamente istrutto, che non dubitará punto le censure inique non legare, non offendere né dover esser stimate; ma tanto piú conoscerà questa verità, se leggerá gli autori donde questi canoni sono cavati, nellí fonti stessi, perché le parole inanzi e dopo gli mostreranno la cosa piú chiara.

La sentenza ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, e che per non dare scandolo si debbe temere, non può nascere se non per errore nel fatto; per che, dato il fatto secondo la verità, il giudice che falla in discernere il giusto, eziandio per ignoranza, sempre è in colpa: laonde qualonque sentenza sia ingiusta per manifesto errore *in iure*, è nulla e di nessun valore, e non oblige appresso Dio né appresso il mondo. In quello, per che il pontefice romano fulmina la presente scomunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le

---

(1) Canon *Qui iustus est, Cui est illata, Secundum catholicam, Coepisti habere, Temerarium, Quomodo, Quid obest, Illud plane, Non debet is, Manet ergo, Si quis non recto.*

leggi del senato sono in iscritto, i delinquenti accusati e carcerati: non vi può essere innocenza occulta che apparisca colpa. La questione sta *in iure*: s'ha da vedere se nelle leggi fatte e nelle carcerazioni decretate si sia commesso peccato alcuno. Che se il prencipe e il senato non hanno peccato, anzi hanno obedito alli comandamenti di Dio in procurar di conservare le vite, l'onore, li beni delli suoi soggetti, come a lungo in tutti questi capi si è dimostrato, non resta luogo per dubitare della giustizia della causa del senato e, in conseguenza, della nullità della sentenza pontificia: e massime che le ragioni per le quali ciò si fa manifesto non sono di quelle che ricercano molta sottilità di mente per esser capite, ma con leggiera considerazione si fanno manifeste a tutti. Per il che, attesa l'innocenza di esso senato inanzi a Dio, e la chiarezza ancora di quella col mondo, non restando chi possa ricever scandolo, non resta parimente che in alcun modo egli tema questa scomunica, né in coscienza né in foro esteriore, se non come si teme la manifesta violenza usata a sinistro fine, essendo che violenza manifesta sarà l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare, contro l'instituzioni di lui medesimo; e verso chi ha la potestà, e ingiustamente l'usa, solo rimedio è il ricorso al superiore, quando si possa.

Ma se non vi è superiore a chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al prencipe che viene offeso, che il far resistenza, opponendosi alla forza con la propria forza. Poiché viene da Dio, ed è a fine della sua gloria, l'esser civile di ciascuna republica o regno; per il che non si può senza peccato e offesa di Dio permettere che sia levata e usurpata la propria libertà, che è l'esser civile di ciascun prencipato; né si deve dubitare che non sia con offesa di Dio grave la negligenza in difenderla, e gravissima se volontariamente si lascerà usurpare. Per obedire adonque al commandamento di Dio conviene opporsi a chiunque vuole levar la potestà che Dio ha dato di far leggi e di difendere con la giustizia li sudditi offesi nella vita, nell'onore e nella robba. E sí come l'innocente, per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dar scandolo è obligato sopportar con pazienza, cosí quando l'errore è *in iure* e si scopre



l'ingiustizia manifesta, è obligato il principe, per non dar scandalo, a resistere ed opporsi all'ingiuria. Conciossiaché non v'ha dubbio alcuno che andando a notizia degli altri regni (dove sono in osservanza le leggi simili alle veneziane, e dove sono conformemente giudicati i delinquenti) che la republica avesse per timor di censure indebite e nulle ceduto alla violenza o lasciato di eseguire ed esercitare la sua potestà naturale, ne riceverebbero grandissimo e gravissimo scandalo; e li soggetti parimente, che vedessero e considerassero una tanta vanità di timore, ne riceverebbero perversa edificazione. E pertanto anco per questo capo è stato giusto e necessario che il principe facesse la debita resistenza.

Di modo che, essendo stata ingiusta e nulla la fulminazione del pontefice, segue in conseguenza che a necessaria difesa l'impedimento, che la republica ha posto alla pubblicazione ed esecuzione, sia stato giusto e legittimo. E li sudditi fedeli della republica, e piú di ogni altro gli ecclesiastici, doveranno quietare l'animo e le conscienze loro, attendendo al servizio divino, sotto la protezione del principe, e creder fermamente che lo Spirito santo è stato promesso e dato a tutti li fedeli, tra' quali lo stesso Cristo è presente, quando sono congregati in nome suo; e che niuno può essere escluso dalla santa chiesa cattolica, se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla grazia divina; e che l'obediencia, la qual Dio comanda che si presti alli superiori ecclesiastici, non è una suggezione stolido o insensata, né la potestà de' prelati è un arbitrario giudizio, ma l'una e l'altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel *Deuteronomio* ordinò l'obediencia al sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina: *Facies quodcumque dixerint qui praesunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te iuxta legem eius* (1). Solo Dio è regola infallibile; a lui solo è lecito professar obediencia senza eccezione; chi la professa totale verso altri, non eccettuati li comandamenti di Dio, pecca: e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette

(1) *Deut.*, XVII, 10.

gran bestemia, dando a creatura le proprietá divine. A Dio si rende assoluta obediencia; alli prelati una limitata tra li termini della legge divina. E cosí usavano nella chiesa antica. Abbiamo esempio negli *Atti apostolici*, scritti da san Luca, che li fedeli sentivano il contrario di san Pietro, e contrastavan con lui intorno alla vocazione delle genti; né furono però con fulmini di scomuniche atterriti e minacciati da lui e fatti tacere, ma sí bene con ragione e autoritá delle rivelazioni divine e delle parole del Salvatore insegnati e persuasi. La caritá cristiana, dice san Paolo, *patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa* <sup>(1)</sup>, non minaccia, non ruina, tratta tutti come fratelli. Non hanno da dominare li prelati, né da comandare con imperio, ma con esempii e correzioni di pietá e di caritá. Udiamo san Pietro: *Pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum; neque turpis lucri gratia, sed voluntarie; neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo* <sup>(2)</sup>. E san Paulo: *Non quia dominamur fidei vestrae, sed adiutores sumus gaudii vestri* <sup>(3)</sup>: E debbe la caritá del prelado esser cosí pronta all'insegnare, come all'imparar da altri. Imperocché quando san Pietro fallò in Antiochia, non ebbe rispetto san Paulo di riprenderlo gravemente in presenza di tutti <sup>(4)</sup>. Né sia alcuno qui che dica: chi è come san Paulo, che possa prender tanto ardire? Quasi che san Paulo per la eccellenza sua avesse ardire di opporsi a chi non fosse lecito resistere: anzi bisogna al contrario dire, e fermamente: chi è come san Paulo, che se gli possi comparare in umiltá e cognizione di se stesso, e della riverenza debita al sommo pontefice? Dobbiamo ben credere certamente che san Paulo, sí come in tutte le virtú ha ecceduto quanto sapessimo far noi, cosí nella riverenza debita al capo della chiesa abbia servato quello che ogni minimo di noi è obligato servare. La scrittura divina dice: *Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt* <sup>(5)</sup>. Non averebbe lo Spirito santo

(1) *I Cor.*, XIII, 8. — (2) *I Petr.*, V, 2. — (3) *II Cor.*, I, 23.

(4) *Gal.*, II. — (5) *Rom.*, XV, 4.

scritta questa istoria, se non fosse a nostro esempio, acciò fosse imitato da noi; e si vede che tutti li dottori, trattando come ciascuno debba opporsi al papa quando fa errore e indebitamente governa, ricorrono a questo esempio, e c'insegnano di fare come fece san Paulo verso san Pietro.

Non si spaventi adonque alcuno, attendendo la sola autorità del prelato. Ricordisi che a Pietro non una chiave sola, ma due sono state date <sup>(1)</sup>, e che se ambe non sono usate insieme, non segue l'effetto del ligare e del sciogliere, l'una della potestà, l'altra della scienza e discrezione. Non ha data Cristo una potestà da essere usata senza la debita cognizione e circospezione, ma sí bene con molto giudizio; il quale se manca, la potestà sola non sortisce effetto. Dicono li canonisti che la potestà di ligare e sciogliere s'intende chiave non errante, e lo dice espressamente san Leone papa in un canone, parlando di questo privilegio dato a san Pietro, derivato da lui nelli successori: *Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate iudicium; nec nimia est vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod beatus Petrus aut solverit, aut ligaverit* <sup>(2)</sup>.

---

(1) *Matth.*, XVI, 19. — (2) Canone *Manet ergo*.

---

## POSTILLE

Pag. 3: « Finalmente l'anno 1603 ecc. » — È la deliberazione 10 gennaio presa in consiglio dei Pregadi, riferita da E. CORNET, *Paolo V e la repubblica veneta. Giornale dal 22 ottobre 1605 - 9 giugno 1607...*, Vienna, 1859, p. 268.

Pag. 4: « E nell'istesso Consiglio, 1605, fu presa parte ecc. » — È la deliberazione 26 marzo, riferita dal CORNET, op. cit., p. 265.

Pag. 17: « Avendo il sommo pontefice per un breve ecc. » — È uno dei due brevi in data 10 dicembre 1605, letto in senato il 10 gennaio successivo. L'originale latino può vedersi nel CAPPELLETTI, *Storia della repubblica di Venezia*, vol. IX, p. 307 e sgg.; la versione italiana nel CORNET, op. cit., p. 18 e sgg.

Pag. 26: « Tengo bene in memoria ecc. » — L'episodio è ricordato anche dal più autorevole biografo del Sarpi, fra Fulgenzio Micanzio, che ci dá pure il nome del prelado. « Trovossi [il S.] nella discussione della materia se il duca di Gioiosa [Henri de Joyeuse] cappuccino era dispensabile: nella quale da chi volse adulare furono dette tante essorbitanze dell'illimitata potestá, anzi onnipotenza pontificia, che il Padre Bellarmino con voce sommessata disse al Padre: Queste sono le cose che hanno fatto rivoltar la Germania, e faranno l'istesso alla Francia ed altri regni. » (*Vita del padre Paolo*, premessa all'*Istoria del Concilio Tridentino*, Firenze, Barbèra, 1858, I, p. XLVII.)

Pag. 30: « In un mio consiglio latino ecc. » — È il consulto precedente, che il Sarpi aveva prima steso in latino. (Cfr. la *Nota*.)

Pag. 32: « Un vescovo che aveva offeso la sua Maestà ecc. ». — Bernardo Saisset, vescovo di Palmiers.

Pag. 32: « *Il libro d'un fra Giovanni Falkenberg* ». — Il libello, causa di tanti dissensi e discussioni, in cui il F. sosteneva la tesi regicida di Jean Petit, s'intitolava: *Tres tractatuli dati iudicialiter in concilio Constantiensi circa novem assertiones Iohannis Parvi magistri sacrae facultatis Parisiensis a Ioanne Gersono cancellario Ecclesiae Parisiensis denunciatas*.

Pag. 81: « Circa l'anno 425 ecc. ». — Il S. non è troppo esatto nella datazione, qui e piú innanzi: forse si fidava della memoria. Il primo invio del vescovo Faustino in Africa è del 418, per volere di papa Zosimo, e già a quell'anno risalgono le riserve sull'attendibilità dei canoni conciliari allegati da Faustino. La decisione di chiedere ai vescovi di Antiochia, Alessandria e Costantinopoli copia autentica dei canoni, come pure di scriverne a papa Bonifacio (succeduto in quell'anno a Zosimo), è del 419. Finalmente la lettera sinodale a papa Celestino, dal Sarpi qui riassunta, è del 426.

Pag. 82: « Veniamo al 455, quando fu celebrato un concilio generale in Calcedonia ». — La data è il 451.

Ibid.: « Del 550 si celebrò un concilio in Costantinopoli ecc. ». — È il concilio V generale costantinopolitano, dell'anno 553.

Ibid.: « Circa l'anno del Signore 880... il concilio generale ottavo ». — Anche qui la data va corretta: 869-70.

Pag. 83: « Del 1424 si congregò il concilio generale in Basilea ». — Nel 1431.

Pag. 87: « In primo luoco propone la parte del 1602 ecc. ». — È la deliberazione 23 maggio del consiglio dei Pregadi, riferita dal CORNET, op. cit., p. 269.

Pag. 91: « Il manifesto ecc. ». — È il *Protesto al monitorio del pontefice*, che segue immediatamente.



Pag. 112: « L'anno... dall'utile di... ». — Le lacune si ripetono nei vari apografi, indizio che il S. stesso non ricordava e si riservava d'integrare.

Pag. 114: « E lo ho mostrato in altro trattato ». — Vedi a p. 62 e sgg.

Pag. 117: « Li monachi di Santa Giustina e di Praglia ». — Si accenna al monastero di Santa Giustina in Padova, uno dei piú celebri dell'ordine dei Benedettini Cassinesi, ed a quello, pure benedettino, di Praglia, nel territorio padovano.

Pag. 118: « Abbazia di Folina ». — Follina nel trevisano, dove sorgeva una famosa abbazia cistercense, che piú tardi la Serenissima sopprese. (Cfr. G. TORRES, *Cenni storici e documenti sul monastero cistercense di Follina*, Mestre, 1900). Tra i piú famosi commendatari figurarono appunto i cardinali Carlo Carafa e Carlo Borromeo.

Pag. 137: « Da Odoardo III circa il 1300 » (Analogamente a p. 211, ma non a p. 11). — Deve trattarsi di Edoardo I, che regnò dal 1274 al 1307; ed a questo sovrano del resto si riferisce il passo di Virgilio Polidoro a cui il Sarpi (p. 211) rimanda. « *Lex diligenter servatur, sic ut nihil possessionum ordini sacerdotali a quocumque detur, nisi regis permissu.* » (*Historia anglica*, lib. XVII.)

Pag. 142: « Una gentildonna sua parente ». — Sappiamo, da una comunicazione del consilio dei Dieci al senato, trattarsi di « Donna Niventia Trissino nobile Vicentina, di vita et costumi honestissimi et figliuola di una sua germana di sangue » [del Saraceni]. (CORNET, op. cit., p. 266).

Pag. 158: « Concilio tenuto in Limoges, 1034 ». — La data va corretta: 1028-1031.

Pag. 161: « Fece molte aggravazioni contro doi cardinali e quattro signori della casa Colonna e tre signori di Montenegro ». — Trattasi dei cardinali Giacomo e Pietro, e dei fratelli di quest'ultimo Agapito, Giacomo detto Sciarra, Giovanni e Oddone, nonché

di Riccardo e Pietro di Montenegro: tutti colpiti da condanna da Bonifacio VIII in data 9 ottobre 1299. (Cfr. DIGARD, *Les registres de Boniface VIII*, Paris, Thorin, 1884..., vol. II, n. 3410-3411.)

Pag. 167: « In particolare ne' nostri giorni abbiamo veduto un principe ecc. ». — Si accenna a Filippo II di Spagna ed alle lunghe controversie con la curia romana in materia di politica ecclesiastica.

## ERRATA

## CORRIGE

Pag. 49	riga 15	1342	1242
» 59	» 36	quando non	quando no,
» 61	» 9	però	però,
» 65	» 14	esenzioni di ecclesiastici...)	esenzioni) di ecclesiastici...
» 101	» 1	bene	beni
» 115	» 13	altra	altro
» 156	» 39	comunicato	scomunicato

## INDICE

---

Consiglio in difesa di due ordinazioni della serenissima republica: una che non si possi fabricar chiese, monasteri o altri luoghi pii nel dominio senza licenza del senato; l'altra, che li beni laici non possino esser alienati in ecclesiastici senza licenza parimente del senato . . . . . P. . . . .	3
Scrittura sopra la forza e validità della scomunica giusta ed ingiusta, e sopra li remedii « de iure » e « de facto » da usare contro le censure ingiuste . . . . .	17
Consiglio sul giudicar le colpe di persone ecclesiastiche . . . . .	41
Risposta al breve circa li prigioni . . . . .	71
Scrittura intorno l'appellazione al concilio o altro da farsi per mortificare gli atti del pontefice . . . . .	74
Nullità nelli brevi del pontefice . . . . .	86
Protesto al monitorio del pontefice . . . . .	92
Sulle pretensioni delli ecclesiastici . . . . .	95
Scrittura sulla alienazione di beni laici alli ecclesiastici sotto pre- testo di prelazione o altro . . . . .	101
Scrittura sopra l'esenzione delle persone ecclesiastiche dal foro secolare . . . . .	130
Scrittura in materia della libertà ecclesiastica . . . . .	139
Consulto sui remedii da opporsi ad una eventuale aggravazione della scomunica . . . . .	155
Trattato e risoluzione sopra la validità delle scomuniche di Giovanni Gersone teologo e cancelliero parisino, cognominato il dottore cristianissimo. Tradotto dalla lingua latina nella volgare con ogni fedeltà. In opuscoli due . . . . .	171

I. — Risoluzione circa la materia delle scomuniche ed irregolarità . . . . .	p. 175
II. — Esamine di quell'asserzione: <i>Sententia pastoris, etiam iniusta, timenda est</i> , dell'istesso Gio. Gersone cancelliero . . .	180
Considerazioni sopra le censure della santità di papa Paulo V contra la serenissima republica di Venezia del p. m. Paulo da Venezia dell'ordine de' Servi . . . . .	185
POSTILLE . . . . .	255
ERRATA . . . . .	258

---

Juv. 45420

